



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 14.9.2016
COM(2016) 605 final

2016/0282 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002, i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Il regolamento finanziario¹ stabilisce i principi e le procedure relativi alla formazione e all'esecuzione del bilancio dell'UE e al controllo dei fondi UE. Negli ultimi 30 anni il **numero delle regole finanziarie generali** contenute nel regolamento finanziario è notevolmente aumentato². Inoltre, hanno fatto la loro comparsa **diverse norme finanziarie settoriali**: le norme di partecipazione al programma quadro di ricerca e innovazione³, le disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei⁴ e le disposizioni di esecuzione comuni per l'azione esterna⁵.

Gli utilizzatori dei fondi UE hanno più volte lamentato la proliferazione delle norme, a livello sia generale che settoriale, e la loro eterogeneità e complessità dovuta alla molteplicità dei livelli di controllo e al fatto che seguono la struttura dei programmi. Inoltre, la complessità dell'insieme delle regole finanziarie ha rallentato l'esecuzione dei fondi dell'UE, rendendola onerosa e soggetta a errori.

Una prima tappa **verso regole finanziarie più coerenti e semplici** è stata segnata nel 2012, quando la Commissione ha presentato proposte per i programmi coperti dal QFP 2014-2020 che hanno permesso di ridurre il numero di programmi e strumenti raggruppandoli in un quadro unico con regole comuni, di introdurre procedure semplificate per la presentazione delle domande e la dichiarazione dei costi da parte dei beneficiari finali, di agevolare lo sviluppo di strumenti finanziari innovativi, di varare i fondi fiduciari dell'UE e di migliorare l'efficienza economica dei controlli. Una serie di recenti revisioni del regolamento finanziario ha permesso di allinearli ai risultati dei negoziati sul QFP 2014-2020 (revisione del 2013) nonché alla nuova direttiva sugli appalti (revisione del 2015).

Tuttavia, **vi sono ulteriori margini di semplificazione**, come confermato dall'esperienza maturata dal 2014 e dai lavori del gruppo ad alto livello di esperti indipendenti sul controllo della semplificazione per i beneficiari dei Fondi strutturali e d'investimento europei.⁶ Anche la consultazione pubblica sulla revisione del regolamento finanziario⁷ ha messo in evidenza le chiare aspettative nutrite a tale riguardo dai soggetti interessati.

Occorre quindi proseguire gli sforzi per eliminare le strozzature, assicurare sinergie e complementarità tra i fondi SIE e gli altri fondi dell'UE e migliorare l'efficienza in termini di

¹ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

² 71 pagine nel 1977, 319 pagine nel 2006 e 345 pagine nel 2012.

³ Regolamento (UE) n. 1290/2013 che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006.

⁴ Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

⁵ Regolamento (UE) n. 236/2014 che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione.

⁶ Gruppo di esperti presieduto dall'ex vicepresidente Siim Kallas istituito dalla Commissione il 10 luglio 2015 per fornirle consulenza in merito alla semplificazione e alla riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari dei Fondi strutturali e d'investimento europei.

⁷ Una sintesi è disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/budget/consultations/index_en.cfm

erogazione e i requisiti sui controlli. Semplificare le regole finanziarie e renderle più flessibili contribuirà a ottimizzare la spesa e l'incidenza del QFP 2014-2020 e costituisce quindi uno degli elementi fondanti dell'iniziativa della Commissione per un *Bilancio incentrato sui risultati*, volta ad assicurare che le risorse siano assegnate alle priorità e che ciascuna azione ottenga elevati risultati e valore aggiunto⁸. Inoltre, permetterà di ridurre i costi collegati all'attuazione delle norme dell'UE e il numero di errori.

Regole finanziarie più semplici e flessibili sono essenziali per migliorare la capacità del bilancio dell'UE di adeguarsi all'evoluzione delle circostanze e di far fronte agli imprevisti.

La presente proposta legislativa costituisce **parte integrante del riesame/revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale** (QFP) 2014-2020⁹ e contribuisce a due dei suoi obiettivi principali: **semplificazione e flessibilità**.

La Commissione propone quindi, in un unico atto, un'**ambiziosa revisione delle norme finanziarie generali** corredata delle **modifiche corrispondenti delle regole finanziarie settoriali** contenute in 15 atti legislativi concernenti i programmi pluriennali. L'inclusione delle modifiche settoriali nella stessa proposta legislativa mira a garantire una procedura di negoziato coerente e la rapida adozione da parte del legislatore. L'accento viene posto sui seguenti elementi:

1. Semplificazione per i destinatari dei fondi dell'UE: numerose misure sono destinate a semplificare la vita ai destinatari dei fondi UE e riguardano le sovvenzioni (eliminazione del controllo sul divieto di cumulo per le sovvenzioni di valore modesto e del principio del divieto del fine di lucro; regole più semplici per la valutazione dei "contributi in natura"; riconoscimento dell'attività svolta da volontari; attribuzione di sovvenzioni senza invito a presentare proposte, a determinate condizioni) e forme semplificate di sovvenzioni (titolo VIII).

2. Passaggio da una molteplicità di livelli di controllo al riconoscimento reciproco delle revisioni contabili, delle valutazioni e delle autorizzazioni e armonizzazione degli obblighi di rendicontazione: scopo di tali misure è incoraggiare nella misura del possibile l'affidamento su un'unica revisione contabile, valutazione o autorizzazione (ad esempio la conformità con gli aiuti di Stato) quando questa revisione, valutazione o autorizzazione soddisfa le condizioni affinché se ne possa tener conto nel sistema UE. Più in generale, le norme relative ai partner attuativi (organizzazioni internazionali, BEI/FEI, banche di promozione nazionali, agenzie nazionali, ONG) saranno semplificate grazie a un maggior ricorso alle loro procedure e politiche una volta che queste avranno ricevuto una valutazione positiva. Gli accordi relativi ai partenariati finanziari quadro conclusi con partner a lungo termine consentiranno di progredire nell'armonizzazione delle revisioni contabili, delle relazioni e di altri requisiti amministrativi tra i donatori (titolo V, articoli 122, 123 e 126).

3. Permesso di applicare un unico insieme di regole alle azioni ibride o in caso di combinazione di misure o strumenti: la proposta mira ad un'ulteriore semplificazione per i partner dell'UE attraverso una serie di misure intese a evitare l'applicazione parallela di regole e procedure diverse, in particolare agevolando la combinazione dei finanziamenti dei fondi strutturali e d'investimento europei (SIE) con gli strumenti finanziari e con il Fondo europeo per gli investimenti strategici (titolo V).

⁸ http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2015/2015_eu_budget_focused_on_results_conference_summary_en.pdf

⁹ COM... (2016)

4. **Uso più efficace degli strumenti finanziari:** ottimizzare l'uso dei rientri, assicurare condizioni di parità tra i principali partner attuativi dell'UE, ridurre i requisiti onerosi connessi alla pubblicazione dei dati individuali dei destinatari finali o ai criteri di esclusione (titolo X).

5. **Maggiore flessibilità nella gestione del bilancio:** la proposta indica diversi modi per conseguire una maggiore flessibilità di bilancio, per consentire all'Unione di rispondere più efficacemente alle sfide impreviste e ai nuovi compiti e assicurare una gestione più rapida delle crisi. Tra questi vi è la creazione, nell'ambito della dotazione degli strumenti geografici esterni, di una "riserva di flessibilità" destinata a coprire esigenze impreviste e nuove crisi, l'attivazione più efficiente dei fondi di solidarietà e di adeguamento alla globalizzazione, l'uso dei fondi fiduciari anche per le politiche interne (articoli 14 e 227), la creazione di una riserva di crisi dell'UE con la riutilizzazione degli stanziamenti disimpegnati e, per il prossimo quadro finanziario pluriennale, la possibilità che le operazioni finanziarie diverse dagli strumenti finanziari generino una passività potenziale per l'Unione superiore agli attivi finanziari previsti per coprire la responsabilità finanziaria dell'Unione (articolo 203) e infine la creazione di un fondo comune di copertura in cui sono depositati gli accantonamenti per le operazioni finanziarie (articolo 205). Iniziative recenti come il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) hanno infatti messo in luce la necessità di sfruttare pienamente l'effetto leva del bilancio dell'UE creando passività potenziali senza i corrispondenti accantonamenti. Il titolo X stabilisce il quadro per autorizzare, gestire e controllare tali rischi finanziari.

6. **Maggiore concentrazione sui risultati e razionalizzazione degli obblighi di rendicontazione:** una maggiore concentrazione sui risultati mediante somme forfetarie, premi, pagamenti basati sulle realizzazioni e sui risultati anziché sul rimborso dei costi, pagamenti a fronte dell'adempimento di determinate condizioni (articolo 121, titolo XIII). Queste misure permetteranno di ridurre ulteriormente i costi collegati all'attuazione dei fondi dell'UE e il numero di errori. Per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione, le relazioni sono raggruppate intorno al progetto di bilancio e al pacchetto integrato sull'informativa finanziaria, al fine di aumentare l'efficacia e la trasparenza sia nei confronti del pubblico che dell'autorità di bilancio (articolo 39 e articoli 239-245).

7. **Snellimento e semplificazione dell'amministrazione UE:** agevolare gli accordi o le deleghe tra istituzioni od organismi per condividere l'esecuzione degli stanziamenti amministrativi negli uffici europei o all'interno delle agenzie esecutive (articoli 57, 58, 64, 65 e 68); fondere le istanze consultive specializzate in irregolarità finanziarie (articolo 73, paragrafo 6) con l'istanza EDES (articolo 139) e passare da decisioni di finanziamento annuali a decisioni di finanziamento pluriennali (articolo 108).

8. **Partecipazione dei cittadini:** la proposta intende permettere ai cittadini di essere consultati sull'esecuzione del bilancio dell'Unione da parte della Commissione, degli Stati membri e delle altre entità che eseguono il bilancio dell'Unione (articolo 54).

Semplificando e rendendo più flessibili le regole finanziarie dell'UE, la presente proposta **apre la strada alla prossima generazione di programmi di spesa (dopo il 2020).**

- **Coerenza con le disposizioni vigenti sul settore normativo interessato**

Nel progettare regole finanziarie dell'UE più semplici e flessibili, la Commissione ha avuto cura al tempo stesso di non indebolire la sana gestione finanziaria, che rimane un obiettivo fondamentale. Al contrario, la presente proposta rafforza anche le norme in materia di elusione fiscale che i partner attuativi dell'UE devono rispettare e chiarisce che l'obbligo di evitare i conflitti d'interessi si applica integralmente a tutte le modalità di esecuzione dei fondi dell'UE (anche a livello di Stati membri). Inoltre, consolida i meccanismi esistenti per

proteggere il bilancio dell'UE contro le frodi e le irregolarità finanziarie (abilitando l'ordinatore a intervenire anche nel quadro del sistema di individuazione precoce e di esclusione nell'ambito dell'esecuzione indiretta). La semplificazione delle regole finanziarie dell'UE contribuirà anche a **ridurre i costi e i tempi** necessari per eseguire i fondi dell'UE, nonché **il numero di errori**. Infine aumenterà anche **l'impatto delle politiche** e i loro **risultati** concreti.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La proposta si basa sull'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per la parte riguardante la revisione del regolamento finanziario e sulla base giuridica settoriale per gli atti legislativi modificati dalla seconda parte.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

L'adozione delle regole finanziarie generali dell'UE e delle modifiche proposte agli atti legislativi settoriali rientra nella competenza esclusiva dell'UE.

- **Proporzionalità**

La presente proposta riguarda principalmente la semplificazione e non contiene norme che non sarebbero necessarie per conseguire gli obiettivi del trattato. In particolare, le modifiche degli atti legislativi settoriali proposte nella sua parte omnibus si limitano a quanto necessario per consentire alle semplificazioni proposte di produrre concretamente il loro effetto.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni delle parti interessate**

Tra aprile e maggio 2016 si è tenuta una consultazione pubblica sulla revisione del regolamento finanziario. Sono stati ricevuti 111 contributi in totale, da un'ampia gamma di soggetti interessati.

Le risposte indicano un sostanziale appoggio alle misure di semplificazione (65%) e di flessibilità (79%) proposte. Per quanto riguarda la semplificazione delle norme UE in materia di sovvenzioni, le parti interessate continuano a preferire il rimborso dei costi reali, ma non sono contrarie al rimborso semplificato mediante costi unitari, somme forfetarie o tassi fissi, né al rimborso in base a risultati predefiniti, purché queste modalità non siano obbligatorie. La presente proposta tiene conto di queste preoccupazioni. In particolare, il rimborso semplificato dei costi rimarrà semplicemente una possibilità in più a disposizione dell'ordinatore in funzione della natura delle attività finanziate e dei destinatari. I partner attuativi dell'UE (agenzie nazionali di sviluppo, organizzazioni internazionali, BEI/FEI, ONG) chiedono alla Commissione di basarsi maggiormente sulle loro regole e politiche, una volta che queste abbiano ricevuto una valutazione positiva. Lamentano le molteplici valutazioni preliminari dei loro sistemi e delle loro procedure e le revisioni contabili ripetute delle stesse attività da parte dell'UE o degli altri donatori, mentre sarebbe possibile il

riconoscimento reciproco delle revisioni contabili e delle valutazioni. Criticano inoltre l'esistenza di obblighi di rendicontazione diversi tra i donatori¹⁰.

Il 6 aprile 2016 si è svolta a Bruxelles una sessione informativa per consentire alle parti interessate di esprimere le loro preoccupazioni e i loro suggerimenti riguardo al regolamento finanziario. Le loro osservazioni sono in linea con le risposte della consultazione pubblica.

Le misure contenute nella presente proposta tengono conto di queste preoccupazioni.

- **Valutazione d'impatto**

Non è stata svolta una valutazione d'impatto della presente revisione del regolamento finanziario. Il regolamento finanziario in quanto tale ha un impatto economico, ambientale o sociale limitato (stabilisce le regole generali per l'esecuzione dei programmi di spesa, ma ha un'incidenza economica e sociale concreta al momento delle scelte strategiche riguardanti l'attuazione dei programmi settoriali). Le modifiche proposte agli atti legislativi settoriali sono una mera conseguenza delle semplificazioni proposte nel regolamento finanziario.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Pur non rientrando nel programma di efficienza normativa, la revisione del regolamento finanziario e le corrispondenti modifiche degli atti legislativi settoriali sono coerenti con il programma "Legiferare meglio" e vi contribuiscono significativamente: la presente proposta infatti **riduce il numero complessivo** delle regole finanziarie generali applicabili al bilancio dell'UE del 25% circa, raggruppandole in un **codice unico** destinato a sostituire sia il regolamento finanziario che le sue modalità di applicazione.

- alcune disposizioni fondamentali delle **modalità di applicazione** vengono spostate nel regolamento finanziario, mentre alcuni elementi meno importanti saranno integrati, se necessario e caso per caso, nelle regole interne della Commissione o in linee guida che saranno pubblicate;
- le dettagliate **norme in materia di appalti** applicabili alle istituzioni e agli organismi dell'UE sono consolidate in un allegato del regolamento finanziario rivisto, che potrebbe essere modificato da un atto delegato;
- le disposizioni della **parte seconda** del regolamento finanziario relative alle **disposizioni particolari** riguardanti il **Fondo europeo agricolo di garanzia**, la **ricerca**, l'**azione esterna** e altri **fondi specifici dell'UE** sono inserite nelle rispettive parti del regolamento finanziario rivisto, a meno che non siano più pertinenti.

La proposta di revisione del regolamento finanziario sottolinea altresì gli aspetti comuni e riduce al minimo le specificità in modo da facilitare l'applicazione delle regole per gli utilizzatori: **l'enfasi è posta sulle regole comuni applicabili a tutti i metodi di esecuzione (diretta, indiretta e concorrente) e a tutti gli strumenti giuridici**, che vengono raggruppate in capitoli specifici. Le disposizioni relative agli uffici europei, alle agenzie esecutive, alle agenzie decentrate e agli organismi di partenariato pubblico-privato, attualmente sparse nel regolamento finanziario, sono riunite in un unico capo. Le norme relative ai fondi fiduciari dell'UE, al sostegno di bilancio e agli esperti (compresi gli esperti nel settore della ricerca) sono raggruppate in un nuovo titolo "Altri strumenti di esecuzione del bilancio".

¹⁰ In diversi pareri, anche il Comitato delle regioni ha auspicato regole UE più semplici e flessibili (ad esempio nei pareri sulla semplificazione della politica agricola comune, CDR 2798/2015, e dei Fondi strutturali e d'investimento europei dal punto di vista degli enti locali e regionali, CDR 8/2016).

La proposta è inoltre fortemente incentrata sul **conseguimento di un'effettiva semplificazione** delle attuali regole finanziarie dell'UE. Come indicato al punto 1, la proposta contiene numerosi elementi che riducono l'onere amministrativo per i richiedenti e per i destinatari dei fondi dell'UE.

Dalla proposta non sono escluse le microimprese, che potendo beneficiare dei fondi dell'UE devono essere assoggettate alle norme. Tuttavia, per alcuni aspetti la proposta riduce i costi a carico delle imprese (spesso **PMI**), ad esempio sostituendo, nel settore degli strumenti finanziari, la pubblicazione dei dati individuali concernenti i beneficiari con statistiche aggregate. Più in generale le numerose misure di semplificazione dovrebbero andare a vantaggio di tutte le imprese.

- **Diritti fondamentali**

La proposta è in linea con la protezione dei diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio.

- **Spiegazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

1. Semplificazione per i destinatari dei fondi UE

1.1. Semplificare l'uso delle sovvenzioni, le somme forfettarie e i calcoli dei costi

Numerose misure sono finalizzate a semplificare la vita ai destinatari dei fondi dell'UE. Esse riguardano il contenuto delle domande di sovvenzione, il valore dei contributi in natura, il riconoscimento dell'attività svolta dai volontari, le condizioni di attribuzione delle sovvenzioni senza invito a presentare proposte agli Stati membri (a determinate condizioni), i principi del fine di lucro e del divieto di cumulo e la graduale eliminazione delle decisioni di sovvenzione. Altre misure illustrano l'evoluzione verso la semplificazione e lo snellimento dell'amministrazione.

1.1.1. Regole finanziarie generali

La proposta promuove l'uso di **forme semplificate** di sovvenzioni, aperte a tutti i programmi finanziati dall'UE ove la natura delle attività e delle spese sottostanti permettono un simile approccio (ad esempio, le azioni di formazione e di mobilità, le spese di viaggio, ecc.). Ciò permetterà di alleggerire l'onere amministrativo, aumentare la certezza sull'importo rimborsato ai beneficiari e incoraggiare l'utilizzazione di forme di sovvenzione semplificate e delle relative combinazioni (articolo 175).

Ricorso alle valutazioni di esperti: l'attuazione di forme semplificate di sovvenzioni è stata ostacolata dall'assenza dei dati necessari per stabilire una stima ragionevole dei costi reali. In molti casi questa situazione è dovuta alla natura innovativa delle azioni in questione o al fatto che le azioni sono attuate solamente in alcuni paesi e che non sono disponibili dati relativi agli altri paesi. Per colmare questo divario, si propone di ricorrere alle **valutazioni di esperti** in via complementare o alternativa ai dati statistici o storici, a seconda della natura dell'azione (articolo 175).

Semplificazione dell'autorizzazione delle somme forfettarie, dei costi unitari e dei tassi fissi: sostituire il processo di autorizzazione lungo e oneroso (decisione del collegio per sovvenzioni di importo superiore a 60 000 EUR), permettendo all'ordinatore responsabile di adottare decisioni che autorizzano le forme semplificate. Questo livello è più adeguato, dato il

contenuto prettamente tecnico (metodi di calcolo, sintesi dei dati, ecc.) della decisione (articolo 175).

Semplificazione e chiarimento del contenuto delle domande di sovvenzione, compresi i documenti giustificativi da fornire: non ci sarà obbligo di fornire informazioni per dimostrare la capacità finanziaria e operativa del richiedente (nei casi in cui non sia prevista tale verifica, ad esempio nel caso degli organismi pubblici); allineamento dell'obbligo di presentare una relazione di revisione contabile con il diritto dell'Unione o la legislazione nazionale applicabili nel settore della contabilità (articolo 189).

Semplificazione del principio del divieto di cumulo delle sovvenzioni: le sovvenzioni come le borse di studio a favore di persone fisiche o gli aiuti diretti corrisposti a rifugiati, disoccupati o persone estremamente bisognose saranno esentate da questa regola, dato che il valore di tali sovvenzioni è tradizionalmente modesto (articolo 185).

Eliminazione del principio del divieto del fine di lucro: l'importanza pratica del principio del divieto di lucro è notevolmente diminuita, poiché in linea di massima i progetti generatori di entrate sono sostenuti mediante strumenti finanziari. Per i progetti che di norma non sono generatori di entrate, il principio del divieto del fine di lucro crea disincentivi, in quanto i beneficiari non sono incoraggiati ad assicurare la sostenibilità o la redditività dei loro progetti. A sua volta questo ha ripercussioni negative sull'economia.

Semplificazione della determinazione del valore dei contributi in natura: tali contributi non costituiscono costi ammissibili e pertanto il loro valore esatto è irrilevante. Tuttavia, possono continuare ad essere accettati quale parte del cofinanziamento. Ogni valore ragionevolmente stabilito dall'ordinatore all'atto dell'accettazione del bilancio di previsione serve a dimostrare che vi sono altre fonti di finanziamento dell'azione oltre alla sovvenzione dell'UE e che il principio del cofinanziamento è rispettato (articolo 184).

Riconoscimento dell'attività svolta dai volontari: per favorire la partecipazione delle piccole organizzazioni all'attuazione delle politiche dell'UE in un quadro di limitata disponibilità di risorse, è necessario riconoscere come costi ammissibili il valore dell'attività svolta dai volontari. Di conseguenza, tali organizzazioni possono ricorrere maggiormente all'attività dei volontari ai fini del cofinanziamento dell'azione (articoli 175, 180 e 184).

Semplificazione e armonizzazione delle condizioni di attribuzione delle sovvenzioni senza invito a presentare proposte: si propone di estendere la possibilità di assegnare sovvenzioni dirette alle entità munite di mandato degli Stati membri ai casi di monopolio di diritto o di fatto, e ai casi in cui i beneficiari diretti sono stati selezionati per le loro competenze tecniche, l'alto grado di specializzazione o i poteri amministrativi. Inoltre, l'ordinatore sarà autorizzato a riunire la relazione di valutazione e la decisione di attribuzione in un unico documento. Ciò permetterà di alleggerire l'onere amministrativo e di accelerare l'attribuzione delle sovvenzioni dirette (articolo 188).

Semplificazione della conservazione dei dati: il periodo di conservazione dei dati è uniformato a cinque anni (tre anni per importi pari o inferiori a 60 000 EUR), anche nell'ambito dell'esecuzione indiretta (articolo 128).

Approccio nozionale per le sovvenzioni: qualora le sovvenzioni siano espresse solo come valore assoluto (e non in percentuale dei costi ammissibili), l'ammissibilità dei costi sarà verificata al più tardi al momento del pagamento a saldo (articolo 180). Ai fini di tale verifica, è possibile utilizzare un approccio semplificato o "nozionale" (articolo 150). **Graduale eliminazione delle decisioni di sovvenzione:** si propone di eliminare gradualmente le

decisioni di sovvenzione e di utilizzare prevalentemente le convenzioni di sovvenzione, fatto salvo un riesame dei progressi compiuti a livello di gestione elettronica delle sovvenzioni (*e-grants*) alla fine del QFP attuale (articolo 277).

1.1.2. Normativa settoriale

Le modifiche volte all'utilizzazione delle opzioni semplificate in materia di costi nel regolamento finanziario sono integrate da proposte di modifiche alla normativa settoriale per ampliare l'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nel

- regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo;
- regolamento (UE) n. 223/2014 relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti.

2. Passaggio da una molteplicità di livelli di controllo al riconoscimento reciproco delle revisioni contabili, delle valutazioni e delle autorizzazioni e armonizzazione degli obblighi di rendicontazione

Scopo di tali misure è di incoraggiare nella misura del possibile l'affidamento su un'unica revisione contabile, valutazione o autorizzazione (ad esempio la conformità con gli aiuti di Stato) quando questa revisione, valutazione o autorizzazione soddisfa le condizioni affinché se ne possa tenere conto nel sistema dell'UE. Per evitare una molteplicità di livelli di controllo, la Commissione intende promuovere il riconoscimento dei principi internazionali riconosciuti o delle migliori pratiche internazionali in tale settore, nonché l'introduzione di obblighi di rendicontazione comuni tra i donatori.

- Riconoscimento reciproco delle **valutazioni ex-ante** e delle verifiche sui destinatari già svolte da altre entità (donatori) nel rispetto di condizioni equivalenti a quelle dell'UE (articolo 122).
- Riconoscimento reciproco delle **revisioni contabili** svolte sulla base dei principi internazionali riconosciuti, al fine di evitare che le stesse persone/entità siano sottoposte a revisioni multiple per le stesse attività. La Commissione potrebbe quindi basarsi sulle revisioni indipendenti dell'uso dei fondi dell'UE svolte da partner internazionali (ONU, Banca mondiale, ecc.) o dagli Stati membri (articolo 123).
- Armonizzazione dei suoi **obblighi di rendicontazione** con quelli di altri donatori: la Commissione promuoverà l'adozione di obblighi di rendicontazione comuni mediante gli accordi relativi ai partenariati finanziari quadro conclusi con i suoi principali partner internazionali (articolo 126).
- Permettere alla Commissione di fare affidamento sui sistemi e sulle procedure utilizzati dai partner dell'UE nel quadro dell'**esecuzione indiretta** se questi hanno ricevuto una valutazione positiva (articolo 149) e di imporre misure correttive se alcune regole o procedure non sono sufficienti per proteggere gli interessi finanziari dell'UE; ove la Commissione esige il ricorso alle proprie procedure o ad altre procedure specifiche, non verrà effettuata alcuna valutazione. In tutti i casi, il livello di sorveglianza/controllo esercitato dev'essere adattato sulla base del principio di proporzionalità.

- **Promuovere gli accordi relativi ai partenariati finanziari quadro** (articolo 126): in futuro tali accordi, stabiliti con partner fidati per una cooperazione a lungo termine, riguarderanno tutte le azioni in regime di esecuzione diretta e indiretta e indicheranno in che misura la Commissione può fare affidamento sui sistemi e sulle procedure che hanno ricevuto una valutazione positiva e sull'applicazione di un unico insieme di regole per tutti gli strumenti giuridici. Gli accordi di partenariato a lungo termine forniranno un quadro flessibile per il riconoscimento reciproco delle valutazioni e delle revisioni contabili, ove possibile, e per armonizzare le revisioni contabili, le relazioni e gli altri requisiti amministrativi tra i donatori.

3. Permesso di applicare un unico insieme di regole alle azioni ibride o in caso di combinazione di misure o strumenti

La proposta mira alla **massima semplificazione possibile** per i partner dell'UE nell'ambito dell'esecuzione indiretta.

3.1. Regole finanziarie generali

- L'applicazione di un unico insieme di regole, anziché di due, a un partner attuativo della Commissione sarà permesso in determinati casi, indipendentemente dalla natura dell'azione e dal ruolo del partner quale gestore dei fondi o "agente". Per le azioni ibride che combinano esecuzione indiretta e diretta e che attualmente comportano due insiemi di regole, gli elementi accessori che attualmente sono soggetti alle regole in materia di esecuzione diretta (come avviene molto spesso per l'assistenza tecnica) seguiranno le regole degli elementi principali dell'azione (ad esempio, la gestione di uno strumento finanziario con garanzie o altro (articolo 208, paragrafo 2)).
- Per agevolare le combinazioni tra sovvenzioni e strumenti finanziari, si applicherà un unico insieme di regole (quelle degli strumenti finanziari) alle **sovvenzioni complementari agli strumenti finanziari** se combinati in un'unica azione (articolo 208, paragrafo 2).
- Il periodo per la **conservazione dei dati** per le sovvenzioni e gli strumenti finanziari è uniformato a cinque anni (tre anni per importi fino a 60 000 EUR - articolo 128).

3.2. Normativa settoriale

- **Limitazione delle revisioni in materia di aiuti di Stato** al controllo di coerenza per gli strumenti finanziari a livello di UE previsto dal regolamento finanziario laddove i fondi SIE contribuiscono a strumenti finanziari a livello di UE (evitare una duplice verifica). I contributi degli Stati membri agli strumenti finanziari a livello di UE che sono effettuati senza condizioni supplementari per quanto riguarda l'utilizzazione dei contributi diverse da quelle riguardanti la zona geografica non richiederanno un'altra verifica distinta, in quanto lo strumento finanziario è già conforme alle norme in materia di aiuti di Stato basate sul regolamento finanziario. Questo punto sarà chiarito mediante opportuni orientamenti.
- **Proroga dell'iniziativa per le PMI (SMEI)** oltre il 2016, consentendo agli Stati membri di impegnare fondi per tale iniziativa fino al 2020.
- Ampliamento e chiarimento delle disposizioni del RDC riguardanti le **combinazioni tra strumenti finanziari e sovvenzioni** per agevolarne l'utilizzazione combinata.
- Introduzione di una nuova possibilità di **combinare fondi SIE/FEIS** e di una nuova struttura per combinare **Fondi SIE con la BEI e il FEI**: i programmi a titolo dei

fondi SIE dovrebbero poter contribuire agli strumenti finanziari combinati a finanziamenti BEI nel quadro del FEIS.

4. Utilizzazione più efficace degli strumenti finanziari

4.1. Regole finanziarie generali

L'esperienza maturata con gli strumenti finanziari e in particolare i contributi dei principali partner attuativi (BEI/FEI) indicano i seguenti modi per poter migliorare ulteriormente la loro gestione ed efficacia:

- **tutti i rientri** (entrate + rimborsi) generati da uno strumento finanziario dovrebbero essere utilizzati per lo stesso strumento al fine di migliorare l'efficienza; la piena trasparenza è garantita dalla rendicontazione (articolo 202, paragrafo 2);
- la **BEI/il FEI** manterranno il loro status di partner attuativo chiave dell'UE, ma è opportuno autorizzare **negoziati diretti** tra la Commissione e un numero maggiore di entità potenziali per garantire condizioni di parità tra di essi (articolo 149);
- data l'impossibilità di imporre il rispetto integrale delle regole dell'UE quando quest'ultima partecipa a uno strumento finanziario con **una quota di minoranza** di un fondo, si propone di permettere invece in tali casi l'applicazione proporzionata delle norme UE (articolo 208, paragrafo 4);
- la **pubblicazione dei dati individuali dei destinatari finali** verrà sostituita da dati statistici, aggregati in base a criteri pertinenti proposti per i beneficiari finali che ricevono un sostegno dell'UE inferiore a 500 000 EUR (settore, tipo di sostegno, tipo di beneficiario, distribuzione geografica - articolo 36, paragrafo 5);
- i beneficiari finali e gli intermediari non saranno più tenuti a fornire una dichiarazione sull'onore che conferma che non si trovano in una delle situazioni di esclusione quando la politica in materia di esclusioni del partner attuativo è considerata equivalente a quella dell'UE (articolo 131);
- si propongono due nuove sezioni per **disciplinare gli altri strumenti che comportano un rischio finanziario**, come le garanzie di bilancio e l'assistenza finanziaria agli Stati membri o ai paesi terzi (sezioni 2 e 3 del capo 2 del titolo X);
- sono state introdotte norme per autorizzare, gestire e controllare le **passività potenziali** senza i corrispondenti accantonamenti (articoli 203-206).

4.2. Normativa settoriale

Per ottimizzare ancor più la gestione e l'utilizzazione degli strumenti finanziari in regime di esecuzione concorrente si propongono **modifiche del regolamento sulle disposizioni comuni 1303/2013 (RDC)**.

- Chiarimento della possibilità per le autorità di gestione degli Stati membri di aggiudicare direttamente gli appalti, compresa l'assistenza tecnica, alla BEI/al FEI, ad altre istituzioni finanziarie internazionali e alle banche di promozione nazionali.
- Gestione della tesoreria: se l'investimento a titolo temporaneo di fondi SIE versati ad uno strumento finanziario prima degli investimenti a favore dei destinatari finali genera interessi negativi, è autorizzato il pagamento di tali somme a partire dalle risorse riversate quando sarà stato completato almeno un ciclo di investimenti.
- Saranno soppresse alcune norme specifiche relative al FEASR che hanno ostacolato la programmazione degli strumenti finanziari nell'ambito dello sviluppo rurale e la

loro esecuzione da parte dei gestori dei fondi, al fine di aumentare l'effetto leva dei finanziamenti del FEASR attraverso un maggior ricorso agli strumenti finanziari.

5. Gestione di bilancio più flessibile

5.1. Regole finanziarie generali

La proposta indica diversi modi per aumentare la flessibilità di bilancio, così da permettere all'Unione di far meglio fronte a sfide impreviste e compiti nuovi.

- Autorizzare la costituzione di **fondi fiduciari dell'UE** anche per le azioni di emergenza, di post-emergenza o tematiche *all'interno* dell'UE (e non più solo per i paesi terzi). Gli avvenimenti recenti nell'Unione europea dimostrano la necessità di aumentare la flessibilità per i finanziamenti all'interno dell'UE. Poiché i confini tra le politiche interne e quelle esterne sono sempre più sfumati, questo rappresenterebbe anche uno strumento per rispondere alle sfide transfrontaliere (articolo 227).
- Aumentare la "**riserva negativa**" da 200 milioni di EUR a 400 milioni di EUR, rispondendo in tal modo anche alla richiesta del Consiglio di limitare il numero di progetti di bilanci rettificativi collegati ai pagamenti (articolo 48).
- Creare una riserva di flessibilità per l'azione esterna attraverso il riporto all'anno N+1 dei fondi non assegnati per lo strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo strumento europeo di vicinato (ENI) e lo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI), nei limiti del 10% degli stanziamenti iniziali di ciascuno strumento (articolo 12).
- **Aumento della flessibilità per quanto riguarda le sovvenzioni per le situazioni di crisi e di emergenza e per gli aiuti umanitari:** le procedure amministrative vengono semplificate per permettere una risposta rapida ed efficiente (ad esempio, l'ammissibilità retroattiva prima della presentazione della domanda su decisione dell'ordinatore responsabile - articolo 186).
- Sarà autorizzata l'utilizzazione di **casse di anticipi** nelle delegazioni dell'Unione per il pagamento di importi limitati mediante procedure di bilancio. Il personale non statuario impiegato nel settore degli aiuti erogati per situazioni di crisi e delle operazioni di aiuto umanitario potrebbe amministrare tali casse di anticipi e firmare gli impegni giuridici eseguiti a valere sulle casse di anticipi fino a 2 500 EUR (articolo 109).
- Aumentare la flessibilità per gli **storni autonomi** effettuati dalla Commissione, ampliando l'ambito di applicazione attuale, ossia autorizzando anche gli storni di spese operative tra titoli diversi se sono oggetto dello stesso atto di base, compresi i capitoli relativi al sostegno, nonché dalle linee relative al sostegno amministrativo alle corrispondenti linee operative (articolo 28).
- Semplificare la mobilitazione del **Fondo di solidarietà dell'UE (FSUE)** attraverso uno storno autonomo dalla riserva alla linea di bilancio una volta che il Parlamento europeo e il Consiglio abbiano adottato la decisione (articolo 28).
- Semplificare la mobilitazione del **Fondo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)** attraverso l'approvazione automatica degli storni dalla riserva alla linea di bilancio una volta adottata la decisione relativa alla mobilitazione del Fondo da parte dell'autorità di bilancio (articolo 30).

- Chiarire che gli importi corrispondenti agli stanziamenti di impegno per la **Riserva per gli aiuti d'urgenza** e il **Fondo di solidarietà dell'UE (FSUE)** sono riportati di diritto (articolo 12).
- Eliminare l'obbligo di utilizzare in via prioritaria gli stanziamenti autorizzati per l'esercizio finanziario in corso fino al loro esaurimento prima di utilizzare gli stanziamenti riportati.
- Consentire l'utilizzazione delle **entrate con destinazione specifica interne per scopi diversi** da quelli a cui sono state destinate qualora non sia stato individuato un fabbisogno che consenta di mantenere la stessa destinazione (articolo 30, paragrafo 3).
- Permettere alle istituzioni e agli organismi di accettare sponsorizzazioni in natura da parte di imprese per specifici eventi o attività (escludendo cioè i ricevimenti o altri eventi di natura esclusivamente sociale). Per attuare tale disposizione, ciascuna istituzione dovrebbe prima autorizzare il principio dell'accettazione della sponsorizzazione in natura e stabilire orientamenti specifici riguardanti in particolare gli aspetti etici (articolo 24).
- Stabilire che, nel quadro della procedura di approvazione della vendita di edifici o terreni, l'autorità di bilancio può accettare, caso per caso, che i **proventi della vendita** siano considerati come entrate con destinazione specifica, al fine di migliorare la gestione degli impianti da parte della Commissione e agevolare l'acquisto di altri edifici (articolo 20, paragrafo 3, lettera g).
- Costituire una riserva di crisi dell'UE con la riutilizzazione degli stanziamenti disimpegnati.
- Per il prossimo quadro finanziario pluriennale, prevedere la possibilità per le operazioni finanziarie diverse dagli strumenti finanziari di generare una passività potenziale per l'Unione superiore agli attivi finanziari previsti per coprire la responsabilità finanziaria dell'Unione (articolo 203) e la creazione di un fondo comune di copertura in cui sono depositate le risorse accantonate per le operazioni finanziarie (articolo 205).

5.2 Norme settoriali

- Nel regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale viene introdotta la possibilità per gli Stati membri di fornire aiuti anche nel caso di calamità causate dall'uomo, come la crisi dei rifugiati, e di utilizzare i fondi disponibili immediatamente (senza attendere la presentazione della modifica di un programma). Inoltre, viene aggiunta una specifica priorità d'investimento riguardante i migranti e i rifugiati per semplificare la programmazione delle misure destinate ad aiutare i migranti e i rifugiati a norma del regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo per lo sviluppo regionale.
- **Programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale** (Regolamento EaSI n. 1296/2013): per aumentare la capacità di adattamento dell'EaSI alle crisi e alle nuove priorità politiche è necessaria una certa flessibilità per quanto riguarda i livelli indicativi di spesa previsti per ciascuno dei tre assi del programma e per ciascuna delle priorità tematiche ivi contenute. Inoltre, dato il contesto economico attuale, è opportuno mantenere la deroga che consente di ricorrere al **Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione** per intervenire a

favore dei giovani disoccupati che non frequentano corsi di istruzione o di formazione.

- **Regolamento n. 1316/2013 relativo al meccanismo per collegare l'Europa:** dato il successo dei programmi di lavoro pluriennali, occorre aumentare la flessibilità affinché il 95% delle spese possa essere destinato ai programmi pluriennali e ad altri progetti con il massimo valore aggiunto per la Rete transeuropea dei trasporti (corridoi della rete centrale, progetti transfrontalieri e progetti riguardanti le altre sezioni della rete centrale).
- **Gestione delle spese per la catena alimentare, la salute e il benessere degli animali** (regolamento (UE) n. 652/2014): alla luce dell'esperienza positiva nell'applicazione di questo regolamento e della sostanziale riduzione del relativo carico di lavoro per i beneficiari e per i servizi della Commissione, si propone di prorogare la possibilità di utilizzare gli impegni di bilancio divisi in tranche annuali.
- Nel regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale sarà consentito l'orientamento sui fondi di mutualizzazione per aiutare gli agricoltori in caso di drastico calo del reddito in *specifici* settori, come pure il sovvenzionamento del capitale sociale iniziale di tali fondi.

6. Maggiore concentrazione sui risultati e razionalizzazione della rendicontazione

La proposta comprende una serie di misure volte a concentrare maggiormente il bilancio sui risultati, stabilendo un chiaro quadro della performance, aumentando la trasparenza e razionalizzando la rendicontazione.

6.1 Concentrazione sui risultati

Diverse proposte aperte a tutti i settori e incentrate sui risultati anziché sulle spese effettive. Queste proposte dimostrano l'impegno della Commissione a creare le condizioni necessarie per un approccio fondato sui risultati.

- Autorizzare i pagamenti in base al **rispetto delle condizioni, alle realizzazioni o alla performance** nell'ambito di *tutte* le modalità di gestione (come i pagamenti per ogni rifugiato reinsediato previsti nei fondi AMIF o il sostegno per l'insediamento dei giovani agricoltori - articolo 121). In questi casi il finanziamento dei progetti è legato dal rimborso dei costi sostenuti dai beneficiari dei fondi UE e dipende direttamente dai risultati ottenuti sul campo. Ciò che conta è il rispetto di determinate condizioni stabilite ex ante nell'atto di base o nelle decisioni della Commissione e/o il conseguimento dei risultati misurato mediante indicatori di performance (ex post). Tale sistema rafforza la titolarità dei beneficiari dei fondi e il loro impegno a ottenere risultati, riducendo significativamente gli oneri amministrativi e il costo dei controlli. I controlli possono infatti essere limitati alla verifica del rispetto delle condizioni o del conseguimento dei risultati prefissati, nonché dell'onere amministrativo, il che a sua volta limita il rischio di errori in materia di legittimità e regolarità. Questo sistema è stato auspicato dalla Corte dei conti europea con riferimento ai "diritti".
- **Agevolare i "Premi"**(titolo IX): il titolo relativo ai "Premi" viene abbreviato e semplificato; l'obbligo di annunciare i premi con un valore di 1 000 000 EUR o più nei rendiconti di attività che accompagnano il progetto di bilancio è sostituito dalle informazioni preliminari fornite al Parlamento europeo e dall'annuncio esplicito di tali premi nella decisione di finanziamento.

- **Somma forfettaria unica** (articolo 176): in futuro una "somma forfettaria unica" potrebbe coprire la totalità dei costi ammissibili di un'azione. I controlli e le verifiche riguarderanno unicamente le realizzazioni e i deliverable. La somma forfettaria unica si basa sulla valutazione del bilancio proposto dal richiedente la sovvenzione, tenuto conto dei principi di economia, efficienza ed efficacia, anche con riferimento ai dati pertinenti e/o alle valutazioni di esperti.
- **Precedenza alle forme semplificate di sovvenzioni laddove il pagamento è attivato dalle realizzazioni e dai risultati** (articolo 175): un approccio fondato sulle risorse va preso in considerazione soltanto se un approccio fondato sulle realizzazioni non è possibile né opportuno. Attualmente le forme semplificate sono utilizzate principalmente per coprire il valore delle risorse investite (ad esempio, il numero di giorni/persona, il numero di viaggi, il numero di giorni trascorsi in missione, ecc.). Parimenti, nell'ambito delle forme semplificate viene incoraggiata la possibilità di effettuare un pagamento in contropartita di una realizzazione concreta (ad esempio, avere organizzato una conferenza o un festival, aver costruito un prototipo, ecc.).
- **Chiarire la portata dei controlli delle forme semplificate di sovvenzioni e delle conseguenze in caso di mancato conseguimento delle realizzazioni** (articolo 177): i controlli riguardano principalmente il rispetto delle condizioni che attivano il pagamento (ad esempio, se un'opera cinematografica europea sovvenzionata è stata realizzata con la dovuta qualità e distribuita nella dovuta quantità, se uno studente Erasmus ha effettivamente studiato all'estero, ecc.). Non sarà richiesta la rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario. Se le condizioni che attivano il pagamento non sono state soddisfatte o se l'attuazione delle attività concordate è stata carente, parziale o tardiva, la Commissione ridurrà l'importo della sovvenzione proporzionalmente alla carenza e recupererà gli importi spesi indebitamente.

6.2 Un quadro di riferimento chiaro

Per completare la concentrazione sui risultati, si propone un quadro di riferimento chiaro.

- Collegare la performance, la definizione degli obiettivi, gli indicatori e i risultati ai principi di economia, efficienza e efficacia (articolo 31).
- Prevedere onorari basati sulle prestazioni per remunerare le organizzazioni che gestiscono fondi dell'UE (articolo 150).
- Considerare le dichiarazioni programmatiche come la fonte principale delle informazioni sulla performance del programma (articolo 39).
- Fondere le relazioni di "Sintesi" e la relazione "articolo 318 TFUE" in un'unica "relazione annuale sulla gestione e il rendimento del bilancio dell'UE" per fornire ogni anno un'unica relazione sulle prestazioni del bilancio dell'UE (a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, articolo 239).
- Allineare la terminologia relativa alla valutazione alle disposizioni contenute nell'accordo interistituzionale del 2016 "Legiferare meglio" e creare un collegamento tra le valutazioni ex ante nel quadro del regolamento finanziario e le valutazioni d'impatto (articolo 32).

6.3 Razionalizzazione degli obblighi di comunicazione

6.3.1. Regole finanziarie generali

Le successive revisioni del regolamento finanziario hanno notevolmente aumentato il numero delle relazioni e delle informative richieste, anche sui conti, che attualmente vengono presentate in documenti sparsi e con tempi diversi. Per migliorare l'efficacia e la trasparenza nei confronti sia dell'autorità di bilancio che dell'opinione pubblica, senza però incidere sul livello delle informazioni attualmente fornite, si propone di:

- raggruppare gli obblighi di comunicazione intorno a due momenti chiave, ossia le relazioni che accompagnano
 - il **progetto di bilancio**; tutte le relazioni sugli strumenti finanziari a livello di UE saranno raggruppate in un documento unico che accompagna il progetto di bilancio (articolo 39);
 - e le relazioni presentate nell'ambito della procedura di scarico: "**il pacchetto integrato sull'informativa finanziaria**" – la rendicontazione di bilancio e l'altra rendicontazione finanziaria sarà trattata in un capo a parte (articoli 239-245);
- istituire la nuova **relazione annuale sulla gestione e il rendimento del bilancio dell'UE** derivante dalla fusione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, della relazione di sintesi e della relazione a norma dell'articolo 318 TFUE, quale elemento fondamentale del pacchetto integrato sull'informativa finanziaria (articolo 239);
- specificare che la revisione contabile esterna della Corte dei conti tiene conto del **carattere pluriennale dei programmi** (articolo 247, paragrafo 1).

6.3.2. Rendicontazione

- Gli obblighi di rendicontazione vengono razionalizzati, grazie all'eliminazione di alcuni elementi superflui (RDC).

7. Semplificazione e snellimento dell'amministrazione UE

7.1. Regole finanziarie generali

Con una serie di misure di semplificazione si intende consentire alle istituzioni dell'UE di funzionare più efficacemente, in particolare grazie all'esecuzione congiunta degli stanziamenti amministrativi per realizzare economia di scala.

- Prevedere una base giuridica esplicita per gli accordi a livello di servizi (ALS) tra i servizi delle istituzioni dell'UE, degli organismi dell'UE e degli Uffici europei ed estendere a tutte le istituzioni la possibilità di concludere accordi a livello di servizi, agevolando l'esecuzione degli stanziamenti amministrativi. In futuro sarà possibile anche delegare l'esecuzione degli stanziamenti amministrativi ad un ufficio istituito dalla Commissione.
- Chiarire la distinzione tra funzioni obbligatorie e non obbligatorie degli uffici (articoli 64 e 65): le funzioni obbligatorie devono essere coperte da stanziamenti iscritti nella sezione del bilancio relativa all'ufficio. Le funzioni non obbligatorie che l'ufficio accetta volontariamente di svolgere su richiesta di un'altra istituzione o di un altro organismo sono coperte dal bilancio dell'istituzione o dell'organismo in questione.

- Autorizzare le decisioni di finanziamento pluriennale e ridurre il numero di elementi obbligatori nelle decisioni di finanziamento (articolo 108). Inoltre, si propone che la decisione di finanziamento costituisca al tempo stesso il programma di lavoro annuale o pluriennale. Queste modifiche potranno accelerare l'esecuzione del bilancio a partire dal secondo anno di un programma.
- Chiarire le norme relative alle agenzie esecutive (articolo 68): queste ultime riceveranno un contributo annuale; i loro direttori fungono da ordinatori delegati per l'esecuzione degli stanziamenti operativi; la delega di un programma operativo a un'agenzia esecutiva può comprendere i progetti pilota e le azioni preparatorie, nonché l'esecuzione delle spese amministrative al fine di conseguire sinergie e realizzare economie di scala.
- Fusione dell'istanza di cui all'articolo 139 del regolamento finanziario con l'istanza specializzata in irregolarità finanziarie (articolo 90): per motivi di efficienza, l'istanza prevista dal regolamento finanziario per raccomandare l'esclusione di operatori economici e le sanzioni pecuniarie a loro carico diventerebbe competente anche per le irregolarità finanziarie commesse dai membri del personale dell'UE, mentre la commissione disciplinare continuerebbe a trarre le conseguenze di tali irregolarità in virtù dello statuto.

7.2. Normativa settoriale

- Si propongono diverse modifiche del regolamento relativo alle disposizioni comuni per agevolare la gestione dei programmi e i programmi nazionali nonché dei piani d'azione comuni che comprendono progetti incentrati sulle realizzazioni e i risultati.
- Nel settore dei pagamenti diretti agli agricoltori, viene concesso un sostegno agli agricoltori in attività e alcune misure riguardano specificamente il sostegno a favore dei giovani agricoltori. Viene introdotta la proporzionalità delle rettifiche finanziarie connesse a errori nelle procedure di appalto per evitare che si continui a ritenere che tali errori vengano sempre considerati come riguardanti il 100% degli aiuti in questione.

8. Altre modifiche

Operazioni di entrata: si propongono le seguenti modifiche.

- La disposizione relativa alle **rettifiche negative** delle risorse proprie a fini contabili viene modificata per motivi di trasparenza (articolo 94).
- Una nuova disposizione fissa il termine per la trasmissione della nota di addebito al debitore (articolo 96, paragrafo 2), tenendo conto della giurisprudenza recente della Corte di giustizia.
- Un nuovo articolo 107 stabilisce le regole riguardanti il tasso da applicare per gli interessi compensativi quando un determinato importo viene rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea o in sede di composizione amichevole.
- La disposizione riguardante le **ammende, altre penali** o sanzioni viene modificata per chiarire che gli importi incassati in via provvisoria sono rimborsati al terzo interessato, tenuto conto di eventuali rendimenti, e che anche le ammende comminate da istituzioni diverse dalla Commissione (come il Consiglio, conformemente al regolamento 1173/2011) sono coperte dal regolamento finanziario (attualmente limitato alle ammende comminate dalla Commissione, articolo 106).

- La formulazione relativa alle **entrate con destinazione specifica** viene modificata per tenere conto dei contributi a favore di misure come lo strumento per i rifugiati in Turchia (articolo 20, paragrafo 2).

Elenco degli atti settoriali modificati dalla proposta:

- Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3)
- Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238)
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 289-302)
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320)
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470)
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 487-548)
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549)
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608)
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671)

- Regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 855-864)
- Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 348 del 20.12.2013, pagg. 129-171)
- Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pagg. 1-14)
- Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 86 del 21.3.2014, pagg. 14-26)
- Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pagg. 1-32)
- Decisione n. 541/2014/UE del Parlamento e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce un quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento (GU L 158 del 27.5.2014, pagg. 227-234).

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002, i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 46 *quinquies*, l'articolo 149, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 164, l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), l'articolo 172, l'articolo 175, l'articolo 177, l'articolo 178, l'articolo 189, paragrafo 2, l'articolo 209, paragrafo 1, l'articolo 212, paragrafo 2, l'articolo 322, paragrafo 2, e l'articolo 349, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 *bis*,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹¹,

visto il parere del Comitato delle regioni¹²,

visto il parere della Corte dei conti¹³,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Poiché dopo tre anni di attuazione le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione devono essere nuovamente modificate per eliminare le strozzature nell'attuazione aumentando la flessibilità, per semplificare i meccanismi di erogazione per le parti interessate e per i servizi e per ottenere una maggiore concentrazione sui risultati, è opportuno abrogare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012¹⁴ del Parlamento europeo e del Consiglio e sostituirlo con il presente regolamento.

¹¹ GU C ... del... pag.

¹² GU C ... del... pag.

¹³ GU C ... del... pag.

¹⁴ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

- (2) Al fine di ridurre la complessità delle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (in appresso "il bilancio") e includere quelle pertinenti in un unico regolamento (in appresso "codice unico" - *single rule book*), è opportuno abrogare il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione¹⁵. A fini di chiarezza, le norme principali del regolamento (UE) n. 1268/2012 dovrebbero essere inserite nel presente regolamento, mentre altre dovrebbero essere incluse negli orientamenti ad uso dei servizi.
- (3) È opportuno mantenere i principi di bilancio fondamentali. Le deroghe a tali principi fondamentali per settori specifici come la ricerca, le azioni esterne e i fondi strutturali dovrebbero essere per quanto possibile riviste e semplificate, considerando se siano tuttora pertinenti, e tenendo conto del loro valore aggiunto per il bilancio, nonché degli oneri che impongono agli interessati.
- (4) Fino al 10% dei fondi dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), dello strumento europeo di vicinato e dello strumento che finanzia la cooperazione allo sviluppo (DCI) possono rimanere non assegnati all'inizio dell'esercizio finanziario per poter disporre di finanziamenti supplementari per far fronte a importanti bisogni imprevisti, nuove situazioni di crisi o mutamenti politici significativi nei paesi terzi, in aggiunta agli importi già programmati. Tali fondi non assegnati, qualora non vengano impegnati nel corso dell'esercizio, dovrebbero essere riportati mediante una decisione della Commissione.
- (5) Le regole in materia di riporto dovrebbero essere presentate in maniera più chiara, con una distinzione tra riporti di diritto e riporti non automatici.
- (6) Per ottimizzare l'esecuzione del bilancio, è importante autorizzare il riporto e l'utilizzazione delle entrate con destinazione specifica esterne per il programma o l'azione successivi. Si dovrebbero poter riportare le entrate con destinazione specifica interne soltanto per un esercizio, salvo se diversamente disposto dal presente regolamento.
- (7) Le norme che disciplinano gli storni di stanziamenti dovrebbero permettere una maggiore flessibilità per assicurare una migliore esecuzione del bilancio. A tal fine è importante che la Commissione possa decidere storni fino a un massimo del 10% di stanziamenti operativi tra titoli se sono oggetto dello stesso atto di base. La Commissione dovrebbe anche poter effettuare autonomamente storni dalle linee relative al sostegno amministrativo alle corrispondenti linee operative.
- (8) Per una più agile attuazione degli strumenti speciali, è opportuno semplificare le procedure di mobilitazione e di storno per quanto riguarda il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e il Fondo di solidarietà dell'Unione europea.
- (9) Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica interne, è opportuno introdurre una deroga al principio della specializzazione per consentire l'uso ottimale di tutti i tipi di stanziamenti disponibili. A tale riguardo è opportuno autorizzare l'uso delle entrate con destinazione specifica interne per scopi diversi da quelli a cui sono state destinate qualora non sia stato individuato un fabbisogno che consenta di mantenere la stessa destinazione.

¹⁵

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 111).

- (10) Le istituzioni dell'Unione dovrebbero poter accettare qualsiasi atto di liberalità a favore dell'Unione.
- (11) È opportuno introdurre una clausola per consentire la sponsorizzazione in natura da parte di una persona giuridica per manifestazioni o attività dell'UE a fini promozionali o ai fini della responsabilità sociale delle imprese.
- (12) È necessario chiarire il concetto di performance in relazione al bilancio dell'UE. La performance dovrebbe essere descritta come un'applicazione diretta del principio della sana gestione finanziaria. Occorre che vi sia un nesso tra performance, definizione degli obiettivi, indicatori, risultati ed economia, efficienza ed efficacia dell'utilizzazione degli stanziamenti. Per evitare conflitti con i quadri della performance esistenti dei diversi programmi, i riferimenti in materia di terminologia della performance dovrebbero essere limitati agli obiettivi e ai progressi compiuti nel loro conseguimento.
- (13) La legislazione dell'Unione dovrebbe essere di qualità elevata e concentrarsi sui settori in cui apporta il massimo valore aggiunto ai cittadini europei e consegue gli obiettivi politici comuni dell'Unione nel modo più efficiente ed efficace¹⁶. Sottoporre a valutazione i programmi di spesa nuovi ed esistenti e le attività che comportano spese significative può contribuire a raggiungere questi obiettivi.
- (14) Il principio di trasparenza, sancito dall'articolo 15 TFUE, che impone alle istituzioni di lavorare nel modo più trasparente possibile, richiede, nell'ambito dell'esecuzione del bilancio, che i cittadini possano conoscere la provenienza e per quale scopo sono spesi i fondi dall'Unione. Tali informazioni favoriscono il dibattito democratico, contribuiscono alla partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'Unione e rafforzano il monitoraggio istituzionale e il controllo sulla spesa dell'Unione. Tali obiettivi dovrebbero essere raggiunti attraverso la pubblicazione, preferibilmente utilizzando moderni strumenti di comunicazione, delle pertinenti informazioni riguardanti tutti i destinatari dei fondi dell'Unione che tengano conto dei legittimi interessi di riservatezza e di sicurezza di tali destinatari e, per quanto concerne le persone fisiche, del loro diritto alla vita privata e alla protezione dei loro dati personali. Le istituzioni dovrebbero quindi adottare un approccio selettivo nella pubblicazione delle informazioni conformemente al principio di proporzionalità. Le decisioni in materia di pubblicazione dovrebbero basarsi su criteri pertinenti al fine di fornire informazioni opportune.
- (15) Le informazioni sull'utilizzo dei fondi dell'Unione eseguiti in regime di esecuzione diretta dovrebbero essere pubblicate sul sito internet delle istituzioni e comprendere almeno il nominativo, l'ubicazione, l'importo e la finalità dei fondi. Tali informazioni dovrebbero tener conto di criteri pertinenti quali la periodicità, la natura e l'importanza della misura.
- (16) Il nominativo e l'ubicazione dei destinatari dei fondi dell'Unione dovrebbero essere pubblicati in relazione a premi, sovvenzioni e appalti attribuiti in seguito all'apertura di una gara pubblica, come nel caso in particolare di concorsi, inviti a presentare proposte e gare di appalto, rispettando i principi del TFUE e segnatamente quelli di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione. Inoltre,

¹⁶ GU L 123 del 20.5.2006, pag.1. – Accordo interistituzionale "Legiferare meglio".

siffatta pubblicazione dovrebbe aiutare i richiedenti respinti a esercitare il controllo sulle procedure di selezione pubbliche.

- (17) Poiché è opportuno che i dati personali relativi alle persone fisiche non siano pubblicati per un periodo superiore alla durata di utilizzo dei fondi da parte del destinatario, tali dati dovrebbero essere cancellati dopo due anni. Lo stesso vale per i dati personali relativi a persone giuridiche per le quali il titolo ufficiale individua una o più persone fisiche.
- (18) Nella maggior parte dei casi disciplinati dal presente regolamento, la pubblicazione riguarda persone giuridiche.
- (19) Quando sono interessate persone fisiche, siffatta pubblicazione va prevista solo se rispetta il principio di proporzionalità tra l'entità dell'importo erogato e l'esigenza di controllare l'impiego ottimale dei fondi. Nel caso delle persone fisiche, la pubblicazione della regione al livello NUTS 2 è coerente con l'obiettivo della pubblicazione dei destinatari, assicura la parità di trattamento tra Stati membri di dimensioni diverse e garantisce il diritto dei destinatari al rispetto della vita privata e in particolare alla protezione dei loro dati personali.
- (20) Le informazioni inerenti a borse di studio e altri aiuti diretti corrisposti a persone fisiche estremamente bisognose dovrebbero rimanere esenti dalla pubblicazione.
- (21) Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento tra i destinatari, occorre assicurare che la pubblicazione delle informazioni relative alle persone fisiche avvenga in ottemperanza all'obbligo per lo Stato membro di prevedere ampia trasparenza in merito agli appalti di importo superiore a quello stabilito dalla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
- (22) Il nominativo e l'ubicazione del destinatario nonché l'importo e la finalità dei fondi non dovrebbero essere pubblicati se ciò rischia di minare l'integrità del destinatario tutelata dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea oppure di ledere i suoi interessi commerciali legittimi.
- (23) Nel caso dell'esecuzione indiretta e concorrente, dovrebbe spettare alle persone, alle entità o agli organismi designati che eseguono i fondi dell'Unione mettere a disposizione le informazioni sui destinatari e sui beneficiari finali. Ove applicabile, il livello di dettaglio e i criteri dovrebbero essere definiti nella pertinente normativa settoriale e possono essere ulteriormente precisati negli accordi relativi ai partenariati finanziari quadro. La Commissione dovrebbe comunicare il riferimento al sito internet dove sono reperibili le informazioni sui destinatari e sui beneficiari finali.
- (24) Ai fini di una maggiore leggibilità e trasparenza dei dati sugli strumenti finanziari attuati in regime di esecuzione diretta e indiretta, è opportuno fondere tutti gli obblighi di comunicazione in un unico documento di lavoro che accompagna il progetto di bilancio.
- (25) È opportuno permettere alla Commissione di concludere accordi a livello di servizi con altre istituzioni per facilitare l'esecuzione degli stanziamenti amministrativi, nonché prevedere la possibilità esplicita di concludere tali accordi tra i servizi delle istituzioni, degli organismi dell'Unione, degli Uffici europei, degli organi e delle persone incaricati di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE e l'Ufficio del segretario generale del Consiglio superiore delle scuole

europee per la prestazione di servizi, la fornitura di prodotti, l'esecuzione di lavori o di appalti immobiliari.

- (26) È opportuno definire gli uffici europei e distinguere tra funzioni obbligatorie e funzioni non obbligatorie di tali uffici. È opportuno introdurre la possibilità per le istituzioni dell'Unione, gli organismi dell'Unione e gli altri uffici europei di delegare i poteri di ordinatore al direttore dell'ufficio europeo. Gli uffici europei dovrebbero inoltre avere la possibilità di concludere accordi a livello di servizi per la prestazione di servizi, la fornitura di prodotti, l'esecuzione di lavori o di appalti immobiliari. È opportuno stabilire norme specifiche per la presentazione dei documenti contabili, disposizioni che autorizzino il contabile della Commissione a delegare alcuni dei suoi compiti al personale di tali uffici, nonché le modalità di funzionamento dei conti bancari che gli uffici europei possono essere autorizzati ad aprire a nome della Commissione.
- (27) Per migliorare ulteriormente l'efficienza in termini di costi delle agenzie esecutive e alla luce dell'esperienza pratica acquisita con altri organismi dell'Unione, il contabile della Commissione dovrebbe poter essere incaricato della totalità o di una parte dei compiti del contabile dell'agenzia esecutiva.
- (28) Ai fini della certezza del diritto, è necessario chiarire che i direttori delle agenzie esecutive agiscono in qualità di ordinatori delegati quando gestiscono gli stanziamenti operativi dei programmi delegati alla loro agenzia. Affinché i miglioramenti di efficienza derivanti da una centralizzazione generale di determinati servizi di supporto siano pienamente efficaci, occorre menzionare esplicitamente la possibilità per le agenzie esecutive di eseguire spese amministrative.
- (29) Occorre stabilire le regole riguardanti i poteri e le responsabilità degli agenti finanziari, in particolare degli ordinatori e dei contabili.
- (30) Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero essere informati entro due settimane della nomina e della cessazione dal servizio degli ordinatori delegati, dei revisori interni e dei contabili.
- (31) La responsabilità degli ordinatori dovrebbe essere totale per quanto riguarda tutte le operazioni di entrata e di spesa eseguite sotto la loro autorità, anche in termini di sistemi di controllo interno, operazioni di cui dovrebbero rispondere anche, se del caso, nell'ambito di una procedura disciplinare.
- (32) Di conseguenza, è opportuno definire anche i compiti, le responsabilità e i principi procedurali da rispettare. È inoltre necessario stabilire che gli ordinatori delegati devono provvedere a che gli ordinatori sottodelegati e il loro personale ricevano le informazioni riguardanti le norme di controllo e i metodi e le tecniche corrispondenti e che siano prese misure per garantire il funzionamento del sistema di controllo che dovrà sostituire l'obbligo di adottare un codice deontologico specifico applicabile unicamente alle revisioni finanziarie. Viene dato conto delle responsabilità assunte in una relazione annuale all'istituzione, che comprende le necessarie informazioni finanziarie e di gestione a sostegno della dichiarazione di affidabilità dell'ordinatore delegato relativa all'esercizio delle sue funzioni, comprese le informazioni sui risultati globali di tali operazioni. Occorre conservare i documenti giustificativi relativi alle operazioni condotte. Infine, poiché derogano alle ordinarie procedure di aggiudicazione, tutti i tipi di procedure negoziate per l'aggiudicazione di appalti pubblici dovrebbero essere oggetto di una relazione speciale all'istituzione e di una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

- (33) Occorre tener conto del duplice ruolo che il capo della delegazione dell'Unione e, in sua assenza, il vice capo riveste in quanto ordinatore sottodelegato per il servizio europeo per l'azione esterna (in appresso "SEAE") e, riguardo agli stanziamenti operativi, per la Commissione.
- (34) La delega da parte della Commissione ai vice capi delle delegazioni dei poteri di esecuzione del bilancio relativamente agli stanziamenti operativi figuranti nella sua sezione è limitata alle situazioni in cui lo svolgimento di tali compiti da parte del vice capo delegazione è strettamente necessario per garantire la continuità operativa in caso di assenza del capo delegazione. I vice capi delegazione non possono esercitare tali poteri in maniera sistematica o per motivi legati alla ripartizione interna del lavoro.
- (35) Il contabile rimane incaricato della corretta esecuzione dei pagamenti, dell'incasso delle entrate e del recupero dei crediti. Il contabile gestisce la tesoreria, i conti bancari e lo schedario terzi, tiene la contabilità ed è incaricato di redigere gli stati finanziari dell'istituzione. Il contabile della Commissione è l'unica persona abilitata a definire le norme contabili e i piani contabili armonizzati, mentre i contabili di tutte le altre istituzioni dell'Unione definiscono le procedure contabili applicabili alle rispettive istituzioni.
- (36) Vanno inoltre precisate le modalità per la nomina e la cessazione dal servizio del contabile.
- (37) È opportuno che il contabile stabilisca procedure per far sì che i conti aperti ai fini della gestione della tesoreria e le casse di anticipi non siano debitori.
- (38) Dovrebbero essere stabilite le condizioni per il ricorso alle casse di anticipi, sistema di gestione in deroga alle procedure ordinarie, e dovrebbero essere precisate le funzioni e le responsabilità degli amministratori degli anticipi, nonché quelle degli ordinatori e dei contabili per quanto riguarda il controllo delle casse di anticipi. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero essere informati di ogni nomina o cessazione dal servizio. Per motivi di efficienza, nelle delegazioni dell'Unione è opportuno istituire casse di anticipi che gestiscono gli stanziamenti delle sezioni del bilancio relative alla Commissione e al SEAE. È altresì opportuno autorizzare, a condizioni specifiche, l'utilizzazione di casse di anticipi nelle delegazioni dell'Unione per eseguire pagamenti, di importo limitato, mediante le procedure di bilancio. Per quanto concerne la nomina degli amministratori degli anticipi, è stata dimostrata la necessità di sceglierli anche tra il personale impiegato dalla Commissione nel settore degli aiuti erogati per situazioni di crisi e operazioni di aiuto umanitario quando non è disponibile personale statutario della Commissione.
- (39) Per tenere conto della situazione nel settore delle operazioni di aiuto umanitario quando non è disponibile personale statutario della Commissione e delle difficoltà tecniche per far firmare tutti gli impegni giuridici dall'ordinatore responsabile, è opportuno autorizzare il personale impiegato dalla Commissione in tale settore a firmare gli impegni giuridici relativi ai pagamenti di valore non superiore a 2 500 EUR collegati a pagamenti eseguiti a valere sulle casse di anticipi, e autorizzare i capi delle delegazioni dell'Unione o i loro vice a firmare impegni giuridici su istruzione dell'ordinatore responsabile.
- (40) Una volta definite funzioni e competenze di ciascun agente finanziario, la loro responsabilità può essere chiamata in causa soltanto secondo le disposizioni dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti.

Presso le istituzioni dell'Unione sono state istituite le istanze specializzate in irregolarità finanziarie; tuttavia, tenuto conto del numero limitato di casi loro sottoposti e per motivi di efficienza, è opportuno trasferire le loro funzioni alla nuova istanza interistituzionale incaricata di valutare le richieste presentate dalla Commissione o da altre istituzioni dell'Unione e organismi dell'Unione e di formulare raccomandazioni sull'imposizione di sanzioni amministrative (esclusione e sanzione pecuniaria). Questo trasferimento di funzioni è inteso a evitare sovrapposizioni e a ridurre i rischi di divergenza tra le raccomandazioni o i pareri nei casi in cui sono coinvolti sia un operatore economico che un membro del personale dell'UE. È opportuno mantenere le modalità con le quali un ordinatore può chiedere la conferma di un'istruzione che ritenga irregolare o contraria al principio della sana gestione finanziaria ed essere in tal modo sollevato dalla propria responsabilità. La composizione di questa istanza dovrebbe essere modificata quando svolge questa funzione.

- (41) In materia di entrate, è necessario esaminare la questione delle rettifiche negative delle risorse proprie disciplinate dal regolamento del Consiglio relativo alle risorse proprie dell'Unione europea. Tranne il caso particolare delle risorse proprie, è necessario mantenere i compiti e i controlli di competenza degli ordinatori nelle diverse fasi della procedura: determinazione della previsione di crediti, ordine di riscossione e trasmissione della nota di addebito che informa il debitore dell'accertamento di un credito, calcolo degli interessi di mora eventuali e, se del caso, decisione di rinunciare al credito, nel rispetto di criteri atti ad assicurare la sana gestione finanziaria ai fini della riscossione efficace delle entrate.
- (42) L'ordinatore dovrebbe poter rinunciare, in tutto o in parte, a recuperare un credito accertato quando il debitore si trova in una delle procedure di insolvenza di cui al regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, in particolare nel caso di accordi giudiziali, concordati e procedure affini.
- (43) È opportuno applicare disposizioni specifiche sulle procedure di correzione o annullamento di una previsione di crediti.
- (44) In seguito ai recenti sviluppi riguardanti i mercati finanziari e il tasso applicato dalla BCE alle sue principali operazioni di rifinanziamento, è necessario rivedere le disposizioni relative al tasso d'interesse per le ammende e le altre penali e stabilire regole in caso di tasso d'interesse negativo.
- (45) Per tenere conto della natura specifica dei crediti consistenti in ammende o altre penali comminate dalle istituzioni in virtù del TFUE o del trattato Euratom, è necessario introdurre disposizioni specifiche sui tassi d'interesse da applicare agli importi dovuti ma non ancora versati, qualora tali importi siano maggiorati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.
- (46) È opportuno chiarire e contemporaneamente potenziare le norme in materia di recupero. In particolare, è necessario specificare che il contabile procede al recupero degli importi anche mediante compensazione con importi dovuti al debitore da un'agenzia esecutiva che esegue il bilancio dell'Unione.
- (47) Ai fini della certezza del diritto, è necessario stabilire le regole riguardanti i casi di ritardo nella trasmissione delle note di addebito.

- (48) Per garantire la gestione degli attivi ottenendo al tempo stesso una remunerazione finanziaria, è necessario investire in attivi finanziari gli importi incassati in via provvisoria, quali le ammende in materia di concorrenza che sono oggetto di contestazione, e stabilire la destinazione del rendimento che generano. Poiché la Commissione non è l'unica istituzione abilitata a comminare ammende o altre penali, è necessario stabilire disposizioni relative alle ammende e alle altre penali comminate da altre istituzioni e stabilire regole in materia di recupero equivalenti a quelle applicabili alle ammende o penali comminate dalla Commissione.
- (49) Per garantire che la Commissione disponga di tutte le informazioni necessarie per l'adozione delle decisioni di finanziamento, è necessario stabilire i requisiti minimi riguardo al contenuto delle decisioni di finanziamento concernenti le sovvenzioni, gli appalti, i fondi fiduciari, i premi, gli strumenti finanziari, gli strumenti di blending e le garanzie di bilancio. Parallelamente, per offrire prospettive più a lungo termine ai destinatari potenziali è necessario permettere l'adozione delle decisioni di finanziamento di durata superiore a un anno, stabilendo al tempo stesso che l'esecuzione è subordinata alla disponibilità di stanziamenti di bilancio per l'anno in questione. Per rendere possibili tali prospettive più a lungo termine, occorre ridurre il numero di elementi richiesti per la decisione di finanziamento. A fini di semplificazione, la decisione di finanziamento dovrebbe fungere al tempo stesso da programma di lavoro annuale o pluriennale. Poiché il contributo agli organismi di cui agli articoli 69 e 70 è già stabilito nel bilancio annuale, non dovrebbe essere necessario adottare una specifica decisione di finanziamento a tale riguardo.
- (50) Per quanto riguarda le spese, è necessario chiarire l'articolazione tra la decisione di finanziamento, l'impegno globale e l'impegno specifico, nonché le nozioni di impegno di bilancio e di impegno giuridico della spesa, al fine di inquadrare con chiarezza le varie fasi dell'esecuzione del bilancio.
- (51) Per tenere conto in particolare del numero di impegni giuridici conclusi nelle delegazioni e nelle rappresentanze dell'Unione e delle fluttuazioni dei tassi di cambio che li interessano, gli impegni accantonati dovrebbero essere possibili anche nei casi in cui i destinatari finali e gli importi sono determinati.
- (52) Al fine di utilizzare meglio gli stanziamenti disponibili per l'attuazione delle azioni esterne, è opportuno sopprimere il termine entro il quale possono essere assunti impegni giuridici specifici sulla base di un impegno di bilancio globale, così come l'obbligo di concludere un accordo di contributo entro il 31 dicembre dell'anno $n+1$ nei casi in cui un accordo di finanziamento con il paese terzo presenta l'impegno di bilancio globale che copre anche l'accordo di contributo.
- (53) Per quanto riguarda la tipologia dei pagamenti che possono essere eseguiti dagli ordinatori, conformemente al principio della sana gestione finanziaria è opportuno fornire un chiarimento sui vari tipi di pagamenti. È opportuno chiarire ulteriormente le norme relative alla liquidazione dei prefinanziamenti, particolarmente nel caso in cui non è possibile una liquidazione intermedia. A tal fine, dovrebbero essere inserite opportune disposizioni negli impegni giuridici firmati.
- (54) Il presente regolamento dovrebbe stabilire che i pagamenti devono essere eseguiti entro un termine stabilito e che, in caso di inosservanza di tale termine, i creditori possono vantare interessi di mora a carico del bilancio, ad eccezione degli Stati membri e, conformemente alle nuove disposizioni, della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti.

- (55) Si ritiene opportuno integrare in un unico articolo le disposizioni relative alla liquidazione e all'ordinazione delle spese e introdurre una definizione dei disimpegni. Poiché le transazioni si svolgono nell'ambito di un sistema informatico, il concetto di "firma di un visto per pagamento" è stato sostituito da quello di "firma elettronica con caratteristiche di sicurezza", tranne in un numero limitato di casi. È altresì necessario precisare che la liquidazione delle spese si applica a tutti i costi ammissibili, ossia anche a quelli non associati a una richiesta di pagamento, come nel caso della liquidazione dei prefinanziamenti.
- (56) Per ridurre la complessità, razionalizzare le norme vigenti e migliorare la leggibilità del presente regolamento, è necessario stabilire norme comuni a più di uno strumento di esecuzione del bilancio. A tale scopo è opportuno raggruppare determinate disposizioni, uniformare la formulazione e la portata di altre disposizioni, nonché eliminare ripetizioni e riferimenti incrociati inutili.
- (57) Occorre porre maggiormente l'accento sulla performance e sui risultati. È quindi opportuno definire una nuova forma di finanziamento non collegata ai costi delle operazioni in questione, in aggiunta alle forme già consolidate di contributo dell'Unione (rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, costi unitari, somme forfettarie e finanziamenti a tasso fisso). Questa forma di finanziamento dovrebbe basarsi sul rispetto di determinate condizioni ex ante oppure sul conseguimento dei risultati misurato in riferimento alle tappe fondamentali precedentemente fissate o mediante indicatori di performance.
- (58) Nel valutare la capacità operativa e finanziaria dei destinatari dei fondi UE o dei loro sistemi e procedure, la Commissione dovrebbe poter fare affidamento sulle valutazioni già svolte da altre entità o donatori, come le organizzazioni internazionali, onde evitare di moltiplicare le valutazioni degli stessi destinatari. Dovrebbe essere prevista la possibilità di un riconoscimento reciproco delle valutazioni svolte da altre entità, se tali valutazioni sono state effettuate rispettando condizioni equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento per il pertinente metodo di esecuzione. Pertanto, al fine di incoraggiare il riconoscimento reciproco delle valutazioni tra donatori, la Commissione dovrebbe promuovere il riconoscimento dei principi internazionalmente riconosciuti o delle migliori pratiche internazionali.
- (59) È altresì importante evitare che i destinatari dei fondi UE siano soggetti a revisioni multiple ad opera di diverse entità per quanto riguarda l'utilizzo di tali fondi. Occorre quindi prevedere la possibilità di fare affidamento sulle revisioni già svolte da revisori indipendenti, a condizione che siano basate sui principi internazionalmente riconosciuti, che forniscano una ragionevole garanzia e che abbiano avuto per oggetto i rendiconti finanziari e le relazioni che attestano l'utilizzazione del contributo dell'Unione. Tali revisioni dovrebbero quindi costituire la base della garanzia generale sull'uso dei fondi UE.
- (60) È importante permettere agli Stati membri di chiedere che le risorse loro assegnate nell'ambito dell'esecuzione concorrente siano trasferite a livello di Unione ed eseguite dalla Commissione in regime di esecuzione diretta o indiretta, ove possibile a beneficio dello Stato membro in questione. Ciò permetterebbe di ottimizzare l'uso di tali risorse e degli strumenti istituiti in virtù del presente regolamento o dei regolamenti settoriali specifici, compreso il regolamento FEIS, ai quali gli Stati membri chiedessero di trasferire tali risorse. Per garantire l'attuazione efficace di tali strumenti, è necessario prevedere che in caso di trasferimento delle risorse agli strumenti istituiti in virtù del presente regolamento o dei regolamenti settoriali

specifici, compreso il regolamento FEIS, si applichino le disposizioni di tali regolamenti.

- (61) Al fine di stabilire un meccanismo di cooperazione a lungo termine con i destinatari dei finanziamenti dell'Unione, è opportuno prevedere la possibilità di firmare accordi relativi al partenariato finanziario quadro. Tali partenariati finanziari quadro dovrebbero essere eseguiti attraverso sovvenzioni o accordi di cooperazione con le entità che eseguono i fondi dell'Unione. A tale scopo occorre specificare il contenuto minimo di tali accordi. I partenariati finanziari quadro non dovrebbero limitare indebitamente l'accesso ai finanziamenti dell'Unione.
- (62) È opportuno armonizzare le condizioni e le procedure per sospendere, revocare e ridurre il contributo dell'Unione nei diversi strumenti di esecuzione del bilancio (sovvenzioni, appalti, esecuzione indiretta, premi, ecc.). Occorre definire i motivi alla base di tali sospensioni, revoche o riduzioni.
- (63) Il presente regolamento dovrebbe fissare i periodi standard durante i quali i documenti relativi ai contributi dell'Unione dovrebbero essere conservati dai destinatari in modo da evitare requisiti contrattuali divergenti o sproporzionati, fornendo al contempo alla Commissione, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Corte dei conti il tempo sufficiente per ottenere l'accesso a tali dati e documenti e a espletare verifiche e revisioni contabili ex post. Inoltre, i partecipanti e i destinatari dovrebbero essere tenuti a cooperare nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione.
- (64) Per fornire adeguate informazioni ai partecipanti e ai destinatari e garantire loro la possibilità di esercitare i diritti della difesa, il presente regolamento dovrebbe consentire ai partecipanti e ai destinatari di presentare osservazioni prima dell'adozione di qualsiasi misura che leda i loro diritti e di essere informati dei mezzi di ricorso di cui dispongono per contestare detta misura.
- (65) Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione dovrebbe istituire un sistema unico di individuazione precoce e di esclusione.
- (66) Il sistema di individuazione precoce e di esclusione dovrebbe applicarsi nei confronti dei partecipanti, dei destinatari e delle entità sulla cui capacità il candidato o l'offerente intendono fare affidamento, dei subappaltatori di un contraente, di qualsiasi persona o entità destinataria di fondi dell'Unione quando il bilancio è eseguito in regime di esecuzione indiretta, di qualsiasi persona o entità destinataria di fondi dell'Unione nel quadro di strumenti finanziari attuati direttamente e dei partecipanti o destinatari di entità che eseguono il bilancio in regime di esecuzione concorrente.
- (67) È opportuno chiarire che quando la decisione di inserire una persona o un'entità nella base dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione è fondata sulle situazioni di esclusione di una persona fisica o giuridica che sia membro dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza della persona fisica o dell'entità in questione o che detiene poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti di tali persone o entità o di una persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità illimitata dei debiti di tale persona o entità ovvero di una persona fisica che è essenziale per l'attribuzione o per l'attuazione dell'impegno giuridico, le informazioni registrate nella base dati comprendono le informazioni riguardanti tali persone.
- (68) La decisione di escludere una persona o un'entità dalla partecipazione alle procedure di attribuzione o di irrogare una sanzione pecuniaria e la decisione di pubblicare le relative informazioni dovrebbero essere adottate dall'ordinatore responsabile, tenuto

conto della sua autonomia in materia amministrativa. In mancanza di una sentenza definitiva o di una decisione amministrativa definitiva e in casi correlati a gravi violazioni del contratto, gli ordinatori responsabili dovrebbero adottare la loro decisione tenendo conto della raccomandazione dell'istanza sulla base di una qualificazione giuridica preliminare. L'istanza dovrebbe inoltre valutare la durata di un'esclusione nei casi in cui la durata non sia stata stabilita dalla sentenza definitiva o dalla decisione amministrativa definitiva.

- (69) Il ruolo dell'istanza dovrebbe essere quello di assicurare il funzionamento coerente del sistema di esclusione. L'istanza dovrebbe essere composta da un presidente permanente, da rappresentanti della Commissione e da un rappresentante dell'ordinatore responsabile.
- (70) La qualificazione giuridica preliminare lascia impregiudicata la valutazione definitiva della condotta della persona o dell'entità in questione da parte delle autorità competenti degli Stati membri a norma del diritto nazionale. La raccomandazione dell'istanza e la decisione dell'ordinatore responsabile dovrebbero pertanto essere rivedute in seguito alla comunicazione di detta valutazione definitiva.
- (71) Una persona o un'entità dovrebbe essere esclusa dall'ordinatore responsabile in caso di sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva per gravi illeciti professionali, inottemperanza, intenzionale o non intenzionale, agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, frode lesiva del bilancio, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale, riciclaggio dei proventi di attività criminose, finanziamento del terrorismo, reati connessi ad attività terroristiche, lavoro minorile o altre forme di tratta di esseri umani o irregolarità. Dovrebbe inoltre essere esclusa in caso di grave inadempimento di un impegno giuridico o di fallimento.
- (72) Nel decidere in merito all'esclusione o all'irrogazione di una sanzione pecuniaria e in merito alla relativa pubblicazione o al rigetto di una persona o entità, l'ordinatore responsabile dovrebbe assicurare la conformità al principio di proporzionalità tenendo conto in particolare della gravità della situazione, della sua incidenza sul bilancio, del tempo trascorso dal verificarsi della condotta in questione, della sua durata e ricorrenza, dell'intenzione o del grado di negligenza come pure del livello di collaborazione della persona o dell'entità con la pertinente autorità competente e del suo contributo all'indagine.
- (73) L'ordinatore responsabile dovrebbe altresì poter escludere una persona o un'entità nel caso in cui una persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità illimitata dei debiti di tale operatore economico sia in stato di fallimento o in situazione analoga di insolvenza o nel caso in cui tale persona fisica o giuridica non ottemperi agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o di imposte e tasse, qualora dette situazioni abbiano un'incidenza sulla situazione finanziaria dell'operatore economico.
- (74) Una persona o entità non dovrebbe essere oggetto di una decisione di esclusione quando ha adottato misure correttive, dimostrando in tal modo la propria affidabilità. Tuttavia, questa possibilità non dovrebbe essere prevista per le attività criminali più gravi.
- (75) Alla luce del principio di proporzionalità, va fatta una distinzione tra i casi in cui può essere irrogata una sanzione pecuniaria come alternativa all'esclusione e i casi in cui la gravità della condotta del destinatario in questione in relazione al tentativo di ottenere

indebitamente fondi dell'Unione giustifica l'irrogazione di una sanzione pecuniaria in aggiunta all'esclusione, in modo da assicurare un effetto deterrente. È altresì opportuno definire la sanzione pecuniaria minima e massima che può essere irrogata dall'amministrazione aggiudicatrice.

- (76) Le sanzioni pecuniarie dovrebbero essere irrogate solo ai destinatari e non ai partecipanti, considerato che l'importo della sanzione pecuniaria da irrogare è calcolato in base al valore dell'impegno giuridico in questione.
- (77) Occorre tener presente che la possibilità di irrogare sanzioni amministrative e/o pecuniarie in base alle normative vigenti è indipendente dalla possibilità di applicare penalità contrattuali, quali la clausola penale.
- (78) La durata dell'esclusione dovrebbe essere limitata nel tempo, come previsto nella direttiva 2014/24/UE¹⁷ e conformemente al principio di proporzionalità.
- (79) Occorre stabilire la decorrenza e la durata del termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni amministrative.
- (80) È importante poter rafforzare l'effetto deterrente dell'esclusione e della sanzione pecuniaria. A tale riguardo, l'effetto deterrente dovrebbe essere rafforzato dalla possibilità di pubblicare le informazioni relative all'esclusione e/o alla sanzione pecuniaria, nel pieno rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati stabiliti dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Ciò dovrebbe contribuire a far sì che la stessa condotta non si ripeta. Ai fini della certezza del diritto e conformemente al principio di proporzionalità, è opportuno specificare in quali situazioni la pubblicazione non dovrebbe aver luogo. Nella sua valutazione, l'ordinatore responsabile dovrebbe tenere conto delle raccomandazioni dell'istanza. Nella misura in cui siano interessate persone fisiche, i dati personali dovrebbero essere pubblicati solo in casi eccezionali, giustificati dalla gravità della condotta o dalla sua incidenza sugli interessi finanziari dell'Unione.
- (81) Le informazioni relative a un'esclusione o a una sanzione pecuniaria dovrebbero essere pubblicate solo in caso di gravi illeciti professionali, frode, grave carenza nell'ottemperare ai principali obblighi previsti da un contratto finanziato dal bilancio o irregolarità.
- (82) I criteri di esclusione dovrebbero essere chiaramente distinti dai criteri che determinano eventualmente il rigetto nell'ambito di una determinata procedura.
- (83) Le informazioni relative all'individuazione precoce dei rischi e all'imposizione di sanzioni amministrative nei confronti di una persona o entità dovrebbero essere centralizzate. A tal fine, le relative informazioni dovrebbero essere registrate in una banca dati creata e gestita dalla Commissione in quanto proprietaria del sistema centralizzato. Detto sistema dovrebbe funzionare nel pieno rispetto del diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali.
- (84) Mentre la Commissione dovrebbe essere responsabile dell'istituzione e del funzionamento del sistema di individuazione precoce e di esclusione, anche altre istituzioni e organismi, nonché tutte le entità che eseguono il bilancio in regime di

¹⁷ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

esecuzione diretta, indiretta o concorrente dovrebbero partecipare a tale sistema trasmettendo alla Commissione le pertinenti informazioni. L'ordinatore responsabile e l'istanza dovrebbero garantire agli operatori economici i diritti della difesa. Gli stessi diritti dovrebbero essere riconosciuti a una persona o a un'entità, nel contesto di un'individuazione precoce, nel caso in cui un atto previsto dall'ordinatore possa ledere i diritti della persona o dell'entità interessata. Nei casi di frode, corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione che non sono ancora oggetto di una sentenza definitiva, l'ordinatore responsabile e l'istanza dovrebbero avere la facoltà di differire la possibilità offerta alla persona o all'entità di presentare osservazioni. Tale differimento dovrebbe essere giustificato esclusivamente da motivi preminenti e legittimi di tutela della riservatezza dell'indagine.

- (85) È opportuno conferire alla Corte di giustizia dell'Unione europea una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le sanzioni irrogate conformemente al presente regolamento, a norma dell'articolo 261 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (86) Al fine di agevolare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione nell'ambito di tutte le modalità di esecuzione, le entità che partecipano all'esecuzione del bilancio in regime di esecuzione concorrente e indiretta dovrebbero poter tener conto, ove opportuno, delle esclusioni decise dagli ordinatori a livello dell'Unione.
- (87) Il presente regolamento dovrebbe promuovere l'obiettivo dell'amministrazione elettronica (e-Government) e, in particolare, l'uso dei dati elettronici nello scambio di informazioni tra istituzioni e terzi.
- (88) È opportuno che i progressi verso lo scambio elettronico delle informazioni e la presentazione per via elettronica dei documenti, che costituiscono un'importante semplificazione, siano accompagnati da precise condizioni di accettazione dei sistemi da utilizzare, in modo da garantire la sicurezza giuridica e mantenere al contempo per i partecipanti, i destinatari e gli ordinatori la flessibilità nella gestione dei fondi dell'Unione prevista dal presente regolamento.
- (89) È opportuno stabilire le norme relative alla composizione e ai compiti del comitato incaricato di valutare il fascicolo di partecipazione nelle procedure di aggiudicazione di appalti e di attribuzione di sovvenzioni, nonché nei concorsi a premi. Il comitato può essere composto da esperti esterni, se così previsto dall'atto di base.
- (90) Conformemente al principio della buona amministrazione, l'ordinatore è tenuto a chiedere chiarimenti o eventuali documenti mancanti, rispettando il principio della parità di trattamento e senza modificare sostanzialmente il fascicolo di partecipazione. L'ordinatore può astenersi dalla richiesta soltanto in casi debitamente motivati. Inoltre, l'ordinatore dovrebbe poter correggere evidenti errori materiali o chiedere al partecipante di correggerli.
- (91) Il principio della sana gestione finanziaria impone che la Commissione si tuteli richiedendo delle garanzie all'atto del versamento di un prefinanziamento. L'obbligo per i contraenti e i beneficiari di costituire garanzie non dovrebbe essere automatico, bensì basato su un'analisi dei rischi. Se nel corso dell'esecuzione l'ordinatore scopre che un garante non è più autorizzato a emettere garanzie a norma del diritto nazionale applicabile, l'ordinatore dovrebbe poter chiedere la sostituzione della garanzia.
- (92) I diversi insiemi di regole in materia di esecuzione diretta e indiretta, in particolare la definizione dei compiti di esecuzione del bilancio, hanno creato confusione e generato

il rischio di errori di qualifica sia per la Commissione che per i partner, e devono quindi essere semplificati e armonizzati.

- (93) Le disposizioni relative alla valutazione ex ante per pilastro dovrebbero essere riviste per consentire alla Commissione di fare quanto più possibile affidamento sui sistemi e le procedure dei partner che sono stati giudicati equivalenti a quelli impiegati dalla Commissione. Inoltre, è importante precisare che se la valutazione evidenzia settori in cui le procedure predisposte non sono sufficienti per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione può firmare accordi di contributo imponendo al tempo stesso misure di vigilanza supplementari. Occorre anche chiarire i casi in cui la Commissione non richiede una valutazione per pilastro per firmare gli accordi di contributo.
- (94) È opportuno precisare che la remunerazione delle organizzazioni che eseguono il bilancio dell'UE dovrebbe, ove pertinente e per quanto possibile, basarsi sulle prestazioni.
- (95) La Commissione conclude partenariati con i paesi terzi mediante accordi di finanziamento. È importante chiarire il contenuto degli accordi di finanziamento, in particolare per quanto riguarda le parti che sono attuate da un paese terzo in regime di esecuzione indiretta.
- (96) È importante riconoscere la natura specifica degli strumenti di blending in cui la Commissione associa il proprio contributo a quello delle istituzioni finanziarie e chiarire l'applicazione del titolo X relativo agli strumenti finanziari.
- (97) Le norme e i principi in materia di appalti applicabili agli appalti pubblici aggiudicati dalle istituzioni dell'Unione per proprio conto dovrebbero basarsi sulle norme contenute nella direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸ e nella direttiva 2014/24/UE.
- (98) Nel caso dei contratti misti, dovrebbe essere chiarita la metodologia seguita dalle amministrazioni aggiudicatrici per stabilire le regole applicabili.
- (99) È opportuno precisare le misure di pubblicità ex ante ed ex post necessarie per avviare una procedura di appalto nel caso dei contratti al di sopra e al di sotto delle soglie stabilite dalla direttiva 2014/24/UE e per quelli che esulano dall'ambito di applicazione di tale direttiva.
- (100) Il presente regolamento dovrebbe riportare l'elenco completo di tutte le procedure di appalto a disposizione delle istituzioni dell'Unione, a prescindere dalle soglie.
- (101) Ai fini della semplificazione amministrativa e per incoraggiare la partecipazione delle piccole e medie imprese, è opportuno prevedere procedure negoziate per gli appalti di valore medio.
- (102) In linea con la direttiva 2014/24/UE, il presente regolamento dovrebbe consentire la consultazione di mercato prima dell'avvio di una procedura di appalto. Per garantire che il partenariato per l'innovazione sia utilizzato solo quando il prodotto desiderato non esiste sul mercato, il presente regolamento dovrebbe stabilire l'obbligo di svolgere tale consultazione di mercato prima di ricorrere a un partenariato per l'innovazione.

¹⁸ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

- (103) È opportuno precisare il contributo delle amministrazioni aggiudicatrici alla tutela dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, garantendo loro nel contempo la possibilità di ottenere per i loro appalti il miglior rapporto qualità/prezzo, in particolare attraverso la richiesta di etichettature specifiche o il ricorso a metodi di aggiudicazione appropriati.
- (104) Al fine di garantire che, nell'esecuzione dei contratti, gli operatori economici rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle convenzioni internazionali applicabili in materia sociale e ambientale, elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE, tali obblighi dovrebbero rientrare tra i requisiti minimi definiti dall'amministrazione aggiudicatrice e dovrebbero essere integrati nei contratti firmati dall'amministrazione aggiudicatrice.
- (105) È opportuno che i vari casi generalmente definiti come situazioni di conflitto d'interessi siano identificati e trattati separatamente. Il concetto di conflitto d'interessi dovrebbe essere utilizzato unicamente per i casi in cui un'entità o una persona con responsabilità di esecuzione del bilancio, revisione contabile o controllo o un funzionario o un agente di un'istituzione dell'Unione si trovino in una situazione di questo tipo. Qualora un operatore economico tenti di influenzare indebitamente una procedura o di ottenere informazioni riservate, tale condotta dovrebbe essere trattata come grave illecito professionale. Inoltre, gli operatori economici potrebbero trovarsi in una situazione in cui non è opportuno che siano selezionati per eseguire un contratto a causa di un interesse professionale confliggente. Ad esempio, non è opportuno che una società valuti un progetto a cui ha partecipato o che un revisore si trovi nella situazione di dover controllare conti che ha precedentemente certificato.
- (106) Conformemente alla direttiva 2014/24/UE, dovrebbe essere prevista la possibilità di verificare l'eventuale esclusione di un operatore economico, applicare i criteri di selezione e di aggiudicazione, nonché verificare la conformità con i documenti di gara in qualsiasi ordine. Pertanto, dovrebbe essere prevista la possibilità di respingere offerte sulla base dei criteri di aggiudicazione senza una previa verifica rispetto ai criteri di esclusione o selezione del corrispondente offerente.
- (107) I contratti dovrebbero essere aggiudicati sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in linea con l'articolo 67 della direttiva 2014/24/UE. È opportuno precisare che i criteri di selezione sono strettamente legati alla valutazione dei candidati od offerenti e che i criteri di aggiudicazione sono strettamente legati alla valutazione delle offerte.
- (108) Gli appalti pubblici dell'Unione dovrebbero garantire che i fondi dell'Unione siano utilizzati in modo efficace, trasparente e idoneo. A tale riguardo, gli appalti elettronici dovrebbero contribuire al migliore impiego dei fondi dell'Unione nonché migliorare l'accesso agli appalti per tutti gli operatori economici.
- (109) È opportuno chiarire che ogni procedura prevede una fase di apertura e una valutazione. La decisione di aggiudicazione dovrebbe sempre essere il risultato di una valutazione.
- (110) All'atto della comunicazione dell'esito di una procedura, i candidati e gli offerenti dovrebbero essere informati delle ragioni su cui si fonda la decisione e dovrebbero ricevere una motivazione dettagliata sulla base del contenuto della relazione di valutazione.

- (111) Poiché non è previsto un ordine particolare di applicazione dei criteri, gli offerenti respinti che hanno presentato offerte conformi dovrebbero essere informati delle caratteristiche e dei vantaggi relativi dell'offerta prescelta, qualora ne facciano richiesta.
- (112) Per i contratti quadro con riapertura del confronto competitivo, è opportuno non stabilire l'obbligo di fornire al contraente respinto le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta prescelta, in considerazione del fatto che il ricevimento di tali informazioni da parte di contraenti dello stesso contratto quadro a ogni riapertura del confronto competitivo potrebbe recare pregiudizio alla concorrenza leale tra loro.
- (113) Fino al momento della firma del contratto, un'amministrazione aggiudicatrice dovrebbe poter annullare una procedura di appalto senza che i candidati o gli offerenti abbiano diritto a un risarcimento. Ciò non dovrebbe pregiudicare le situazioni in cui l'amministrazione aggiudicatrice ha agito in modo tale da poter essere ritenuta responsabile dei danni secondo i principi generali del diritto dell'Unione.
- (114) In linea con la direttiva 2014/24/UE, è necessario precisare le condizioni alle quali un contratto può essere modificato in corso di esecuzione senza una nuova procedura di appalto. In particolare, casi quali modifiche amministrative, successione a titolo universale e applicazione di clausole di revisione o opzioni chiare e inequivocabili non mutano i requisiti minimi della procedura iniziale. Una nuova procedura di appalto dovrebbe essere necessaria quando sono apportate modifiche sostanziali al contratto iniziale, in particolare all'ambito di applicazione e al contenuto dei diritti e degli obblighi reciproci delle parti, inclusa la distribuzione dei diritti di proprietà intellettuale. Tali modifiche dimostrano l'intenzione delle parti di rinegoziare gli elementi o le condizioni essenziali del contratto in questione, in particolare ove si tratti di modifiche che, se incluse nella procedura iniziale, avrebbero inciso sul suo esito.
- (115) È necessario prevedere l'opzione della garanzia di esecuzione per i lavori, le forniture e i servizi complessi, al fine di garantire il rispetto degli obblighi contrattuali sostanziali e assicurare la corretta esecuzione per tutta la durata del contratto. È altresì necessario prevedere una ritenuta di garanzia a copertura del periodo di responsabilità contrattuale, in conformità delle prassi consuete in tali settori.
- (116) Al fine di determinare le soglie e procedure applicabili, è necessario precisare se le istituzioni, le agenzie esecutive e gli organismi dell'Unione devono essere considerati amministrazioni aggiudicatrici. Essi non dovrebbero essere considerati amministrazioni aggiudicatrici se acquistano da una centrale di committenza. Inoltre, le istituzioni dell'Unione costituiscono un unico soggetto giuridico e non possono concludere contratti ma unicamente accordi a livello di servizi tra i rispettivi servizi.
- (117) È opportuno inserire nel presente regolamento un riferimento alle due soglie stabilite dalla direttiva 2014/24/UE rispettivamente per i lavori e le forniture e servizi. Tali soglie dovrebbero applicarsi anche ai contratti di concessione per motivi di semplificazione e di sana gestione finanziaria, tenuto conto delle esigenze specifiche delle istituzioni dell'Unione in materia di appalti. La revisione delle suddette soglie di cui alla direttiva 2014/24/UE dovrebbe pertanto essere direttamente applicabile agli appalti indetti dalle istituzioni dell'Unione.
- (118) A fini di armonizzazione e semplificazione, le procedure standard applicabili agli appalti pubblici dovrebbero applicarsi anche agli acquisti disciplinati dal regime alleggerito della direttiva 2014/24/UE. Di conseguenza, la soglia per gli acquisti

rientranti nel regime alleggerito dovrebbe essere allineata a quella per gli appalti di servizi.

- (119) È necessario precisare le condizioni di applicazione del periodo di status quo.
- (120) Le regole relative agli appalti nel campo delle azioni esterne dovrebbero essere coerenti con i principi stabiliti nella direttiva 2014/23/UE e nella direttiva 2014/24/UE.
- (121) Per ridurre la complessità, razionalizzare le norme vigenti e migliorare la leggibilità delle norme in materia di appalti, è necessario raggruppare le disposizioni generali in materia di appalti e le disposizioni specifiche applicabili agli appalti nel campo delle azioni esterne ed eliminare ripetizioni e riferimenti incrociati inutili.
- (122) È necessario chiarire quali operatori economici hanno accesso agli appalti indetti dalle istituzioni dell'Unione in funzione del loro luogo di stabilimento, nonché prevedere espressamente la possibilità di accesso anche per le organizzazioni internazionali.
- (123) Per raggiungere un equilibrio tra la necessità di garantire trasparenza e maggiore coerenza delle norme in materia di appalti, da un lato, e la necessità di prevedere flessibilità su determinati aspetti tecnici di queste norme, dall'altro, è opportuno aggregare le norme tecniche sugli appalti nell'allegato del presente regolamento e delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le modifiche di tale allegato.
- (124) È necessario precisare l'ambito di applicazione del titolo sulle sovvenzioni, soprattutto con riferimento al tipo di azione o di organismo che può essere sovvenzionato, ma anche con riferimento agli impegni giuridici che possono essere utilizzati per finanziare le sovvenzioni. In particolare, è opportuno eliminare gradualmente le decisioni di sovvenzione in considerazione del loro uso limitato e della progressiva introduzione della gestione elettronica delle sovvenzioni. La struttura dovrebbe essere semplificata spostando le disposizioni relative agli strumenti diversi dalle sovvenzioni ad altre parti del regolamento. È opportuno chiarire la natura degli organismi che possono ricevere una sovvenzione di funzionamento poiché la nozione di organismi che perseguono uno scopo di interesse generale dell'Unione è coperta dalla nozione di organismi aventi un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica dell'Unione e la sostiene. Inoltre, occorre eliminare la definizione restrittiva di organismo che persegue uno scopo di interesse generale dell'Unione.
- (125) Per semplificare le procedure e migliorare la leggibilità del presente regolamento, è opportuno semplificare e razionalizzare le disposizioni relative al contenuto della domanda di sovvenzione, dell'invito a presentare proposte e della convenzione di sovvenzione.
- (126) Per agevolare l'attuazione delle azioni finanziate da molteplici donatori nei casi in cui il finanziamento complessivo dell'azione non è determinato al momento dell'impegno del contributo dell'Unione, è necessario chiarire il modo in cui viene definito il contributo dell'Unione e il metodo per verificarne l'uso.
- (127) L'esperienza maturata nell'utilizzo delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso ha dimostrato che tali forme di finanziamento hanno notevolmente semplificato le procedure amministrative e ridotto in misura significativa il rischio di errori. Le somme forfettarie, i tassi fissi e i costi unitari sono una forma idonea di finanziamento a prescindere dal settore d'intervento dell'Unione e in particolare per le azioni standardizzate e ricorrenti come ad esempio la mobilità, i

gemellaggi istituzionali, le attività di formazione. In questo contesto, è opportuno rendere più flessibili le condizioni di utilizzazione delle somme forfettarie, dei costi unitari e dei tassi fissi. Occorre prevedere esplicitamente somme forfettarie uniche che coprono la totalità dei costi ammissibili di un'azione o di un programma di lavoro. Inoltre, ai fini della concentrazione sui risultati occorre privilegiare i finanziamenti fondati sulle realizzazioni. Le somme forfettarie, i costi unitari e i tassi fissi basati sulle risorse dovrebbero rimanere una possibilità nei casi in cui un approccio fondato sulle realizzazioni non è possibile né opportuno.

- (128) Le procedure amministrative per autorizzare le somme forfettarie, i costi unitari e i tassi fissi dovrebbero essere semplificate, assegnando all'ordinatore la competenza per tale autorizzazione. Ove opportuno, tale autorizzazione può essere accordata dalla Commissione in considerazione della natura delle attività o delle spese, oppure del numero di ordinatori interessati.
- (129) Per colmare il divario nella disponibilità dei dati utilizzati per determinare le somme forfettarie, i costi unitari e i tassi fissi, è opportuno autorizzare il ricorso alla valutazione di esperti.
- (130) È opportuno chiarire la portata delle verifiche e dei controlli rispetto alla valutazione periodica delle somme forfettarie, dei costi unitari e dei tassi fissi. Tali verifiche e controlli dovrebbero riguardare principalmente il rispetto delle condizioni che attivano il pagamento delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi, compreso, ove richiesto, il conseguimento delle realizzazioni. Tali condizioni non dovrebbero richiedere la rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario. Gli importi delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso determinati ex ante dall'ordinatore responsabile o dalla Commissione non dovrebbero essere rimessi in discussione da controlli ex post. La valutazione periodica delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi potrebbe richiedere l'accesso ai conti del beneficiario a fini statistici e metodologici. La valutazione periodica può dare luogo all'aggiornamento delle somme forfettarie, dei costi unitari e dei tassi fissi applicabili alle convenzioni future, ma non deve essere finalizzata a rimettere in questione il valore già convenuto delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi. L'accesso ai conti del beneficiario è necessario anche a fini di prevenzione e individuazione delle frodi.
- (131) Per favorire la partecipazione delle piccole organizzazioni all'attuazione delle politiche dell'UE in un quadro di limitata disponibilità di risorse, è necessario riconoscere come costi ammissibili il valore dell'attività svolta dai volontari. Di conseguenza, tali organizzazioni possono ricorrere maggiormente all'attività dei volontari ai fini del cofinanziamento dell'azione. Fatto salvo il tasso massimo di cofinanziamento specificato nell'atto di base, in questi casi la sovvenzione dell'Unione dev'essere limitata ai costi ammissibili stimati diversi da quelli relativi all'attività svolta dai volontari. Poiché l'attività dei volontari è un'attività prestata da terzi senza che sia loro corrisposta una remunerazione da parte del beneficiario, la limitazione evita il rimborso di costi che il beneficiario non ha sostenuto.
- (132) Dovrebbe essere agevolato il ricorso ai premi in quanto valida tipologia di sostegno finanziario e le disposizioni applicabili dovrebbero essere chiarite. I premi dovrebbero essere visti come un complemento, e non come un sostituto, di altri strumenti di finanziamento quali le sovvenzioni.

- (133) Per consentire un'attuazione più flessibile dei premi, l'obbligo di annunciare i premi con un valore di 1 000 000 EUR o più nelle dichiarazioni che accompagnano il progetto di bilancio dovrebbe essere sostituito dalle informazioni preliminari fornite al Parlamento europeo e dall'annuncio esplicito di tali premi nella decisione di finanziamento.
- (134) I premi dovrebbero rispettare i principi della trasparenza e della parità di trattamento. In tale contesto occorre stabilire le caratteristiche minime dei concorsi, segnatamente le condizioni di versamento del premio ai vincitori in caso di attribuzione, e gli idonei mezzi di pubblicazione. È inoltre necessario istituire una procedura di attribuzione con fasi chiaramente definite, dalla presentazione delle proposte all'informazione dei richiedenti e alla comunicazione al vincitore, che rispecchino la procedura di attribuzione delle sovvenzioni.
- (135) Il presente regolamento dovrebbe stabilire i principi e le condizioni concernenti gli strumenti finanziari, le garanzie di bilancio e l'assistenza finanziaria nonché le norme sulla limitazione della responsabilità finanziaria dell'Unione, sulla lotta alla frode e al riciclaggio di denaro, sulla chiusura degli strumenti finanziari e sulla rendicontazione.
- (136) Negli ultimi anni l'Unione ha fatto crescente ricorso agli strumenti finanziari che consentono di aumentare l'effetto leva del bilancio dell'UE, ma che al tempo stesso generano un rischio finanziario per il bilancio stesso. Tra questi strumenti finanziari figurano non soltanto quelli già disciplinati dal regolamento finanziario, ma anche altri strumenti come le garanzie di bilancio e l'assistenza finanziaria che in precedenza erano disciplinate soltanto dalle norme stabilite nei rispetti atti di base. È importante stabilire un quadro comune per assicurare l'omogeneità dei principi applicabili a tale insieme di strumenti e raggrupparli in un nuovo titolo comprendente sezioni sulle garanzie di bilancio e sull'assistenza finanziaria agli Stati membri o ai paesi terzi, oltre alle vigenti norme applicabili agli strumenti finanziari.
- (137) Gli strumenti finanziari possono essere sempre più preziosi per moltiplicare l'effetto dei fondi dell'Unione qualora detti fondi vengano messi in comune con altri fondi e comprendano un effetto leva. Gli strumenti finanziari dovrebbero essere utilizzati solo se non vi sono rischi di distorsioni di mercato o incompatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.
- (138) Nel quadro degli stanziamenti annuali autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio per un determinato programma, gli strumenti finanziari dovrebbero essere utilizzati sulla base di una valutazione ex ante che dimostri la loro efficacia per il conseguimento degli obiettivi strategici dell'Unione.
- (139) Gli strumenti finanziari, le garanzie di bilancio e l'assistenza finanziaria dovrebbero essere autorizzati mediante un atto di base. Qualora gli strumenti finanziari siano istituiti senza un atto di base in casi debitamente giustificati, essi dovrebbero essere autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel bilancio.
- (140) Dovrebbero essere definiti gli strumenti che potenzialmente rientrano nel titolo X quali prestiti, garanzie, investimenti o partecipazioni azionari o quasi-azionari, e altri strumenti di condivisione del rischio. La definizione di strumenti di condivisione del rischio dovrebbe consentire l'inclusione di strumenti cautelativi per le obbligazioni destinate al finanziamento di progetti, che coprono il rischio del servizio del debito di un progetto e riducono il rischio di credito dei detentori di obbligazioni attraverso strumenti cautelativi sotto forma di prestito o di garanzia.

- (141) Gli eventuali rientri di uno strumento finanziario dovrebbero essere utilizzati per lo strumento che li ha generati al fine di aumentare l'efficienza dello strumento ed eventualmente ridurre l'assegnazione a tale strumento di nuove risorse del bilancio, tranne se diversamente indicato nell'atto di base.
- (142) È opportuno riconoscere l'allineamento degli interessi nel perseguire gli obiettivi strategici dell'Unione e, in particolare, il fatto che la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti possiedono conoscenze specifiche per attuare gli strumenti finanziari.
- (143) La Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti, agendo come gruppo, dovrebbero poter trasferire reciprocamente parte dell'attuazione se ciò favorisce l'attuazione di una determinata azione e come ulteriormente precisato nel relativo accordo con la Commissione.
- (144) Occorre chiarire che, quando gli strumenti finanziari sono combinati ad altre forme di sostegno dal bilancio dell'Unione, si applicano le norme relative agli strumenti finanziari. Tali norme dovrebbero essere integrate, se del caso, da disposizioni specifiche derivanti dalla normativa settoriale.
- (145) Inoltre, l'attuazione degli strumenti finanziari e delle garanzie di bilancio dovrebbe essere conforme agli obiettivi della politica fiscale dell'Unione e ai risultati conseguiti in materia di elusione fiscale, in particolare i sistemi di pianificazione fiscale aggressiva e la buona governance fiscale. A tale riguardo occorre prestare attenzione alla raccomandazione della Commissione sulla pianificazione fiscale aggressiva (C(2012)8806), alla raccomandazione della Commissione concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale (C(2012)8805) e alla comunicazione della Commissione sul pacchetto anti-elusione: prossime tappe per assicurare un'imposizione effettiva e una maggiore trasparenza fiscale nell'UE (COM(2016)23), compresa in particolare la comunicazione della Commissione su una strategia esterna per un'imposizione effettiva (COM(2016)24) e ai relativi sviluppi a livello di Unione.
- (146) Le garanzie di bilancio e l'assistenza finanziaria agli Stati membri o ai paesi terzi sono operazioni fuori bilancio che hanno un'incidenza significativa sul bilancio finanziario dell'Unione. Pur rimanendo operazioni fuori bilancio, la loro inclusione nel regolamento finanziario permette una tutela più efficace degli interessi finanziari dell'Unione e fornisce un quadro più chiaro per la loro autorizzazione, gestione e rendicontazione.
- (147) L'Unione ha varato di recente iniziative importanti basate sulle garanzie finanziarie, come il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD). Tali strumenti sono caratterizzati dal fatto di generare una passività potenziale per l'Unione e di comportare l'accantonamento di fondi per mettere a disposizione una riserva di liquidità che consente al bilancio di far fronte in maniera ordinata alle obbligazioni di pagamento che possono derivare da tali passività potenziali. Per garantire il rating dell'Unione e quindi la sua capacità di fornire un finanziamento efficace, è fondamentale che l'autorizzazione, l'accantonamento e il controllo delle passività potenziali rispettino un solido insieme di norme da applicare a tutte le garanzie finanziarie.
- (148) Le passività potenziali derivanti dalle garanzie di bilancio possono coprire un'ampia gamma di operazioni di finanziamento e d'investimento. La possibilità di attivare una garanzia di bilancio non può essere programmata con assoluta certezza su base

annuale, come invece avviene per i prestiti, che hanno un preciso calendario di rimborso. È quindi indispensabile istituire un quadro di autorizzazione e controllo delle passività potenziali che assicuri il pieno rispetto, in ogni momento, del massimale annuale per i pagamenti stabilito nella decisione (CE, Euratom) 2007/436 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea.

- (149) Tale quadro dovrebbe inoltre disciplinare la gestione e il controllo, anche attraverso relazioni periodiche sull'esposizione finanziaria dell'Unione. Il tasso di copertura delle passività finanziarie dovrebbe essere fissato sulla scorta di un'adeguata valutazione dei rischi finanziari derivanti dal relativo strumento. La sostenibilità delle passività potenziali dovrebbe essere valutata annualmente nel quadro della procedura di bilancio. È opportuno istituire un meccanismo di allerta precoce per evitare una penuria di accantonamenti a copertura delle passività finanziarie.
- (150) Il crescente ricorso agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio e all'assistenza finanziaria fa sì che sia necessario mobilitare e alimentare un volume significativo di stanziamenti di pagamento. Per ottenere un effetto leva assicurando al contempo un livello adeguato di tutela rispetto alle passività finanziarie, è importante ottimizzare l'ammontare degli accantonamenti necessari e migliorare l'efficienza raggruppandoli in un fondo comune di copertura. Inoltre, l'utilizzo più flessibile di tali accantonamenti raggruppati permette di avere un tasso di copertura globale effettivo che garantisce il livello di tutela richiesto con un importo ottimizzato di risorse.
- (151) Le norme relative agli accantonamenti e al fondo comune di copertura dovrebbero fornire un solido quadro di controllo interno. La Commissione dovrebbe definire, previa consultazione del contabile, gli orientamenti applicabili alla gestione patrimoniale degli accantonamenti. Gli ordinatori dovrebbero monitorare attivamente le passività finanziarie sotto la loro responsabilità e l'ordinatore del fondo comune di copertura dovrebbe gestire le liquidità e gli attivi del fondo seguendo le norme e le procedure stabilite dal contabile.
- (152) Le garanzie finanziarie e l'assistenza finanziaria dovrebbero seguire lo stesso insieme di principi già stabilito per gli strumenti finanziari. In particolare, le garanzie di bilancio dovrebbero rispettare i seguenti principi: essere irrevocabili, incondizionate e a richiesta; essere attuate indirettamente o, in casi eccezionali, direttamente; coprire soltanto le operazioni di finanziamento e investimento e le relative controparti dovrebbero contribuire con risorse proprie alle operazioni coperte dalla garanzia di bilancio.
- (153) L'assistenza finanziaria a Stati membri o paesi terzi dovrebbe assumere la forma di un prestito o di una linea di credito o di ogni altro strumento ritenuto idoneo a garantire l'efficacia del sostegno. Al fine di reperire le risorse necessarie la Commissione dovrebbe essere abilitata ad assumere sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie prestiti che non comportano a carico dell'Unione cambiamenti di scadenza tali da esporla a rischi di tasso d'interesse o ad altri rischi di mercato.
- (154) Le disposizioni relative agli strumenti finanziari dovrebbero applicarsi non appena possibile e al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2018 al fine di conseguire la semplificazione e l'efficacia volute. Le disposizioni relative alle garanzie di bilancio, all'assistenza finanziaria e al fondo comune di copertura dovrebbero applicarsi in concomitanza del quadro finanziario pluriennale post 2020. Tale calendario permettere di preparare accuratamente i nuovi strumenti per gestire le passività potenziali. Inoltre, permette un allineamento tra i principi definiti nel titolo X e la

proposta di quadro finanziario pluriennale post 2020, da un lato, e i programmi specifici relativi a quest'ultimo, dall'altro.

- (155) Il 22 ottobre 2014 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 (5) che abroga il regolamento (CE) n. 2004/2003 e che stabilisce nuove norme concernenti, tra l'altro, il finanziamento dei partiti politici e delle fondazioni politiche europee, in particolare per quanto riguarda le condizioni di finanziamento, la concessione e la distribuzione dei fondi, le donazioni e i contributi, il finanziamento di campagne per le elezioni al Parlamento europeo, le spese rimborsabili, il divieto di finanziamento, la contabilità, la rendicontazione e la revisione contabile, l'esecuzione e il controllo, le sanzioni, la cooperazione tra l'Autorità per i partiti politici e le fondazioni politiche a livello europeo, l'ordinatore del Parlamento europeo e gli Stati membri, e la trasparenza. Tale regolamento si applica dal 1° gennaio 2017.
- (156) È opportuno includere regole relative ai contributi provenienti dal bilancio generale dell'Unione ai partiti politici europei di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Tali regole dovrebbero permettere ai partiti politici a livello europeo un maggiore grado di flessibilità per quanto riguarda i termini per utilizzare tali contributi, conformemente alla natura delle loro attività.
- (157) Il sostegno finanziario erogato ai partiti politici europei dovrebbe assumere la forma di un contributo specifico, che soddisfi le esigenze specifiche dei partiti politici europei.
- (158) Benché il sostegno finanziario sia concesso senza che sia richiesto un programma di lavoro annuale, i partiti politici europei dovrebbero giustificare ex post il corretto utilizzo dei fondi dell'Unione. In particolare, è opportuno che l'ordinatore responsabile verifichi se i fondi sono stati utilizzati per sostenere spese rimborsabili che corrispondono ai criteri definiti nel bando per la presentazione delle domande di contributi entro i termini stabiliti dal presente regolamento. I contributi ai partiti politici europei dovrebbero essere spesi entro la fine dell'esercizio finanziario successivo all'esercizio in cui sono stati concessi; successivamente i fondi non spesi dovrebbero essere recuperati dall'ordinatore responsabile.
- (159) I fondi dell'Unione concessi per finanziare i costi di funzionamento dei partiti politici europei non dovrebbero essere utilizzati per fini diversi da quelli stabiliti dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, in particolare per finanziare, direttamente o indirettamente, altre entità, quali i partiti politici nazionali. I partiti politici europei dovrebbero utilizzare i contributi per sostenere una percentuale delle spese correnti e future e non spese o debiti contratti prima della presentazione delle loro domande di contributo.
- (160) È inoltre opportuno che la concessione dei contributi sia semplificata e adeguata alle specificità dei partiti politici europei, in particolare mediante l'eliminazione dei criteri di selezione, l'istituzione come regola generale di un unico prefinanziamento integrale e la possibilità di utilizzare un regime di finanziamento a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari e finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni in questione.
- (161) È opportuno che i contributi provenienti dal bilancio generale dell'Unione siano sospesi, ridotti o revocati se i partiti politici europei violano gli obblighi stabiliti dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

- (162) È opportuno che le sanzioni basate sia sul regolamento finanziario sia sul regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 siano applicate in modo coerente e rispettino il principio del ne bis in idem. A norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, le sanzioni amministrative e/o pecuniarie previste dal regolamento finanziario non si applicano in uno dei casi per i quali sono già state irrogate sanzioni sulla base del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
- (163) Il presente regolamento dovrebbe stabilire un quadro generale a norma del quale il sostegno di bilancio può essere utilizzato quale strumento di azione esterna, compreso l'obbligo per il paese terzo di trasmettere alla Commissione informazioni affidabili e tempestive che le consentano di valutare il rispetto delle condizioni e delle disposizioni concordate, che garantiscono così la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.
- (164) La Commissione dovrebbe essere autorizzata a istituire e gestire fondi fiduciari dell'Unione per azioni di emergenza, di post-emergenza o tematiche non soltanto nel campo delle azioni esterne ma anche per le azioni interne dell'UE. Gli avvenimenti recenti nell'Unione europea dimostrano la necessità di aumentare la flessibilità per i finanziamenti all'interno dell'UE. Poiché i confini tra le politiche interne e quelle esterne sono sempre più sfumati, questo rappresenterebbe anche uno strumento per rispondere alle sfide transfrontaliere. È necessario specificare i principi applicabili ai contributi ai fondi fiduciari dell'Unione, chiarire le responsabilità degli agenti finanziari e del comitato del fondo fiduciario. È inoltre necessario definire norme per garantire un'equa rappresentanza dei donatori partecipanti in sede di comitato del fondo fiduciario e l'obbligo di voto favorevole della Commissione ai fini dell'utilizzo dei fondi.
- (165) Conformemente alla razionalizzazione delle norme vigenti e al fine di evitare indebite ripetizioni, è opportuno sopprimere la parte seconda del regolamento finanziario che riguarda le disposizioni particolari relative al Fondo europeo agricolo di garanzia, alla ricerca, alle azioni esterne e a specifici fondi dell'UE. Le disposizioni di tale parte seconda dovrebbero essere inserite nelle parti pertinenti del regolamento finanziario oppure, se le disposizioni non vengono utilizzate o non sono più pertinenti, semplicemente soppresse.
- (166) È opportuno semplificare le disposizioni riguardanti la rendicontazione e la contabilità. È quindi importante raggruppare tutte le disposizioni sui conti annuali e sull'altra rendicontazione finanziaria in un titolo specifico.
- (167) Dovrebbero essere mantenute le modalità attuali con le quali le istituzioni riferiscono al Parlamento europeo e al Consiglio riguardo ai loro progetti immobiliari. Alle istituzioni dovrebbe essere consentito di finanziare nuovi progetti immobiliari con gli stanziamenti ricevuti per gli immobili già venduti, ed è pertanto opportuno inserire un riferimento alle disposizioni relative alle entrate con destinazione specifica. Ciò permetterebbe di rispondere alle mutevoli esigenze della politica immobiliare delle istituzioni, risparmiando contemporaneamente sui costi e aumentando la flessibilità.
- (168) Al fine di adeguare gli elementi tecnici e le norme dettagliate concernenti gli appalti e le regole relative a determinati organismi dell'UE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 TFUE per quanto riguarda l'allegato del presente regolamento, il regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom e il regolamento finanziario tipo per gli organismi di partenariato pubblico-privato. È di particolare

importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

- (169) Per una più agile attuazione degli strumenti speciali, è opportuno semplificare le procedure di mobilitazione e di storno, ricorrendo agli storni interni della Commissione per quanto riguarda il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e il Fondo di solidarietà dell'Unione europea.
- (170) Per garantire che il programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") possa fornire in tempi rapidi le risorse adeguate per sostenere le nuove priorità politiche, le quote indicative per ciascuno dei tre assi del programma e le percentuali minime per ciascuna delle priorità tematiche dovrebbero consentire una maggiore flessibilità. Ciò permetterà di migliorare la gestione del programma e di concentrare le risorse di bilancio sulle azioni che ottengono i migliori risultati in termini sociali e occupazionali.
- (171) Per agevolare gli investimenti nelle infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile, fatta salva l'applicazione integrale della legislazione dell'UE in materia di ambiente, in particolare la direttiva sulla valutazione ambientale strategica e la direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale, a seconda del caso, è opportuno rimuovere alcune limitazioni riguardanti l'ambito del sostegno a tali investimenti.
- (172) Per rispondere alle sfide poste da flussi sempre più ingenti di migranti e rifugiati, è opportuno esplicitare gli obiettivi ai quali può contribuire il sostegno del FESR ai migranti e ai rifugiati.
- (173) Poiché la modifica delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹ stabilisce condizioni più favorevoli per alcune operazioni generatrici di entrate per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell'allegato II del regolamento FEAMP, è necessario stabilire una data di entrata in vigore diversa per tali disposizioni al fine di garantire parità di trattamento tra le operazioni sostenute a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (174) Al fine di agevolare l'attuazione delle operazioni è opportuno ampliare la gamma dei beneficiari potenziali. Di conseguenza, le persone fisiche dovrebbero essere ammissibili al sostegno della politica di coesione.
- (175) Per garantire la sana gestione finanziaria dei Fondi SIE gestiti in regime di esecuzione concorrente e chiarire gli obblighi degli Stati membri, i principi generali dovrebbero

¹⁹ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

fare esplicito riferimento ai principi del controllo interno dell'esecuzione del bilancio e della prevenzione dei conflitti d'interessi stabiliti nel regolamento finanziario.

- (176) Per massimizzare le sinergie tra tutti i fondi dell'Unione onde far fronte efficacemente alle sfide della migrazione e dell'asilo, occorre far sì che quando gli obiettivi tematici si traducono in priorità nelle norme specifiche di ciascun fondo, tali priorità comprendano l'uso adeguato di ciascun fondo per questi settori.
- (177) Per garantire la coerenza della programmazione occorre procedere una volta all'anno ad allineare gli accordi di partenariato con i programmi operativi.
- (178) Per ottimizzare l'uso delle risorse finanziarie assegnate agli Stati membri nell'ambito della politica di coesione, è necessario permettere agli Stati membri di trasferire la dotazione dei fondi SIE agli strumenti istituiti a norma del regolamento finanziario o di regolamenti settoriali specifici.
- (179) Per agevolare la preparazione e l'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, è opportuno autorizzare il fondo capofila a finanziare i costi di preparazione, di gestione e di animazione.
- (180) Per agevolare l'attuazione di investimenti territoriali integrati e di sviluppo locale di tipo partecipativo, è opportuno chiarire i ruoli e le responsabilità dei gruppi di azione locale per quanto riguarda le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, e degli enti locali, degli organismi di sviluppo regionale o delle organizzazioni non governative per quanto riguarda gli investimenti territoriali integrati rispetto ad altri organismi del programma. La designazione come organismo intermedio dovrebbe essere richiesta soltanto nei casi in cui gli organismi pertinenti svolgono compiti che vanno oltre quelli descritti nel relativo articolo o quando prescritto dalle norme specifiche del fondo.
- (181) È necessario chiarire che le autorità di gestione dovrebbero avere la possibilità di attuare gli strumenti finanziari tramite l'aggiudicazione di un contratto diretto alla BEI e alle istituzioni finanziarie internazionali (IFI).
- (182) Numerosi Stati membri hanno istituito banche o istituzioni finanziarie di proprietà dello Stato che operano con un mandato pubblico per promuovere lo sviluppo economico. Tali banche o istituzioni finanziarie hanno caratteristiche specifiche che le distinguono dalle banche commerciali private per quanto riguarda la proprietà, il mandato per lo sviluppo e il fatto che non perseguono l'obiettivo di massimizzare i profitti. Il ruolo di tali banche è in particolare quello di ovviare ai fallimenti del mercato quando in alcune regioni o per alcuni settori la fornitura di servizi finanziari da parte delle banche commerciali è insufficiente. Tali banche o istituzioni finanziarie di proprietà dello Stato sono nella posizione adatta per promuovere l'accesso ai fondi SIE, mantenendo al contempo una neutralità sotto il profilo concorrenziale. Il ruolo e le caratteristiche specifiche di tali banche o istituzioni finanziarie possono permettere agli Stati membri di aumentare il ricorso agli strumenti finanziari per fornire fondi SIE al fine di massimizzare l'incidenza di tali fondi sull'economia reale. Tale risultato sarebbe coerente con la politica della Commissione volta ad agevolare il ruolo di tali banche o istituzioni come gestori di fondi sia nell'esecuzione dei fondi SIE che nella combinazione di fondi SIE con finanziamenti del FEIS, come indicato in particolare nel piano di investimenti per l'Europa. È quindi giustificato consentire alle autorità di gestione di aggiudicare contratti direttamente a tali banche e istituzioni finanziarie. Tuttavia, per garantire che tale possibilità di aggiudicazione diretta rimanga coerente con i principi del mercato interno, per far sì che tale disposizione sia applicabile

occorre stabilire condizioni rigorose che le banche o le istituzioni di proprietà dello Stato devono rispettare.

- (183) Per mantenere l'opzione dell'iniziativa per le PMI come strumento che contribuisce ad aumentare la competitività delle PMI, occorre stabilire che gli Stati membri possono contribuire agli strumenti finanziari congiunti di garanzia illimitata e cartolarizzazione a favore delle PMI per l'intera durata del periodo di programmazione e aggiornare le relative disposizioni, come quelle sulle valutazioni ex ante e sulle valutazioni a posteriori.
- (184) Con l'adozione del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei - il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) - si intendeva consentire agli Stati membri di utilizzare i fondi SIE per contribuire al finanziamento di progetti ammissibili che sono sostenuti dalla garanzia dell'Unione a titolo del FEIS. È opportuno introdurre una disposizione specifica che stabilisca i termini e le condizioni per consentire una migliore interazione e complementarità in modo da agevolare la possibilità di abbinare fondi SIE a prodotti finanziari della BEI nell'ambito della garanzia dell'Unione coperta dal FEIS.
- (185) Per semplificare e armonizzare i requisiti sui controlli e sulle revisioni contabili e migliorare la rendicontabilità degli strumenti finanziari attuati dalla BEI e da altre istituzioni finanziarie internazionali, è necessario modificare le disposizioni riguardanti la gestione e il controllo degli strumenti finanziari onde agevolare il processo di garanzia dell'affidabilità.
- (186) Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo al modello delle relazioni di controllo e delle relazioni annuali di audit definite all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰.
- (187) Al fine di garantire la coerenza con il trattamento delle rettifiche finanziarie nel corso del periodo di programmazione 2007-2013, è necessario chiarire che nel caso degli strumenti finanziari è consentito sostituire un'irregolarità isolata con una spesa regolare nell'ambito della stessa operazione, onde evitare che la relativa rettifica finanziaria determini una perdita netta per l'operazione connessa allo strumento finanziario.
- (188) Per incentivare gli investitori privati a coinvestire nei progetti di politica pubblica, è opportuno introdurre il concetto di trattamento differenziato degli investitori, che permette, a determinate condizioni, che i fondi SIE assumano una posizione subordinata rispetto all'investitore privato e ai prodotti finanziari della BEI coperti dalla garanzia dell'Unione a titolo del FEIS. Allo stesso tempo è opportuno stabilire le condizioni di applicazione di questo trattamento differenziato nell'eseguire i fondi SIE.

²⁰

Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (189) Dato il contesto protratto di bassi tassi di interesse e al fine di non penalizzare indebitamente gli organismi che attuano gli strumenti finanziari, è necessario, subordinatamente ad una gestione attiva e diligente della tesoreria, consentire il finanziamento degli interessi negativi generati a seguito di investimenti dei fondi SIE a norma dell'articolo 43 del regolamento sulle disposizioni comuni con le risorse rimborsate allo strumento finanziario.
- (190) Per allineare gli obblighi di rendicontazione al nuovo articolo 43 *bis* relativo al trattamento differenziato degli investitori ed evitare una duplicazione tra il "valore degli investimenti" di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera h), e gli "investimenti azionari" di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera i), è necessario aggiornare l'articolo 46 del regolamento sulle disposizioni comuni.
- (191) Per agevolare l'esecuzione dei fondi SIE è necessario accordare agli Stati membri la possibilità di aggiudicazione diretta per le azioni di assistenza tecnica attuate dalla BEI/dal FEI, da altre IFI e da banche o istituzioni finanziarie di proprietà dello Stato.
- (192) Per facilitare l'attuazione delle operazioni generatrici di entrate dovrebbe essere consentita una riduzione del tasso di cofinanziamento in qualunque fase dell'attuazione del programma e dovrebbero essere previste possibilità di stabilire a livello nazionale percentuali forfettarie di entrate nette.
- (193) A causa dell'adozione tardiva del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e del fatto che tale regolamento ha stabilito i livelli dell'intensità dell'aiuto, è necessario stabilire alcune esenzioni per il FEAMP per quanto riguarda le operazioni generatrici di entrate.
- (194) Per ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari, è opportuno innalzare la soglia che esenta determinate operazioni dal calcolare e dal tenere conto delle entrate generate durante la loro attuazione.
- (195) Per favorire le sinergie tra i fondi SIE e gli altri strumenti dell'Unione, le spese sostenute possono essere rimborsate da diversi fondi SIE e strumenti dell'Unione in base a una proporzione concordata preventivamente.
- (196) Per promuovere l'utilizzazione delle somme forfettarie e dato che tali somme forfettarie devono basarsi su un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile tale da assicurare la sana gestione finanziaria, è opportuno eliminare il limite superiore applicabile al loro uso.
- (197) Per ridurre l'onere amministrativo dell'attuazione dei progetti da parte dei beneficiari, è opportuno introdurre una nuova forma di opzione semplificata in materia di costi per il finanziamento basato su condizioni diverse dai costi delle operazioni.
- (198) Tenuto conto del fatto che, conformemente all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'obbligo di garantire la stabilità delle operazioni di investimento si applica a decorrere dal pagamento finale al beneficiario e che, quando l'investimento consiste nel leasing di nuovi macchinari e attrezzature, il pagamento finale viene effettuato alla fine del periodo contrattuale, tale obbligo non si applica a questo tipo di investimento.
- (199) Per assicurare un'applicazione ampia delle opzioni semplificate in materia di costi, occorre stabilire per il FESR e il FSE l'uso obbligatorio di tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi per le operazioni al di sotto di una determinata soglia. Al tempo stesso è opportuno introdurre l'uso di progetti di bilancio quale metodo supplementare per determinare i costi semplificati.

- (200) Per agevolare l'applicazione più mirata e precoce delle opzioni semplificate in materia di costi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione delle tabelle standard di costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso, al metodo di calcolo giusto, equo e verificabile sul quale devono basarsi e al finanziamento basato sul rispetto delle condizioni connesse alla realizzazione di progressi nell'attuazione o sul conseguimento degli obiettivi dei programmi anziché sui costi. È particolarmente importante che la Commissione conduca opportune consultazioni durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.
- (201) Per ridurre l'onere amministrativo è opportuno incrementare l'uso dei tassi fissi che non richiedono la definizione di una metodologia da parte degli Stati membri. Occorre quindi introdurre due tassi forfettari supplementari: uno per calcolare i costi diretti per il personale e l'altro per calcolare i costi ammissibili residui basati sui costi per il personale. Inoltre è opportuno fornire ulteriori chiarimenti sui metodi per calcolare i costi per il personale.
- (202) Per migliorare l'efficacia e l'impatto delle operazioni, è opportuno agevolare l'attuazione delle operazioni su scala nazionale o di quelle che riguardano diverse aree del programma e aumentare le possibilità di sostenere spese al di fuori dell'Unione per determinati investimenti.
- (203) Per incoraggiare gli Stati membri a ricorrere alla valutazione dei grandi progetti da parte di esperti indipendenti, è opportuno autorizzare che le spese relative ai grandi progetti siano presentate alla Commissione prima della valutazione positiva dell'esperto indipendente, allorché la Commissione sia stata informata dell'avvenuta comunicazione delle pertinenti informazioni all'esperto indipendente.
- (204) Per promuovere l'uso di piani d'azione comuni che ridurranno l'onere amministrativo per i beneficiari, è necessario ridurre i requisiti normativi connessi all'istituzione di un piano d'azione comune.
- (205) Al fine di evitare oneri amministrativi superflui per i beneficiari, le norme relative all'informazione e alla comunicazione dovrebbero rispettare il principio di proporzionalità. Di conseguenza, è importante chiarire l'ambito di applicazione delle norme relative all'informazione e alla comunicazione.
- (206) Al fine di ridurre l'onere amministrativo e assicurare l'uso efficace dell'assistenza tecnica in tutti i fondi e in tutte le categorie di regioni, è opportuno aumentare la flessibilità per quanto riguarda il calcolo e il controllo dei rispettivi limiti applicabili all'assistenza tecnica degli Stati membri.
- (207) Nell'ottica di razionalizzare le strutture di attuazione, è opportuno chiarire che la possibilità per l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione e l'autorità di audit di fare parte dello stesso organismo pubblico è prevista anche per i programmi a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

- (208) È opportuno specificare in maniera più dettagliata le responsabilità delle autorità di gestione riguardo alla verifica delle spese quando vengono utilizzate le opzioni semplificate in materia di costi.
- (209) Affinché i beneficiari possano trarre pieno vantaggio dal potenziale di semplificazione offerto dalle soluzioni di e-governance nell'attuazione dei fondi SIE e del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), in particolare per favorire la gestione elettronica completa dei documenti, è necessario chiarire che non è richiesta una traccia cartacea, se sono rispettate determinate condizioni.
- (210) Al fine di garantire parità di trattamento tra le operazioni sostenute a norma del presente regolamento, è necessario fissare la data di applicazione di alcune modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹.
- (211) Per agevolare l'accesso al FSE per alcuni gruppi di destinatari, la raccolta di dati per alcuni indicatori dovrebbe basarsi su campioni rappresentativi e avvenire due volte nel corso del periodo di programmazione.
- (212) Al fine di garantire la certezza del diritto e l'attuazione armonizzata e non discriminatoria del sostegno a favore dei giovani agricoltori, occorre stabilire che nel contesto dello sviluppo rurale la "data di insediamento" di cui alle pertinenti norme corrisponde alla data in cui il processo di insediamento inizia mediante un'azione che deve essere svolta dal richiedente, e che la domanda di sostegno deve essere presentata entro 24 mesi da tale data. Inoltre, l'esperienza tratta dai negoziati dei programmi ha dimostrato la necessità di chiarire le norme relative all'insediamento dei giovani agricoltori e le soglie per l'ammissibilità al sostegno di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e di razionalizzare le disposizioni sulla durata del piano aziendale.
- (213) Per risultare abbastanza interessanti da attrarre i privati, è essenziale che gli strumenti finanziari siano concepiti e attuati in modo flessibile. Tuttavia, l'esperienza acquisita ha dimostrato che alcune norme in materia di ammissibilità connesse a una misura specifica limitano il ricorso agli strumenti finanziari nell'ambito dello sviluppo rurale, come anche l'uso flessibile degli strumenti finanziari da parte dei gestori dei fondi. Pertanto, è opportuno stabilire che alcune norme in materia di ammissibilità connesse a una misura specifica non si applicano agli strumenti finanziari. Per lo stesso motivo è opportuno stabilire che gli aiuti all'avviamento dei giovani agricoltori a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013 possono essere forniti anche sotto forma di strumenti finanziari. Alla luce di tali modifiche, è opportuno stabilire che laddove il sostegno agli investimenti di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013 è concesso sotto forma di strumenti finanziari, l'investimento deve contribuire ad una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale.
- (214) Oggigiorno gli agricoltori sono esposti a rischi economici crescenti per effetto degli sviluppi del mercato. Tuttavia, tali rischi economici non incidono su tutti i settori agricoli in uguale misura. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero avere la

²¹ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

possibilità, in casi debitamente giustificati, di aiutare gli agricoltori con strumenti di stabilizzazione del reddito specifici per settore, particolarmente per i settori interessati da bruschi cali del reddito, tali da avere un impatto economico significativo per una specifica zona rurale, purché siano rispettati gli obblighi internazionali dell'Unione. Per monitorare la spesa effettuata in relazione a questo nuovo strumento, è altresì opportuno adattare il contenuto del piano finanziario del programma. Inoltre, l'obbligo di comunicazione specifico per la misura di gestione del rischio nel 2018 di cui all'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1305/2013 rientra nella relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul monitoraggio e la valutazione della PAC di cui all'articolo 110, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Pertanto l'articolo 36, paragrafo 5, secondo comma, dovrebbe essere soppresso.

- (215) Per quanto concerne i fondi di mutualizzazione, il divieto di contributi di fondi pubblici al capitale sociale iniziale di cui all'articolo 38, paragrafo 3, e all'articolo 39, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 impedisce il funzionamento efficace di tali fondi. Tale divieto va dunque soppresso.
- (216) Di norma il sostegno agli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 è concesso a tutti i richiedenti ammissibili. Di conseguenza gli Stati membri non dovrebbero essere obbligati a definire criteri di selezione per le operazioni di ripristino. Inoltre, in casi debitamente giustificati, se non è possibile definire i criteri di selezione a causa della natura delle operazioni, gli Stati membri dovrebbero poter definire metodi di selezione alternativi.
- (217) L'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1305/2013 stabilisce i tassi massimi di partecipazione del FEASR. Per alleviare la pressione sul bilancio nazionale di alcuni Stati membri e accelerare gli investimenti più urgenti a Cipro, è opportuno prorogare il tasso massimo di partecipazione del 100% di cui all'articolo 59, paragrafo 4, lettera f), fino alla chiusura del programma. Inoltre, è opportuno menzionare all'articolo 59, paragrafo 4, un riferimento al tasso di partecipazione specifico stabilito nel regolamento (UE) n. 1303/2013 per il nuovo strumento finanziario di cui all'articolo 38, paragrafo 1, dello stesso regolamento.
- (218) Conformemente all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, in casi di emergenza dovuti a calamità naturali, l'ammissibilità delle spese conseguenti a modifiche dei programmi può decorrere dalla data in cui si è verificata la calamità naturale. La possibilità di rendere ammissibili spese sostenute prima della presentazione di una modifica del programma dovrebbe essere estesa ad altre circostanze, come gli eventi catastrofici o i cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione, compresi cambiamenti bruschi e significativi derivanti dalla migrazione o dall'accoglienza dei rifugiati.
- (219) A norma dell'articolo 60, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013, per quanto riguarda gli investimenti nel settore agricolo sono ammissibili soltanto le spese sostenute previa presentazione di una domanda. Agli Stati membri dovrebbe essere data la possibilità di prevedere nei loro programmi che, qualora l'investimento sia legato a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione, sono ammissibili le spese sostenute dopo il verificarsi dell'evento.

- (220) Per aumentare il ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere da b) a d), del regolamento (UE) n. 1303/2013, è necessario limitare le norme specifiche relative al FEASR stabilite all'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 agli aiuti concessi conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), con riguardo al mancato guadagno e ai costi di manutenzione, agli articoli da 28 a 31, all'articolo 33 e all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
- (221) L'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati membri devono consultare il comitato di monitoraggio del programma di sviluppo rurale in merito ai criteri di selezione entro quattro mesi dall'approvazione del programma. Ne consegue un obbligo indiretto per gli Stati membri di definire tutti i criteri di selezione entro tale data, anche per gli inviti a presentare proposte che saranno avviati successivamente. Per ridurre gli oneri amministrativi superflui, assicurando al contempo che le risorse finanziarie siano utilizzate nel miglior modo possibile, gli Stati membri dovrebbero poter definire i criteri di selezione e consultare il comitato di monitoraggio in qualsiasi momento prima della pubblicazione degli inviti a presentare proposte.
- (222) La disciplina finanziaria viene utilizzata per far sì che il bilancio per il Fondo europeo agricolo di garanzia rispetti i rispettivi massimali finanziari e per costituire la riserva per le crisi nel settore agricolo. Dato il carattere tecnico della fissazione del tasso di adattamento e dei collegamenti intrinseci con le stime di spesa della Commissione nel suo progetto annuale di bilancio, la procedura di fissazione del tasso di adeguamento dovrebbe essere semplificata, autorizzando la Commissione ad adottarlo conformemente alla procedura consultiva. Il nuovo regolamento finanziario non definisce la popolazione dei beneficiari ammissibili al rimborso nell'ambito della disciplina finanziaria. Il presente regolamento dovrebbe essere adattato in tal senso pur mantenendo la definizione attuale di beneficiari ammissibili.
- (223) Per armonizzare le norme relative al disimpegno automatico di cui all'articolo 87 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 1306/2013, è opportuno adeguare la data entro la quale gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione le informazioni sulle eccezioni al disimpegno, di cui all'articolo 38, paragrafo 3.
- (224) Al fine di garantire la certezza del diritto in merito al trattamento dei recuperi generati dalle riduzioni temporanee a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, è opportuno che tali recuperi siano inclusi nell'elenco delle fonti delle entrate con destinazione specifica di cui all'articolo 43 del suddetto regolamento.
- (225) L'esperienza ha dimostrato che la regola, introdotta per la prima volta dal regolamento (UE) n. 1290/2005, che prevede la condivisione paritaria tra il bilancio e gli Stati membri del rischio di mancato recupero degli importi dovuti a causa di irregolarità quando detti importi non sono stati recuperati entro un termine ragionevole (la cosiddetta regola del 50/50), ha funzionato correttamente ai fini della tutela del bilancio. Tuttavia, tale sistema comporta un onere amministrativo e contabile gravoso sia per la Commissione europea che per gli Stati membri. È quindi opportuno modificare ulteriormente questo sistema e imputare i relativi importi interamente agli Stati membri in questione dopo la scadenza dei relativi termini, consentendo però loro di conservare nei loro bilanci nazionali gli importi recuperati successivamente, alla fine delle rispettive procedure di recupero.

- (226) Affinché il rifiuto o il recupero dei pagamenti interessati da un'inosservanza delle norme sugli appalti pubblici rifletta la gravità dell'inosservanza e rispetti il principio di proporzionalità, tale rifiuto o recupero dovrebbe essere limitato ai livelli stabiliti dalla Commissione per le rettifiche finanziarie da applicare alle spese nell'ambito dell'esecuzione concorrente in caso di inosservanza di tali norme. È inoltre opportuno chiarire che tali inosservanze incidono sulla legittimità e regolarità delle operazioni soltanto nella stessa misura.
- (227) L'esperienza maturata sinora dimostra che numerosi Stati membri hanno avuto difficoltà ad applicare i tre criteri in base ai quali considerare una persona "agricoltore in attività" elencati all'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²². Per ridurre l'onere amministrativo connesso all'applicazione dei tre criteri, gli Stati membri dovrebbero poterne mettere a disposizione solo uno o due. L'esperienza dimostra altresì che in alcuni Stati membri i costi amministrativi dell'attuazione delle clausole relative agli agricoltori in attività sono complessivamente superiori al beneficio ottenuto con l'esclusione dai regimi di sostegno diretto di un numero molto limitato di beneficiari non in attività. Per consentire agli Stati membri di affrontare tali situazioni nei prossimi anni di domanda, l'applicazione dell'articolo 9 nel suo insieme dovrebbe diventare facoltativa.
- (228) L'esperienza acquisita nel primo anno di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 ha dimostrato che alcuni Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie non hanno utilizzato integralmente l'importo dei fondi disponibili al di sotto dei massimali di bilancio stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1089 della Commissione. Gli Stati membri che applicano il regime di pagamento di base hanno già la possibilità, entro determinati limiti, di distribuire i diritti all'aiuto per un valore superiore all'importo disponibile per i loro regimi di pagamento di base, al fine di ottimizzare l'uso dei fondi. Anche agli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie dovrebbe essere data la possibilità, entro gli stessi limiti comuni e fatto salvo il rispetto dei massimali netti per i pagamenti diretti, di calcolare l'importo necessario di incremento del rispettivo massimale per il regime di pagamento unico per superficie.
- (229) Per garantire l'applicazione più ampia possibile del pagamento a favore dei giovani agricoltori a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, è opportuno che gli Stati membri limitino il numero di diritti all'aiuto o degli ettari ammissibili, ma soltanto nei casi in cui tale limitazione serve ad assicurare il rispetto delle pertinenti disposizioni sul finanziamento del pagamento a favore dei giovani agricoltori.
- (230) A norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri hanno la facoltà di concedere, a determinate condizioni, un sostegno accoppiato agli agricoltori in determinati settori agricoli o per determinati tipi di agricoltura, nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione nei settori o nelle regioni interessati. Per evitare di mantenere i livelli di produzione laddove non è opportuno a causa di squilibri strutturali dei mercati, alla Commissione

²²

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati che consentano di continuare a erogare il sostegno accoppiato facoltativo fino al 2020 in base alle unità di produzione per le quali tale sostegno è stato concesso in un precedente periodo di riferimento. Nel quadro della crisi attuale, tale deroga temporanea punta a conseguire, nel lungo termine, l'obiettivo del sostegno accoppiato facoltativo di mantenere il livello di produzione nelle zone in questione.

- (231) Uno dei principali ostacoli alla formazione di organizzazioni di produttori, soprattutto negli Stati membri in ritardo per quanto riguarda il grado di organizzazione, sembra essere la mancanza di fiducia reciproca e di esperienze passate. In questo contesto, un servizio di coaching in cui le organizzazioni di produttori funzionanti indicano la via ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori di ortofrutticoli, potrebbe ovviare a questo ostacolo e dovrebbe quindi essere incluso tra gli obiettivi delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo.
- (232) Oltre ai ritiri per la distribuzione gratuita, è opportuno concedere anche alle azioni di coaching volte a incoraggiare i produttori a costituire organizzazioni che soddisfano i criteri di riconoscimento il finanziamento integrale dell'Unione nell'ambito dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori esistenti.
- (233) Le misure di prevenzione e gestione delle crisi dovrebbero essere estese per coprire il riapprovvigionamento dei fondi di mutualizzazione, che potrebbero, quali nuovi strumenti, contribuire a combattere le crisi.
- (234) Negli Stati membri in cui il grado di organizzazione della produzione nel settore ortofrutticolo è basso, è opportuno autorizzare l'erogazione di contributi finanziari supplementari a carattere nazionale.
- (235) Per garantire un sostegno efficiente, mirato e sostenibile delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo e delle loro associazioni, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti concernenti l'elenco degli Stati membri che possono concedere un aiuto finanziario nazionale alle organizzazioni di produttori.
- (236) Per semplificare la procedura attuale, che consiste nell'autorizzare prima gli Stati membri a concedere un aiuto finanziario nazionale supplementare alle organizzazioni di produttori nelle regioni dell'Unione in cui il grado di organizzazione è particolarmente scarso e successivamente nel rimborsare parte di tale aiuto se sono rispettate ulteriori condizioni, potrebbe essere istituito un nuovo regime. Gli Stati membri in cui il grado di organizzazione dei produttori è particolarmente basso, inferiore al 20% a livello nazionale nel 2013, potrebbero concedere una percentuale supplementare del valore della produzione commercializzata a titolo di aiuto nazionale, con un risultato simile a quello dell'attuale regime che prevede l'autorizzazione preventiva e il rimborso successivo da parte dell'Unione. La Commissione dovrebbe rivedere periodicamente, a fini di aggiornamento, l'elenco degli Stati membri che possono concedere l'aiuto nazionale supplementare.
- (237) L'esperienza acquisita con l'applicazione dell'articolo 188 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²³ ha dimostrato che l'obbligo di adottare atti di esecuzione per la gestione di processi matematici semplici collegati alle modalità di assegnazione dei contingenti è gravoso e oneroso, senza offrire alcun

²³

Titolo completo, GU.

vantaggio specifico. In realtà la Commissione non ha alcun margine discrezionale in questo ambito, poiché la relativa formula è già fissata dalle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione²⁴. Per ridurre l'onere amministrativo e razionalizzare la procedura, è opportuno stabilire che la Commissione renda noti i risultati dell'assegnazione dei contingenti tariffari di importazione attraverso la pubblicazione sul web. Inoltre, è opportuno includere una disposizione specifica secondo la quale gli Stati membri potranno rilasciare i titoli soltanto dopo la pubblicazione dei risultati dell'assegnazione da parte della Commissione.

- (238) Il FEG dovrebbe continuare, anche dopo il 31 dicembre 2017, a fornire assistenza temporanea ai giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET) che risiedono in regioni ammissibili ai sensi dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, in quanto tali regioni sono interessate in maniera sproporzionata da importanti esuberi.
- (239) Per aumentare l'efficacia dell'intervento è possibile stabilire uno o più meccanismi di blending a titolo del meccanismo per collegare l'Europa (CEF). Tali meccanismi di blending dovrebbero finanziare operazioni di blending, ossia azioni che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione, compresa una combinazione di strumenti finanziari di debito e di capitale del CEF, con finanziamenti erogati da istituzioni finanziarie per lo sviluppo o altre istituzioni finanziarie del gruppo BEI (compresi i finanziamenti erogati dalla BEI nell'ambito del FEIS), nonché da investitori.
- (240) Un meccanismo di blending nell'ambito del CEF permetterebbe di potenziare l'effetto moltiplicatore della spesa dell'Unione, attraendo risorse aggiuntive da investitori privati. Inoltre, assicurerebbe la sostenibilità economica e finanziaria delle azioni finanziate.
- (241) Per sostenere l'attuazione dei progetti con il maggior valore aggiunto per la Rete transeuropea dei trasporti riguardanti i corridoi della rete centrale, i progetti transfrontalieri e i progetti riguardanti le altre tratte della rete centrale, è necessario accordare flessibilità nell'utilizzazione del programma di lavoro pluriennale, consentendo che sia speso fino al 95% delle risorse di bilancio indicate nel regolamento (UE) n. 1316/2013.
- (242) Attualmente, per finanziare le azioni nel settore delle infrastrutture di servizi digitali possono essere utilizzati soltanto le sovvenzioni e gli appalti. Per garantire la massima efficienza possibile, per sostenere queste azioni dovrebbero essere messi a disposizione anche gli strumenti finanziari.
- (243) L'intervento nel settore delle infrastrutture di servizi digitali dovrebbe basarsi su principi semplici e flessibili per consentire all'Unione di far fronte alle priorità politiche emergenti e al corrispondente fabbisogno di finanziamenti. In particolare, per conseguire gli obiettivi di un intervento in un dato settore potrebbe essere necessario finanziare "servizi di gateway" che collegano una o più infrastrutture nazionali a piattaforme di servizi chiave, come gli elementi di una determinata infrastruttura di servizi digitali: calcolo, archiviazione e gestione dati, connettività.

²⁴ Titolo completo, GU.

- (244) Per evitare un onere amministrativo superfluo per le autorità di gestione, che potrebbe ostacolare l'attuazione efficiente del FEAD, è opportuno semplificare e agevolare la procedura di modifica degli elementi non essenziali dei programmi operativi.
- (245) Per semplificare ulteriormente il ricorso al FEAD, è opportuno stabilire disposizioni supplementari relative all'ammissibilità della spesa, in particolare per quanto riguarda l'uso obbligatorio di tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi.
- (246) Per evitare il trattamento iniquo delle organizzazioni partner, le irregolarità che sono ascrivibili soltanto all'organismo incaricato di acquistare l'assistenza non dovrebbero incidere sull'ammissibilità della spesa delle organizzazioni partner.
- (247) È opportuno chiarire la definizione di "norme in materia di ammissibilità" per garantire la certezza giuridica nelle operazioni sostenute dal FEAD.
- (248) Per semplificare l'attuazione del FEAD ed evitare l'incertezza giuridica, occorre chiarire talune responsabilità degli Stati membri riguardanti la gestione e il controllo.
- (249) Per semplificare l'attuazione dei fondi SIE e del FEAD ed evitare l'incertezza giuridica, occorre chiarire talune responsabilità degli Stati membri riguardanti la gestione e il controllo.
- (250) Il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵ prevede la possibilità di ripartire gli impegni di bilancio in rate annuali solo in caso di approvazione dei programmi pluriennali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza riguardanti le malattie animali e le zoonosi, per i programmi di indagine sulla presenza di organismi nocivi e per i programmi di lotta contro gli organismi nocivi nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione. Ai fini della semplificazione e per ridurre l'onere amministrativo, tale possibilità dovrebbe essere estesa alle altre azioni previste dal regolamento (UE) n. 652/2014.
- (251) Il quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento istituito dalla decisione n. 541/2014/UE è finanziato dai bilanci di tre programmi di finanziamento dell'Unione: il programma Copernicus istituito dal regolamento (UE) n. 377/2014, i programmi di navigazione satellitare istituiti dal regolamento (UE) n. 1285/2013 e il programma specifico di attuazione di Orizzonte 2020 stabilito dalla decisione 2013/743/UE del Consiglio. Di conseguenza, il quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento è stato disciplinato da tre insiemi di norme applicabili. Ne è conseguita un'attuazione non ottimale del quadro e un onere amministrativo sproporzionato per la Commissione e per i beneficiari. Mentre le finalità, gli obiettivi e la portata di ciascuno dei tre programmi di finanziamento devono essere rispettati, per semplificare l'attuazione futura del quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento si dovrebbe applicare un solo insieme di norme all'attribuzione e alla gestione delle sovvenzioni nell'ambito del quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento.

²⁵

Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

- (252) Il presente regolamento dovrebbe essere sottoposto a revisione soltanto qualora necessario e al più tardi due anni prima della scadenza di ciascun quadro finanziario pluriennale. Revisioni eccessivamente frequenti determinano costi sproporzionati di adeguamento delle strutture e delle procedure amministrative alle nuove norme. Inoltre, i tempi potrebbero risultare troppo stretti per consentire di trarre valide conclusioni dall'applicazione delle norme vigenti.
- (253) È opportuno stabilire disposizioni transitorie. Al fine di non ostacolare l'applicazione della pertinente normativa settoriale riferita alle decisioni di sovvenzione, è opportuno specificare che le decisioni di sovvenzione possono ancora essere adottate conformemente al loro atto di base. Per assicurare la transizione al nuovo meccanismo di adozione delle decisioni che autorizzano l'uso di somme forfettarie, costi unitari o tassi fissi, è opportuno consentire all'ordinatore responsabile di modificare le pertinenti decisioni in vigore,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE PRIMA

REGOLAMENTO FINANZIARIO

TITOLO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento specifica le norme relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea e dell'Euratom e alla presentazione e alla revisione dei conti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. "richiedente", una persona fisica o un'entità dotata o no di personalità giuridica che ha presentato domanda nel quadro di una procedura di attribuzione di una sovvenzione o di un concorso a premi;
2. "fascicolo di partecipazione", un'offerta, una domanda di partecipazione, una domanda di sovvenzione o una domanda nel quadro di un concorso a premi;
3. "procedura di aggiudicazione o di attribuzione", una procedura di aggiudicazione di appalti, una procedura di attribuzione di sovvenzioni, un concorso a premi o una procedura di selezione di esperti o entità che eseguono fondi dell'Unione conformemente all'articolo 61, paragrafo 1, lettera c);
4. "atto di base", un atto giuridico che fornisce una base giuridica per un'azione e per l'esecuzione delle spese corrispondenti iscritte in bilancio o della garanzia di bilancio ovvero dell'assistenza finanziaria a carico del bilancio.

Un atto di base può assumere una delle seguenti forme:

- a) in applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica (il trattato Euratom), la forma di un regolamento, di una direttiva o di una decisione ai sensi dell'articolo 288 TFUE; oppure
- b) in applicazione del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), una delle forme specificate all'articolo 28, paragrafo 1, all'articolo 31, paragrafo 2, all'articolo 33, all'articolo 42, paragrafo 4, e all'articolo 43, paragrafo 1, TUE.

Le raccomandazioni e i pareri non costituiscono atti di base;

5. "beneficiario", una persona fisica o un'entità dotata o no di personalità giuridica con cui è stata firmata una convenzione di sovvenzione;
6. "operazione di blending", un'azione svolta nell'ambito di un meccanismo di blending che combina forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con strumenti finanziari di istituzioni finanziarie per lo sviluppo o altre istituzioni finanziarie pubbliche, nonché di istituzioni finanziarie commerciali e

investitori. Le operazioni di blending possono includere un'azione preparatoria che può dare luogo a investimenti da parte di istituzioni finanziarie;

7. "meccanismo di blending", un meccanismo creato per fungere da quadro di cooperazione tra la Commissione e le istituzioni finanziarie per lo sviluppo o altre istituzioni finanziarie pubbliche, nonché istituzioni finanziarie commerciali e investitori, che mira al conseguimento di determinate politiche e obiettivi prioritari dell'Unione utilizzando operazioni di blending e altre azioni individuali;
8. "impegno di bilancio", l'operazione con cui l'ordinatore responsabile riserva stanziamenti nel bilancio per pagamenti successivi;
9. "garanzia di bilancio", un impegno giuridico dell'Unione a finanziare un programma di azioni assumendo a carico del bilancio dell'Unione un'obbligazione finanziaria nell'eventualità che si verifichi un determinato evento nel corso dell'attuazione del programma;
10. "appalto immobiliare", un appalto che ha per oggetto l'acquisto, l'enfiteusi, l'usufrutto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di terreni, fabbricati o altri beni immobili. Esso riguarda i fabbricati esistenti e i fabbricati non ancora completati, a condizione che il candidato abbia ottenuto un permesso di costruire valido, tranne se il fabbricato è stato progettato conformemente alle specifiche dell'amministrazione aggiudicatrice;
11. "candidato", un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, una procedura competitiva con negoziazione, un dialogo competitivo, un partenariato per l'innovazione, un concorso di progettazione o una procedura negoziata;
12. "centrale di committenza", un'amministrazione aggiudicatrice che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;
13. "verifica", la verifica di un aspetto specifico di un'operazione di entrata o di spesa;
14. "contratto di concessione", un contratto a titolo oneroso, concluso per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici ai sensi degli articoli 168 e 172, per affidare a un operatore economico l'esecuzione di lavori o la prestazione e gestione di servizi ("concessione"). La remunerazione consiste unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi, o in tale diritto accompagnato da un prezzo. L'aggiudicazione di un contratto di concessione comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla gestione dei lavori o dei servizi, comprendente un rischio sul lato della domanda o sul lato dell'offerta, o entrambi. Si considera che il concessionario assuma un rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi in questione;
15. "passività potenziale", un'obbligazione finanziaria potenziale cui si può incorrere in funzione dell'esito di un evento futuro;
16. "contratto", un appalto pubblico o un contratto di concessione;
17. "contraente", un operatore economico con cui è stato firmato un contratto di appalto;
18. "controllo", qualsiasi misura adottata al fine di garantire con ragionevole sicurezza l'efficacia, l'efficienza e l'economia delle operazioni, nonché l'affidabilità delle relazioni, la salvaguardia degli attivi e l'informazione, la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi e irregolarità e il seguito dato a tali frodi e

irregolarità e l'adeguata gestione dei rischi connessi alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi, nonché della natura dei pagamenti in questione. I controlli possono comportare varie verifiche, nonché l'attuazione delle politiche e delle procedure per raggiungere gli obiettivi illustrati nella prima frase;

19. "accordo di contributo", un accordo concluso con entità e persone ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), punti da ii) a viii);
20. "controparte", l'altra parte cui è concessa una garanzia di bilancio dell'Unione;
21. "situazione di crisi", una situazione di pericolo immediato o imminente che rischia di degenerare in conflitto armato o di destabilizzare un paese. Per situazione di crisi si intende inoltre una situazione derivante da calamità naturali, da crisi provocate dall'uomo, come guerre o altri conflitti, o da circostanze straordinarie con effetti analoghi riguardanti, fra l'altro, il cambiamento climatico, il degrado ambientale, la privazione dell'accesso all'energia e alle risorse naturali o l'estrema povertà;
22. "sistema dinamico di acquisizione", un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente;
23. "operatore economico", una persona fisica o giuridica, inclusi gli enti pubblici, o un raggruppamento di tali persone che offra la fornitura di prodotti, l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi o la fornitura di beni immobili;
24. "investimento azionario", il conferimento di capitale a un'impresa, investito direttamente o indirettamente in contropartita della totale o parziale proprietà di quella stessa impresa laddove l'investitore azionario può assumere un certo controllo della gestione e condividere gli utili;
25. "decisione amministrativa definitiva", la decisione di un'autorità amministrativa avente effetto definitivo e vincolante conformemente al diritto applicabile;
26. "attivo finanziario", qualsiasi attivo che sia denaro contante, uno strumento di capitale di un'altra entità oppure un diritto contrattuale a ricevere denaro contante o altro attivo finanziario da un'altra entità;
27. "strumenti finanziari", le misure di sostegno finanziario dell'Unione fornite dal bilancio per conseguire uno o più obiettivi strategici specifici dell'Unione. Tali strumenti possono assumere la forma di investimenti azionari o quasi-azionari, prestiti o garanzie, o altri strumenti di condivisione del rischio, e possono, se del caso, essere associati ad altre forme di sostegno finanziario, a fondi in esecuzione concorrente o a fondi del FES;
28. "passività finanziaria", qualsiasi passività che costituisce un'obbligazione contrattuale a erogare denaro contante o altro attivo finanziario ad un'altra entità;
29. "contratto quadro", un appalto pubblico concluso tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative ad appalti specifici basati su di esso da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;
30. "garanzia", l'impegno scritto ad assumersi, in parte o nella sua interezza, la responsabilità del debito o dell'obbligazione di un terzo o del risultato positivo da parte di un terzo dei propri obblighi nel caso di un evento che attivi tale garanzia, come un inadempimento del prestito;

31. "garanzia su richiesta", una garanzia che deve essere onorata dal garante su richiesta della controparte, nonostante eventuali carenze nell'esecutività dell'obbligazione sottostante;
32. "impegno giuridico", l'atto con il quale l'ordinatore responsabile sottoscrive o constata un'obbligazione dalla quale derivano uno o più pagamenti successivi e il riconoscimento della spesa imputata al bilancio. Ai fini della parte prima, titolo V, ad eccezione dell'articolo 134, l'"impegno giuridico" comprende anche gli accordi relativi al partenariato finanziario quadro e i contratti quadro;
33. "effetto leva", l'importo del finanziamento a favore dei destinatari finali ammissibili diviso per l'importo del contributo dell'Unione;
34. "prestito", un accordo ai sensi del quale il mutuante è tenuto a mettere a disposizione del mutuatario una somma convenuta di denaro per un periodo di tempo concordato e in forza del quale il mutuatario è tenuto a ripagare tale importo entro il termine concordato;
35. "sovvenzione di valore modesto", una sovvenzione di valore pari o inferiore a 60 000 EUR;
36. "metodo di esecuzione", i metodi di esecuzione del bilancio descritti agli articoli 61, 62 o 149, ossia l'esecuzione diretta, l'esecuzione indiretta e l'esecuzione concorrente;
37. "azione finanziata da una pluralità di donatori", un'azione nell'ambito della quale i fondi dell'Unione sono messi in comune con almeno un altro donatore;
38. "effetto moltiplicatore", l'investimento effettuato dai destinatari finali ammissibili diviso per l'importo del contributo dell'Unione;
39. "pari passu", parità di trattamento in relazione ad un determinato diritto;
40. "partecipante", un candidato od offerente in una procedura di appalto, un richiedente in una procedura di attribuzione di una sovvenzione, un esperto in una procedura di selezione di esperti, un richiedente in un concorso a premi o un'entità o persona che partecipa a una procedura per l'esecuzione di fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c);
41. "documento di gara", qualsiasi documento prodotto dall'amministrazione aggiudicatrice o al quale l'amministrazione aggiudicatrice fa riferimento per descrivere o determinare elementi della procedura di appalto, ivi compresi:
 - a) le misure di pubblicità stabilite nell'articolo 157;
 - b) l'invito a presentare offerte;
 - c) il capitolato d'onori, che include le specifiche tecniche e i pertinenti criteri, o i documenti descrittivi nel caso di un dialogo competitivo;
 - d) il progetto di contratto;
42. "appalto pubblico", un contratto a titolo oneroso, concluso per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici ai sensi degli articoli 168 e 172, per ottenere, contro pagamento di un prezzo in tutto o in parte a carico del bilancio, la fornitura di un bene mobile o immobile, l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.
43. Gli appalti pubblici includono:
 - a) gli appalti immobiliari;

- b) gli appalti di forniture;
 - c) gli appalti di lavori;
 - d) gli appalti di servizi;
44. "premio", contributo finanziario attribuito a titolo di ricompensa in seguito a un concorso;
45. "appalto", l'acquisizione da parte di una o più amministrazioni aggiudicatrici, mediante contratto, di lavori, forniture o servizi, e l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati o altri beni immobili, da operatori economici scelti dalle amministrazioni aggiudicatrici stesse;
46. "investimento quasi azionario", un tipo di finanziamento che si colloca tra investimento e debito e ha un rischio più elevato del debito privilegiato e un rischio inferiore rispetto al patrimonio di qualità primaria. Gli investimenti quasi azionari possono essere strutturati come debito, di norma non garantito e subordinato e in alcuni casi convertibile in azioni o azioni privilegiate;
47. "destinatario", un beneficiario, un contraente, un esperto esterno retribuito o un'altra persona o entità destinataria di premi o fondi a titolo di uno strumento finanziario o che esegue fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c);
48. "contratto di vendita con patto di riacquisto", la vendita di titoli a pronti con l'accordo di riacquistarli ad una specifica data futura oppure su richiesta;
49. "stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico", gli stanziamenti iscritti in uno dei titoli del bilancio relativo al settore connesso alla "Ricerca indiretta" e alla "Ricerca diretta" o in un capitolo relativo alle attività di ricerca inserito in un titolo diverso;
50. "strumento di condivisione del rischio", uno strumento finanziario che consente la condivisione di un determinato rischio tra due o più entità, se del caso in contropartita di una remunerazione convenuta;
51. "appalto di servizi", un appalto che ha per oggetto tutte le prestazioni intellettuali e non intellettuali non contemplate dagli appalti di forniture, di lavori e dagli appalti immobiliari;
52. "statuto", lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio;
53. "subappaltatore", un operatore economico proposto da un candidato od offerente o contraente per eseguire parte di un contratto o da un beneficiario per eseguire parte dei compiti cofinanziati dalla sovvenzione;
54. "sottoscrizione", le somme versate a organismi cui aderisce l'Unione, in base alle decisioni finanziarie e alle condizioni di pagamento dell'organismo in questione;
55. "appalto di forniture", un appalto che ha per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;
56. "assistenza tecnica", fatta salva la normativa settoriale, le attività di sostegno e di potenziamento delle capacità necessarie per l'attuazione di un programma o di

- un'azione, segnatamente le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, revisione contabile e controllo;
57. "offerente", un operatore economico che ha presentato un'offerta;
58. "Unione", l'Unione europea, la Comunità europea dell'energia atomica, o ambedue, a seconda del contesto;
59. "istituzione dell'Unione", il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione europea, la Corte di giustizia dell'Unione europea, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni, il Mediatore europeo, il Garante europeo della protezione dei dati e il Servizio europeo per l'azione esterna ("SEAE"); la Banca centrale europea non è considerata un'istituzione dell'Unione;
60. "potenziale offerente", un operatore economico iscritto in un elenco di potenziali offerenti da invitare a presentare domande di partecipazione od offerte;
61. "opera", il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica;
62. "appalto di lavori", un appalto che ha per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l'esecuzione di lavori o di un'opera relativi a una delle attività di cui all'allegato II della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici²⁶, oppure la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera.

Articolo 3

Conformità della legislazione secondaria al presente regolamento

1. Le disposizioni relative all'esecuzione del bilancio in entrate e in spese e contenute in un atto di base sono conformi ai principi di bilancio enunciati nel titolo II.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, ogni proposta o modifica di proposta presentata all'autorità legislativa comportante deroghe alle disposizioni diverse da quelle di cui al titolo II o agli atti delegati adottati a norma del presente regolamento, indica con chiarezza tali deroghe e precisa nei considerando e nella relazione di ciascuna proposta i motivi specifici che giustificano tali deroghe.

Articolo 4

Periodi di tempo, date e termini

Salvo altrimenti disposto, ai termini fissati dal presente regolamento si applica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio⁽²⁷⁾.

²⁶ GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.

²⁷ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

Articolo 5
Protezione dei dati personali

I dati personali raccolti a norma del presente regolamento sono trattati conformemente alla direttiva 95/46/EC ⁽²⁸⁾ e al regolamento (CE) n. 45/2001. Un candidato od offerente in una procedura di appalto, un richiedente in una procedura di attribuzione di una sovvenzione, un esperto in una procedura di selezione di esperti, un richiedente in un concorso a premi o un'entità o persona che partecipa a una procedura per l'esecuzione di fondi dell'Unione conformemente all'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), nonché un beneficiario, un contraente, un esperto esterno retribuito o un'altra persona o entità destinataria di premi o che esegue fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), ne sono informati.

²⁸ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

TITOLO II

BILANCIO E PRINCIPI DI BILANCIO

Articolo 6 *Rispetto dei principi di bilancio*

Alle condizioni di cui al presente regolamento e salvo disposizione contraria del presente regolamento, la formazione e l'esecuzione del bilancio rispettano i principi dell'unità, della verità del bilancio, dell'annualità, del pareggio, dell'unità di conto, dell'universalità, della specializzazione, della sana gestione finanziaria, che richiede un controllo interno efficace ed efficiente, e della trasparenza.

CAPO 1

Principi dell'unità e della verità del bilancio

Articolo 7 *Ambito di applicazione del bilancio*

1. Il bilancio prevede e autorizza, per ciascun esercizio, tutte le entrate e le spese ritenute necessarie per l'Unione. Esso comprende quanto segue:
 - a) le entrate e le spese dell'Unione, comprese le spese amministrative che derivano dalle disposizioni del TUE nel settore della politica estera e di sicurezza comune, nonché le spese operative connesse con l'attuazione di dette disposizioni quando sono a carico del bilancio;
 - b) le entrate e le spese della Comunità europea dell'energia atomica.
2. Il bilancio comporta stanziamenti dissociati, che danno luogo a stanziamenti di impegno e a stanziamenti di pagamento, e stanziamenti non dissociati.

Gli stanziamenti autorizzati per l'esercizio constano di:

 - a) stanziamenti iscritti nel bilancio, anche mediante bilancio rettificativo;
 - b) stanziamenti riportati;
 - c) stanziamenti ricostituiti conformemente all'articolo 14;
 - d) stanziamenti provenienti da rimborsi di prefinanziamenti conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, lettera b);
 - e) stanziamenti aperti a seguito del percepimento di entrate con destinazione specifica nel corso dell'esercizio o nel corso di esercizi precedenti e non utilizzati.
3. Gli stanziamenti di impegno coprono il costo totale degli impegni giuridici sottoscritti durante l'esercizio, alle condizioni di cui l'articolo 112, paragrafo 2.
4. Gli stanziamenti di pagamento coprono i pagamenti derivanti dall'esecuzione degli impegni giuridici sottoscritti durante l'esercizio o durante gli esercizi precedenti.
5. I paragrafi 2 e 3 del presente articolo non precludono la facoltà di impegnare gli stanziamenti globalmente o di procedere a impegni di bilancio per frazioni annue come stabilito rispettivamente all'articolo 110, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 110, paragrafo 2.

Articolo 8

Norme specifiche sui principi dell'unità e della verità del bilancio

1. Tutte le entrate e tutte le spese sono imputate a una linea del bilancio.
2. Nessuna spesa può essere impegnata né oggetto di un ordine di pagamento in eccedenza agli stanziamenti autorizzati.
3. Gli interessi generati dai versamenti di prefinanziamenti effettuati a partire dal bilancio non sono dovuti all'Unione, salvo diversamente disposto negli accordi di contributo o negli accordi di finanziamento.

CAPO 2

Principio dell'annualità

Articolo 9

Esercizio

Gli stanziamenti del bilancio sono autorizzati per la durata di un esercizio, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 10

Contabilità di bilancio per entrate e stanziamenti

1. Le entrate sono imputate a un esercizio sulla base degli importi riscossi nel corso dell'esercizio stesso. Tuttavia, le risorse proprie del mese di gennaio dell'esercizio successivo possono essere rese disponibili a titolo di anticipo conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014²⁹.
2. Le iscrizioni delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto e dal prodotto nazionale lordo possono essere rettifiche conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.
3. Gli impegni di stanziamenti sono contabilizzati sulla base degli impegni giuridici contratti fino al 31 dicembre. A titolo eccezionale, gli impegni globali di bilancio di cui all'articolo 110, paragrafo 4, sono contabilizzati sulla base degli impegni di bilancio contratti fino al 31 dicembre.
4. I pagamenti sono contabilizzati a titolo di un esercizio sulla base dei pagamenti effettuati dal contabile entro il 31 dicembre dell'esercizio stesso.
5. In deroga ai paragrafi 3 e 4:
 - a) le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) sono imputate a un esercizio sulla base dei rimborsi effettuati dalla Commissione agli Stati membri entro il 31 dicembre dell'esercizio in questione, purché l'ordine di pagamento sia pervenuto al contabile entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo;

²⁹

Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).

- b) le spese gestite nell'ambito dell'esecuzione concorrente, tranne quelle del FEAGA, sono imputate a un esercizio sulla base dei rimborsi effettuati dalla Commissione agli Stati membri entro il 31 dicembre dell'esercizio in questione, comprese le spese imputate entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo, conformemente agli articoli 28 e 29.

Articolo 11

Impegno di stanziamenti

1. Gli stanziamenti iscritti in bilancio possono essere impegnati con decorrenza di effetti dal 1° gennaio, non appena il bilancio è stato adottato.
2. Le spese correnti di natura amministrativa e le spese di gestione corrente del FEAGA possono, a partire dal 15 ottobre dell'esercizio, essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo.

Tali impegni non superano tuttavia:

- a) un quarto degli stanziamenti decisi dal Parlamento europeo e dal Consiglio che figurano alla corrispondente linea di bilancio per l'esercizio in corso per le spese correnti di natura amministrativa, a condizione che tali spese siano state approvate nell'ultimo bilancio regolarmente adottato;
- b) tre quarti del totale dei corrispondenti stanziamenti decisi dal Parlamento europeo e dal Consiglio per l'esercizio in corso per le spese di gestione corrente del FEAGA, a condizione che il principio di tale spesa si fondi su un atto di base esistente.

Articolo 12

Annullamento e riporto di stanziamenti

1. Gli stanziamenti non utilizzati entro la fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti sono annullati, a meno che non siano riportati conformemente ai paragrafi 2 e 3.
2. Gli stanziamenti possono essere oggetto di una decisione di riporto limitato unicamente all'esercizio successivo, presa entro il 15 febbraio dall'istituzione interessata, per quanto riguarda:
 - a) gli importi corrispondenti agli stanziamenti di impegno e agli stanziamenti non dissociati, per i quali la maggior parte delle fasi preparatorie della procedura di impegno è stata completata al 31 dicembre. Tali importi possono essere impegnati fino al 31 marzo dell'anno successivo, tranne che per gli stanziamenti non dissociati relativi a progetti immobiliari, che possono essere impegnati fino al 31 dicembre dell'esercizio successivo;
 - b) gli importi che risultano necessari quando l'autorità legislativa ha adottato un atto di base nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio e la Commissione non ha potuto stanziare gli impegni previsti a tale scopo entro il 31 dicembre. Tali importi possono essere impegnati fino al 31 dicembre dell'esercizio successivo;
 - c) gli stanziamenti di pagamento necessari per coprire impegni anteriori o impegni connessi a stanziamenti di impegno riportati, se gli stanziamenti di

pagamento previsti alle rispettive linee del bilancio dell'esercizio successivo non sono sufficienti per coprire il fabbisogno;

- d) gli stanziamenti non impegnati relativi alle azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Tale riporto non può superare, entro il limite del 2% degli stanziamenti iniziali votati dall'autorità di bilancio, l'importo dell'adattamento dei pagamenti diretti applicato conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 nell'esercizio precedente. Gli stanziamenti riportati sono riversati nelle linee di bilancio che coprono le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013;

- e) gli stanziamenti lasciati non assegnati all'inizio dell'esercizio relativi ai fondi menzionati nel regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II), nel regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (ENI) e nel regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (DCI), entro il limite del 10% degli stanziamenti iniziali di ciascuno strumento.

L'istituzione interessata informa il Parlamento europeo e il Consiglio, entro il 15 marzo, in merito alla decisione di riporto da essa presa. Inoltre precisa, per ogni linea di bilancio, in quale modo i criteri di cui alle lettere a), b) e c) sono stati applicati a ciascun riporto.

3. Gli stanziamenti sono riportati di diritto per quanto riguarda:

- a) gli importi corrispondenti agli stanziamenti di impegno e di pagamento per la riserva per gli aiuti d'urgenza e la riserva di crisi dell'Unione europea e agli stanziamenti di impegno per il Fondo di solidarietà dell'Unione europea;
- b) gli importi corrispondenti alle entrate con destinazione specifica interne.

Gli importi di cui alle lettere a) e b) possono essere riportati unicamente all'esercizio successivo e possono essere impegnati fino al 31 dicembre, fatta eccezione per le entrate con destinazione specifica interne provenienti da indennità locative e dalla vendita dei fabbricati e terreni di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera g), che possono essere riportate fino a quando non sono utilizzate integralmente. Gli stanziamenti di impegno di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 514/2014³⁰ disponibili al 31 dicembre derivanti da riversamenti di versamenti di prefinanziamenti possono essere oggetto di riporto fino al termine del programma e utilizzati quando necessario a condizione che non vi siano più altri stanziamenti di impegno disponibili;

³⁰

Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi.

- c) gli importi corrispondenti alle entrate con destinazione specifica esterne.

Tali importi sono oggetto di un riporto di diritto e sono utilizzati integralmente entro il completamento di tutte le operazioni connesse al programma o all'azione cui sono destinati o possono essere riportati e utilizzati per il programma o l'azione successivi.

Questa disposizione non si applica alle entrate di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera g), punto iii), per le quali gli stanziamenti non impegnati entro cinque anni sono annullati.

Il trattamento delle entrate con destinazione specifica esterne provenienti dalla partecipazione degli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) a taluni programmi dell'Unione, di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera e), è conforme al protocollo 32 allegato all'accordo sullo spazio economico europeo (accordo SEE);

- d) gli stanziamenti di pagamento relativi al FEAGA provenienti da sospensioni a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

4. Gli stanziamenti non dissociati giuridicamente impegnati alla fine dell'esercizio sono oggetto di pagamento fino alla fine dell'esercizio successivo.
5. Fatto salvo il paragrafo 3, gli stanziamenti iscritti in riserva e gli stanziamenti relativi alle spese di personale non sono oggetto di riporto. Ai fini del presente articolo, le spese di personale comprendono le retribuzioni e le indennità dei membri e del personale delle istituzioni soggetti allo statuto.

Articolo 13

Disimpegno di stanziamenti

1. I disimpegni che intervengono nel corso degli esercizi successivi all'esercizio per il quale gli stanziamenti sono stati impegnati, conseguenti all'inesecuzione totale o parziale delle azioni alle quali gli stanziamenti erano stati assegnati, danno luogo all'annullamento degli stanziamenti corrispondenti, salvo se diversamente disposto dal paragrafo 3 e dall'articolo 14.
2. Gli importi che devono essere impegnati fino al 31 marzo conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, sono annullati se i corrispondenti stanziamenti sono disimpegnati dopo il 31 marzo.
3. Gli stanziamenti di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 sono disimpegnati di diritto conformemente a tale regolamento.
4. Gli stanziamenti di cui al regolamento (UE) n. 514/2014 sono disimpegnati di diritto conformemente a tale regolamento.
5. I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano alle entrate con destinazione specifica esterne di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

Articolo 14
Ricostituzione degli stanziamenti disimpegnati

1. Gli stanziamenti disimpegnati di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 223/2014³¹ possono essere ricostituiti in caso di errore manifesto imputabile alla sola Commissione.

A tale scopo, la Commissione esamina i disimpegni intervenuti nel corso dell'esercizio precedente e decide, entro il 15 febbraio dell'esercizio in corso e in funzione del fabbisogno, se è necessario ricostituire gli stanziamenti corrispondenti.

2. Gli stanziamenti disimpegnati sono ricostituiti se:
 - a) provengono da un programma interessato dalle modalità di applicazione della riserva di efficacia di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - b) provengono da un programma dedicato a uno strumento finanziario specifico a favore delle PMI a seguito della cessazione della partecipazione di uno Stato membro allo strumento finanziario, di cui all'articolo 39, paragrafo 2, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli stanziamenti disimpegnati dell'anno n-2 sono ricostituiti a beneficio della riserva di crisi dell'Unione europea nel quadro della procedura di bilancio per l'anno n.

Se ritiene necessario attivare la riserva, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno dalla riserva alle corrispondenti linee di bilancio, conformemente all'articolo 30, paragrafo 4.

4. Anche gli stanziamenti di impegno corrispondenti all'importo disimpegnato in seguito all'inesecuzione totale o parziale dei corrispondenti progetti di ricerca possono essere ricostituiti a beneficio del programma di ricerca cui appartengono i progetti o del programma successivo nel quadro della procedura annuale di bilancio.

Articolo 15
Norme applicabili in caso di tardiva adozione del bilancio

1. Se all'inizio dell'esercizio il bilancio non è stato ancora definitivamente adottato, si applica la procedura di cui all'articolo 315, primo comma, TFUE (regime dei dodicesimi provvisori). Le operazioni di impegno e di pagamento possono essere effettuate entro i limiti stabiliti al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Le operazioni di impegno possono essere effettuate, per capitolo, entro i limiti di un quarto dell'insieme degli stanziamenti autorizzati per il pertinente capitolo per l'esercizio precedente, aumentato di un dodicesimo per ciascun mese trascorso.

Il limite degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio non è superato.

Le operazioni di pagamento possono essere effettuate mensilmente, per capitolo, entro i limiti di un dodicesimo degli stanziamenti autorizzati per il pertinente capitolo per l'esercizio precedente, senza poter superare il dodicesimo degli stanziamenti previsti nello stesso capitolo del progetto di bilancio.

³¹ Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

3. Come stanziamenti autorizzati nel pertinente capitolo dell'esercizio precedente, di cui ai paragrafi 1 e 2, si intendono gli stanziamenti votati in bilancio, compresi i bilanci rettificativi, dopo le rettifiche apportate in funzione degli storni effettuati nel corso di tale esercizio.
4. Se richiesto dalla continuità dell'azione dell'Unione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può autorizzare spese superiori a un dodicesimo provvisorio, ma non superiori al totale di quattro dodicesimi provvisori, escluso il dodicesimo reso automaticamente disponibile, salvo in casi debitamente giustificati, sia per le operazioni di impegno sia per le operazioni di pagamento in aggiunta a quelli resi automaticamente disponibili a norma dei paragrafi 1 e 2. Esso trasmette senza indugio la decisione di autorizzazione al Parlamento europeo.

La decisione di cui al primo comma entra in vigore 30 giorni dopo l'adozione tranne se il Parlamento europeo:

- a) deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, decide di ridurre dette spese entro tale termine, nel qual caso la Commissione presenta una nuova proposta; oppure
- b) informa il Consiglio e la Commissione che non intende ridurre dette spese, nel qual caso la decisione entra in vigore prima della scadenza del termine di 30 giorni.

I dodicesimi supplementari sono autorizzati per intero e non sono frazionabili.

5. Se, per un determinato capitolo, l'autorizzazione di quattro dodicesimi provvisori, accordata conformemente al paragrafo 4, non permette di fare fronte alle spese necessarie per evitare un'interruzione della continuità dell'azione dell'Unione nel settore contemplato dal capitolo in questione, può essere autorizzato, a titolo eccezionale, il superamento dell'importo degli stanziamenti iscritti nel corrispondente capitolo del bilancio dell'esercizio precedente. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano secondo le procedure di cui al paragrafo 4. L'importo globale degli stanziamenti disponibile nel bilancio dell'esercizio precedente o nel progetto di bilancio proposto non può tuttavia in nessun caso essere superato.

CAPO 3

Principio del pareggio

Articolo 16 *Definizione e portata*

1. Entrate e stanziamenti di pagamento risultano in pareggio.
2. L'Unione e gli organismi dell'Unione di cui agli articoli 69 e 70 non possono accendere prestiti entro il quadro del bilancio.

Articolo 17 *Saldo dell'esercizio*

1. Il saldo di ogni esercizio è iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo, in entrate o in stanziamenti di pagamento a seconda che si tratti di un'eccedenza o di un disavanzo.

2. Le stime di tali entrate o degli stanziamenti di pagamento sono iscritte in bilancio nel corso della procedura di bilancio e mediante una lettera rettificativa presentata a norma dell'articolo 40. Le stime sono determinate conformemente all'articolo 1 del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio³².
3. Dopo la presentazione dei conti provvisori di ogni esercizio, la differenza tra questi conti e le stime è iscritta nel bilancio dell'esercizio successivo mediante un bilancio rettificativo. In tal caso, la Commissione presenta il progetto di bilancio rettificativo contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio entro 15 giorni dalla presentazione dei conti provvisori.

CAPO 4

Principio dell'unità di conto

Articolo 18 *Utilizzo dell'euro*

1. Il quadro finanziario pluriennale e il bilancio sono formati, sono eseguiti e sono oggetto di rendiconto in euro. Tuttavia, per le esigenze della tesoreria di cui all'articolo 76, il contabile e, nel caso delle casse di anticipi, l'amministratore degli anticipi e, per la gestione amministrativa della Commissione e del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), l'ordinatore responsabile sono autorizzati a effettuare operazioni in altre monete.
2. Fatte salve le disposizioni specifiche derivanti dall'applicazione delle normative settoriali o da contratti di appalto, convenzioni di sovvenzione, accordi di contributo o accordi di finanziamento specifici, l'ordinatore responsabile effettua la conversione applicando il tasso giornaliero di cambio dell'euro pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C del giorno nel quale il servizio ordinatore redige l'ordine di pagamento o l'ordine di riscossione.

Se tale tasso giornaliero non è pubblicato, l'ordinatore responsabile applica il tasso di cui al paragrafo 3.
3. Ai fini della contabilità di cui agli articoli 80 e 81, la conversione tra l'euro e un'altra valuta è effettuata applicando il tasso contabile mensile dell'euro, il quale è determinato dal contabile della Commissione mediante ogni fonte d'informazione considerata affidabile, sulla base del tasso in vigore il penultimo giorno lavorativo del mese precedente quello per il quale si deve determinare il tasso suddetto.
4. Le operazioni di conversione delle valute sono effettuate in modo tale da evitare che abbiano effetti di rilievo sull'entità del cofinanziamento dell'Unione o incidano negativamente sul bilancio dell'Unione. Se del caso, la conversione tra l'euro e altre valute può essere effettuata applicando la media dei tassi di cambio giornalieri registrati in un determinato periodo.

³² Regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea.

CAPO 5

Principio dell'universalità

Articolo 19

Portata

Fatto salvo l'articolo 20, l'insieme delle entrate copre l'insieme degli stanziamenti di pagamento. Fatto salvo l'articolo 25, tutte le entrate e le spese sono iscritte senza contrazione fra di esse.

Articolo 20

Entrate con destinazione specifica

1. Le entrate con destinazione specifica esterne e le entrate con destinazione specifica interne sono destinate a finanziare spese determinate.
2. Costituiscono entrate con destinazione specifica esterne:
 - a) i contributi finanziari degli Stati membri, dei paesi terzi e degli organismi non istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom per talune azioni o taluni programmi finanziati dall'Unione nonché per programmi complementari di ricerca e sviluppo tecnologico, e gestiti per loro conto dalla Commissione;
 - b) gli stanziamenti relativi alle entrate risultanti dal Fondo di ricerca carbone e acciaio, di cui al protocollo (n. 37) relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e al Fondo di ricerca carbone e acciaio allegato al TUE e al TFUE;
 - c) gli interessi sui depositi e le ammende previsti dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio³³;
 - d) le entrate aventi una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sussidi, donazioni e legati, comprese le entrate aventi una destinazione specifica proprie a ciascuna istituzione;
 - e) i contributi finanziari, non coperti dalla lettera b), di paesi terzi o di organismi non dell'Unione ad attività dell'Unione;
 - f) le entrate con destinazione specifica interne di cui al paragrafo 3, nella misura in cui sono accessorie rispetto alle altre entrate di cui al presente paragrafo;
 - g) le entrate provenienti dalle attività di natura concorrenziale svolte dal Centro comune di ricerca (JRC), che consistono in quanto segue:
 - i) procedure di attribuzione di sovvenzioni e di aggiudicazione di appalti alle quali partecipa il JRC;
 - ii) attività del JRC per conto di terzi;
 - iii) attività intraprese sulla base di un accordo amministrativo con altre istituzioni o altri servizi della Commissione, conformemente all'articolo 57, per la prestazione di servizi tecnico-scientifici.

³³

Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

3. Costituiscono entrate con destinazione specifica interne:
- a) le entrate provenienti da terzi per forniture, prestazioni di servizi o lavori effettuati su loro richiesta;

- b) i proventi della vendita di autoveicoli, macchinari, impianti, materiali e apparecchiature scientifiche e tecniche;
 - c) le entrate provenienti dalla restituzione, a norma dell'articolo 99, di somme indebitamente pagate;
 - d) le entrate provenienti da interessi sui versamenti di prefinanziamenti, alle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3;
 - e) i proventi di forniture, prestazioni di servizi e lavori effettuati a favore di altri servizi all'interno di un'istituzione, istituzioni od organismi, compreso l'importo delle indennità di missione pagate per conto di altre istituzioni od organismi e da questi rimborsati;
 - f) l'importo delle indennità di assicurazione rimosse;
 - g) le entrate provenienti da indennità locative e dalla vendita di fabbricati e terreni;
 - h) le entrate provenienti dalla vendita di pubblicazioni e film, anche su supporto elettronico;
 - i) le entrate e i rimborsi provenienti da operazioni finanziarie diverse dall'assunzione ed erogazione di prestiti e i relativi attivi depositati nel fondo comune di copertura;
 - j) le entrate provenienti da successivi rimborsi di oneri fiscali a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera b). Le entrate con destinazione specifica sono oggetto di riporti e di storni conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, lettere b) e c), e dell'articolo 30.
4. Un atto di base può anche prescrivere di destinare le entrate da esso previste a spese determinate. Salvo diversamente specificato nell'atto di base, tali entrate costituiscono entrate con destinazione specifica interne.
5. Il bilancio prevede per le entrate con destinazione specifica esterne e per le entrate con destinazione specifica interne una struttura d'accoglienza e, per quanto possibile, il loro importo.

Articolo 21

Struttura per la registrazione in bilancio delle entrate con destinazione specifica e apertura dei corrispondenti stanziamenti

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, lettera c), del presente articolo e dell'articolo 22, la struttura per la registrazione in bilancio delle entrate con destinazione specifica comporta quanto segue:
- a) nello stato delle entrate della sezione di ciascuna istituzione, una linea di bilancio destinata ad accogliere l'importo di tali entrate;
 - b) nello stato delle spese, i commenti contenuti nel bilancio, compresi i commenti generali, che indicano quali linee possono accogliere gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica che sono rese disponibili.

Nel caso di cui al primo comma, lettera a), la linea è compilata con la menzione "per memoria" e le entrate stimate sono indicate a titolo informativo nei commenti.

2. Gli stanziamenti corrispondenti a entrate con destinazione specifica sono aperti automaticamente, sia in stanziamenti di impegno che in stanziamenti di pagamento, quando l'entrata è stata riscossa dall'istituzione, tranne nei seguenti casi:
 - a) nel caso di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), per gli Stati membri e ove l'accordo di contributo è espresso in euro, gli stanziamenti di impegno possono essere aperti al momento della firma dell'accordo di contributo da parte dello Stato membro;
 - b) nel caso di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b) e all'articolo 20, paragrafo 2, lettera g), punti i) e iii), gli stanziamenti di impegno sono aperti a partire dalla previsione di crediti;
 - c) nel caso di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), l'iscrizione di questi importi nello stato delle entrate dà luogo all'apertura, su una linea dello stato delle spese, di stanziamenti di impegno e di pagamento.Gli stanziamenti di cui alla lettera c) del presente paragrafo sono eseguiti conformemente all'articolo 19.
3. Le previsioni di crediti di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere b) e h), sono trasmesse al contabile affinché vengano registrate.

Articolo 22

Entrate con destinazione specifica derivanti dalla partecipazione degli Stati EFTA a taluni programmi dell'Unione

1. La struttura per la registrazione in bilancio delle entrate di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera e), è la seguente:
 - a) nello stato delle entrate è aperta una linea con la menzione "per memoria" destinata ad accogliere l'importo globale, per l'esercizio considerato, del contributo degli Stati EFTA;
 - b) nello stato delle spese, un allegato, che è parte integrante del bilancio, elenca tutte le linee relative alle attività dell'Unione alle quali partecipano gli Stati EFTA.
2. A norma dell'articolo 82 dell'accordo SEE, gli importi relativi alla partecipazione annuale degli Stati EFTA - quali confermati alla Commissione dal comitato misto dello Spazio economico europeo a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, del protocollo 32 annesso all'accordo SEE - danno luogo all'apertura integrale, dall'inizio dell'esercizio, sia degli stanziamenti di impegno che dei corrispondenti stanziamenti di pagamento.

Articolo 23

Atti di liberalità

1. Le istituzioni dell'Unione possono accettare qualsiasi atto di liberalità a favore dell'Unione, quali redditi da fondazioni, sussidi, donazioni e legati.
2. L'accettazione di una liberalità per un valore pari o superiore a 50 000 EUR comportante oneri finanziari, compresi i costi correlati all'accettazione, superiori al 10% del valore della liberalità effettuata, è soggetta all'autorizzazione del Parlamento europeo e del Consiglio. Riguardo a tale autorizzazione, il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano entro due mesi dal ricevimento della domanda

della Commissione. Se entro questo termine non viene formulata alcuna obiezione, le istituzioni dell'Unione deliberano in via definitiva sull'accettazione della donazione. Le istituzioni dell'Unione illustrano gli oneri finanziari correlati all'accettazione di liberalità a favore dell'Unione.

Articolo 24

Sponsorizzazione da parte di imprese

1. Per sponsorizzazione da parte di imprese si intende un accordo mediante il quale una persona giuridica fornisce un sostegno in natura a una manifestazione o un'attività a fini promozionali o ai fini della responsabilità sociale delle imprese.
2. Sulla base di regole interne specifiche, le istituzioni e gli organismi dell'Unione possono, in via straordinaria, accettare le sponsorizzazioni in natura da parte di imprese, a condizione che:
 - a) siano debitamente rispettati i principi di non discriminazione, proporzionalità, parità di trattamento e trasparenza;
 - b) contribuiscano all'immagine positiva dell'Unione e siano direttamente collegate all'obiettivo primario della manifestazione o dell'azione;
 - c) non generino conflitti d'interessi e non riguardino eventi di natura esclusivamente sociale.

Articolo 25

Norme in materia di detrazioni e compensazione del tasso di cambio

1. Si possono effettuare le seguenti detrazioni dall'importo delle richieste di pagamento, che in tal caso sono oggetto di un ordine di pagamento al netto:
 - a) sanzioni imposte alle parti di contratti d'appalto o ai beneficiari;
 - b) sconti, rimborsi e ribassi concessi su singole fatture e rendiconti di spesa;
 - c) interessi prodotti da versamenti di prefinanziamenti;
 - d) ripetizioni delle somme indebitamente pagate.

Le ripetizioni di cui alla lettera d) del primo comma possono essere operate mediante detrazione diretta in occasione di un nuovo pagamento intermedio o del pagamento a saldo a favore del medesimo beneficiario, effettuata sullo stesso capitolo, articolo ed esercizio ai quali l'indebito pagamento è stato imputato.

Le norme contabili dell'Unione si applicano alle detrazioni di cui al primo comma, lettere c) e d).
2. I prezzi di prodotti o prestazioni forniti all'Unione, che comprendono oneri fiscali oggetto di rimborso da parte degli Stati membri in forza del protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, sono imputati in bilancio con il loro importo al netto delle tasse.
3. I prezzi di prodotti o prestazioni forniti all'Unione, che comprendono oneri fiscali oggetto di rimborso da parte di paesi terzi in forza delle pertinenti convenzioni, possono essere imputati in bilancio con il loro importo:
 - a) al netto delle tasse, oppure

- b) al lordo delle tasse. In tal caso, i successivi rimborsi di oneri fiscali sono assimilati a entrate con destinazione specifica interne.
- 4. Differenze di cambio registrate nel corso dell'esecuzione di bilancio possono essere compensate. Il risultato finale, positivo o negativo, è ripreso nel saldo dell'esercizio.

CAPO 6

Principio della specializzazione

Articolo 26 *Disposizioni generali*

- 1. Gli stanziamenti sono specificati per titoli e per capitoli. I capitoli sono suddivisi in articoli e in voci.
- 2. La Commissione e le altre istituzioni possono procedere a storni di stanziamenti all'interno del bilancio alle condizioni specifiche stabilite agli articoli da 27 a 30.

Possono essere dotate di stanziamenti mediante storno solo le linee di bilancio per le quali il bilancio autorizza uno stanziamento o che recano la menzione "per memoria".

Le percentuali di cui agli articoli 27 e 28 sono calcolate al momento della domanda di storno, con riferimento agli stanziamenti previsti nel bilancio ed eventualmente nei bilanci rettificativi.

L'importo da considerare è la somma degli storni da effettuare sulla linea dalla quale si procede agli storni stessi, previa correzione per storni effettuati in precedenza. Non si prende in considerazione l'importo degli storni effettuati autonomamente dalla Commissione o dall'istituzione interessata senza una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio.

Fatte salve le condizioni supplementari applicabili alle richieste di storno stabilite all'articolo 30, le proposte di storno e tutte le informazioni destinate al Parlamento europeo e al Consiglio relative agli storni effettuati a norma degli articoli 27, 28 e 29 sono accompagnate da documenti giustificativi adeguati e dettagliati dai quali risultino le informazioni più recenti disponibili sull'esecuzione degli stanziamenti e il fabbisogno previsto sino a fine esercizio, sia per le linee da rafforzare che per quelle dalle quali provengono gli stanziamenti.

Articolo 27 *Storni a opera di istituzioni diverse dalla Commissione*

- 1. Ogni istituzione diversa dalla Commissione può procedere, all'interno della propria sezione di bilancio, a storni di stanziamenti:
 - a) da titolo a titolo fino a un massimo del 10% degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea dalla quale viene effettuato lo storno;
 - b) da capitolo a capitolo senza limiti.
- 2. Tre settimane prima di procedere a uno storno di cui al paragrafo 1, l'istituzione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della sua intenzione. Se durante tale periodo il Parlamento europeo o il Consiglio avanza motivi debitamente giustificati, si applica la procedura di cui all'articolo 29.

3. Ogni istituzione diversa dalla Commissione può proporre al Parlamento europeo e al Consiglio storni da titolo a titolo, all'interno della propria sezione di bilancio, superiori al limite del 10% degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea di bilancio dalla quale si intende effettuare lo storno. Tali storni sono soggetti alla procedura di cui all'articolo 29.
4. Ogni istituzione diversa dalla Commissione può procedere, all'interno della propria sezione di bilancio, a storni da articolo ad articolo e all'interno di ciascun capitolo senza informarne preventivamente il Parlamento europeo e il Consiglio. Inoltre può effettuare storni da capitolo a capitolo all'interno dello stesso titolo, fino ad un massimo del 10% degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea di bilancio dalla quale si intende effettuare lo storno, senza informarne preventivamente il Parlamento europeo e il Consiglio.

Articolo 28

Storni a opera della Commissione

1. La Commissione può procedere autonomamente ai seguenti storni all'interno della propria sezione del bilancio:
 - a) storni di stanziamenti all'interno di ciascun capitolo;
 - b) con riguardo alle spese di personale e di funzionamento comuni a diversi titoli, storni di stanziamenti da titolo a titolo fino a un massimo del 10% degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea dalla quale si procede allo storno e fino a un massimo del 30% degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea verso la quale viene effettuato lo storno;
 - c) con riguardo alle spese operative, storni di stanziamenti tra capitoli all'interno dello stesso titolo o tra titoli diversi oggetto dello stesso atto di base, compresi i capitoli relativi al sostegno amministrativo, fino a un massimo del 10% degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea dalla quale si procede allo storno;
 - d) con riguardo agli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico eseguiti dal JRC, la Commissione può procedere, all'interno del titolo del bilancio relativo al settore "Ricerca diretta", a storni fra capitoli entro il limite del 15% degli stanziamenti iscritti alla linea dalla quale si procede allo storno;
 - e) con riguardo al Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE), storni di stanziamenti dalla riserva alla linea di bilancio una volta adottata la decisione relativa alla mobilitazione del Fondo da parte del Parlamento e del Consiglio;
 - f) con riguardo alle spese operative dei fondi gestiti nell'ambito dell'esecuzione concorrente, tranne che per il FEAGA, storni di stanziamenti da titolo a titolo, a condizione che si tratti di stanziamenti destinati allo stesso obiettivo conformemente al regolamento pertinente o di spese di assistenza tecnica;
 - g) storni di stanziamenti dalla voce di bilancio di una garanzia di bilancio alla voce di bilancio di un'altra garanzia di bilancio, ove le risorse accantonate nel fondo comune di copertura di quest'ultima siano insufficienti per l'attivazione della garanzia.

Ai fini del primo comma, lettera c), sono consentiti gli storni autonomi dalle linee relative al sostegno amministrativo alle corrispondenti linee operative.

La Commissione adotta la decisione entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo.

Le spese di cui al primo comma, lettera b), del presente articolo coprono, per ciascun settore, le voci di cui all'articolo 45, paragrafo 3.

Quando procede a storni di stanziamenti del FEAGA a norma del paragrafo 1 dopo il 31 dicembre, la Commissione adotta la decisione entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio nelle due settimane successive alla decisione relativa a tali storni.

Tre settimane prima di procedere agli storni di cui al primo comma, lettera b), del presente articolo la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della sua intenzione. Se durante tale periodo il Parlamento europeo o il Consiglio avanza motivi debitamente giustificati, si applica la procedura di cui all'articolo 29.

In deroga al secondo comma, la Commissione può, negli ultimi due mesi dell'esercizio, trasferire autonomamente stanziamenti relativi a spese per il personale, il personale esterno e altri agenti da titolo a titolo entro un limite complessivo pari al 5% degli stanziamenti per l'esercizio. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio nelle due settimane successive alla decisione relativa a tali storni.

2. La Commissione può decidere di procedere, all'interno della propria sezione del bilancio, ai seguenti storni di stanziamenti da titolo a titolo, purché comunichi immediatamente la sua decisione al Parlamento europeo e al Consiglio:
 - a) storni di stanziamenti dal titolo "stanziamenti accantonati" di cui all'articolo 47 del presente regolamento, ove l'unica condizione per sciogliere la riserva è l'adozione di un atto di base a norma dell'articolo 294 TFUE;
 - b) in casi eccezionali debitamente giustificati, quali catastrofi umanitarie e crisi internazionali, che si verifichino dopo il 1° dicembre dell'esercizio, storni di stanziamenti non utilizzati di detto esercizio ancora disponibili dai titoli di bilancio della rubrica 4 del quadro finanziario pluriennale ai titoli di bilancio riguardanti gli aiuti erogati per situazioni di crisi e operazioni di aiuto umanitario.

Le proposte di storno e tutte le informazioni destinate al Parlamento europeo e al Consiglio e relative agli storni effettuati a norma degli articoli 27 e 28 sono accompagnate da documenti giustificativi adeguati e dettagliati dai quali risultino l'esecuzione degli stanziamenti e il fabbisogno previsto sino a fine esercizio, sia per le linee da rafforzare che per quelle dalle quali provengono gli stanziamenti.

Articolo 29

Proposte di storni sottoposte al Parlamento europeo e al Consiglio dalle istituzioni

1. Ogni istituzione presenta le sue proposte di storni contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
2. La Commissione può proporre gli storni di stanziamenti di pagamento a favore dei fondi gestiti nell'ambito dell'esecuzione concorrente, tranne che per il FEAGA, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 10 gennaio dell'esercizio successivo. Gli storni di stanziamenti di pagamento possono essere effettuati a partire da qualsiasi voce del bilancio. Il periodo di sei settimane di cui al paragrafo 3 è ridotto a tre settimane.

Se il Parlamento europeo e il Consiglio non approvano o approvano solo parzialmente gli storni, la parte corrispondente delle spese di cui all'articolo 10, paragrafo 5, lettera b), è imputata agli stanziamenti di pagamento dell'esercizio successivo.

3. Il Parlamento europeo e il Consiglio decidono gli storni di stanziamenti conformemente ai paragrafi da 4 a 8.
4. Salvo in casi urgenti, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando quest'ultimo a maggioranza qualificata, si pronunciano su ciascuna proposta di storno entro sei settimane dalla sua ricezione da parte delle due istituzioni.
5. Quando procede a storni di stanziamenti del FEAGA a norma del presente articolo, la Commissione presenta le proposte di storni al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 10 gennaio dell'esercizio successivo.

Il periodo di sei settimane di cui al paragrafo 4 è ridotto a tre settimane.

6. La proposta di storno è approvata se, entro il periodo di sei settimane, si verifica una delle situazioni seguenti:
 - a) il Parlamento europeo e il Consiglio approvano la proposta;
 - b) il Parlamento europeo o il Consiglio approva la proposta e l'altra istituzione si astiene dal deliberare;
 - c) il Parlamento europeo e il Consiglio si astengono dal deliberare oppure non adottano una decisione per modificare o respingere la proposta di storno.
7. Il periodo di sei settimane di cui al paragrafo 4 è ridotto a tre settimane, salvo domanda contraria del Parlamento europeo o del Consiglio, nei casi seguenti:
 - a) lo storno rappresenta meno del 10% degli stanziamenti della linea da cui è effettuato o non supera i 5 000 000 EUR;
 - b) lo storno riguarda unicamente stanziamenti di pagamento e il suo importo globale non supera i 100 000 000 EUR.
8. Se il Parlamento europeo o il Consiglio ha modificato l'importo dello storno mentre l'altra istituzione lo ha approvato o si è astenuta dal deliberare, oppure se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi modificato l'importo dello storno, si considera approvato il minore dei due importi, a meno che l'istituzione interessata non ritiri la sua proposta di storno.

Articolo 30

Storni oggetto di disposizioni particolari

1. Gli stanziamenti corrispondenti a entrate con destinazione specifica possono essere oggetto di storno solo a condizione che tali entrate conservino la loro destinazione.
2. Alle linee di bilancio prive di stanziamenti autorizzati mediante una specifica richiesta della Commissione è aggiunta la menzione "per memoria". Le regole relative all'adozione della richiesta della Commissione sono quelle stabilite all'articolo 29.
3. Il paragrafo 1 non si applica alle entrate con destinazione specifica interne qualora non sia stato individuato un fabbisogno che consenta di conservare la loro destinazione.

4. Gli storni destinati a permettere l'impiego della riserva per gli aiuti d'urgenza e della riserva di crisi dell'Unione europea sono decisi dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione.

Ai fini del presente paragrafo si applica la procedura di cui all'articolo 29, paragrafi 3 e 4. Se il Parlamento europeo e il Consiglio non approvano la proposta della Commissione e se non si può raggiungere una posizione comune sull'impiego di tale riserva, essi si astengono dal deliberare sulla proposta di storno della Commissione.

Le proposte di storno dalla riserva per gli aiuti d'urgenza e dalla riserva di crisi dell'Unione europea sono accompagnate da documenti giustificativi adeguati e dettagliati che presentino:

- a) le informazioni più recenti disponibili sull'esecuzione degli stanziamenti e le previsioni del fabbisogno sino a fine esercizio per la linea alla quale lo storno è destinato;
 - b) l'esame delle possibilità di riassegnazione degli stanziamenti.
5. Gli storni dalla riserva del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione si considerano approvati dal Parlamento europeo e dal Consiglio una volta adottata la decisione relativa alla mobilitazione del Fondo.

CAPO 7

Principio della sana gestione finanziaria e performance

Articolo 31

Performance e principi di economia, efficienza ed efficacia

1. Gli stanziamenti rispettano il principio della sana gestione finanziaria e sono quindi eseguiti conformemente ai seguenti principi:
- a) il principio dell'economia, in base al quale le risorse impiegate dall'istituzione nella realizzazione delle proprie attività sono messe a disposizione in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate e al prezzo migliore;
 - b) il principio dell'efficienza, in base al quale deve essere ricercato il miglior rapporto tra i mezzi impiegati e il conseguimento degli obiettivi;
 - c) il principio dell'efficacia, che determina in quale misura gli obiettivi fissati sono raggiunti.
2. Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, l'esecuzione degli stanziamenti è orientata alla performance e a tale scopo:
- a) gli obiettivi dei programmi e delle attività sono stabiliti ex ante;
 - b) i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi sono verificati mediante indicatori di performance;
 - c) le realizzazioni sono comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente all'articolo 39, paragrafo 3, lettera h), e all'articolo 239, paragrafo 1, lettera b), punto ii).

Articolo 32 *Valutazioni*

1. I programmi e le attività che comportano spese importanti sono oggetto di una valutazione ex ante e una valutazione retrospettiva ("valutazione"), che sono proporzionate agli obiettivi e alla spesa.
2. Le valutazioni ex ante che sostengono la preparazione dei programmi e delle attività si fondano su dati concreti sulla performance dei programmi o delle attività collegati e identificano e analizzano i problemi da affrontare, il valore aggiunto europeo, gli obiettivi, gli effetti attesi delle diverse opzioni, nonché le modalità di vigilanza e valutazione.
3. Le valutazioni retrospettive analizzano la performance del programma o dell'attività, anche per quanto riguarda l'efficacia, l'efficienza, la coerenza, la pertinenza e il valore aggiunto europeo. Esse vengono effettuate periodicamente e in tempo utile affinché si possa tenere conto delle relative conclusioni nelle valutazioni ex ante che sostengono la preparazione dei programmi e delle attività collegati.

Articolo 33 *Scheda finanziaria obbligatoria*

1. Le proposte o iniziative presentate all'autorità legislativa dalla Commissione, dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("l'alto rappresentante") o da uno Stato membro, che possano avere un'incidenza sul bilancio, compresa un'incidenza sul numero dei posti, sono corredate di una scheda finanziaria e della valutazione ex ante di cui all'articolo 32.

Le modifiche a una proposta o iniziativa presentate all'autorità legislativa che possano avere un'incidenza rilevante sul bilancio, compresa un'incidenza sul numero dei posti, sono corredate di una scheda finanziaria preparata dall'istituzione che propone la modifica.

La scheda finanziaria contiene gli elementi finanziari ed economici sulla base dei quali l'autorità legislativa dovrà valutare la necessità di un intervento dell'Unione. Essa fornisce informazioni utili sulla coerenza ed eventuale sinergia con altre attività dell'Unione.

Quando si tratta di azioni pluriennali, la scheda finanziaria comporta lo scadenziario prevedibile dei fabbisogni annuali di stanziamenti e di personale, compreso il personale esterno, e una valutazione della loro incidenza sul piano finanziario a medio termine.

2. Nel corso della procedura di bilancio la Commissione fornisce tutte le informazioni che consentono un raffronto tra l'evoluzione del fabbisogno di stanziamenti e le previsioni iniziali riportate nella scheda finanziaria in funzione dello stato di avanzamento dei lavori sulla proposta o sull'iniziativa presentata all'autorità legislativa.
3. Al fine di ridurre i rischi di frode, irregolarità e mancato conseguimento degli obiettivi, la scheda finanziaria di cui al paragrafo 1 riporta informazioni sul sistema di controllo interno istituito, una stima dei costi e dei benefici dei controlli che tale sistema comporta e una valutazione del previsto livello di rischio di errore, nonché le misure di prevenzione e di tutela esistenti e previste.

Tale analisi tiene conto della probabile portata e tipologia degli errori, nonché delle particolari condizioni del settore interessato e delle norme ad esso applicabili.

4. All'atto della presentazione di proposte di spesa riviste o nuove, la Commissione stima i costi e i benefici dei sistemi di controllo nonché il livello di errore di cui al paragrafo 3.

Articolo 34

Controllo interno dell'esecuzione del bilancio

1. Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, il bilancio è eseguito secondo il principio di un controllo interno efficace ed efficiente, adeguato per ogni metodo di esecuzione del bilancio, e in conformità della normativa settoriale pertinente.
2. Ai fini dell'esecuzione del bilancio, il controllo interno è definito come un processo applicabile a tutti i livelli di gestione e destinato a fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) efficacia, efficienza ed economia delle operazioni;
 - b) affidabilità delle relazioni;
 - c) salvaguardia degli attivi e informazione;
 - d) prevenzione, individuazione e rettifica delle frodi e irregolarità e seguito dato a tali frodi e irregolarità;
 - e) adeguata gestione dei rischi connessi alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi, nonché della natura dei pagamenti in questione.
3. Un controllo interno efficace si basa sulle migliori pratiche internazionali e include, in particolare, quanto segue:
 - a) separazione dei compiti;
 - b) un'adeguata strategia di gestione e controllo dei rischi, compresi i controlli presso i destinatari;
 - c) prevenzione dei conflitti d'interessi;
 - d) adeguate piste di controllo e integrità dei dati nei sistemi informatici;
 - e) procedure per la vigilanza sull'efficacia e sull'efficienza e su eventuali inadeguatezze e lacune individuate nei controlli interni;
 - f) verifica periodica del valido funzionamento del sistema di controllo interno.
4. Un controllo interno efficiente si basa sugli elementi seguenti:
 - a) attuazione di un'adeguata strategia di gestione e controllo dei rischi, coordinata tra le persone addette alle varie fasi del controllo;
 - b) accessibilità per tutte le persone addette alle varie fasi del controllo ai risultati dei controlli svolti;
 - c) ricorso, se del caso, alle dichiarazioni di gestione redatte dai partner di esecuzione e a pareri indipendenti sulla revisione contabile, a condizione che il

lavoro sottostante sia adeguato e accettabile e che sia stato svolto conformemente alle norme convenute;

- d) applicazione tempestiva di misure correttive, comprese, ove opportuno, sanzioni dissuasive;
 - e) legislazione chiara e inequivocabile a fondamento degli interventi;
 - f) eliminazione di controlli multipli;
 - g) miglioramento del rapporto costi/benefici dei controlli.
5. Se, durante l'esecuzione, il livello di errore è persistentemente elevato, la Commissione identifica le lacune nei sistemi di controllo, analizza i costi e i benefici di potenziali misure correttive e adotta o propone i provvedimenti adeguati, quali la semplificazione delle disposizioni applicabili, il rafforzamento dei sistemi di controllo e la riprogettazione del programma o dei sistemi di attuazione.

CAPO 8

Principio della trasparenza

Articolo 35

Pubblicazione dei conti e dei bilanci

1. Il bilancio è formato, eseguito ed è oggetto di rendiconto conformemente al principio della trasparenza.
2. Il bilancio e i bilanci rettificativi definitivamente adottati sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del presidente del Parlamento europeo.

La pubblicazione avviene entro tre mesi dalla data della constatazione dell'adozione definitiva dei bilanci.

In attesa della pubblicazione ufficiale nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* i dati particolareggiati definitivi del bilancio sono pubblicati in tutte le lingue sul sito internet delle istituzioni, per iniziativa della Commissione, non appena possibile e comunque entro quattro settimane dall'adozione definitiva del bilancio.

I conti annuali consolidati sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 36

Pubblicazione di informazioni sui destinatari e di altre informazioni

1. La Commissione mette a disposizione, nella forma appropriata e in modo tempestivo, le informazioni sui destinatari nonché sulla natura e sullo scopo delle misure finanziate dal bilancio, laddove quest'ultimo sia eseguito direttamente conformemente all'articolo 61, paragrafo 1, lettera a).

L'obbligo di cui al primo comma si applica anche alle altre istituzioni quando eseguono il bilancio dell'Unione.

Le informazioni sui destinatari dei fondi dell'Unione eseguiti in regime di esecuzione diretta sono pubblicate sul sito internet dell'istituzione dell'Unione non oltre il 30 giugno successivo all'esercizio in cui i fondi sono stati giuridicamente impegnati.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, sono messe a disposizione nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la tutela dei dati personali, e comportano quanto segue:
- a) nominativo del destinatario;
 - b) ubicazione del destinatario;
 - c) importo giuridicamente impegnato;
 - d) natura e finalità della misura.

Ai fini del primo comma, lettera b), per "ubicazione" si intende:

- i) l'indirizzo del destinatario se questi è una persona giuridica;
- ii) la regione a livello NUTS 2 se il destinatario è una persona fisica.

Tali informazioni sono pubblicate solo in relazione a premi, sovvenzioni e appalti attribuiti in esito a concorsi o procedure di concessione di sovvenzioni o procedure di aggiudicazione di appalti e agli esperti selezionati a norma dell'articolo 230, paragrafo 2. Non sono pubblicate informazioni in relazione a:

- a) aiuti corrisposti a persone fisiche a fini di istruzione e altri aiuti diretti corrisposti alle persone fisiche estremamente bisognose di cui all'articolo 185, paragrafo 4, lettera b);
- b) contratti di valore molto modesto aggiudicati a esperti selezionati a norma dell'articolo 230, paragrafo 2, nonché contratti di valore molto modesto al di sotto dell'importo di cui al punto 14.4 dell'allegato del presente regolamento.

Se le informazioni non sono pubblicate direttamente sull'apposita pagina del sito internet delle istituzioni dell'Unione, tale sito contiene almeno il riferimento all'indirizzo del sito internet dove queste sono reperibili.

3. Qualora si tratti di persone fisiche, la pubblicazione si limita al nome e all'ubicazione del destinatario, all'importo giuridicamente impegnato e alla finalità della misura. La divulgazione di questi dati si basa su criteri pertinenti quali la periodicità, la natura o l'importanza della misura. Per quanto riguarda i dati personali, le informazioni sono soppresse due anni dopo la fine dell'esercizio in cui l'importo è stato giuridicamente impegnato. Lo stesso vale per i dati personali relativi a persone giuridiche per le quali il titolo ufficiale individua una o più persone fisiche.
4. È prevista una deroga alla pubblicazione se tale comunicazione rischia di minare i diritti e le libertà delle persone interessate tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea oppure di ledere gli interessi commerciali dei destinatari.
5. Le persone o entità che eseguono fondi dell'Unione a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), e gli organismi designati a norma dell'articolo 62, paragrafo 3, mettono a disposizione le informazioni sui destinatari nella forma appropriata e in modo tempestivo.

Le informazioni relative ai destinatari finali di fondi erogati mediante strumenti finanziari che ricevono un sostegno del bilancio dell'Unione per un importo inferiore a 500 000 EUR sono limitate a dati statistici, aggregati secondo criteri pertinenti come la situazione geografica, la tipologia economica dei destinatari, il tipo di sostegno ricevuto e il settore dell'Unione nell'ambito del quale è stato fornito il sostegno.

Ove applicabile, il livello di dettaglio e i criteri sono definiti nella pertinente normativa settoriale e possono essere ulteriormente precisati negli accordi relativi ai partenariati finanziari quadro.

La Commissione mette a disposizione, nella forma appropriata e in modo tempestivo, le informazioni relative al sito internet dove sono reperibili le informazioni di cui al primo comma.

TITOLO III FORMAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO

CAPO 1 Formazione del bilancio

Articolo 37

Stati di previsione delle entrate e delle spese

1. Ogni istituzione diversa dalla Commissione redige uno stato di previsione delle sue entrate e delle sue spese, che trasmette alla Commissione, e in parallelo, a titolo informativo, al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 1° luglio di ogni anno.
2. L'alto rappresentante consulta i membri della Commissione responsabili per la politica di sviluppo, la politica di vicinato e la cooperazione internazionale, gli aiuti umanitari e la risposta alle crisi, relativamente ai loro rispettivi ambiti di competenza.
3. La Commissione redige il proprio stato di previsione che trasmette anche, subito dopo la sua adozione, al Parlamento europeo e al Consiglio.

Nella preparazione del proprio stato di previsione la Commissione utilizza le informazioni indicate all'articolo 38.

Articolo 38

Bilancio di previsione degli organismi di cui all'articolo 69

Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascun organismo di cui all'articolo 69 trasmette, conformemente allo strumento che l'ha istituito, alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio il suo progetto di documento unico di programmazione.

Articolo 39

Progetto di bilancio

1. Entro il 1° settembre dell'anno precedente quello dell'esecuzione del bilancio la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta contenente il progetto di bilancio. Essa trasmette tale proposta, a titolo informativo, anche ai parlamenti nazionali.

Il progetto di bilancio presenta uno stato generale riassuntivo delle entrate e delle spese dell'Unione e raggruppa gli stati di previsione di cui all'articolo 37. Esso può anche contenere previsioni divergenti da quelle elaborate dalle istituzioni.

Il progetto di bilancio rispetta la struttura e la presentazione stabilite agli articoli da 45 a 50.

Ciascuna sezione del progetto di bilancio è preceduta da un'introduzione redatta dall'istituzione interessata.

La Commissione redige l'introduzione generale al progetto di bilancio. L'introduzione generale comprende tabelle finanziarie che riportano i dati principali per titoli e le motivazioni delle variazioni negli stanziamenti da un esercizio all'altro per categorie di spesa del quadro finanziario pluriennale.

2. Per fornire previsioni più precise e affidabili riguardo alle implicazioni di bilancio degli atti legislativi in vigore e delle proposte legislative in fase di adozione, la Commissione acclude al progetto di bilancio una programmazione finanziaria indicativa per gli esercizi successivi, articolata per categoria di spesa, settore e linea di bilancio. La programmazione finanziaria

complessiva copre tutte le categorie di spesa, a eccezione delle spese relative all'agricoltura, alla politica di coesione e all'amministrazione, per le quali sono forniti solo dati sintetici.

La programmazione finanziaria indicativa è aggiornata dopo l'adozione del bilancio, al fine di incorporare i risultati della procedura di bilancio ed eventuali altre decisioni pertinenti.

3. La Commissione acclude al progetto di bilancio:

- a) i motivi per i quali il progetto di bilancio contiene previsioni divergenti da quelle elaborate dalle altre istituzioni;
- b) qualsiasi documento di lavoro giudicato utile in relazione alla tabella dell'organico delle istituzioni. Questi documenti di lavoro, che contengono l'ultima tabella dell'organico approvata, presentano:
 - i) tutto il personale impiegato dall'Unione, ripartito per tipo di contratto;
 - ii) una dichiarazione sulla politica relativa agli effettivi, al personale esterno e all'equilibrio di genere;
 - iii) il numero di posti effettivamente coperti all'inizio dell'anno in cui è presentato il progetto di bilancio, con indicazione della ripartizione per grado e per unità amministrativa;
 - iv) una ripartizione del personale per settore;
 - v) per ogni categoria di personale esterno, il numero iniziale stimato di equivalenti a tempo pieno in base agli stanziamenti autorizzati e il numero di persone effettivamente in servizio all'inizio dell'anno in cui è presentato il progetto di bilancio, con indicazione della ripartizione per gruppo di funzioni e, se del caso, per grado;
- c) per gli organismi di cui agli articoli 69 e 70, un documento di lavoro che presenta le entrate e le spese, nonché tutte le informazioni relative al personale di cui alla lettera b), punti da i) a v).

Quando i partenariati pubblico-privato ricorrono a strumenti finanziari, le informazioni relative a tali strumenti sono incluse nel documento di lavoro di cui al paragrafo 4;
- d) un documento di lavoro sull'esecuzione degli stanziamenti prevista per l'esercizio e sugli impegni da liquidare;
- e) per quanto riguarda gli stanziamenti per l'amministrazione, un documento di lavoro che presenta le spese amministrative che la Commissione deve eseguire nell'ambito della sua sezione del bilancio;
- f) un documento di lavoro sui progetti pilota e le azioni preparatorie, in cui si valutano altresì i risultati ottenuti e si stabilisce l'eventuale seguito;
- g) per quanto riguarda i finanziamenti a favore delle organizzazioni internazionali, un documento di lavoro contenente:
 - i) un riepilogo di tutti i contributi ripartiti per ciascun programma o fondo dell'Unione e per ciascuna organizzazione internazionale;
 - ii) una spiegazione dei motivi per cui è risultato più efficiente per l'Unione finanziare le organizzazioni internazionali, anziché intervenire direttamente;
- h) dichiarazioni programmatiche o qualsiasi altro documento pertinente contenente:
 - i) un'indicazione delle politiche e degli obiettivi dell'Unione cui il programma contribuisce;

- ii) una chiara motivazione dell'intervento a livello dell'Unione, in conformità, tra l'altro, del principio di sussidiarietà;
 - iii) informazioni aggiornate sul conseguimento degli obiettivi del programma;
 - iv) una giustificazione esauriente, compresa un'analisi costi/benefici, per le modifiche proposte riguardanti il livello degli stanziamenti;
 - v) informazioni sui tassi di esecuzione del programma per l'esercizio in corso e per quello precedente;
- i) uno stato riepilogativo delle scadenze dei pagamenti da effettuare nel corso degli esercizi successivi in base agli impegni di bilancio assunti nel corso di esercizi precedenti.

4. Quando ricorre a strumenti finanziari, la Commissione acclude al progetto di bilancio un documento di lavoro che presenta, per ciascuno strumento finanziario, quanto segue:

- a) un riferimento allo strumento finanziario e al relativo atto di base, unitamente a una descrizione generale dello strumento, della sua incidenza sul bilancio e del valore aggiunto del contributo dell'Unione;
- b) le istituzioni finanziarie coinvolte nell'esecuzione, comprese le questioni relative all'applicazione dell'articolo 150, paragrafo 2;
- c) il suo contributo al conseguimento degli obiettivi del programma in questione misurato mediante gli indicatori stabiliti, compresa, se del caso, la diversificazione geografica;
- d) le operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva obiettivo o, se non disponibile, sull'indice di leva finanziaria risultante dagli strumenti finanziari esistenti;
- e) le linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione e gli impegni di bilancio aggregati e i pagamenti a titolo del bilancio;
- f) il periodo medio che intercorre tra l'impegno di bilancio relativo agli strumenti finanziari e gli impegni giuridici per i singoli progetti sotto forma di uno strumento di capitale o di debito, quando la loro durata è superiore ai tre anni. La Commissione illustra i motivi e se del caso presenta un piano d'azione per la riduzione di tale periodo nel quadro della procedura di scarico annuale;
- g) i ricavi e i rimborsi di cui all'articolo 202, paragrafo 2, compresa una valutazione del loro utilizzo;
- h) il valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti;
- i) l'importo totale degli accantonamenti per rischi e oneri, nonché eventuali informazioni sull'esposizione dell'Unione a rischi finanziari;
- j) le riduzioni durevoli di valore delle attività e le garanzie attivate, sia per quanto riguarda l'esercizio precedente che i rispettivi dati cumulativi;
- k) la performance dello strumento finanziario, compresi gli investimenti realizzati, l'effetto leva obiettivo e quello conseguito;
- l) le risorse accantonate nel fondo comune di copertura e, se del caso, il saldo del conto fiduciario.

Tale documento di lavoro contiene anche un prospetto delle spese amministrative derivanti da costi di gestione e da altri oneri finanziari e di funzionamento pagati per la gestione degli strumenti finanziari, in totale e per gestore e strumento finanziario gestito.

5. Se ha fornito una garanzia di bilancio, la Commissione acclude al progetto di bilancio un documento di lavoro che presenta, per ciascuna garanzia di bilancio e per il fondo comune di copertura, quanto segue:
- a) un riferimento alla garanzia di bilancio e al relativo atto di base, unitamente a una descrizione generale della garanzia, della sua incidenza sulle passività finanziarie del bilancio e del valore aggiunto del sostegno dell'Unione;
 - b) le controparti della garanzia, comprese le questioni relative all'applicazione dell'articolo 150, paragrafo 2;
 - c) il suo contributo al conseguimento degli obiettivi della garanzia di bilancio misurato mediante gli indicatori stabiliti, compresa, se del caso, la diversificazione geografica e la mobilitazione di risorse del settore privato;
 - d) informazioni sulle operazioni coperte dalla garanzia aggregate per settore, paese e strumento, compresi, se del caso, i portafogli e il sostegno combinato con altre azioni dell'Unione;
 - e) l'importo finanziario corrisposto ai beneficiari nonché una valutazione dell'effetto leva conseguito dai progetti sostenuti a titolo della garanzia;
 - f) informazioni aggregate sulla stessa base di quelle di cui alla lettera d) riguardanti l'attivazione della garanzia, le perdite, gli utili, gli importi recuperati e gli eventuali altri pagamenti ricevuti;
 - g) informazioni sulla gestione finanziaria, la performance e il rischio del fondo comune di copertura alla fine del precedente anno civile;
 - h) il tasso di copertura effettivo del fondo comune di copertura e, se del caso, i successivi storni a norma dell'articolo 206, paragrafo 3;
 - i) i flussi finanziari nel fondo comune di copertura nel corso dell'anno civile precedente, nonché le transazioni significative e ogni informazione pertinente sull'esposizione dell'Unione a rischi finanziari;
 - j) a norma dell'articolo 203, paragrafo 3, una valutazione della sostenibilità delle passività potenziali a carico del bilancio dell'Unione derivanti dalle operazioni finanziarie.
6. Quando ricorre ai fondi fiduciari dell'Unione, la Commissione acclude al progetto di bilancio un documento di lavoro sulle attività sostenute dai fondi fiduciari dell'Unione, sulla loro attuazione e sulla loro performance.
7. La Commissione acclude inoltre al progetto di bilancio qualsiasi documento di lavoro aggiuntivo ritenuto utile per corroborare le sue richieste di bilancio.
8. A norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della decisione 2010/427/UE ⁽³⁴⁾ del Consiglio e al fine di garantire la trasparenza di bilancio nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, unitamente al progetto di bilancio, un documento di lavoro che presenta in modo completo:
- a) tutte le spese amministrative e operative connesse all'azione esterna dell'Unione, comprese le missioni di politica estera e di sicurezza comune (PESC) e di politica di sicurezza e di difesa comune, e finanziate a titolo del bilancio;

³⁴

Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

- b) la spesa amministrativa globale del SEAE a titolo dell'esercizio precedente, ripartita tra spesa per ciascuna delegazione dell'Unione e spesa per l'amministrazione centrale del SEAE, unitamente alle spese operative, ripartite per zona geografica (regioni, paesi), area tematica, delegazione dell'Unione e missione.

9. Inoltre, il documento di lavoro di cui al paragrafo 6:

- a) evidenzia il numero dei posti per grado in ciascuna categoria e il numero dei posti permanenti e temporanei, compreso il personale contrattuale e locale, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti in ciascuna delegazione dell'Unione e presso l'amministrazione centrale del SEAE;
- b) indica ogni aumento o riduzione del numero di posti per grado e categoria presso l'amministrazione centrale del SEAE e in tutte le delegazioni dell'Unione, rispetto all'esercizio precedente.

Articolo 40

Lettera rettificativa del progetto di bilancio

Sulla base di qualsiasi nuovo elemento non ancora noto al momento della stesura del progetto di bilancio, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di una delle altre istituzioni per quanto concerne la rispettiva sezione, può presentare simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio lettere rettificative del progetto di bilancio prima della convocazione del comitato di conciliazione di cui all'articolo 314 TFUE. Le lettere possono comprendere una lettera rettificativa che aggiorna, in particolare, gli stati di previsione della spesa agricola.

Articolo 41

Obblighi degli Stati membri derivanti dall'adozione del bilancio

- 1. Il presidente del Parlamento europeo constata che il bilancio è definitivamente adottato secondo la procedura di cui all'articolo 314, paragrafo 9, TFUE e all'articolo 106 *bis* del trattato Euratom.
- 2. La constatazione dell'adozione definitiva del bilancio comporta, a decorrere dal 1° gennaio dell'esercizio successivo o a decorrere dalla data della constatazione dell'adozione definitiva del bilancio se questa è posteriore al 1° gennaio, l'obbligo per ciascuno Stato membro di versare all'Unione gli importi dovuti, come specificato nel regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

Articolo 42

Progetti di bilancio rettificativo

- 1. La Commissione può presentare progetti di bilancio rettificativo principalmente basati sulle entrate nelle circostanze seguenti:
 - a) per iscrivere nel bilancio il saldo dell'esercizio precedente, secondo la procedura di cui all'articolo 17;
 - b) per rivedere le previsioni relative alle risorse proprie sulla base di previsioni economiche aggiornate;
 - c) per aggiornare le previsioni riviste delle risorse proprie e di altre entrate, come anche per riesaminare la disponibilità di e il fabbisogno di stanziamenti di pagamento.

Nella misura del possibile e ove giustificato, la Commissione può proporre modifiche basate sulle spese, unitamente alle modifiche basate sulle entrate di cui al primo comma.

In caso di circostanze inevitabili, eccezionali e imprevedute, la Commissione può presentare progetti di bilancio rettificativo che sono principalmente basati sulle spese.

2. Le richieste di bilancio rettificativo avanzate nelle stesse circostanze di cui al paragrafo 1 dalle istituzioni diverse dalla Commissione sono trasmesse a quest'ultima.
Prima di presentare un progetto di bilancio rettificativo, la Commissione e le altre istituzioni esaminano la possibilità di una riassegnazione degli stanziamenti interessati, con particolare riferimento alle previste sottoesecuzioni degli stanziamenti.
L'articolo 41 si applica ai bilanci rettificativi. I bilanci rettificativi sono giustificati con riferimento al bilancio di cui modificano le previsioni.
3. Salvo in caso di circostanze eccezionali debitamente motivate, la Commissione presenta simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio i propri progetti di bilancio rettificativo al più tardi entro il 15 ottobre di ogni esercizio. Essa può accludere un parere alle richieste di progetti di bilancio rettificativo delle altre istituzioni.
4. I progetti di bilancio rettificativo sono accompagnati da motivazioni e dalle informazioni sull'esecuzione di bilancio dell'esercizio precedente e dell'esercizio in corso disponibili al momento della loro formazione.

Articolo 43

Trasmissione anticipata degli stati di previsione e del progetto di bilancio

La Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono convenire di anticipare talune date relative alla trasmissione degli stati di previsione e all'adozione e alla trasmissione del progetto di bilancio. Tale intesa non può tuttavia determinare una riduzione o un'estensione dei periodi previsti per l'esame di tali testi a norma dell'articolo 314 TFUE e dell'articolo 106 *bis* del trattato Euratom.

CAPO 2

Struttura e presentazione del bilancio

Articolo 44

Struttura del bilancio

Il bilancio comporta la seguente struttura:

- a) uno stato generale delle entrate e delle spese;
- b) sezioni distinte per ciascuna istituzione, ad eccezione del Consiglio europeo e del Consiglio che rientrano nella stessa sezione del bilancio, divise in stati delle entrate e delle spese.

Articolo 45

Nomenclatura di bilancio

1. Le entrate della Commissione nonché le entrate e le spese delle altre istituzioni sono classificate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in titoli, capitoli, articoli e voci secondo la loro natura o la loro destinazione.
2. Lo stato delle spese della sezione della Commissione è presentato secondo una nomenclatura adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio e che comporta una classificazione per destinazione.
Ciascun titolo corrisponde a un settore politico e ciascun capitolo corrisponde, di norma, a un programma o a un'attività.

Ciascun titolo può comportare stanziamenti operativi e stanziamenti amministrativi. All'interno di ciascun titolo, gli stanziamenti amministrativi sono raggruppati in un unico capitolo.

La nomenclatura di bilancio rispetta i principi della specializzazione, della trasparenza e della sana gestione finanziaria. Essa apporta la chiarezza e la trasparenza necessarie per la procedura di bilancio, agevolando l'individuazione degli obiettivi principali rispecchiati nelle pertinenti basi giuridiche, rendendo possibili le scelte delle priorità politiche e consentendo un'esecuzione efficiente ed efficace.

3. Quando sono presentati per destinazione, gli stanziamenti amministrativi per singoli titoli sono classificati come segue:

- a) spese relative al personale autorizzato dalla tabella dell'organico: alle menzioni corrispondono un importo di stanziamenti e un numero di posti in detta tabella dell'organico;
- b) spese relative al personale esterno e altre spese di cui all'articolo 28, paragrafo 1, primo comma, lettera b), finanziate a titolo della rubrica "amministrazione" del quadro finanziario pluriennale;
- c) spese relative agli immobili e altre spese connesse, comprese la pulizia e la manutenzione, gli affitti, le telecomunicazioni, l'acqua, il gas e l'elettricità;
- d) spese relative al personale esterno e all'assistenza tecnica direttamente legati all'attuazione dei programmi.

Tutte le spese amministrative della Commissione la cui natura è comune a più titoli sono riprese in uno stato riassuntivo distinto, secondo una classificazione per natura.

Articolo 46 *Entrate negative*

- 1. Il bilancio non contiene entrate negative, tranne se derivano dalla remunerazione negativa di depositi.
- 2. Le risorse proprie rimosse in applicazione della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea sono importi netti e sono presentate come tali nello stato riassuntivo delle entrate del bilancio.

Articolo 47 *Stanziamenti accantonati*

- 1. Ogni sezione del bilancio può comportare un titolo "stanziamenti accantonati". Gli stanziamenti sono iscritti in tale titolo nei seguenti casi:
 - a) al momento della formazione del bilancio non esiste un atto di base per l'azione interessata; oppure
 - b) vi è incertezza, sulla base di seri motivi, quanto alla sufficienza degli stanziamenti o alla possibilità di eseguire, in condizioni conformi al principio della sana gestione finanziaria, gli stanziamenti iscritti alle linee interessate.

Gli stanziamenti di tale titolo possono essere utilizzati soltanto previo storno effettuato secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del presente regolamento nei casi in cui l'adozione dell'atto di base è soggetta alla procedura di cui all'articolo 294 TFUE, e secondo la procedura di cui all'articolo 29 del presente regolamento in tutti gli altri casi.

2. In caso di gravi difficoltà di esecuzione, la Commissione può proporre, nel corso dell'esercizio, uno storno di stanziamenti verso il titolo "stanziamenti accantonati". Il Parlamento europeo e il Consiglio decidono in merito a tali storni conformemente all'articolo 29.

Articolo 48 *Riserva negativa*

La sezione del bilancio relativa alla Commissione può comportare una "riserva negativa", il cui importo massimo è limitato a 400 000 000 EUR. Tale riserva, che è iscritta in un titolo specifico, comprende unicamente stanziamenti di pagamento.

Tale riserva negativa è utilizzata entro la fine dell'esercizio, mediante storno, secondo la procedura di cui agli articoli 28 e 29.

Articolo 49 *Riserva per gli aiuti d'urgenza e riserva di crisi dell'Unione europea*

1. La sezione del bilancio relativa alla Commissione comporta una riserva per gli aiuti d'urgenza a favore di paesi terzi e una riserva di crisi dell'Unione europea.
2. Le riserve di cui al paragrafo 1 sono utilizzate entro la fine dell'esercizio, mediante storno, secondo la procedura di cui agli articoli 28 e 30.

Articolo 50 *Presentazione del bilancio*

1. Il bilancio presenta:
 - a) nello stato generale delle entrate e delle spese:
 - i) le previsioni di entrate dell'Unione per l'esercizio interessato ("anno n");
 - ii) le previsioni di entrate per l'esercizio precedente e le entrate dell'anno $n - 2$;
 - iii) gli stanziamenti di impegno e di pagamento per l'anno n;
 - iv) gli stanziamenti di impegno e di pagamento per l'esercizio precedente;
 - v) le spese impegnate e le spese pagate nel corso dell'anno $n - 2$, queste ultime espresse altresì come percentuale del bilancio dell'anno n;
 - vi) i commenti appropriati a ciascuna suddivisione prevista all'articolo 45, paragrafo 1. I commenti di bilancio comprendono i riferimenti all'atto di base, quando esiste, nonché spiegazioni adeguate sulla natura e la destinazione degli stanziamenti;
 - b) in ogni sezione, le entrate e le spese nella stessa struttura di cui alla lettera a);
 - c) con riguardo al personale:
 - i) una tabella dell'organico che fissa, per ogni sezione, il numero dei posti per grado in ciascuna categoria e in ciascun quadro, e il numero dei posti permanenti e temporanei, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti;
 - ii) una tabella dell'organico retribuito sugli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico per l'azione diretta e una tabella dell'organico retribuito sugli stessi stanziamenti per l'azione indiretta; le tabelle sono suddivise in categorie e gradi, con la distinzione tra posti permanenti e temporanei, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti;

- iii) una tabella dell'organico che fissa, per ciascun organismo di cui all'articolo 69 che riceve un contributo a carico del bilancio, il numero dei posti, per grado e per categoria. Le tabelle dell'organico indicano, accanto al numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio, il numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio precedente. Il personale dell'agenzia d'approvvigionamento Euratom figura in modo distinto nella tabella dell'organico della Commissione;
- d) con riguardo all'assistenza finanziaria e alle garanzie di bilancio:
 - i) nello stato generale delle entrate, le linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione, destinate a ricevere gli eventuali rimborsi di beneficiari inizialmente inadempienti. Tali linee recano la menzione "per memoria" e sono accompagnate dai commenti del caso;
 - ii) nella sezione della Commissione:
 - le linee di bilancio che presentano le garanzie dell'Unione per le operazioni interessate. Tali linee recano la menzione "per memoria", a condizione che non sussista alcun onere effettivo a tale titolo cui si debba far fronte con risorse definitive;
 - commenti che indicano il riferimento all'atto di base e il volume delle operazioni previste, la durata, nonché la garanzia finanziaria che l'Unione fornisce per lo svolgimento di tali operazioni;
 - iii) in un documento allegato alla sezione della Commissione, anche indicativamente per quanto riguarda i rischi corrispondenti:
 - le operazioni in capitale e la gestione dell'indebitamento in corso,
 - le operazioni in capitale e la gestione dell'indebitamento per l'anno n;
- e) con riguardo al finanziamento attuato dalle entità ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c):
 - i) un riferimento all'atto di base del programma pertinente;
 - ii) le linee di bilancio corrispondenti;
 - iii) una descrizione generale dell'azione, compresa la sua durata e la sua incidenza sul bilancio;
- f) l'importo totale delle spese della PESCE iscritto in un capitolo denominato "PESCE", con articoli specifici. Tali articoli coprono la spesa per la PESCE e contengono linee specifiche che individuano quantomeno le missioni principali.

2. Oltre ai documenti di cui al paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio possono accludere al bilancio qualsiasi altro documento pertinente.

Articolo 51

Norme in materia di tabelle dell'organico

1. Le tabelle dell'organico di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettera c), costituiscono per ciascuna istituzione od organismo un limite tassativo. Nessuna nomina può essere fatta oltre detto limite.
Ogni istituzione od organismo può tuttavia procedere a modifiche delle tabelle dell'organico fino a concorrenza del 10% dei posti autorizzati, tranne che per i gradi AD 16, AD 15 e AD 14, alle seguenti condizioni:
 - a) non incidere sul volume degli stanziamenti per il personale corrispondenti a un esercizio pieno;

- b) non superare il limite del numero totale di posti autorizzati per tabella dell'organico;
- c) l'istituzione o l'organismo ha partecipato a un esercizio di analisi comparativa con altre istituzioni e altri organismi dell'Unione quale avviato dall'esercizio di screening del personale della Commissione.

Tre settimane prima di procedere alle modifiche di cui al secondo comma, l'istituzione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della sua intenzione. Se durante tale periodo il Parlamento europeo o il Consiglio avanzano motivi debitamente giustificati, l'istituzione si astiene dalle modifiche e si applica la procedura di cui all'articolo 42.

- 2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, gli effetti dell'attività a orario ridotto autorizzata dall'autorità che ha il potere di nomina conformemente allo statuto possono essere compensati da altre nomine.

CAPO 3

Disciplina di bilancio

Articolo 52

Conformità rispetto al quadro finanziario pluriennale

Il bilancio è stabilito nel rispetto del quadro finanziario pluriennale.

Articolo 53

Conformità degli atti dell'Unione rispetto al bilancio

Se l'attuazione di un atto dell'Unione comporta il superamento degli stanziamenti disponibili nel bilancio, tale atto può essere attuato in termini finanziari solo dopo la conseguente rettifica del bilancio.

TITOLO IV ESECUZIONE DEL BILANCIO

CAPO 1 Disposizioni generali

Articolo 54

Esecuzione del bilancio in conformità del principio della sana gestione finanziaria e dell'opinione dei cittadini

1. La Commissione esegue il bilancio in entrate e in spese conformemente al presente regolamento, sotto la propria responsabilità ed entro i limiti degli stanziamenti autorizzati.
2. Gli Stati membri cooperano con la Commissione affinché gli stanziamenti siano utilizzati secondo il principio della sana gestione finanziaria.
3. I cittadini potranno essere consultati in merito all'esecuzione del bilancio dell'Unione da parte della Commissione, degli Stati membri e delle altre entità che eseguono il bilancio dell'Unione.

Articolo 55

Informazioni sul trasferimento dei dati personali a fini di revisione contabile

In ogni avviso pubblicato nell'ambito di una procedura di attribuzione di sovvenzioni, appalti o premi svolta in regime di esecuzione diretta, i potenziali beneficiari, candidati, offerenti e partecipanti sono informati, a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁵⁾, che per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione i loro dati personali possono essere trasferiti ai servizi interni di revisione contabile, alla Corte dei conti europea o all'Ufficio europeo per la lotta antifrode nonché scambiati tra gli ordinatori della Commissione e tra le agenzie esecutive e gli organismi dell'Unione di cui all'articolo 70.

Articolo 56

Atto di base e deroghe

1. Per l'esecuzione degli stanziamenti iscritti in bilancio per qualsiasi azione dell'Unione è preliminarmente adottato un atto di base.
2. In deroga al paragrafo 1, possono essere eseguiti senza atto di base e a condizione che le azioni finanziate siano di competenza dell'Unione:
 - a) gli stanziamenti relativi a progetti pilota di natura sperimentale destinati ad accertare la fattibilità e l'utilità di un'azione. I pertinenti stanziamenti di impegno possono essere iscritti in bilancio per non più di due esercizi consecutivi.

L'importo totale degli stanziamenti relativi ai progetti pilota non supera i 40 000 000 EUR per esercizio;
 - b) gli stanziamenti relativi ad azioni preparatorie nei settori di applicazione del TFUE e del trattato Euratom, destinate all'elaborazione di proposte in vista dell'adozione di azioni future. Le azioni preparatorie obbediscono a un'impostazione coerente e possono rivestire forme diverse. I relativi stanziamenti di impegno possono essere iscritti in bilancio per non più di tre esercizi consecutivi. La procedura per l'adozione dell'atto di base pertinente è

³⁵

GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

conclusa entro la fine del terzo esercizio. Nel corso di detta procedura l'impegno degli stanziamenti rispetta le caratteristiche proprie dell'azione preparatoria con riguardo alle attività previste, agli obiettivi perseguiti e ai destinatari. Di conseguenza, i mezzi posti in atto non corrispondono, in volume, a quelli previsti per il finanziamento dell'azione definitiva stessa.

L'importo totale degli stanziamenti relativi alle azioni preparatorie nuove di cui alla presente lettera non supera i 50 000 000 EUR per esercizio e la somma totale degli stanziamenti effettivamente impegnati a titolo delle azioni preparatorie non supera i 100 000 000 EUR;

- c) gli stanziamenti relativi a misure preparatorie nell'ambito del titolo V del TUE. Tali misure sono limitate a un periodo di tempo ridotto e destinate a creare le condizioni per l'azione dell'Unione volta al conseguimento degli obiettivi della PESC e per l'adozione dei necessari strumenti giuridici.

Ai fini delle operazioni dell'Unione di gestione delle crisi, le misure preparatorie sono destinate fra l'altro a valutare i requisiti operativi, a consentire una rapida assegnazione iniziale delle risorse o a creare le condizioni in loco per l'avvio dell'azione.

Le misure preparatorie sono approvate dal Consiglio, su proposta dell'alto rappresentante.

Per assicurare la rapida attuazione delle misure preparatorie, l'alto rappresentante informa il Parlamento europeo e la Commissione con la massima tempestività dell'intenzione del Consiglio di avviare un'azione preparatoria e comunica, in particolare, una stima delle risorse necessarie a tal fine. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per garantire un rapido esborso dei fondi.

Il finanziamento di misure approvate dal Consiglio per la preparazione di operazioni dell'Unione di gestione delle crisi nell'ambito del titolo V del trattato sull'Unione europea comprende i sovraccosti derivanti direttamente dalla presenza specifica sul campo di una missione o gruppo comprendente anche personale delle istituzioni dell'Unione, inclusi l'assicurazione per rischi gravi, i costi di viaggio e di soggiorno e la diaria;

- d) gli stanziamenti relativi ad azioni di natura puntuale, o permanente, svolte dalla Commissione in esecuzione di compiti connessi alle sue prerogative istituzionali in virtù del TFUE e del trattato Euratom diverse dal diritto di iniziativa legislativa di cui alla lettera b), nonché in esecuzione di competenze specifiche attribuitele direttamente da detti trattati ed elencate negli atti delegati adottati conformemente al presente regolamento;
- e) gli stanziamenti destinati al funzionamento di ciascuna istituzione, a titolo della sua autonomia amministrativa.

Articolo 57

Esecuzione del bilancio da parte di istituzioni diverse dalla Commissione

1. La Commissione riconosce alle altre istituzioni i poteri necessari all'esecuzione delle rispettive sezioni del bilancio.
2. La Commissione può concludere accordi con le altre istituzioni dell'Unione al fine di agevolare l'esecuzione degli stanziamenti, in particolare accordi amministrativi che disciplinano la prestazione di servizi, la fornitura di prodotti, l'esecuzione di lavori o di appalti immobiliari.
3. Tali accordi a livello di servizi possono essere conclusi anche tra i servizi delle istituzioni dell'Unione, gli organismi dell'Unione, gli uffici europei e gli organismi e le persone incaricati di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE e l'Ufficio del segretario generale del Consiglio superiore delle scuole europee. Tali accordi consentono il recupero dei costi sostenuti in conseguenza della loro attuazione.

Articolo 58
Delega dei poteri di esecuzione del bilancio

1. La Commissione e ciascuna delle altre istituzioni possono delegare, nell'ambito dei loro servizi, i propri poteri di esecuzione del bilancio, alle condizioni stabilite dal presente regolamento e dalla rispettiva regolamentazione interne ed entro i limiti che esse fissano nell'atto di delegazione. I delegati agiscono entro i limiti dei poteri che sono loro espressamente conferiti.
2. Tuttavia, la Commissione può delegare i propri poteri di esecuzione del bilancio, relativamente agli stanziamenti operativi figuranti nella sua sezione, ai capi delle delegazioni dell'Unione e, al fine di garantire la continuità operativa in caso di loro assenza, ai vice capi delle delegazioni. Quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati della Commissione, i capi delle delegazioni dell'Unione e, in loro assenza, i vice capi delle delegazioni applicano le norme della Commissione in materia di esecuzione del bilancio e sono soggetti agli stessi doveri, obblighi e responsabilità di tutti gli altri ordinatori sottodelegati della Commissione.

La Commissione può revocare la delega conformemente alla propria regolamentazione.

Ai fini di quanto stabilito al primo comma, l'alto rappresentante adotta i provvedimenti necessari per facilitare la collaborazione tra le delegazioni dell'Unione e i servizi della Commissione.

3. In via eccezionale, il SEAE può delegare i propri poteri di esecuzione del bilancio, relativamente agli stanziamenti operativi figuranti nella sua sezione, al personale della Commissione della delegazione, ove ciò sia necessario per garantire la continuità della gestione delle delegazioni in assenza dell'ordinatore SEAE responsabile. Nei casi eccezionali in cui i membri del personale della Commissione nelle delegazioni dell'Unione agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati del SEAE, essi applicano la regolamentazione interna del SEAE in materia di esecuzione del bilancio e sono soggetti agli stessi doveri, obblighi e responsabilità di tutti gli altri ordinatori sottodelegati del SEAE.

Il SEAE può revocare la delega conformemente alla propria regolamentazione.

Articolo 59
Conflitto d'interessi

1. Gli agenti finanziari definiti al titolo IV, capo 4, e le altre persone che partecipano, in regime di esecuzione diretta, indiretta o concorrente, all'esecuzione e alla gestione del bilancio, anche per quanto riguarda i relativi atti preparatori, alla revisione contabile o al controllo non adottano azioni da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli dell'Unione. Essi adottano inoltre le misure adeguate per prevenire l'insorgere di conflitti d'interessi nel quadro delle funzioni poste sotto la loro responsabilità e per risolvere le situazioni che possono oggettivamente essere percepite come comportanti un conflitto d'interessi.
2. Ai fini del paragrafo 1, esiste un conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario o di un'altra persona di cui al paragrafo 1 è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto.

Articolo 60
Conflitto d'interessi dei membri del personale

Qualora il rischio di conflitto d'interessi di cui all'articolo 59 riguardi un membro del personale soggetto allo statuto, questi ne informa l'ordinatore delegato, il quale conferma per iscritto l'eventuale esistenza di un conflitto d'interessi. Il membro del personale in questione informa altresì il suo superiore gerarchico. In caso di accertamento dell'esistenza di un conflitto d'interessi, l'autorità che ha il potere di nomina

dispensa il funzionario dalle responsabilità connesse a tale questione. L'ordinatore delegato si assicura personalmente che venga adottata ogni altra azione appropriata.

CAPO 2

Metodi di esecuzione

Articolo 61

Metodi di esecuzione del bilancio

1. La Commissione esegue il bilancio secondo uno dei metodi seguenti:
 - a) direttamente ("esecuzione diretta"), a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione sotto l'autorità del rispettivo capo delegazione, a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, o tramite le agenzie esecutive di cui all'articolo 68;
 - b) in regime di esecuzione concorrente con gli Stati membri ("esecuzione concorrente");
 - c) indirettamente ("esecuzione indiretta"), se l'atto di base lo prevede o nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a d), con:
 - i) paesi terzi o organismi da questi designati;
 - ii) organizzazioni internazionali o loro agenzie, quali definite all'articolo 151;
 - iii) la Banca europea per gli investimenti o il Fondo europeo per gli investimenti ("il gruppo BEI");
 - iv) gli organismi di cui agli articoli 69 e 70;
 - v) organismi di diritto pubblico;
 - vi) organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
 - vii) organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
 - viii) organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicati nel pertinente atto di base.
2. La Commissione è responsabile dell'esecuzione del bilancio a norma dell'articolo 317 TFUE e non delega a terzi l'esecuzione del bilancio ove tali compiti implicino un ampio margine di discrezionalità tale da esprimere scelte politiche.

La Commissione non affida a soggetti esterni, tramite contratti conformi al titolo VII, compiti comportanti l'esercizio dell'autorità pubblica o di poteri di apprezzamento discrezionali.

Articolo 62

Esecuzione concorrente con gli Stati membri

1. Quando il bilancio è eseguito in regime di esecuzione concorrente, la Commissione e gli Stati membri rispettano i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione e garantiscono la visibilità dell'azione dell'Unione. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri assolvono i rispettivi obblighi in materia di controllo e revisione contabile e assumono le conseguenti responsabilità stabilite dal presente regolamento. La normativa settoriale stabilisce disposizioni complementari.
2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, comprese misure legislative, regolamentari e amministrative, per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, vale a dire:

- a) assicurano che le azioni finanziate a titolo del bilancio siano eseguite effettivamente e correttamente e in conformità della normativa settoriale applicabile e a tal fine designano, conformemente al paragrafo 3, e sorvegliano gli organismi responsabili della gestione e del controllo dei fondi dell'Unione;
- b) prevengono, individuano e rettificano le irregolarità e le frodi.

Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, nel rispetto del principio di proporzionalità e in conformità del presente articolo nonché della normativa settoriale pertinente, gli Stati membri effettuano controlli ex ante ed ex post, compresi, se opportuno, controlli sul posto su campioni di operazioni rappresentativi e/o basati sul rischio. Essi recuperano inoltre i fondi versati indebitamente e, se necessario, avviano azioni legali.

Gli Stati membri applicano sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate ai destinatari ove previsto dalla normativa settoriale e dalle disposizioni specifiche dell'ordinamento nazionale.

Nel quadro della sua valutazione del rischio e in conformità della normativa settoriale, la Commissione sorveglia i sistemi di gestione e di controllo istituiti negli Stati membri. Nel quadro della sua attività di revisione contabile, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità e tiene conto del livello di rischio valutato in conformità della normativa settoriale.

- 3. Conformemente ai criteri e alle procedure stabiliti nella normativa settoriale, gli Stati membri designano, al livello appropriato, organismi responsabili della gestione e del controllo dei fondi dell'Unione. Tali organismi possono espletare altresì funzioni non connesse alla gestione dei fondi dell'Unione e possono affidare taluni loro compiti ad altri organismi, compresi quelli di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii).

Per decidere in merito alla designazione degli organismi, gli Stati membri possono considerare se i sistemi di gestione e di controllo sono sostanzialmente gli stessi del periodo precedente e se il loro funzionamento è stato efficace.

Se dai risultati della revisione contabile e dei controlli emerge che gli organismi designati non rispettano più i criteri stabiliti nella normativa settoriale, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che sia posto rimedio alle carenze a livello dell'espletamento delle funzioni di tali organismi, fra l'altro mettendo fine alla designazione in conformità della normativa settoriale.

La normativa settoriale definisce il ruolo della Commissione nella procedura stabilita nel presente paragrafo.

- 4. Gli organismi designati a norma del paragrafo 3:
 - a) istituiscono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e ne garantiscono il funzionamento;
 - b) utilizzano una contabilità che fornisce tempestivamente dati precisi, completi e attendibili;
 - c) forniscono le informazioni richieste al paragrafo 5;
 - d) provvedono alla pubblicazione a posteriori conformemente all'articolo 36, paragrafo 2. Il trattamento dei dati personali rispetta le disposizioni nazionali che attuano la direttiva 95/46/CE.
- 5. Gli organismi designati a norma del paragrafo 3 trasmettono alla Commissione, entro il 15 febbraio dell'esercizio successivo, la seguente documentazione:
 - a) i rispettivi conti relativi alle spese che sono state sostenute, durante il pertinente periodo di riferimento quale definito nella normativa settoriale, per l'esecuzione dei loro compiti e che sono state presentate alla Commissione a fini di rimborso. Tali conti includono i prefinanziamenti e gli importi per i quali sono in corso o sono state completate procedure

di recupero. Essi sono corredati di una dichiarazione di gestione la quale conferma che, secondo i responsabili della gestione dei fondi:

- i) le informazioni sono presentate correttamente e sono complete ed esatte,
 - ii) le spese sono state effettuate per le finalità previste, quali definite nella normativa settoriale,
 - iii) i sistemi di controllo predisposti offrono le necessarie garanzie quanto alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;
- b) un riepilogo annuale delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati, comprese un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi, così come le azioni correttive avviate o programmate.

I conti di cui al primo comma, lettera a), e il riepilogo di cui al primo comma, lettera b), sono corredati del parere di un organismo di revisione contabile indipendente elaborato conformemente alle pertinenti norme internazionalmente riconosciute. Detto parere accerta se i conti forniscono un quadro fedele, se le spese per le quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione sono legali e regolari e se i sistemi di controllo istituiti funzionano correttamente. Il parere riferisce altresì se l'esercizio di revisione contabile mette in dubbio le asserzioni contenute nella dichiarazione di gestione di cui al primo comma, lettera a).

Il termine del 15 febbraio può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione al 1° marzo, previa comunicazione dello Stato membro interessato.

Gli Stati membri possono, al livello appropriato, pubblicare le informazioni di cui al presente paragrafo.

Inoltre, essi possono fornire dichiarazioni firmate al livello appropriato sulla base delle informazioni di cui al presente paragrafo.

6. Al fine di garantire che i fondi dell'Unione siano utilizzati secondo le norme applicabili, la Commissione:

- a) applica procedure ai fini dell'esame e dell'accettazione dei conti degli organismi designati, stabilendo la completezza, l'esattezza e la verità dei conti;
- b) esclude dal finanziamento dell'Unione le spese per le quali gli esborsi sono stati effettuati in violazione del diritto applicabile;
- c) interrompe i termini di pagamento o sospende i pagamenti se previsto dalla normativa settoriale.

La Commissione pone fine integralmente o parzialmente all'interruzione dei termini di pagamento o alla sospensione dei pagamenti dopo che uno Stato membro ha presentato le proprie osservazioni e non appena ha adottato le misure necessarie. La relazione annuale di attività di cui all'articolo 73, paragrafo 9, comprende tutti gli obblighi previsti dal presente comma.

7. La normativa settoriale tiene conto delle esigenze dei programmi europei di cooperazione territoriale per quanto riguarda, in particolare, il contenuto della dichiarazione di gestione, il processo stabilito al paragrafo 3 e la funzione di revisione contabile.

8. La Commissione compila un registro degli organismi responsabili delle attività di gestione, certificazione e revisione contabile a norma delle regolamentazioni settoriali.

Al fine di promuovere le migliori prassi di attuazione dei fondi strutturali, del Fondo di coesione, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, del FEAGA e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, la Commissione può, a titolo informativo, mettere a disposizione degli organismi responsabili delle attività di gestione e di controllo una guida metodologica che

illustra la propria strategia e l'impostazione da essa adottata per i controlli e che comprende check-list ed esempi delle migliori pratiche. Tale guida è aggiornata ogniqualvolta risulti necessario.

9. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di esecuzione concorrente possono essere utilizzate anche in combinazione con le operazioni e gli strumenti attivati ai sensi del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013.

CAPO 3

UFFICI EUROPEI E ORGANISMI DELL'UNIONE

SEZIONE 1

UFFICI EUROPEI

Articolo 63

Definizione e competenze

1. Gli "uffici europei" sono strutture amministrative create dalla Commissione o dalla Commissione assieme a una o più istituzioni per espletare funzioni orizzontali specifiche, a condizione che ciò sia giustificato da uno studio sul rapporto costi-benefici e da una valutazione dei rischi associati.
2. Nell'ambito delle loro competenze, gli uffici europei:
 - a) espletano le funzioni obbligatorie previste dall'atto istitutivo o da altre normative dell'Unione;
 - b) possono espletare funzioni non obbligatorie, dopo che i propri comitati direttivi le hanno autorizzate, tenendo conto del rapporto costi-benefici e dei rischi associati per le parti interessate. Per l'espletamento di tali funzioni, l'ufficio può ricevere la delega dei poteri di ordinatore o può concludere accordi ad hoc a livello di servizi con le istituzioni dell'Unione, con gli organismi dell'Unione, con gli altri uffici europei o con terzi.
3. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle attività dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, ad eccezione del paragrafo 4 del presente articolo, dell'articolo 65 e dell'articolo 66, paragrafi 1, 2 e 3.
4. Il revisore interno della Commissione esercita tutte le responsabilità previste dal capo 8 del presente titolo.

Articolo 64

Stanziamenti relativi agli uffici europei

1. Gli stanziamenti autorizzati per l'espletamento delle funzioni obbligatorie di ciascun ufficio europeo sono iscritti in una linea di bilancio specifica della sezione del bilancio relativa alla Commissione e sono riportati dettagliatamente in un allegato di detta sezione.

L'allegato di cui al primo comma è presentato sotto forma di stato delle entrate e delle spese, suddiviso allo stesso modo delle sezioni del bilancio.

Gli stanziamenti iscritti in tale allegato:

- a) coprono tutte le esigenze finanziarie di ciascun ufficio europeo necessarie per l'espletamento delle funzioni obbligatorie previste dall'atto istitutivo o da altre normative dell'Unione;
 - b) possono coprire le esigenze finanziarie di un ufficio europeo necessarie per l'espletamento dei compiti richiesti dalle istituzioni dell'Unione, dagli organismi dell'Unione, dagli uffici europei e dalle agenzie istituiti dai trattati o sulla base dei trattati e autorizzati conformemente all'atto istitutivo dell'ufficio stesso.
2. Per gli stanziamenti iscritti nell'allegato per ciascun ufficio europeo la Commissione delega i poteri di ordinatore al direttore dell'ufficio europeo in questione, a norma dell'articolo 72.
 3. La tabella dell'organico di ciascun ufficio europeo è allegata a quella della Commissione.
 4. Il direttore di ciascun ufficio europeo decide gli storni all'interno dell'allegato di cui al paragrafo 1. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio di tali storni.

Articolo 65

Funzioni non obbligatorie

Per quanto concerne le funzioni non obbligatorie di cui all'articolo 63, paragrafo 2, lettera b), un ufficio europeo può:

- a) ricevere la delega a favore del proprio direttore da parte delle istituzioni dell'Unione, degli organismi dell'Unione e di altri uffici europei, unitamente alla delega dei poteri di ordinatore per gli stanziamenti iscritti nella sezione del bilancio relativa all'istituzione dell'Unione, all'organismo dell'Unione o a un altro ufficio europeo. Le istituzioni dell'Unione, gli organismi dell'Unione e gli altri uffici interessati stabiliscono i limiti e le condizioni di tale delega. La delega è concordata sulla base dell'atto istitutivo dell'ufficio europeo, in particolare per quanto riguarda le relative condizioni e modalità;
- b) concludere accordi ad hoc a livello di servizi. In tal caso, il direttore dell'ufficio europeo adotta, conformemente all'atto istitutivo, le disposizioni specifiche che disciplinano l'espletamento delle funzioni in oggetto, il recupero dei costi sostenuti e la tenuta della corrispondente contabilità. L'ufficio riferisce alle istituzioni, agli organismi dell'Unione o agli altri uffici europei interessati i risultati di tale contabilità.

Articolo 66

Contabilità degli uffici europei

1. Ciascun ufficio europeo redige documenti contabili relativi alle proprie spese che permettono di determinare la quota delle prestazioni a favore di ciascuna istituzione, ciascun organismo dell'Unione o altri uffici europei. Il direttore dell'ufficio europeo interessato adotta, previa approvazione del suo comitato direttivo, i criteri secondo i quali sono redatti i documenti contabili.
2. I commenti relativi alla specifica linea di bilancio sulla quale è iscritto il totale degli stanziamenti di ciascun ufficio europeo cui sono stati delegati i poteri di ordinatore a norma dell'articolo 65, lettera a), presentano una stima dei costi delle prestazioni di detto ufficio a favore di ciascuna istituzione dell'Unione, ciascun organismo dell'Unione e altri uffici europei interessati, sulla base dei documenti contabili di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Ciascun ufficio europeo cui sono stati delegati i poteri di ordinatore a norma dell'articolo 65, lettera a), comunica alle istituzioni dell'Unione, agli organismi dell'Unione e agli altri uffici europei interessati i risultati dei documenti contabili di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4. I conti di ciascun ufficio europeo sono parte integrante dei conti dell'Unione di cui all'articolo 234.
5. Il contabile della Commissione, su proposta del comitato direttivo dell'ufficio europeo interessato, può delegare a un membro del personale dell'ufficio alcuni dei suoi compiti relativi all'incasso delle entrate e al pagamento delle spese effettuati direttamente dall'ufficio in questione.
6. Per le necessità di tesoreria proprie dell'ufficio europeo, la Commissione può, su proposta del comitato direttivo, aprire a nome dell'ufficio conti bancari o conti correnti postali. Il saldo annuale di tesoreria è riconciliato e liquidato a fine esercizio tra l'ufficio europeo in oggetto e la Commissione.

SEZIONE 2

ORGANISMI DELL'UNIONE

Articolo 67

Applicabilità all'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom

Il presente regolamento si applica all'esecuzione del bilancio dell'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom.

Articolo 68

Agenzie esecutive

1. La Commissione può delegare alle agenzie esecutive i poteri di esecuzione integrale o parziale di programmi o progetti dell'Unione, compresi i progetti pilota e le azioni preparatorie nonché l'esecuzione delle spese amministrative, per proprio conto e sotto la sua responsabilità, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio ⁽³⁶⁾. Le agenzie esecutive sono istituite con decisione della Commissione e sono persone giuridiche ai sensi del diritto dell'Unione. Esse ricevono un contributo annuale.
2. I direttori delle agenzie esecutive fungono da ordinatori delegati per quanto riguarda l'esecuzione degli stanziamenti operativi relativi ai programmi dell'Unione che essi gestiscono integralmente o parzialmente.
3. Il comitato direttivo dell'agenzia esecutiva può convenire con la Commissione che il contabile della Commissione svolga anche le funzioni di contabile dell'agenzia esecutiva. Il comitato direttivo può altresì affidare al contabile della Commissione una parte delle funzioni del contabile dell'agenzia esecutiva, tenendo conto del rapporto costi-benefici. In entrambi i casi, sono adottate le disposizioni necessarie per evitare conflitti d'interessi.

Articolo 69

Organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il regolamento finanziario con un regolamento finanziario quadro per gli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom dotati di personalità giuridica e che ricevono contributi a carico del bilancio.

³⁶ Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GUL 11 del 16.1.2003, pag. 1).

2. Il regolamento finanziario quadro si basa sui principi e sulle norme contenuti nel presente regolamento.
3. Le regole finanziarie di tali organismi possono discostarsi dal regolamento finanziario quadro soltanto se lo impongono esigenze specifiche e previo accordo della Commissione.
4. Il discharge per l'esecuzione dei bilanci degli organismi di cui al paragrafo 1 è dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio. Gli organismi di cui al paragrafo 1 cooperano pienamente con le istituzioni coinvolte nella procedura di discharge e forniscono, se del caso, le informazioni supplementari necessarie, anche partecipando a riunioni degli organi competenti.
5. Il revisore interno della Commissione esercita nei confronti degli organismi di cui al paragrafo 1 le stesse competenze esercitate nei confronti della Commissione.
6. Un revisore esterno indipendente verifica che i conti annuali di ciascuno degli organismi di cui al paragrafo 1 del presente articolo presentino correttamente le entrate, le spese e la situazione finanziaria dell'organismo in questione prima del consolidamento nei conti definitivi della Commissione. Salvo disposizione contraria dell'atto di base di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Corte dei conti elabora una relazione annuale specifica relativa a ciascun organismo conformemente alle prescrizioni dell'articolo 287, paragrafo 1, TFUE. Nell'elaborare tale relazione la Corte esamina il lavoro di revisione contabile svolto dal revisore esterno indipendente e le azioni adottate in risposta alle conclusioni del revisore.

Articolo 70

Organismi di partenariato pubblico-privato

Gli organismi dotati di personalità giuridica istituiti da un atto di base e incaricati di attuare un partenariato pubblico-privato adottano le proprie regole finanziarie.

Tali regole comprendono un insieme di principi necessari ad assicurare la sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il regolamento finanziario con un regolamento finanziario tipo che stabilisce i principi necessari a garantire la sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione basati sull'articolo 149.

Le regole finanziarie di tali organismi si discostano dal regolamento finanziario tipo soltanto se lo impongono esigenze specifiche e previo accordo della Commissione.

Agli organismi di partenariato pubblico-privato si applica l'articolo 69, paragrafi 2, 3 e 4.

CAPO 4

Agenti finanziari

SEZIONE 1

PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI

Articolo 71

Separazione delle funzioni

1. Le funzioni di ordinatore e di contabile sono separate e si escludono a vicenda.
2. Ogni istituzione mette a disposizione degli agenti finanziari le risorse necessarie all'assolvimento del loro compito e una carta delle funzioni che descrive in dettaglio compiti, diritti e obblighi.

SEZIONE 2 L'ORDINATORE

Articolo 72 L'ordinatore

1. Le funzioni di ordinatore sono esercitate da ogni istituzione.
2. Ai fini del presente titolo, il termine "personale" indica le persone soggette allo statuto.
3. Ogni istituzione delega, nel rispetto delle condizioni previste dal rispettivo regolamento interno, le funzioni di ordinatore a membri del personale di livello adeguato. Essa stabilisce nelle proprie regole amministrative interne i membri del personale ai quali delega dette funzioni, i limiti dei poteri conferiti e se le persone alle quali sono delegati tali poteri possono sottodelegarli.
4. Le deleghe e le sottodeleghe delle funzioni di ordinatore sono accordate soltanto a membri del personale.
5. Gli ordinatori responsabili agiscono entro i limiti stabiliti dall'atto di delega o di sottodelega. L'ordinatore responsabile può essere assistito nell'espletamento delle sue funzioni da uno o più membri del personale incaricati di effettuare, sotto la sua responsabilità, determinate operazioni necessarie ai fini dell'esecuzione del bilancio e della produzione delle informazioni finanziarie e di gestione.
6. Ogni istituzione e organismo di cui all'articolo 69 informa, entro due settimane, la Corte dei conti, il Parlamento europeo, il Consiglio e il contabile della Commissione della nomina e della cessazione dalle funzioni degli ordinatori delegati, dei revisori interni e dei contabili, nonché delle regole interne che adotta in materia finanziaria.
7. Ogni istituzione informa la Corte dei conti della nomina degli amministratori degli anticipi e delle deleghe a norma dell'articolo 78 e dell'articolo 85.

Articolo 73 Poteri e funzioni dell'ordinatore

1. L'ordinatore è incaricato, in ogni istituzione, di eseguire le entrate e le spese secondo il principio della sana gestione finanziaria e di garantire il rispetto dei requisiti di legittimità, regolarità e parità di trattamento dei destinatari di un programma.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l'ordinatore delegato pone in atto, conformemente all'articolo 34 e alle norme minime stabilite da ogni istituzione e tenendo conto dei rischi inerenti alle caratteristiche della gestione e alla natura delle azioni finanziate, la struttura organizzativa nonché i sistemi di controllo interno adeguati all'esecuzione dei suoi compiti. L'istituzione della struttura e dei sistemi in questione si fonda su un'analisi globale dei rischi che tiene conto del loro rapporto costi/benefici.
3. Per eseguire le spese, l'ordinatore responsabile procede agli impegni di bilancio e giuridici, alla convalida delle spese e all'emissione degli ordini di pagamento, nonché agli atti preliminari necessari per l'esecuzione degli stanziamenti.
4. L'esecuzione delle entrate comporta la formazione delle previsioni di crediti, l'accertamento dei diritti da recuperare e l'emissione degli ordini di riscossione. Essa comporta anche, se necessario, la rinuncia ai crediti accertati.
5. Ogni operazione è sottoposta ad almeno un controllo ex ante concernente gli aspetti operativi e finanziari, nel quadro di una strategia di controllo pluriennale che tiene conto dei rischi. La finalità dei controlli ex ante è quella di evitare gli errori e le irregolarità prima dell'autorizzazione delle operazioni.

La portata, in termini di frequenza e intensità, dei controlli ex ante è determinata dall'ordinatore responsabile in base ai risultati dei controlli precedenti e a valutazioni relative ai rischi e al rapporto costi/benefici. In caso di dubbio, l'ordinatore incaricato di convalidare le operazioni in questione richiede informazioni supplementari o effettua un controllo in loco al fine di ottenere un livello di affidabilità ragionevole dal controllo ex ante.

Per una data operazione, la verifica è effettuata da membri del personale diversi da quelli che hanno avviato l'operazione. I membri del personale che effettuano la verifica non sono subordinati ai membri del personale che hanno avviato l'operazione.

6. L'ordinatore delegato può predisporre controlli ex post per individuare e correggere gli errori e le irregolarità o le operazioni dopo la loro autorizzazione. Tali controlli possono essere organizzati come controlli a campione in funzione del rischio, tenendo conto dei risultati dei controlli precedenti e del rapporto costi/benefici.

I controlli ex post sono svolti da membri del personale diversi da quelli responsabili dei controlli ex ante. I membri del personale responsabili dei controlli ex post non sono subordinati ai membri del personale responsabili dei controlli ex ante.

Qualora l'ordinatore delegato esegua audit finanziari di beneficiari quali controlli ex post, le relative norme in materia di audit sono chiare, coerenti e trasparenti, e rispettano sia i diritti della Commissione che quelli delle entità sottoposte ad audit.

7. Gli ordinatori e i membri del personale responsabili dell'esecuzione del bilancio dispongono delle necessarie competenze professionali.

In ogni istituzione, l'ordinatore delegato garantisce:

- a) che gli ordinatori sottodelegati e i membri del loro personale ricevano informazioni appropriate e periodicamente aggiornate sulle norme di controllo e i metodi e le tecniche disponibili a tal fine;
- b) che siano adottate, ove necessario, misure atte a garantire il funzionamento efficace ed efficiente dei sistemi di controllo in conformità del paragrafo 2.

8. Se un membro del personale partecipante alla gestione finanziaria e al controllo delle operazioni ritiene irregolare o contraria al principio della sana gestione finanziaria o alle regole deontologiche che lo vincolano una decisione la cui applicazione o accettazione gli sia stata imposta dal suo superiore, ne informa il proprio superiore gerarchico. Se il membro del personale lo informa per iscritto, il superiore gerarchico risponde per iscritto. In caso d'inerzia del superiore gerarchico o qualora egli confermi la decisione o l'istruzione iniziale e il membro del personale consideri tale conferma insufficiente rispetto alla sua preoccupazione, il membro del personale ne informa per iscritto l'ordinatore delegato. Se tale funzionario non risponde entro un termine congruo in considerazione delle circostanze specifiche e in ogni caso entro un mese, il membro del personale ne informa l'istanza pertinente di cui all'articolo 139.

In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell'Unione, il membro del personale informa le autorità e le istanze designate dallo statuto nonché dalle decisioni delle istituzioni dell'Unione relative alle condizioni e modalità delle indagini interne in materia di prevenzione delle frodi, della corruzione e di ogni attività illecita lesiva degli interessi dell'Unione. I contratti conclusi con revisori esterni che sottopongono a revisione contabile la gestione finanziaria dell'Unione prevedono, per il revisore esterno, l'obbligo di informare l'ordinatore delegato in merito a qualsiasi sospetto di attività illecita, frode o corruzione che possano ledere gli interessi dell'Unione.

9. L'ordinatore delegato rende conto alla propria istituzione dell'esercizio delle proprie funzioni mediante una relazione annuale di attività contenente informazioni finanziarie e di gestione,

compresi i risultati dei controlli, in cui dichiara che, salvo se diversamente specificato nelle riserve collegate a determinati settori di entrate e spese, ha la ragionevole certezza che:

- a) le informazioni figuranti nella relazione forniscono un'immagine fedele della situazione reale;
- b) le risorse destinate alle attività descritte nella relazione sono state utilizzate per la finalità prevista e conformemente al principio della sana gestione finanziaria;
- c) le procedure di controllo predisposte offrono le necessarie garanzie quanto alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

La relazione annuale di attività contiene informazioni sulle operazioni svolte in riferimento agli obiettivi fissati nei piani strategici, sui rischi associati a dette operazioni, sull'impiego delle risorse messe a disposizione e sull'efficienza ed efficacia dei sistemi di controllo interno. La relazione comprende una valutazione globale dei costi e dei benefici dei controlli così come informazioni sulla misura in cui le spese operative autorizzate contribuiscono al conseguimento degli obiettivi strategici dell'UE e generano un valore aggiunto per l'UE. La Commissione prepara una sintesi delle relazioni annuali di attività relative all'anno precedente.

10. Gli ordinatori delegati registrano, per ogni esercizio, i contratti d'appalto conclusi mediante le procedure negoziate di cui al punto 11.1, lettere da a) a f), e al punto 39 dell'allegato del presente regolamento. Se la proporzione di procedure negoziate rispetto al numero di contratti aggiudicati dal medesimo ordinatore delegato aumenta significativamente rispetto agli esercizi precedenti o se questa proporzione è notevolmente più elevata della media registrata al livello dell'istituzione, l'ordinatore responsabile riferisce alla suddetta istituzione, esponendo le misure eventualmente adottate per invertire tale tendenza. Ogni istituzione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle procedure negoziate. Per quanto riguarda la Commissione, tale relazione è allegata alla sintesi delle relazioni annuali di attività di cui al paragrafo 9 del presente articolo.

Articolo 74

Conservazione dei documenti giustificativi da parte degli ordinatori

L'ordinatore istituisce un sistema cartaceo o elettronico per la conservazione dei documenti giustificativi originali relativi e successivi all'esecuzione di bilancio e agli atti d'esecuzione del bilancio. Tali documenti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni dalla data di concessione del discarico da parte del Parlamento europeo per l'esercizio al quale i documenti si riferiscono.

I documenti relativi a operazioni non definitivamente chiuse sono conservati sino alla fine dell'anno che segue quello della chiusura di dette operazioni.

I dati personali contenuti nei documenti giustificativi sono cancellati, se possibile, quando tali dati non sono necessari ai fini del discarico del bilancio, di controllo o di revisione contabile. Alla conservazione dei dati relativi al traffico delle comunicazioni si applica l'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 75

Poteri e funzioni dei capi delle delegazioni dell'Unione

1. Quando i capi delle delegazioni dell'Unione agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 58, paragrafo 2, essi fanno capo alla Commissione in quanto istituzione responsabile della definizione, dell'esercizio, della sorveglianza e della valutazione delle loro funzioni e responsabilità di ordinatori sottodelegati e collaborano strettamente con la Commissione con riguardo alla corretta esecuzione dei fondi, al fine di garantire in particolare la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziarie, il rispetto del principio della sana gestione

finanziaria nella gestione dei fondi e l'efficace protezione degli interessi finanziari dell'Unione. Essi sono assoggettati al regolamento interno della Commissione e alla Carta della Commissione nell'ambito dell'esecuzione dei compiti di gestione finanziaria che sono stati loro sottodelegati. Nello svolgimento delle loro funzioni essi possono essere assistiti da personale della Commissione.

A tal fine, essi adottano i provvedimenti necessari a evitare qualunque situazione che potrebbe mettere a rischio la responsabilità della Commissione relativamente all'esecuzione del bilancio a loro sottodelegata, così come qualunque conflitto di priorità che possa incidere sull'esecuzione dei compiti di gestione finanziaria a loro sottodelegati.

Se viene a crearsi una situazione o un conflitto di cui al secondo comma, i capi delle delegazioni dell'Unione ne informano senza indugio i direttori generali responsabili della Commissione e del SEAE. Tali direttori generali adottano le misure del caso per porre rimedio alla situazione.

2. Qualora i capi delle delegazioni dell'Unione si trovino in delle situazioni di cui all'articolo 73, paragrafo 8, essi sottopongono la questione all'istanza di cui all'articolo 139. In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell'Unione, essi informano le autorità e gli organismi designati dalla legislazione in vigore.
3. I capi delle delegazioni dell'Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 58, paragrafo 2, presentano una relazione al loro ordinatore delegato, in modo che questi possa integrare tali relazioni nella sua relazione annuale di attività di cui all'articolo 73, paragrafo 9. Le relazioni dei capi delle delegazioni dell'Unione contengono informazioni sull'efficienza e sull'efficacia dei sistemi interni di controllo istituiti nella loro delegazione, nonché sulla gestione delle operazioni a loro sottodelegate e forniscono la dichiarazione attestante l'affidabilità di cui all'articolo 89, paragrafo 5, terzo comma. Tali relazioni sono allegate alla relazione annuale di attività dell'ordinatore delegato e sono messe a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio, tenendo conto, se del caso, del loro carattere riservato.

I capi delle delegazioni dell'Unione cooperano pienamente con le istituzioni coinvolte nella procedura di scarico e forniscono, se del caso, ogni informazione supplementare necessaria. In questo contesto, essi possono essere chiamati ad assistere a riunioni degli organismi interessati e a coadiuvare l'ordinatore delegato responsabile.

I capi delle delegazioni dell'Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 58 rispondono a ogni richiesta presentata dall'ordinatore delegato della Commissione su richiesta di quest'ultima o, nel contesto del scarico, su richiesta del Parlamento europeo.

La Commissione si assicura che la sottodelega di poteri non sia pregiudizievole per la procedura di scarico di cui all'articolo 319 del TFUE.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche ai vice capi delle delegazioni dell'Unione quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati in assenza dei capi delle delegazioni dell'Unione.

SEZIONE 3

IL CONTABILE

Articolo 76

Poteri e funzioni del contabile

Ogni istituzione nomina un contabile che, presso la stessa, è incaricato di:

- a) provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all'incasso delle entrate e al recupero dei crediti accertati;

- b) preparare e presentare i conti conformemente al titolo XIII;
- c) tenere la contabilità conformemente agli articoli 80 e 81;
- d) definire le norme e le procedure contabili nonché il piano contabile conformemente agli articoli da 79 a 81;
- e) definire e convalidare i sistemi contabili e, se del caso, convalidare i sistemi prescritti dall'ordinatore e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili; al riguardo, il contabile è abilitato a verificare in qualsiasi momento il rispetto dei criteri di convalida;
- f) gestire la tesoreria.

Le responsabilità del contabile del SEAE riguardano esclusivamente la sezione del bilancio relativa al SEAE, eseguita dal SEAE. Il contabile della Commissione rimane responsabile dell'insieme della sezione del bilancio relativa alla Commissione, comprese le operazioni contabili relative agli stanziamenti la cui esecuzione è stata sottodelegata ai capi delle delegazioni dell'Unione.

Il contabile della Commissione svolge anche il ruolo di contabile del SEAE relativamente all'esecuzione della sezione del bilancio relativa al SEAE.

Articolo 77

Nomina e cessazione delle funzioni del contabile

1. Il contabile è nominato da ogni istituzione fra i funzionari soggetti allo statuto dei funzionari dell'Unione europea.
Il contabile è scelto dall'istituzione in base alla sua competenza specifica comprovata da titoli o da un'esperienza professionale equivalente.
2. Due o più istituzioni possono nominare lo stesso contabile.
In tal caso esse adottano le disposizioni necessarie al fine di prevenire qualsiasi situazione di conflitto d'interessi.
3. In caso di cessazione delle funzioni del contabile, si elabora senza indugio la situazione contabile generale.
4. Il contabile che cessa le sue funzioni oppure, in caso di sua impossibilità, un funzionario del suo servizio trasmette al nuovo contabile la situazione contabile generale, corredata di una relazione di passaggio delle consegne.
Entro un mese dalla data in cui gli è stata trasmessa la situazione contabile generale, il nuovo contabile la firma, per accettazione, e può formulare riserve.
Nella relazione di passaggio delle consegne figurano anche il risultato della situazione contabile generale e le riserve formulate.

Articolo 78

Funzioni che il contabile può delegare

Ai fini dell'esercizio dei suoi compiti, il contabile può delegare alcune delle proprie funzioni a membri del personale subordinati e agli amministratori degli anticipi designati conformemente all'articolo 86, paragrafo 1.

L'atto di delega definisce tali funzioni.

Articolo 79 *Norme contabili*

1. Le norme contabili che devono essere applicate da tutte le istituzioni dell'Unione, dagli uffici europei di cui al capo 3, sezione 1, del presente titolo e dagli organismi dell'Unione di cui all'articolo 234 si basano sui principi contabili internazionali riconosciuti per il settore pubblico. Tali norme sono adottate dal contabile della Commissione, previa consultazione dei contabili delle altre istituzioni dell'Unione europea, degli uffici europei e degli organismi dell'Unione.
2. Il contabile può discostarsi da tali principi se lo reputa necessario per ottenere una rappresentazione fedele degli elementi di attivo e di passivo, degli oneri e dei proventi e dei flussi di cassa. Qualora una norma contabile si discosti sensibilmente da detti principi, le note degli stati finanziari indicano tale fatto e i motivi che lo giustificano.
3. Le norme contabili di cui al paragrafo 1 stabiliscono la struttura e il contenuto degli stati finanziari, nonché i principi contabili su cui si basano i conti.
4. I conti di bilancio di cui all'articolo 234 rispettano i principi di bilancio stabiliti dal presente regolamento e forniscono un quadro dettagliato dell'esecuzione del bilancio. Essi registrano tutte le operazioni di bilancio in entrate e in spese previste al presente titolo offrendone una rappresentazione fedele.

Articolo 80 *Contabilità*

1. Il contabile della Commissione è incaricato di definire i piani contabili armonizzati che devono essere applicati da tutte le istituzioni dell'Unione, dagli uffici europei di cui al capo 3, sezione 1, del presente titolo e dagli organismi dell'Unione di cui all'articolo 234.
2. I contabili ottengono dagli ordinatori tutte le informazioni necessarie all'elaborazione di conti che forniscano una rappresentazione fedele della situazione finanziaria delle istituzioni e dell'esecuzione del bilancio. Gli ordinatori garantiscono l'affidabilità di tali informazioni.
3. Prima della loro adozione da parte dell'istituzione o dell'organismo di cui all'articolo 69, il contabile approva i conti attestando in tal modo con ragionevole certezza che i conti forniscono una rappresentazione fedele della situazione finanziaria dell'istituzione o dell'organismo di cui all'articolo 69.

A tal fine, il contabile verifica che i conti siano stati preparati nel rispetto delle norme contabili di cui all'articolo 79 e delle procedure contabili di cui all'articolo 76, primo comma, lettera d), e che tutte le entrate e le spese siano contabilizzate.

4. L'ordinatore delegato trasmette al contabile, nel rispetto delle regole da questi adottate, le informazioni finanziarie e di gestione necessarie all'espletamento delle sue funzioni.

L'ordinatore trasmette regolarmente al contabile, e almeno in occasione della chiusura dei conti, i dati finanziari pertinenti relativi ai conti bancari fiduciari, in modo tale che i conti dell'Unione rispecchino l'utilizzo dei fondi dell'Unione.

Gli ordinatori restano pienamente responsabili dell'utilizzo corretto dei fondi da loro gestiti, della legittimità e regolarità delle spese sotto il loro controllo e della completezza ed esattezza delle informazioni trasmesse al contabile.

5. L'ordinatore responsabile comunica al contabile tutti gli sviluppi o le modifiche significative del sistema di gestione finanziaria, del sistema d'inventario o del sistema per la valutazione degli elementi d'attivo e di passivo, se forniscono dati alla contabilità dell'istituzione o quando sono destinati a giustificare i dati, in modo che il contabile possa verificare l'osservanza dei criteri di convalida.

In qualsiasi momento, il contabile può riesaminare un sistema di gestione finanziaria già convalidato e può chiedere che l'ordinatore responsabile definisca un piano d'azione per correggere in tempo utile le eventuali carenze.

L'ordinatore responsabile è responsabile della completezza delle informazioni trasmesse al contabile.

6. Il contabile è abilitato a verificare le informazioni ricevute nonché a eseguire qualsiasi controllo supplementare che egli ritenga necessario per approvare i conti.

Il contabile formula riserve, se necessario, illustrando con precisione la natura e la portata di dette riserve.

7. Il sistema contabile dell'istituzione serve a organizzare le informazioni di bilancio e finanziarie in modo da potervi iscrivere, classificare e registrare dati in cifre.
8. Il sistema contabile si compone di una contabilità generale e di una contabilità di bilancio. Le due contabilità sono tenute in euro e per anno civile.
9. L'ordinatore delegato può anche tenere una contabilità dettagliata relativa alla gestione.

10. I documenti giustificativi relativi al sistema contabile e alla preparazione dei conti di cui all'articolo 234 sono conservati per un periodo di almeno cinque anni dalla data di concessione del discarico da parte del Parlamento europeo per l'esercizio finanziario al quale i documenti si riferiscono.

Tuttavia, i documenti relativi a operazioni non definitivamente chiuse sono conservati sino alla fine dell'anno che segue quello della chiusura di dette operazioni. Alla conservazione dei dati relativi al traffico delle comunicazioni si applica l'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 81 *Contabilità generale*

1. La contabilità generale riproduce in forma cronologica, secondo il metodo della partita doppia, tutti gli eventi e le operazioni che intervengono nella situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 234.
2. I saldi e i movimenti della contabilità generale sono iscritti nei libri contabili.
3. Ogni scrittura contabile, comprese le rettifiche contabili, è basata su documenti giustificativi ai quali essa fa riferimento.
4. Il sistema contabile permette di risalire con chiarezza a tutte le scritture contabili.

Articolo 82 *Conti bancari*

1. Per le esigenze della gestione della tesoreria, il contabile può aprire o fare aprire conti in nome dell'istituzione, presso gli organismi finanziari o le banche centrali nazionali. Il contabile è altresì incaricato di chiudere i conti o di assicurarsi che siano chiusi.
2. Le condizioni d'apertura, di esercizio e d'utilizzazione dei conti bancari prevedono, in funzione delle esigenze di controllo interno, per gli assegni, i bonifici e qualsiasi altra operazione bancaria, la firma congiunta di uno o più membri del personale provvisti delle deleghe necessarie. Le istruzioni manuali sono firmate da almeno due membri del personale provvisti delle deleghe necessarie o dal contabile in persona.

3. Nell'ambito dell'attuazione di un programma o di un'azione, possono essere aperti conti fiduciari per conto della Commissione, al fine di consentirne la gestione da parte di un'entità di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii), v) o vi).

Tali conti sono aperti sotto la responsabilità dell'ordinatore incaricato dell'attuazione del programma o dell'azione d'intesa con il contabile della Commissione.

Tali conti sono gestiti sotto la responsabilità dell'ordinatore.

4. Il contabile della Commissione definisce le norme per l'apertura, la gestione e la chiusura dei conti fiduciari, nonché per il loro uso.

Articolo 83 *Gestione della tesoreria*

1. Salve le deroghe previste dal presente regolamento, solo il contabile è autorizzato a gestire denaro contante ed equivalenti di liquidità. Il contabile è responsabile della custodia dei medesimi.
2. Il contabile provvede affinché la propria istituzione disponga di fondi sufficienti per coprire il fabbisogno di tesoreria derivante dall'esecuzione del bilancio entro le disposizioni del quadro normativo applicabile e stabilisce le procedure necessarie a garantire che nessuno dei conti aperti in conformità all'articolo 82, paragrafo 1, e all'articolo 86, paragrafo 2, abbia un saldo debitore.
3. I pagamenti sono effettuati mediante bonifico bancario, assegno o dalle casse di anticipi o, su espressa autorizzazione del contabile, mediante carta di debito, addebito diretto o altri mezzi di pagamento, conformemente alle regole stabilite dal contabile.
4. Il contabile può effettuare pagamenti soltanto se la personalità giuridica e le coordinate di pagamento del beneficiario sono già stati registrate nello schedario comune tenuto dall'istituzione di cui è responsabile.

Prima di assumere un impegno nei confronti di terzi, l'ordinatore acquisisce i dati relativi alla personalità giuridica e le coordinate di pagamento dei beneficiari e li registra nello schedario comune tenuto dall'istituzione di cui è responsabile al fine di garantire la trasparenza, la responsabilità e la corretta esecuzione dei pagamenti.

Gli ordinatori comunicano al contabile ogni variazione dei dati legali e bancari loro trasmessi dal beneficiario e verificano la validità di tali dati prima di effettuare un pagamento.

Articolo 84 *Inventario delle immobilizzazioni*

1. Ogni istituzione e organismo dell'Unione di cui all'articolo 234 tiene, conformemente al modello stabilito dal contabile della Commissione, inventari in numero e in valore di tutte le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie che costituiscono il patrimonio dell'Unione.
Ogni istituzione e organismo dell'Unione di cui all'articolo 234 verifica la concordanza tra le scritture d'inventario e la situazione di fatto.
Si devono iscrivere nell'inventario e registrare nei conti delle immobilizzazioni tutti i beni acquisiti, non di consumo, la cui durata d'utilizzo è superiore a un anno e il cui prezzo di acquisto o costo di produzione è superiore a quello indicato nelle procedure contabili di cui all'articolo 76.
2. Le vendite di immobilizzazioni materiali dell'Unione sono oggetto di una pubblicità adeguata.
3. Ogni istituzione e organismo dell'Unione di cui all'articolo 234 adotta le disposizioni relative alla conservazione dei beni ripresi nei rispettivi bilanci finanziari e determina gli uffici amministrativi responsabili del sistema d'inventario.

SEZIONE 4

L'AMMINISTRATORE DEGLI ANTICIPI

Articolo 85 *Casse di anticipi*

1. Possono essere create casse di anticipi per l'incasso di entrate diverse dalle risorse proprie e per il pagamento di spese per le quali, a causa del carattere limitato degli importi da pagare, risulta materialmente impossibile o inefficiente effettuare le operazioni di pagamento mediante le procedure di bilancio.

Tuttavia, nel settore degli aiuti erogati per situazioni di crisi e delle operazioni d'aiuto umanitario, si possono utilizzare le casse di anticipi senza limite di importo, rispettando il livello di stanziamenti deciso dal Parlamento europeo e dal Consiglio per la corrispondente linea di bilancio per l'esercizio in corso conformemente alle norme interne della Commissione.

Nelle delegazioni dell'Unione, le casse di anticipi possono inoltre essere utilizzate per eseguire pagamenti, di importo limitato, mediante le procedure di bilancio, se, alla luce delle norme in vigore localmente, tale soluzione garantisce efficienza ed efficacia.

2. Nelle delegazioni dell'Unione possono essere create casse di anticipi per il pagamento delle spese iscritte nella sezione del bilancio relativa alla Commissione e di quelle iscritte nella sezione del bilancio relativa al SEAE, garantendo la piena tracciabilità delle spese.

Articolo 86 *Creazione e gestione delle casse di anticipi*

1. La creazione di una cassa di anticipi e la designazione di un amministratore degli anticipi sono oggetto di una decisione del contabile dell'istituzione, su proposta debitamente motivata dell'ordinatore responsabile. Tale decisione stabilisce le responsabilità e gli obblighi rispettivi dell'amministratore degli anticipi e dell'ordinatore.

Gli amministratori degli anticipi sono scelti tra i funzionari o, se necessario e soltanto in casi debitamente motivati, tra gli altri membri del personale o, entro i limiti stabiliti dalle norme interne della Commissione, tra il personale impiegato dalla Commissione nel settore degli aiuti erogati per situazioni di crisi e delle operazioni d'aiuto umanitario, a condizione che i rispettivi contratti di lavoro garantiscano un livello di tutela in termini di responsabilità equivalente a quello applicabile al personale a norma dell'articolo 93. Gli amministratori degli anticipi sono scelti in base alle loro conoscenze, attitudini e competenze particolari comprovate da titolo o da idonea esperienza professionale o risultanti da un programma di formazione adeguato.

Quando decide di creare una cassa di anticipi, il contabile ne specifica le condizioni di esercizio e di utilizzazione.

Anche la modificazione delle condizioni di esercizio di una cassa di anticipi è oggetto di una decisione del contabile, su proposta debitamente motivata dell'ordinatore responsabile.

2. I conti bancari per gli anticipi sono aperti dal contabile, il quale autorizza inoltre, sulla base di una proposta motivata dell'ordinatore, le deleghe ad operare su di essi.
3. Le casse di anticipi sono alimentate dal contabile dell'istituzione e sono poste sotto la responsabilità degli amministratori degli anticipi.
4. I pagamenti effettuati sono seguiti da decisioni formali di convalida definitiva o da ordini di pagamento firmati dall'ordinatore responsabile.

Le operazioni della cassa di anticipi sono regolarizzate dall'ordinatore entro la fine del mese successivo, al fine di assicurare la riconciliazione tra il saldo contabile e il saldo bancario.

5. Il contabile procede a verifiche, come regola generale da effettuare in loco e, se opportuno, senza preavviso, per accertare la disponibilità degli stanziamenti attribuiti agli amministratori degli anticipi, per controllare la contabilità e per assicurarsi che le operazioni di pagamento di anticipi siano regolarizzate entro i termini stabiliti, oppure fa effettuare tali verifiche da un membro del personale del suo servizio o del servizio ordinatore, munito di autorizzazione specifica. Il contabile comunica all'ordinatore responsabile i risultati delle sue verifiche.

CAPO 5

Responsabilità degli agenti finanziari

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 87

Revoca e sospensione delle deleghe conferite ad agenti finanziari

1. L'autorità che li ha nominati può ritirare, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, la delega o la sottodelega conferita agli ordinatori responsabili.
2. L'autorità che li ha nominati può sospendere, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, dalle funzioni il contabile o l'amministratore degli anticipi o entrambi.
3. I paragrafi 1 e 2 fanno salve eventuali misure disciplinari adottate rispetto agli agenti finanziari di cui a tali paragrafi.

Articolo 88

Responsabilità degli agenti finanziari in caso di attività illecita, frode o corruzione

1. Il presente capo fa salva l'eventuale responsabilità penale degli agenti finanziari di cui all'articolo 87, secondo il diritto nazionale applicabile e le disposizioni vigenti concernenti la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e la lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari dell'Unione o degli Stati membri.
2. Fatti salvi gli articoli 89, 92 e 93 del presente regolamento, ogni ordinatore responsabile, contabile o amministratore degli anticipi è responsabile sotto il profilo disciplinare e patrimoniale conformemente allo statuto o, per quanto riguarda il personale di cui all'articolo 86, conformemente ai loro contratti di lavoro. In caso di attività illecita, di frode o di corruzione che possono ledere gli interessi dell'Unione, sono adite le autorità e istanze designate dalla legislazione vigente, in particolare l'Ufficio europeo per la lotta antifrode.

SEZIONE 2

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ORDINATORI RESPONSABILI

Articolo 89

Disposizioni relative agli ordinatori

1. L'ordinatore responsabile è tenuto a risarcire il danno alle condizioni previste dallo statuto.
2. L'obbligo di risarcire il danno si applica in particolare se l'ordinatore responsabile, intenzionalmente o per negligenza grave da parte sua:
 - a) accerta i diritti da recuperare o emette ordini di riscossione, impegna una spesa o firma un ordine di pagamento senza conformarsi al presente regolamento;

- b) trascura di compilare un documento che dia luogo a un credito, trascura o ritarda l'emissione di un ordine di riscossione oppure ritarda l'emissione di un ordine di pagamento, generando in tal modo una responsabilità civile dell'istituzione nei confronti di terzi.
- 3. L'ordinatore delegato o sottodelegato che ritenga che una decisione di sua competenza sia inficiata da irregolarità o contravvenga al principio della sana gestione finanziaria, ne informa per iscritto l'autorità delegante. Se l'autorità delegante dà istruzione motivata per iscritto all'ordinatore delegato o sottodelegato di prendere tale decisione, quest'ultimo è esente da responsabilità.
- 4. In caso di sottodelega all'interno del suo servizio, l'ordinatore delegato resta responsabile dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi interni di gestione e di controllo istituiti e della scelta dell'ordinatore sottodelegato.
- 5. In caso di sottodelega ai capi o ai vice capi delle delegazioni dell'Unione, l'ordinatore delegato è responsabile della definizione dei sistemi interni di gestione e di controllo attuati, così come della loro efficienza ed efficacia. I capi delle delegazioni dell'Unione sono responsabili dell'adeguata realizzazione e del funzionamento di tali sistemi, in conformità delle istruzioni impartite dall'ordinatore delegato, nonché della gestione dei fondi e delle operazioni effettuate all'interno della delegazione dell'Unione di cui sono responsabili. Prima di assumere le proprie funzioni, essi frequentano corsi di formazione specifici sui compiti e sulle responsabilità degli ordinatori e sull'esecuzione del bilancio.

I capi delle delegazioni dell'Unione riferiscono in merito alle loro responsabilità di cui al primo comma del presente paragrafo, conformemente all'articolo 75, paragrafo 3.

Ogni anno, i capi delle delegazioni dell'Unione forniscono all'ordinatore delegato della Commissione la dichiarazione attestante l'affidabilità dei sistemi interni di gestione e di controllo attuati nella loro delegazione, nonché della gestione delle operazioni a loro sottodelegate e dei relativi risultati, in modo da consentire all'ordinatore di effettuare la dichiarazione di affidabilità prevista all'articolo 73, paragrafo 9.

Il presente paragrafo si applica anche ai vice capi delle delegazioni dell'Unione quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati in assenza dei capi delle delegazioni dell'Unione.

Articolo 90

Trattamento delle irregolarità finanziarie da parte di un membro del personale

- 1. Fatti salvi i poteri dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, ogni violazione di una disposizione del regolamento finanziario o di una disposizione relativa alla gestione finanziaria o al controllo delle operazioni derivante da un'azione od omissione di un membro del personale è segnalata all'istanza di cui all'articolo 139 del presente regolamento, affinché questa pronunci un parere, da uno dei seguenti soggetti:
 - a) l'autorità che ha il potere di nomina competente in materia disciplinare;
 - b) un membro del personale conformemente all'articolo 73, paragrafo 8. In tal caso, l'istanza trasmette la pratica all'autorità che ha il potere di nomina e ne informa il membro del personale. L'autorità che ha il potere di nomina può chiedere all'istanza di esprimere il proprio parere sul caso;
 - c) l'ordinatore responsabile, compresi i capi delle delegazioni dell'Unione e i loro vice che, in assenza dei capi delle delegazioni, agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 58, paragrafo 2, del presente regolamento.
- 2. Nei casi di cui al paragrafo 1, l'istanza di cui all'articolo 139 del presente regolamento è competente a determinare se si è verificata un'irregolarità finanziaria. Sulla base del parere

dell'istanza di cui all'articolo 139 per quanto riguarda i casi di cui al paragrafo 1, l'istituzione interessata decide in merito all'avvio di un procedimento disciplinare o alla responsabilità del risarcimento del danno. Se ha individuato problemi sistemici, l'istanza presenta una raccomandazione all'ordinatore e all'ordinatore delegato, a meno che non si tratti del membro del personale in causa, nonché al revisore interno.

3. Prima di adottare un parere nei casi di irregolarità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'istanza dà al membro del personale in causa la possibilità di presentare osservazioni.
4. Se l'istanza è chiamata a pronunciare il parere di cui al paragrafo 1, essa deve essere composta conformemente all'articolo 139, paragrafo 2, e da due membri supplementari:
 - a) un rappresentante dell'autorità che ha il potere di nomina competente in materia disciplinare dell'istituzione o dell'organismo interessato e
 - b) un altro membro designato dal comitato del personale dell'istituzione o dell'organismo interessato. Ai fini della nomina di tali membri supplementari si tiene conto della necessità di evitare ogni conflitto d'interessi.
5. Se l'istanza è chiamata a pronunciare il parere di cui al paragrafo 1, tale parere è indirizzato alla commissione disciplinare istituita da ogni istituzione o organismo, conformemente al suo regolamento interno.
6. Gli Stati membri sostengono pienamente l'Unione nella riscossione di eventuali pendenze di cui all'articolo 22 dello statuto a carico degli agenti temporanei di cui si applica l'articolo 2, lettera e), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Articolo 91

Conferma delle istruzioni

1. Quando un ordinatore delegato o sottodelegato ritenga che un'istruzione vincolante da lui ricevuta sia inficiata d'irregolarità o contravvenga al principio della sana gestione finanziaria, in particolare perché l'esecuzione è incompatibile con il livello delle risorse assegnategli, ne informa per iscritto l'autorità dalla quale ha ricevuto la delega o la sottodelega. Se l'istruzione è confermata per iscritto e la conferma è ricevuta in tempo utile ed è sufficientemente chiara, in quanto si riferisce esplicitamente agli aspetti posti in dubbio dall'ordinatore delegato o sottodelegato, l'ordinatore delegato o sottodelegato non può essere ritenuto responsabile. Egli esegue l'istruzione, salvo se essa sia manifestamente illegale o contraria alle pertinenti norme di sicurezza.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche quando un ordinatore apprende, in fase di esecuzione di un'istruzione vincolante, che talune circostanze del fascicolo conducono a una situazione inficiata da irregolarità.

Le istruzioni confermate in conformità con l'articolo 89, paragrafo 3, sono registrate dall'ordinatore delegato responsabile e segnalate nella sua relazione annuale d'attività.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONTABILI E AGLI AMMINISTRATORI DEGLI ANTICIPI

Articolo 92

Disposizioni relative ai contabili

Il contabile è responsabile disciplinarmente e del risarcimento del danno alle condizioni e secondo le procedure di cui allo statuto. Il contabile può rispondere personalmente, in particolare, nelle fattispecie seguenti:

- a) perdita o deterioramento di fondi, valori o documenti che ha in custodia;
- b) indebita modificazione di conti bancari o di conti correnti postali;
- c) recuperi o pagamenti non conformi ai corrispondenti ordini di riscossione o di pagamento;
- d) mancato incasso di entrate dovute.

Articolo 93

Disposizioni relative agli amministratori degli anticipi

Fatto salvo l'articolo 88, paragrafo 2, l'amministratore degli anticipi può rispondere personalmente, in particolare, nelle fattispecie seguenti:

- a) perdita o deterioramento di fondi, valori o documenti che ha in custodia;
- b) impossibilità di fornire documenti giustificativi regolari per i pagamenti eseguiti;
- c) pagamento a soggetti non aventi diritto;
- d) mancato incasso di entrate dovute.

CAPO 6

Operazioni di entrata

SEZIONE 1

DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE PROPRIE

Articolo 94

Risorse proprie

1. Le entrate costituite dalle risorse proprie di cui alla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea sono oggetto di una previsione iscritta nel bilancio ed espressa in euro. Esse sono messe a disposizione conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 609/2014.
2. L'ordinatore stabilisce uno scadenziario di previsione della messa a disposizione della Commissione delle risorse proprie definite nella decisione relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea.

L'accertamento e la riscossione delle risorse proprie si effettuano secondo la normativa d'attuazione della decisione di cui al primo comma.

A fini contabili, l'ordinatore emette un ordine di riscossione per i crediti e i debiti iscritti sul conto relativo alle risorse proprie di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

SEZIONE 2

PREVISIONE DI CREDITI

Articolo 95

Previsione di crediti

1. Allorché l'ordinatore responsabile è in possesso di informazioni sufficienti e attendibili in merito a ogni misura o situazione eventualmente costitutiva di un credito dell'Unione, egli procede a effettuare una previsione di crediti.
2. L'ordinatore responsabile adegua la previsione di crediti non appena viene a conoscenza di un evento che modifica la misura o la situazione che ha determinato la formazione della previsione.

All'atto della fissazione di un ordine di riscossione relativo a una misura o a una situazione da cui era precedentemente scaturita una previsione di crediti, l'ordinatore responsabile adegua conseguentemente i relativi importi.

Allorché l'ordine di riscossione è emesso per lo stesso importo della previsione di crediti originaria, tale previsione è ridotta a zero.

3. In deroga al paragrafo 1, gli importi delle risorse proprie definite nella decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, versate a scadenze fisse dagli Stati membri, non sono oggetto di una previsione di crediti preliminarmente alla messa a disposizione della Commissione degli importi a cura degli Stati membri. Tali importi sono oggetto di un ordine di riscossione dell'ordinatore responsabile.

SEZIONE 3

ACCERTAMENTO DEI CREDITI

Articolo 96

Accertamento dei crediti

1. L'accertamento di un credito è l'atto con cui l'ordinatore responsabile:

- a) verifica l'esistenza del debito;
- b) determina o verifica l'esistenza e l'importo del debito;
- c) verifica le condizioni di esigibilità del debito.

Tale accertamento rappresenta il riconoscimento del diritto vantato dall'Unione nei confronti di un debitore e la formazione del titolo a esigere dal debitore il pagamento del debito.

2. Ogni credito appurato come certo, liquido ed esigibile è oggetto di accertamento mediante un ordine di riscossione destinato al contabile. A esso fa seguito una nota di addebito indirizzata al debitore, tranne nei casi in cui viene immediatamente adottata una procedura di rinuncia. Tanto l'ordine di riscossione quanto la nota di addebito sono emessi dall'ordinatore responsabile.

L'ordinatore trasmette la nota di addebito immediatamente dopo l'accertamento del credito e al più tardi entro un periodo di cinque anni a decorrere dal momento in cui l'istituzione è stata normalmente in grado di far valere il proprio credito. Tale termine non si applica qualora l'ordinatore responsabile stabilisca che, malgrado l'impegno dimostrato dall'istituzione, il ritardo nell'azione è dipeso dal comportamento del debitore, segnatamente dalle sue manovre dilatorie o dalla sua malafede.

Con l'ordine di riscossione l'ordinatore responsabile dà istruzione al contabile di recuperare il credito accertato.

3. Per accertare un credito, l'ordinatore responsabile verifica quanto segue:
 - a) il carattere certo del credito, cioè che il credito non è soggetto a condizioni;
 - b) il carattere liquido del credito, il cui importo deve essere determinato in denaro e con esattezza;
 - c) il carattere esigibile del credito, che non deve essere soggetto a un termine;
 - d) l'esattezza della designazione del debitore;
 - e) l'esattezza dell'imputazione in bilancio degli importi da recuperare;
 - f) la regolarità dei documenti giustificativi; and
 - g) la conformità con il principio della sana gestione finanziaria, in particolare secondo i criteri di cui all'articolo 99, paragrafo 2, secondo comma, lettera a) o b).

4. Con la nota di addebito il debitore viene informato che:
- a) l'Unione ha accertato il credito;
 - b) non verranno applicati interessi di mora se il pagamento verrà effettuato entro la scadenza specificata nella nota di addebito;
 - c) se il rimborso non viene effettuato entro la scadenza di cui alla lettera b), il debito produce interessi al tasso indicato all'articolo 97, ferma restando l'applicazione delle pertinenti norme specifiche;
 - d) se il rimborso non viene effettuato entro la scadenza di cui alla lettera b), l'istituzione procede al recupero mediante compensazione oppure mediante richiamo dell'eventuale garanzia costituita in precedenza;
 - e) se è necessario per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, il contabile può, in circostanze eccezionali, procedere al recupero mediante compensazione prima della scadenza di cui alla lettera b), se ha giustificati motivi di ritenere che altrimenti l'importo dovuto alla Commissione andrebbe perduto e dopo aver informato il debitore dei motivi e della data del recupero mediante compensazione;
 - f) qualora, esperite tutte le fasi di cui alle lettere da a) ad e) del presente comma, non si sia ottenuto il recupero integrale del credito, l'istituzione procede al recupero mediante esecuzione forzata del titolo ottenuto, in conformità dell'articolo 98, paragrafo 2, ovvero in via contenziosa.

Qualora, a seguito della verifica della designazione del debitore o sulla base di altre informazioni pertinenti disponibili al momento, risulti chiaro che l'obbligazione rientra nelle fattispecie di cui all'articolo 99, paragrafo 2, secondo comma, lettere a) o b), o che la nota di addebito non è stata inviata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, l'ordinatore può, dopo avere accertato il credito, decidere di procedere direttamente alla rinuncia conformemente alle disposizioni dell'articolo 99, senza l'invio di una nota di addebito, d'intesa con il contabile.

In tutti gli altri casi l'ordinatore stampa la nota di addebito e la invia al debitore. Il contabile è informato della spedizione mediante il sistema di informazione finanziaria.

5. Gli importi indebitamente pagati vengono recuperati.

Articolo 97 *Interessi di mora*

1. Fatte salve le disposizioni specifiche risultanti dall'applicazione di normative specifiche, ogni importo esigibile non rimborsato alla scadenza di cui all'articolo 96, paragrafo 4, primo comma, lettera b), produce interessi a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. Tranne nei casi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, il tasso d'interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla scadenza di cui all'articolo 96, paragrafo 4, primo comma, lettera b), è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di:
 - a) otto punti percentuali quando il credito ha per fatto costitutivo un appalto pubblico di forniture e di servizi di cui al titolo V;
 - b) tre punti e mezzo percentuali in tutti gli altri casi.
3. L'importo degli interessi è calcolato con decorrenza dal giorno di calendario successivo alla scadenza di cui all'articolo 96, paragrafo 4, primo comma, lettera b), indicata nella nota di addebito, sino al giorno di calendario nel quale il debito è rimborsato integralmente.

L'ordine di riscossione corrispondente all'importo degli interessi di mora è emesso quando gli interessi sono effettivamente percepiti.

4. Nel caso di ammende o altre sanzioni, il tasso d'interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla scadenza di cui all'articolo 96, paragrafo 4, primo comma, lettera b), è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese in cui è stata adottata la decisione che irroga un'ammenda o altra sanzione, maggiorato di:
 - a) un punto e mezzo percentuale quando il debitore costituisce una garanzia finanziaria accettata dal contabile in sostituzione del pagamento;
 - b) tre punti e mezzo percentuali in tutti gli altri casi.

Se la Corte di giustizia dell'Unione europea, nell'esercizio delle sue competenze ai sensi dell'articolo 261 TFUE, aumenta l'importo di un'ammenda o altra sanzione, gli interessi sull'importo dell'aumento decorrono dalla data della sentenza della Corte.

Nei casi in cui il tasso di interesse complessivo risulta negativo, esso sarà fissato a zero punti percentuali.

SEZIONE 4

ORDINI DI RISCOSSIONE

Articolo 98

Ordini di riscossione

1. L'ordine di riscossione è l'atto con il quale l'ordinatore responsabile impartisce al contabile l'istruzione di recuperare un credito accertato dall'ordinatore responsabile.
2. L'istituzione può formalizzare l'accertamento di un credito a carico di persone diverse dagli Stati membri con una decisione che costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 299 TFUE.

Se la tutela efficace e tempestiva degli interessi finanziari dell'Unione lo impone, la Commissione può altresì adottare, in circostanze eccezionali, una decisione esecutiva di questo tipo a favore di altre istituzioni che la richiedano in riferimento a crediti sorti in relazione a membri del personale soggetti allo statuto o a membri o ex membri di un'istituzione dell'Unione.

Si configurano le circostanze eccezionali allorché l'istituzione interessata ha esaurito la possibilità di ottenere il pagamento volontario e di procedere al recupero mediante compensazione a norma dell'articolo 99, paragrafo 1, del presente regolamento e si tratta di un importo considerevole. In tal caso, le istituzioni interessate diverse da quelle citate all'articolo 299 TFUE possono chiedere alla Commissione di adottare una decisione esecutiva.

In ogni caso la decisione esecutiva specifica che il credito è iscritto nella sezione del bilancio relativa all'istituzione interessata, che agisce in veste di ordinatore. Le entrate sono iscritte come entrate generali tranne qualora rientrino nella fattispecie di entrate con destinazione specifica di cui all'articolo 20, paragrafo 3.

L'istituzione richiedente informa la Commissione di ogni evento atto ad alterare la riscossione e interviene a sostegno della Commissione in caso di impugnazione della decisione esecutiva.

La Commissione e l'istituzione interessata concordano le modalità pratiche di attuazione del presente articolo.

SEZIONE 5

RECUPERO

Articolo 99

Disposizioni in materia di recupero

1. Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione dei crediti debitamente stabiliti dall'ordinatore responsabile. Il contabile è tenuto ad assicurare con la dovuta diligenza l'afflusso delle entrate dell'Unione e garantisce che i diritti di quest'ultima siano tutelati.

Il rimborso parziale da parte di un debitore destinatario di vari ordini di riscossione è imputato innanzitutto al credito più remoto, salvo diversamente precisato dal debitore. Ogni pagamento parziale è imputato in primo luogo agli interessi di mora.

Il contabile procede al recupero degli importi dovuti al bilancio dell'Unione mediante compensazione con somme dovute al debitore dall'Unione o da un'agenzia esecutiva che esegue il bilancio dell'Unione. Tali crediti sono certi, liquidi ed esigibili.
2. Qualora l'ordinatore delegato responsabile intenda rinunciare, anche parzialmente, a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi della sana gestione finanziaria e della proporzionalità. La decisione di rinuncia è motivata. L'ordinatore può delegare l'assunzione di detta decisione di rinuncia.

L'ordinatore responsabile può rinunciare, in tutto o in parte, a recuperare un credito accertato, soltanto nei casi seguenti:

 - a) quando il costo prevedibile del recupero eccederebbe l'importo del credito e la rinuncia non pregiudica l'immagine dell'Unione;
 - b) quando è impossibile recuperare il credito a causa della sua vetustà, del ritardo nell'invio della nota di addebito conformemente all'articolo 96, paragrafo 2, o dell'insolvenza del debitore ovvero a seguito di eventuali altre procedure d'insolvenza;
 - c) quando il recupero lede il principio di proporzionalità.
3. Nella fattispecie di cui al paragrafo 2, lettera c), l'ordinatore responsabile osserva le procedure preventivamente stabilite da ciascuna istituzione e applica in qualsiasi circostanza i seguenti criteri cogenti:
 - a) natura dei fatti, in considerazione della gravità dell'irregolarità che ha dato luogo all'accertamento del credito (frode, recidiva, dolo, diligenza, buona fede, errore manifesto);
 - b) impatto della rinuncia sull'attività dell'Unione e sui suoi interessi finanziari (importo in oggetto, rischio di costituire precedenti, lesione dell'autorità della legge).
4. In funzione delle circostanze specifiche, l'ordinatore responsabile può dover tenere conto anche dei criteri aggiuntivi seguenti:
 - a) eventuale distorsione della concorrenza provocata dalla rinuncia;
 - b) danno economico e sociale che deriverebbe da un recupero totale.
5. Ogni istituzione invia ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle rinunce di cui al presente paragrafo riguardanti importi pari o superiori a 100 000 EUR. Per quanto riguarda la Commissione, la relazione è allegata alla sintesi delle relazioni annuali di attività di cui all'articolo 73, paragrafo 9.
6. L'ordinatore responsabile può annullare, in tutto o in parte, un credito accertato. L'annullamento parziale di un credito accertato non implica la rinuncia al diritto accertato residuo dell'Unione.

In caso di errore, l'ordinatore responsabile annulla, in tutto o in parte, il credito accertato e presenta adeguate giustificazioni.

Ogni istituzione stabilisce nel regolamento interno le condizioni e le modalità di delega del potere di annullare un credito accertato.

7. Spetta innanzitutto agli Stati membri svolgere controlli e revisioni contabili e recuperare gli importi spesi indebitamente, come prevede la normativa settoriale. Nella misura in cui individuano e correggono le irregolarità per proprio conto, gli Stati membri sono esonerati da rettifiche finanziarie da parte della Commissione in relazione a dette irregolarità.
8. La Commissione impone rettifiche finanziarie agli Stati membri al fine di escludere dai finanziamenti dell'Unione le spese sostenute in violazione del diritto applicabile. La Commissione basa le sue rettifiche finanziarie sull'individuazione degli importi spesi indebitamente e sulle implicazioni finanziarie per il bilancio. Se non è possibile un'identificazione precisa di tali importi, la Commissione può applicare rettifiche estrapolate o forfettarie in conformità della normativa settoriale.

Nel decidere l'ammontare di una rettifica finanziaria, la Commissione tiene conto della natura e della gravità della violazione del diritto applicabile e delle implicazioni finanziarie per il bilancio, anche in caso di carenze a livello dei sistemi di gestione e di controllo.

I criteri per stabilire le rettifiche finanziarie e la procedura da applicare possono essere previsti nella normativa settoriale.

9. La metodologia per l'applicazione di rettifiche estrapolate o forfettarie è stabilita conformemente alla normativa settoriale onde consentire alla Commissione di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.

Articolo 100

Recupero mediante compensazione

1. Quando un debitore vanta nei confronti dell'Unione o dell'agenzia esecutiva, quando questa esegue il bilancio dell'Unione, un credito che sia certo, a norma dell'articolo 96, paragrafo 3, lettera a), liquido ed esigibile, corrispondente a un importo indicato in un ordine di pagamento, il contabile procede, dopo la scadenza di cui all'articolo 96, paragrafo 4, primo comma, lettera b), al recupero del credito mediante compensazione.

In circostanze eccezionali, se è necessario per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e se ha giustificati motivi di ritenere che altrimenti l'importo dovuto all'Unione andrebbe altrimenti, il contabile può procedere al recupero mediante compensazione prima della scadenza di cui all'articolo 96, paragrafo 4, primo comma, lettera b).

Il contabile procede inoltre al recupero mediante compensazione prima della scadenza di cui all'articolo 96, paragrafo 4, primo comma, lettera b), se il debitore acconsente.

2. Prima di procedere a un recupero ai sensi del paragrafo 1, il contabile consulta l'ordinatore responsabile e informa i debitori interessati, anche per quanto riguarda i mezzi di ricorso di cui all'articolo 129.

Quando il debitore è un'autorità nazionale o uno dei suoi organi amministrativi, il contabile informa altresì lo Stato membro interessato della sua intenzione di effettuare il recupero mediante compensazione con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi. Tuttavia, di concerto con lo Stato membro o con l'organo amministrativo interessato, il contabile può procedere al recupero mediante compensazione prima della scadenza del termine.

3. La compensazione di cui al paragrafo 1 ha il medesimo effetto del pagamento ed estingue il debito e i relativi interessi eventualmente dovuti dall'Unione.

Articolo 101

Procedura di recupero in caso di mancato pagamento volontario

1. Fatto salvo l'articolo 100, se l'importo del credito non è stato recuperato integralmente alla scadenza di cui all'articolo 96, paragrafo 4, primo comma, lettera b), indicata nella nota di addebito, il contabile informa l'ordinatore responsabile e inizia senza indugio la procedura di recupero mediante ogni mezzo offerto dalla legge, incluso il richiamo dell'eventuale garanzia costituita in precedenza.
2. Fatto salvo l'articolo 100, quando non è esperibile la modalità di recupero di cui al paragrafo 1 del presente articolo e il debitore non ha eseguito il pagamento malgrado la costituzione in mora inviategli dal contabile, quest'ultimo ricorre all'esecuzione forzata del titolo, a norma dell'articolo 98, paragrafo 2, ovvero in via contenziosa.

Articolo 102

Concessione di dilazioni di pagamento

Il contabile, in collegamento con l'ordinatore responsabile, può accordare dilazioni dei termini di pagamento solamente dietro domanda scritta e motivata del debitore, alla duplice condizione seguente:

- a) che il debitore si impegni a pagare gli interessi, al tasso previsto all'articolo 97, per tutto il periodo della dilazione accordatagli, a decorrere dalla scadenza di cui all'articolo 96, paragrafo 4, primo comma, lettera b);
- b) che il debitore costituisca, per tutelare i diritti dell'Unione, una garanzia finanziaria, accettata dal contabile dell'istituzione, che copra il debito sia in capitale che in interessi.

La garanzia di cui al primo comma, lettera b), può essere sostituita da una fideiussione in solido di un terzo approvata dal contabile dell'istituzione.

In circostanze eccezionali, previa domanda del debitore il contabile può rinunciare a richiedere la garanzia di cui al primo comma, lettera b), allorché valuti che il debitore vuole e può effettuare il pagamento entro il periodo della dilazione ma non è in grado di costituire siffatta garanzia e si trova in una situazione difficile.

Articolo 103

Prescrizione

1. Fatte salve le disposizioni di normative specifiche e l'applicazione della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, i crediti dell'Unione nei confronti di terzi e i crediti di terzi nei confronti dell'Unione sono soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni.
2. Il termine di prescrizione per i crediti dell'Unione nei confronti di terzi decorre dalla scadenza del termine comunicato al debitore nella nota di addebito a norma dell'articolo 96, paragrafo 4, primo comma, lettera b).
Il termine di prescrizione per i crediti di terzi nei confronti dell'Unione decorre dalla data in cui il pagamento del credito del terzo è esigibile in base al corrispondente impegno giuridico.
3. Il termine di prescrizione per i crediti dell'Unione nei confronti di terzi è interrotto da qualsiasi atto inteso a recuperare il credito, compiuto da un'istituzione ovvero da uno Stato membro su richiesta di un'istituzione, e notificato al terzo.
Il termine di prescrizione per i crediti di terzi nei confronti dell'Unione è interrotto da qualsiasi atto inteso a recuperare il credito, notificato all'Unione dai suoi creditori o per conto di essi.

4. Il nuovo termine di prescrizione di cinque anni decorre dal giorno successivo alle interruzioni di cui al paragrafo 3.
5. Interrompe il termine di prescrizione ogni azione legale relativa a un importo dovuto ai sensi del paragrafo 2, comprese le azioni intentate dinanzi a un giudice che successivamente declini la propria competenza. Il nuovo periodo di prescrizione di cinque anni non decorre finché non sia stata pronunciata una sentenza e questa sia passata in giudicato, oppure se le medesime parti giungono a una composizione extragiudiziale riguardo alla medesima azione.
6. La dilazione di pagamento concessa dal contabile a norma dell'articolo 102 interrompe il termine di prescrizione. Il nuovo termine di prescrizione di cinque anni decorre dal giorno successivo alla scadenza del periodo di dilazione per il pagamento.
7. Non si procede al recupero dei crediti dell'Unione dopo la scadenza del termine di prescrizione determinato a norma dei paragrafi da 2 a 6.

Articolo 104

Trattamento nazionale dei crediti dell'Unione

Nel caso di una procedura d'insolvenza, ai crediti dell'Unione è riservato lo stesso trattamento preferenziale concesso ai crediti di uguale natura dovuti a organismi pubblici degli Stati membri in cui ha luogo il procedimento di recupero.

Articolo 105

Ammende, penali, sanzioni e interessi imposti dalle istituzioni

1. Gli importi riscossi a titolo di ammende, penali e sanzioni, nonché gli interessi e altri proventi prodotti, non sono registrati come entrate di bilancio per il periodo in cui le corrispondenti decisioni possono essere annullate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.
2. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono registrati come entrate di bilancio con la massima tempestività e al più tardi nell'esercizio successivo a quello in cui sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione. Gli importi che devono essere restituiti all'entità che li ha versati a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea non sono registrati come entrate di bilancio.
3. Il paragrafo 1 non si applica alle decisioni di liquidazione dei conti o di rettifica finanziaria.

Articolo 106

Recupero di ammende, altre penali o sanzioni imposte dalle istituzioni

1. Quando dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea è intentata un'azione legale contro una decisione di un'istituzione intesa a comminare un'ammenda o altra penale prevista dal TFUE o dal trattato Euratom e fintantoché non sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione, il debitore paga, a titolo provvisorio, gli importi corrispondenti sul conto bancario indicato dal contabile della Commissione oppure costituisce una garanzia finanziaria accettabile per il contabile della Commissione. Tale garanzia è distinta dall'obbligo di pagare l'ammenda o le altre penalità ed è esigibile alla prima richiesta. Essa copre il debito sia in capitale che in interessi dovuti a norma dell'articolo 97, paragrafo 4.
2. La Commissione garantisce gli importi incassati in via provvisoria investendoli in attivi finanziari, assicurando in tal modo la sicurezza e la liquidità delle somme di denaro e prefiggendosi al tempo stesso di ottenere un rendimento positivo.
3. Quando sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione e l'ammenda o la penale è stata confermata, è adottata una delle seguenti misure:

- a) gli importi riscossi a titolo provvisorio e il rendimento che generano sono iscritti in bilancio conformemente all'articolo 105 al più tardi nel corso dell'esercizio seguente a quello in cui sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione;
- b) se è stata costituita una garanzia finanziaria, questa è richiamata e i relativi importi sono iscritti in bilancio.

Se la Corte di giustizia dell'Unione europea ha aumentato l'importo dell'ammenda o della penale, si applicano le disposizioni del primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo a concorrenza degli importi della decisione originaria dell'istituzione o, se del caso, dell'importo definito da una precedente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nello stesso procedimento. Il contabile della Commissione riscuote l'importo corrispondente all'aumento e agli interessi dovuti norma dell'articolo 97, paragrafo 4, che vengono iscritti in bilancio.

- 4. Quando sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione e l'ammenda o la penale è stata annullata o ridotta, è adottata una delle seguenti misure:
 - a) gli importi incassati in via provvisoria, o parte di essi, sono rimborsati al terzo interessato, tenuto conto di eventuali rendimenti;
 - b) se è stata costituita una garanzia finanziaria, essa viene di conseguenza svincolata.

Articolo 107 *Interessi compensativi*

Fatto salvo l'articolo 97, paragrafo 2, e nei casi diversi da quelli di cui all'articolo 105, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea o in sede di composizione amichevole, il tasso d'interesse è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese, dalla data di pagamento di tale importo fino alla data di rimborso stabilita, maggiorato di zero punti percentuali.

Nei casi in cui il tasso di interesse complessivo risulta negativo, esso sarà fissato a zero punti percentuali.

CAPO 7 **Operazioni di spesa**

Articolo 108 *Decisioni di finanziamento*

- 1. L'impegno di bilancio è preceduto da una decisione di finanziamento adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate. Tale disposizione non si applica agli stanziamenti destinati al funzionamento di ciascuna istituzione a titolo della sua autonomia amministrativa che possono essere eseguiti senza un atto di base, conformemente all'articolo 56, paragrafo 2, primo comma, lettera e), alle spese di sostegno amministrativo e ai contributi agli organismi di cui agli articoli 69 e 70. Le decisioni di finanziamento possono avere valore annuale o pluriennale.
- 2. La decisione di finanziamento costituisce al tempo stesso il programma di lavoro annuale o pluriennale ed è adottata il più presto possibile dopo l'adozione del progetto di bilancio e comunque, in linea di principio, non oltre il 31 marzo dell'anno di esecuzione. La parte della decisione che contiene il programma di lavoro è pubblicata sul sito internet dell'istituzione interessata immediatamente dopo la sua adozione e prima della sua attuazione. La decisione di finanziamento riporta l'importo totale oggetto della decisione di finanziamento e una descrizione delle azioni da finanziare. In particolare, essa indica:

- a) l'atto di base e la linea di bilancio;
- b) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi;
- c) i metodi di esecuzione;
- d) eventuali informazioni supplementari sul programma di lavoro richieste dall'atto di base.

Inoltre, essa stabilisce:

- a) nel caso delle sovvenzioni: la tipologia dei richiedenti destinatari dell'invito a presentare proposte o dell'attribuzione diretta; la dotazione di bilancio globale riservata alle sovvenzioni;
- b) nel caso degli appalti: la dotazione di bilancio globale riservata agli appalti;
- c) nel caso dei contributi ai fondi fiduciari di cui all'articolo 227: gli stanziamenti riservati al fondo fiduciario per l'esercizio e gli importi previsti per l'intera sua durata;
- d) nel caso dei premi: la tipologia dei partecipanti cui è destinato il concorso, la dotazione di bilancio globale riservata al concorso e un riferimento specifico ai premi aventi un valore unitario pari o superiore a 1 000 000 EUR;
- e) nel caso degli strumenti finanziari: l'importo stanziato per lo strumento finanziario;
- f) nel caso dell'esecuzione indiretta: l'entità o la persona a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), o i criteri da utilizzare per la selezione dell'entità o della persona;
- g) nel caso dei contributi ai meccanismi di blending: l'importo stanziato per il meccanismo di blending e l'elenco delle entità che vi partecipano;
- h) nel caso delle garanzie di bilancio: l'importo della copertura annuale e, se del caso, l'importo della garanzia di bilancio da svincolare.

L'ordinatore delegato può aggiungere qualsiasi altra informazione che ritiene opportuna nella rispettiva decisione di finanziamento che costituisce il programma di lavoro o in qualsiasi altro documento pubblicato sul sito internet dell'istituzione.

La decisione di finanziamento pluriennale è coerente con la programmazione finanziaria di cui all'articolo 39, paragrafo 2, e precisa che l'attuazione della decisione è subordinata alla disponibilità degli stanziamenti di bilancio per i rispettivi esercizi dopo l'adozione del bilancio annuale o in base a quanto previsto dal regime dei dodicesimi provvisori, a meno che essa non costituisca la base per gli impegni di bilancio ripartiti in frazioni annue di cui all'articolo 110, paragrafo 2.

- 3. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche dell'atto di base, per ogni modifica sostanziale di una decisione di finanziamento già adottata si segue la medesima procedura che per la decisione iniziale.

Articolo 109 *Operazioni di spesa*

- 1. Tutte le spese sono oggetto di un impegno, di una convalida, dell'emissione di un ordine di pagamento e di un pagamento.

Al termine dei periodi di cui all'articolo 112, il saldo non eseguito degli impegni di bilancio è oggetto di disimpegno.

Nell'esecuzione di operazioni, l'ordinatore responsabile verifica la conformità della spesa rispetto ai trattati, al bilancio, al presente regolamento e agli altri atti e regolamenti adottati a norma dei trattati nonché al principio della sana gestione finanziaria.

2. Gli impegni di bilancio e gli impegni giuridici sono adottati dallo stesso ordinatore, salvo in casi debitamente giustificati. In particolare, nel campo degli aiuti erogati per situazioni di crisi e delle operazioni di aiuto umanitario, gli impegni giuridici possono essere firmati dai capi delle delegazioni dell'Unione o, in loro assenza, dai loro vice, su istruzione dell'ordinatore responsabile della Commissione, il quale conserva comunque la piena responsabilità dell'operazione sottostante. Il personale impiegato dalla Commissione nel campo degli aiuti erogati per situazioni di crisi e delle operazioni di aiuto umanitario può firmare gli impegni giuridici collegati al pagamento a valere sulle casse di anticipi di importi non superiori a 2 500 EUR.

L'ordinatore responsabile procede previamente a un impegno di bilancio prima di concludere un impegno giuridico nei confronti di terzi o di trasferire fondi a un fondo fiduciario di cui all'articolo 227.

Tale obbligo non si applica:

- a) agli impegni giuridici contratti a seguito di una dichiarazione di situazione di crisi nel quadro di un piano di continuità operativa, secondo le procedure adottate dalla Commissione o da qualsiasi altra istituzione a titolo della sua autonomia amministrativa;
 - b) in caso di operazioni di aiuto umanitario, di operazioni di protezione civile e di aiuti erogati per situazioni di crisi, se l'efficacia dell'intervento dell'Unione richiede la conclusione immediata di un impegno giuridico nei confronti di terzi e se non è prima possibile procedere a un impegno di bilancio specifico. All'impegno di bilancio si procede senza ritardi dopo aver concluso un impegno giuridico nei confronti di terzi.
3. La convalida di una spesa è l'atto con cui l'ordinatore responsabile accetta l'imputazione di una voce di spesa, previa verifica dei documenti giustificativi che attestano i diritti del creditore secondo le condizioni fissate dall'impegno giuridico, quando questo esiste. A tale scopo, l'ordinatore responsabile:
- a) verifica l'esistenza dei diritti del creditore;
 - b) determina o verifica l'esistenza e l'importo del credito attraverso la menzione "conforme ai fatti";
 - c) verifica le condizioni di esigibilità del credito.

Fatto salvo quanto precede, la convalida delle spese non si limita alle spese imputate al bilancio. Essa si applica anche alle relazioni intermedie o finali non associate a richieste di pagamento, nel qual caso cui l'impatto sul sistema contabile si limita alla contabilità generale. Vale decisione di convalida la firma elettronica con caratteristiche di sicurezza di cui all'articolo 141 da parte dell'ordinatore o di un membro del personale tecnicamente competente, debitamente autorizzato mediante decisione formale dell'ordinatore oppure, eccezionalmente, nel caso di documenti su supporto cartaceo, il timbro che riproduce tale firma.

Con la menzione "conforme ai fatti", l'ordinatore responsabile o un membro del personale tecnicamente competente, debitamente autorizzato dall'ordinatore responsabile, certifica quanto segue:

- a) nel caso dei prefinanziamenti, che risultano soddisfatte le condizioni fissate dall'impegno giuridico per il versamento del prefinanziamento;
- b) nel caso dei pagamenti intermedi e a saldo relativi agli appalti, che i servizi contrattuali sono stati regolarmente prestati, che le forniture contrattuali sono state regolarmente consegnate o che i lavori contrattuali sono stati regolarmente eseguiti;
- c) nel caso dei pagamenti intermedi e a saldo relativi alle sovvenzioni, che l'azione o il programma di lavoro svolto dal beneficiario è conforme sotto tutti gli aspetti alla

convenzione di sovvenzione nonché, se del caso, che i costi dichiarati dal beneficiario sono ammissibili. Lo stesso principio è valido anche per la relazioni intermedie o finali non associate a richieste di pagamento.

4. L'ordinazione delle spese è l'atto con il quale l'ordinatore responsabile, previa verifica della disponibilità degli stanziamenti, dà al contabile, mediante l'emissione di un ordine di pagamento, l'istruzione di pagare l'importo della spesa precedentemente convalidata.

Nei casi in cui vengono effettuati pagamenti periodici riguardanti prestazioni di servizi, compresi i servizi di locazione, o consegne di beni, e fatta salva l'analisi dei rischi da parte dell'ordinatore, quest'ultimo può ordinare l'applicazione di un sistema di addebito diretto, a valere su una cassa di anticipi o, su espressa autorizzazione del contabile, conformemente all'articolo 83, paragrafo 3.

5. Il disimpegno è l'operazione con la quale l'ordinatore responsabile annulla, integralmente o parzialmente, l'imputazione di stanziamenti precedentemente effettuata con un impegno di bilancio.

Articolo 110 *Tipi di impegni di bilancio*

1. Gli impegni di bilancio rientrano in una delle seguenti categorie:
 - a) impegno di bilancio specifico: quando il destinatario e l'importo della spesa sono determinati;
 - b) impegno di bilancio globale: quando almeno uno degli elementi necessari a definire l'impegno come specifico rimane indeterminato;
 - c) impegno di bilancio accantonato: quando è destinato a coprire le spese di gestione corrente del FEAGA di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e le spese correnti di natura amministrativa il cui importo o i cui beneficiari finali non sono determinati in modo definitivo.

Le spese correnti di natura amministrativa relative alle delegazioni dell'Unione e rappresentanze dell'Unione possono tuttavia essere coperte da impegni accantonati anche quando l'importo e il beneficiario finale sono determinati.

2. Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue solo quando ciò è previsto dall'atto di base o se si tratta di spese amministrative.

3. L'impegno di bilancio globale è effettuato sulla base di una decisione di finanziamento.

L'impegno di bilancio globale interviene al più tardi prima della decisione relativa ai destinatari e agli importi e, qualora l'esecuzione degli stanziamenti interessati implichi l'adozione di un programma di lavoro, non prima dell'adozione di quest'ultimo.

4. L'impegno di bilancio globale è eseguito o con la conclusione di un accordo di finanziamento che prevede a sua volta la conclusione ulteriore di uno o più impegni giuridici, o con la conclusione di uno o più impegni giuridici.

Gli accordi di finanziamento nel campo dell'assistenza finanziaria diretta ai paesi terzi, compreso il sostegno di bilancio, che costituiscono impegni giuridici possono dare luogo a pagamenti senza la conclusione di altri impegni giuridici.

Il paragrafo 3, secondo comma, non si applica qualora l'impegno globale sia eseguito mediante la conclusione di un accordo di finanziamento.

5. Ciascun impegno giuridico specifico adottato a seguito di un impegno di bilancio globale è registrato dall'ordinatore responsabile, prima della firma, nella contabilità di bilancio centrale, mediante imputazione dell'impegno di bilancio globale.

6. Gli impegni di bilancio accantonati sono eseguiti con la conclusione di uno o più impegni giuridici che costituiscono il diritto a pagamenti ulteriori. Tuttavia, per quanto riguarda le spese per la gestione del personale o le spese sostenute dalle istituzioni per le attività di comunicazione relative all'attualità dell'Unione o nei casi di cui al punto 14.5 dell'allegato del presente regolamento, essi possono essere eseguiti direttamente con i pagamenti.

Articolo 111

Impegni relativi a stanziamenti del FEAGA

1. Per ogni esercizio, gli stanziamenti del FEAGA includono gli stanziamenti non dissociati, tranne che per le spese correlate alle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1306/2013, tranne che per le misure finanziate a titolo dell'assistenza tecnica non operativa e i contributi a favore di agenzie esecutive, che sono coperte con stanziamenti dissociati.
2. Le decisioni della Commissione che stabiliscono l'importo dei rimborsi di tali spese costituiscono impegni accantonati globali, entro i limiti del totale degli stanziamenti iscritti per il FEAGA.
3. Gli impegni accantonati globali per il FEAGA, effettuati a titolo di un esercizio e che non hanno dato luogo, entro il 1° febbraio dell'esercizio successivo, a impegni dettagliati secondo la nomenclatura del bilancio, sono annullati con riferimento all'esercizio in questione.
4. Le spese effettuate dai servizi e dagli organismi di cui alla normativa sul FEAGA formano oggetto, entro due mesi dalla ricezione degli stati trasmessi dagli Stati membri, di un impegno per capitolo, articolo e voce. Si
5. può procedere a tale impegno dopo la scadenza del suddetto termine di due mesi qualora sia necessaria una procedura di storno di stanziamenti relativi alle pertinenti linee di bilancio. Salvo il caso in cui il pagamento da parte degli Stati membri non sia ancora avvenuto oppure vi siano dubbi quanto all'ammissibilità, l'imputazione in pagamento avviene entro lo stesso termine di due mesi.

Gli impegni di cui al primo comma sono dedotti dall'impegno accantonato globale di cui al paragrafo 1.

6. I paragrafi 2 e 3 si applicano con riserva dell'esame e dell'accettazione dei conti.

Articolo 112

Termini relativi agli impegni

1. Salvo il disposto dell'articolo 109, paragrafo 2, e dell'articolo 256, paragrafo 3, gli impegni giuridici inerenti a impegni di bilancio specifici o accantonati sono conclusi entro il 31 dicembre dell'anno n.
2. Gli impegni di bilancio globali coprono il costo totale dei relativi impegni giuridici contratti fino al 31 dicembre dell'anno n + 1.

Quando l'impegno di bilancio globale comporta l'assegnazione di un premio di cui al titolo IX, l'impegno giuridico di cui all'articolo 200, paragrafo 4, è concluso entro il 31 dicembre dell'anno n + 3.

Per quanto riguarda le azioni esterne, ove l'impegno di bilancio globale comporta la conclusione di un accordo di finanziamento con un paese terzo, gli accordi di finanziamento sono conclusi entro il 31 dicembre dell'anno n + 1, dove l'anno n è quello in cui è stato adottato l'impegno di bilancio. In tal caso, l'impegno di bilancio globale copre i costi degli impegni giuridici che

attuano l'accordo di finanziamento concluso fino al termine del periodo di attuazione dell'accordo di finanziamento.

3. Gli impegni di bilancio specifici e accantonati per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi comportano, tranne quando si tratta di spese di personale, un termine finale di esecuzione fissato conformemente alle condizioni previste dagli impegni giuridici cui si riferiscono e al principio della sana gestione finanziaria.
4. Le frazioni degli impegni di bilancio non eseguite tramite pagamento nei sei mesi successivi al termine finale di esecuzione sono oggetto di disimpegno, a norma dell'articolo 13.
5. L'importo di un impegno di bilancio per il quale non è stato effettuato alcun pagamento ai sensi dell'articolo 113 entro i due anni successivi alla firma dell'impegno giuridico è oggetto di disimpegno, salvo qualora tale importo sia relativo a un caso oggetto di contenzioso in sede giudiziaria o arbitrale, qualora l'impegno giuridico consista in un accordo di finanziamento con un paese terzo o qualora la normativa settoriale preveda disposizioni specifiche.

Articolo 113 Tipi di pagamenti

1. Il pagamento delle spese è eseguito dal contabile nei limiti dei fondi disponibili.
2. Esso consiste in una o più delle seguenti operazioni:
 - a) il pagamento della totalità degli importi dovuti;
 - b) il pagamento degli importi dovuti secondo una delle modalità seguenti:
 - i) un prefinanziamento che fornisce un fondo di tesoreria, che può essere frazionato in più versamenti secondo il principio della sana gestione finanziaria, pagato in base al contratto, alla convenzione, all'accordo o all'atto di base, oppure in base ai documenti giustificativi che consentono di verificare il rispetto delle disposizioni del contratto o della convenzione o dell'accordo;
 - ii) uno o più pagamenti intermedi in contropartita dell'esecuzione parziale dell'azione o del contratto. Possono liquidare in tutto o in parte il prefinanziamento, salvo il disposto dell'atto di base;
 - iii) un pagamento a saldo degli importi dovuti ove l'azione o il contratto siano stati integralmente eseguiti;
 - c) il versamento di un accantonamento nel fondo comune di copertura ai sensi dell'articolo 205.

Il pagamento a saldo non può essere rinnovato e liquidava tutte le spese precedenti; per il recupero degli importi non utilizzati è emesso un ordine di riscossione.

3. Nella preparazione dei conti di bilancio i diversi tipi di pagamento di cui al paragrafo 2 sono distinti al momento dell'esecuzione di ogni pagamento.
4. Le norme contabili di cui all'articolo 79 comprendono le norme in materia di liquidazione contabile dei prefinanziamenti e di riconoscimento dell'ammissibilità dei costi.
5. I prefinanziamenti sono liquidati periodicamente dall'ordinatore responsabile in base alla natura economica e al più tardi al termine del progetto. La liquidazione sarà effettuata sulla base delle informazioni sui costi sostenuti o della conferma che le condizioni per il pagamento risultano soddisfatte a norma dell'articolo 121, sulla base della convalida dall'ordinatore in conformità dell'articolo 109, paragrafo 3.

Per le convenzioni di sovvenzione, i contratti o gli accordi di contributo di valore superiore a 5 000 000 EUR, l'ordinatore acquisisce alla fine di ciascun esercizio almeno le informazioni necessarie a calcolare una stima ragionevole di tali costi. Anche se non possono essere utilizzate per liquidare i prefinanziamenti, tali informazioni consentiranno sia all'ordinatore che al contabile di rispettare gli obblighi di cui all'articolo 80, paragrafo 2.

Ai fini del secondo comma, negli impegni giuridici sottoscritti sono inserite opportune disposizioni.

Articolo 114 *Termini relativi ai pagamenti*

1. I pagamenti sono effettuati entro:
 - a) 90 giorni di calendario per gli accordi di contributo, i contratti e le convenzioni di sovvenzione riguardanti servizi o azioni di carattere tecnico la cui valutazione è particolarmente complessa e il cui pagamento dipende dall'approvazione di una relazione o di un certificato;
 - b) 60 giorni di calendario per tutti gli altri accordi di contributo, contratti e convenzioni di sovvenzione il cui pagamento dipende dall'approvazione di una relazione o di un certificato;
 - c) 30 giorni di calendario per tutti gli altri accordi di contributo, contratti e convenzioni di sovvenzione.

2. Il termine per effettuare il pagamento si intende comprensivo delle operazioni di convalida, di ordinazione e di pagamento delle spese.

Esso decorre dalla data di ricezione della richiesta di pagamento.

La richiesta di pagamento è registrata tempestivamente dall'ufficio autorizzato dall'ordinatore responsabile e si considera ricevuta alla data di registrazione.

Si considera data di pagamento la data di addebito sul conto dell'istituzione.

La richiesta di pagamento riporta i seguenti elementi essenziali:

- a) gli estremi del creditore;
- b) l'importo;
- c) la valuta;
- d) la data.

La mancanza di anche uno solo degli elementi essenziali comporta il rigetto della richiesta di pagamento.

Il creditore è informato per iscritto del rigetto con comunicazione motivata, tempestivamente e comunque entro 30 giorni di calendario dalla data di ricezione della richiesta di pagamento.

3. L'ordinatore responsabile può sospendere il termine di pagamento nei seguenti casi:

- a) l'importo del pagamento richiesto non è dovuto, oppure
- b) non sono stati presentati i documenti giustificativi adeguati.

Se l'ordinatore responsabile viene a conoscenza di informazioni che lo inducono a dubitare dell'ammissibilità delle spese di una richiesta di pagamento, può sospendere il termine per il pagamento al fine di verificare, anche attraverso un controllo sul posto, il carattere ammissibile delle spese. Il rimanente periodo utile per il pagamento riprende a decorrere dalla data di

ricezione delle informazioni o dei documenti rivisti richiesti o dalla data di esecuzione delle ulteriori verifiche necessarie, ivi compresi i controlli sul posto.

Ai creditori interessati sono comunicati per iscritto i motivi della sospensione.

4. Tranne nel caso degli Stati membri, della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti, alla scadenza dei termini stabiliti al paragrafo 1, il creditore ha diritto agli interessi, alle seguenti condizioni:

- a) i tassi d'interesse sono quelli indicati all'articolo 97, paragrafo 2;
- b) gli interessi vengono pagati per il periodo decorrente dal giorno di calendario successivo alla scadenza del termine di pagamento stabilito al paragrafo 1 fino alla data in cui il pagamento è effettuato.

Tuttavia, qualora gli interessi calcolati a norma del primo comma siano pari o inferiori a 200 EUR, sono versati al creditore soltanto previa domanda presentata entro due mesi dalla data di ricezione del pagamento tardivo.

5. Ogni istituzione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione riguardante il rispetto dei termini e la sospensione dei termini stabiliti ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo. La relazione della Commissione è allegata alla sintesi delle relazioni annuali di attività di cui all'articolo 73, paragrafo 9.

Capo 8

Il revisore interno

Articolo 115

Designazione del revisore interno

1. Ciascuna istituzione crea una funzione di revisione contabile interna che è esercitata nel rispetto delle pertinenti norme internazionali. Il revisore interno, designato dall'istituzione, risponde alla stessa della verifica del corretto funzionamento dei sistemi e delle procedure di esecuzione del bilancio. Il revisore interno non può essere né ordinatore né contabile.
2. Ai fini della revisione contabile interna del SEAE, i capi delle delegazioni dell'Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 58, paragrafo 2, sono soggetti ai poteri di verifica del revisore interno della Commissione relativamente alla gestione finanziaria a loro sottodelegata.

Il revisore interno della Commissione svolge anche il ruolo di revisore contabile interno del SEAE relativamente all'esecuzione della sezione del bilancio riguardante il SEAE.
3. Ciascuna istituzione designa il proprio revisore interno secondo modalità adeguate alle sue specificità e alle sue esigenze. L'istituzione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della designazione del revisore interno.
4. Ciascuna istituzione definisce secondo la propria specificità e le proprie esigenze la sfera delle funzioni del revisore interno e stabilisce in dettaglio gli obiettivi e le procedure dell'esercizio della funzione di revisione contabile interna, nel rispetto delle norme internazionali in vigore in materia di revisione contabile interna.
5. L'istituzione può designare come revisore interno, in base alle sue competenze particolari, un funzionario o altro agente soggetto allo statuto che sia cittadino di uno Stato membro.
6. Quando diverse istituzioni designano un medesimo revisore interno, esse adottano le disposizioni necessarie affinché la sua responsabilità possa essere chiamata in causa secondo il disposto dell'articolo 119.
7. Quando il revisore interno cessa le proprie funzioni, l'istituzione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

Articolo 116

Poteri e funzioni del revisore interno

1. Il revisore interno consiglia la propria istituzione riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e promuovere la sana gestione finanziaria.

Il revisore interno è incaricato in particolare di quanto segue:
 - a) verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi interni di gestione, nonché delle prestazioni dei servizi nella realizzazione delle politiche, dei programmi e delle azioni in relazione ai rischi ad essi associati;
 - b) valutare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo e di revisione contabile interni relativi a ciascuna operazione di esecuzione del bilancio.
2. Il revisore interno esercita le proprie funzioni in relazione a tutte le attività e a tutti i servizi dell'istituzione. Può accedere integralmente e senza limiti a qualsiasi informazione necessaria per l'esercizio delle sue funzioni, all'occorrenza in loco, sia negli Stati membri sia nei paesi terzi.

Il revisore interno prende conoscenza della relazione annuale degli ordinatori e degli altri elementi d'informazione individuati.

3. Il revisore interno presenta all'istituzione una relazione con le sue constatazioni e raccomandazioni. L'istituzione provvede a dar seguito alle raccomandazioni risultanti dalle revisioni contabili. Il revisore interno presenta inoltre all'istituzione una relazione annuale di revisione contabile interna che indica il numero e il tipo di revisioni contabili interne effettuate, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a queste ultime.

Ciascuna istituzione esamina se le raccomandazioni formulate nelle relazioni del suo revisione interno possano essere oggetto di uno scambio con le altre istituzioni circa le migliori pratiche.

4. Il revisore interno presenta inoltre all'istituzione una relazione annuale di revisione contabile interna che indica il numero e il tipo di revisioni contabili interne effettuate, le principali raccomandazioni formulate e il seguito dato a queste ultime.

La relazione annuale del revisore interno segnala inoltre gli eventuali problemi sistemici rilevati dall'istanza istituita a norma dell'articolo 139, qualora questa sia chiamata a pronunciare il parere di cui all'articolo 90.

5. Il revisore contabile interno, nell'elaborare la sua relazione, volge particolare attenzione all'osservanza integrale del principio della sana gestione finanziaria e accerta che siano stati presi i provvedimenti adeguati per migliorarne e potenziarne costantemente l'applicazione.
6. Ogni anno la Commissione trasmette su richiesta, nel contesto della procedura di scarico e a norma dell'articolo 319 TFUE, la sua relazione annuale di revisione contabile interna ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza.
7. L'istituzione comunica i recapiti del revisore interno a qualunque persona fisica o giuridica associata alle operazioni di spesa affinché queste possano contattare in forma riservata il revisore interno.
8. Come previsto all'articolo 239, ogni anno l'istituzione redige una relazione che contiene un riepilogo del numero e tipo di revisioni contabili interne effettuate, delle raccomandazioni formulate e del seguito dato a queste ultime e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.
9. Le relazioni e le constatazioni del revisore interno, così come la relazione dell'istituzione, sono accessibili al pubblico solo dopo la convalida da parte del revisore interno delle misure adottate per la loro attuazione.
10. L'istituzione mette a disposizione del revisore interno le risorse necessarie al corretto espletamento della sua funzione di controllo e una carta delle funzioni che descrive in dettaglio compiti, diritti ed obblighi.

Articolo 117

Programma di lavoro del revisore interno

1. Il revisore interno adotta il proprio programma di lavoro e lo sottopone all'istituzione.
2. L'istituzione può chiedere al revisore interno di effettuare revisioni contabili non figuranti nel programma di lavoro di cui al paragrafo 1.

Articolo 118

Indipendenza del revisore interno

1. Il revisore interno gode di totale indipendenza nello svolgimento delle revisioni contabili. Regole particolari relative al revisore interno sono previste dall'istituzione in modo da garantire che lo stesso eserciti le sue funzioni in totale indipendenza e in modo da definire la sua responsabilità.

2. Il revisore interno non può ricevere istruzioni né vedersi opporre alcun limite relativamente all'esercizio delle funzioni che, in virtù della sua designazione, gli sono assegnate a norma del regolamento finanziario.
3. Se il revisore interno è un membro del personale, egli esercita le proprie funzioni esclusive di revisione contabile in piena indipendenza e impegna la propria responsabilità secondo le condizioni previste dallo statuto e precisate negli atti delegati adottati a norma del presente regolamento.

Articolo 119 *Responsabilità del revisore interno*

La responsabilità del revisore interno in quanto funzionario o altro agente soggetto allo statuto può essere chiamata in causa soltanto dall'istituzione stessa, alle condizioni precisate al presente articolo.

L'istituzione adotta una decisione motivata recante apertura di un'indagine. La decisione è comunicata all'interessato. L'istituzione può incaricare dell'indagine, sotto la propria responsabilità diretta, uno o più funzionari di grado uguale o superiore a quello dell'interessato. Nel corso dell'indagine è sentito l'interessato.

La relazione d'indagine è comunicata all'interessato che è successivamente sentito dall'istituzione sulla relazione medesima.

In base alla relazione e all'audizione, l'istituzione adotta una decisione motivata di conclusione della procedura oppure una decisione motivata a norma degli articoli 22 e 86 e dell'allegato IX dello statuto. Le decisioni che prevedono l'applicazione di misure disciplinari o l'imposizione di sanzioni pecuniarie sono notificate all'interessato e trasmesse, per informazione, alle altre istituzioni e alla Corte dei conti.

Contro dette decisioni l'interessato può presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo le disposizioni dello statuto.

Articolo 120 *Azione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea*

Fatti salvi i mezzi di ricorso previsti dallo statuto, il revisore interno può avviare direttamente un'azione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea contro qualsiasi atto relativo all'esercizio della sua funzione di revisore interno. Tale azione dev'essere proposta entro tre mesi dal giorno di calendario della notificazione dell'atto in causa.

Il ricorso è istruito e risolto secondo le disposizioni dell'articolo 91, paragrafo 5, dello statuto dei funzionari dell'Unione europea.

TITOLO V NORME COMUNI

CAPO 1

NORME APPLICABILI ALL'ESECUZIONE DIRETTA, INDIRETTA E CONCORRENTE

Articolo 121

Forme di contributo dell'Unione

1. I contributi dell'Unione in regime di esecuzione diretta, indiretta e concorrente promuovono il conseguimento di un obiettivo strategico dell'Unione e dei risultati specificati e possono assumere una delle seguenti forme:
 - a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti;
 - b) costi unitari, che coprono tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo con riferimento a un importo per unità;
 - c) somme forfettarie, che coprono in modo generale tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo;
 - d) finanziamenti a tasso fisso, che coprono categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo, applicando una percentuale;
 - e) finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni in questione in base:
 - i) all'adempimento delle condizioni previste dalla normativa settoriale o da decisioni della Commissione, oppure
 - ii) al conseguimento dei risultati misurato in riferimento alle tappe fondamentali precedentemente fissate o mediante indicatori di performance;
 - f) una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a e).

I contributi dell'Unione che assumono le forme di cui alle lettere b), c) e d) sono stabiliti in conformità dell'articolo 175 o della normativa settoriale. I contributi dell'Unione che assumono la forma di cui alla lettera e) sono stabiliti in conformità dell'articolo 175, della normativa settoriale o di una decisione della Commissione.
2. Nel determinare la forma appropriata del contributo si tiene conto quanto più possibile degli interessi e dei metodi contabili dei potenziali destinatari.

Articolo 122

Riconoscimento reciproco delle valutazioni

La Commissione può fare affidamento, parzialmente o integralmente, sulle valutazioni effettuate dai propri servizi o da altre entità, compresi i donatori, nella misura in cui tali valutazioni sono state effettuate rispettando condizioni equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento per il metodo applicabile di esecuzione del bilancio. A tal fine, la Commissione promuove il riconoscimento dei principi internazionali riconosciuti e delle migliori pratiche internazionali.

Articolo 123
Riconoscimento reciproco delle revisioni contabili

Qualora un revisore indipendente abbia realizzato sui rendiconti finanziari e sulle relazioni che illustrano l'utilizzo del contributo dell'Unione una revisione contabile fondata sui principi internazionali riconosciuti che fornisce una ragionevole garanzia di affidabilità, tale revisione costituisce la base della garanzia globale di affidabilità, come ulteriormente specificato, ove opportuno, nella normativa settoriale.

Articolo 124
Cooperazione finalizzata a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione

1. Ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione coopera pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e concede, come condizione per ricevere tali fondi, i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea (CCE), ed eventualmente le competenti autorità nazionali, per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, ciò comprende il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto.
2. Ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione nel quadro dell'esecuzione diretta e indiretta accetta per iscritto di concedere i diritti necessari di cui al paragrafo 1. Anche i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione hanno l'obbligo di garantire diritti equivalenti.

Articolo 125
Trasferimento di risorse agli strumenti istituiti dal presente regolamento o dai regolamenti settoriali

Le risorse assegnate agli Stati membri nel quadro dell'esecuzione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere trasferite agli strumenti istituiti dal presente regolamento o dai regolamenti settoriali. La Commissione esegue tali risorse in conformità dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera a) o c), se possibile a vantaggio dello Stato membro interessato. Inoltre, le risorse assegnate agli Stati membri nel quadro dell'esecuzione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere utilizzate per potenziare la capacità di rischio del FEIS. In tali casi si applicano le norme del FEIS.

CAPO 2

NORME APPLICABILI ALL'ESECUZIONE DIRETTA E INDIRETTA

SEZIONE 1

NORME RELATIVE A PROCEDURE ED ESECUZIONE

Articolo 126
Partenariati finanziari quadro

1. La Commissione può concludere accordi relativi a partenariati finanziari quadro per la cooperazione a lungo termine con le persone e le entità che eseguono i fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c) o con i beneficiari. Gli accordi relativi ai partenariati finanziari quadro sono soggetti a riesame almeno una volta durante ogni quadro finanziario pluriennale, fatto salvo il paragrafo 4, lettera c). Nel quadro di tali accordi possono essere firmati accordi di contributo e convenzioni di sovvenzione.
2. L'accordo relativo al partenariato finanziario quadro precisa le forme della cooperazione finanziaria, gli obiettivi comuni della cooperazione nonché i principi che disciplinano tale cooperazione tra la Commissione e le persone e le entità che eseguono i fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), o i beneficiari. Tali accordi rispecchiano inoltre la misura in cui la Commissione può fare affidamento sui sistemi e sulle procedure, comprese le

procedure di revisione contabile, utilizzati dalle persone o dalle entità che eseguono i fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), o dai beneficiari.

3. Al fine di ottimizzare i costi e i benefici delle revisioni contabili e facilitare il coordinamento, possono essere conclusi accordi di revisione contabile o di verifica con le persone e le entità che eseguono i fondi ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), o con i beneficiari delle sovvenzioni. Nel caso della Banca europea per gli investimenti si applica l'accordo tripartito concluso con la Commissione e la Corte dei conti europea.
4. In caso di partenariati finanziari quadro attuati attraverso sovvenzioni specifiche:
 - a) l'accordo, oltre a quanto previsto al paragrafo 2, specifica:
 - i) la natura delle azioni o dei programmi di lavoro previsti;
 - ii) la procedura di attribuzione delle sovvenzioni specifiche, nel rispetto dei principi e delle norme procedurali del titolo VIII;
 - b) l'insieme delle disposizioni dell'accordo relativo al partenariato finanziario quadro e della convenzione relativa alla sovvenzione specifica è conforme ai requisiti di cui all'articolo 194;
 - c) la durata del partenariato non può superare i quattro anni se non in casi debitamente giustificati;
 - d) il partenariato finanziario quadro è utilizzato nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento dei richiedenti;
 - e) il partenariato finanziario quadro è equiparato a una sovvenzione per quanto riguarda la programmazione, la pubblicazione ex ante e l'attribuzione;
 - f) alle sovvenzioni specifiche basate su siffatto partenariato si applicano le procedure di pubblicazione ex post di cui all'articolo 183, paragrafo 2.
5. L'accordo relativo al partenariato finanziario quadro attuato attraverso sovvenzioni specifiche può stabilire di fare affidamento sui sistemi e sulle procedure del beneficiario, conformemente al paragrafo 2, se tali sistemi e procedure sono stati valutati conformemente all'articolo 149, paragrafi 2, 3 e 4. In tal caso, l'articolo 189, paragrafo 1, lettera d) non si applica. Qualora le procedure utilizzate dal beneficiario per erogare finanziamenti a terzi di cui all'articolo 149, paragrafo 4, lettera d), abbiano ricevuto una valutazione positiva, l'articolo 197 e l'articolo 198 non si applicano.
6. Nel caso di un accordo relativo al partenariato finanziario quadro attuato attraverso sovvenzioni specifiche, la verifica della capacità operativa e finanziaria di cui all'articolo 191 è effettuata prima della firma dell'accordo relativo al partenariato finanziario quadro. La Commissione può fare affidamento su una verifica equivalente della capacità operativa e finanziaria svolta da altri donatori.
7. In caso di partenariati finanziari quadro attuati attraverso accordi di contributo, l'insieme delle disposizioni dell'accordo relativo al partenariato finanziario quadro e dell'accordo di contributo è conforme ai requisiti di cui all'articolo 150, paragrafo 4, e all'articolo 124.
8. La Commissione si adopera per armonizzare i propri obblighi di rendicontazione con quelli degli altri donatori.

Articolo 127

Sospensione, risoluzione e riduzione

1. Qualora la procedura di aggiudicazione o attribuzione risulti inficiata da irregolarità o frodi, l'ordinatore responsabile sospende la procedura e può adottare ogni misura necessaria, incluso

l'annullamento della procedura stessa. L'ordinatore responsabile informa immediatamente l'Ufficio europeo per la lotta antifrode in merito a sospetti casi di frode.

2. Qualora, dopo l'aggiudicazione o l'attribuzione, la procedura risulti essere stata inficiata da irregolarità o frodi, l'ordinatore responsabile può:
 - a) rifiutarsi di firmare l'impegno giuridico o annullare l'attribuzione di un premio;
 - b) sospendere i pagamenti;
 - c) sospendere l'esecuzione dell'impegno giuridico;
 - d) se del caso, risolvere l'impegno giuridico integralmente o soltanto per quanto riguarda un destinatario.

3. L'ordinatore responsabile può inoltre sospendere i pagamenti o l'esecuzione dell'impegno giuridico qualora:

- a) l'esecuzione dell'impegno giuridico risulti essere stata inficiata da irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi;
- b) sia necessario verificare se le presunte irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi abbiano effettivamente avuto luogo;
- c) le irregolarità, le frodi o le violazioni degli obblighi rimettano in discussione l'affidabilità o l'efficacia dei sistemi di controllo interno di un'entità o una persona che esegue i fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), o la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti.

Qualora le presunte irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi di cui al primo comma, lettera b), non vengano confermate, l'esecuzione o i pagamenti riprendono non appena possibile.

Nei casi di cui al primo comma, lettere a) e c), l'ordinatore responsabile può risolvere l'impegno giuridico integralmente o soltanto per quanto riguarda un destinatario.

4. Oltre alle misure di cui ai paragrafi 2 o 3, l'ordinatore responsabile può ridurre la sovvenzione, il premio, il contributo previsto dall'accordo di contributo o il prezzo nel quadro di un contratto proporzionalmente alla gravità delle irregolarità, delle frodi o delle violazioni degli obblighi, compreso il caso in cui le attività in questione non siano state eseguite o siano state eseguite in modo insoddisfacente, solo parzialmente o in ritardo.

In caso di finanziamenti di cui all'articolo 121, paragrafo 1, lettera e), l'ordinatore responsabile può ridurre proporzionalmente il contributo qualora i risultati siano stati conseguiti in modo insoddisfacente, solo parzialmente o in ritardo o qualora le condizioni non siano state soddisfatte.

5. Il paragrafo 2, lettere b), c) e d), e il paragrafo 3 non si applicano ai candidati di un concorso a premi.

Articolo 128 *Conservazione dei dati*

1. I beneficiari conservano la documentazione, i documenti giustificativi, i dati statistici e gli altri dati relativi al finanziamento, ivi compresi i documenti e i dati in formato elettronico, per i cinque anni successivi al pagamento del saldo o, in mancanza di tale pagamento, per i cinque anni successivi alla transazione. Tale periodo è di tre anni se il finanziamento è di importo pari o inferiore a 60 000 EUR.
2. I dati e i documenti relativi alle revisioni contabili, ai ricorsi, ai contenziosi, alle azioni legali riguardanti l'impegno giuridico o alle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, se

comunicati al destinatario, sono conservati fino alla conclusione di tali revisioni contabili, ricorsi, contenziosi, azioni legali o indagini.

3. I dati e i documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. In quest'ultimo caso, non sono richiesti gli originali qualora tali documenti soddisfino i pertinenti requisiti di legge per poter essere considerati conformi agli originali e affidabili ai fini della revisione contabile.

Articolo 129

Procedura in contraddittorio e mezzi di ricorso

1. Prima dell'adozione di qualsiasi provvedimento che leda i diritti di un partecipante o di un destinatario, l'ordinatore responsabile verifica che il partecipante o il destinatario abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni.
2. Qualora un provvedimento dell'ordinatore responsabile leda i diritti di un partecipante o di un destinatario, l'atto con cui è stato adottato riporta l'indicazione dei mezzi amministrativi e/o di ricorso giudiziario disponibili per l'impugnazione.

Articolo 130

Abbuoni dei tassi d'interesse e sussidi per le commissioni di garanzia

1. Gli abbuoni dei tassi d'interesse e i sussidi per le commissioni di garanzia sono concessi conformemente al titolo X, qualora essi siano combinati in un'unica misura con gli strumenti finanziari.
2. Qualora non siano combinati in un'unica misura con gli strumenti finanziari, gli abbuoni dei tassi d'interessi e i sussidi per le commissioni di garanzia possono essere concessi conformemente al titolo VI o al titolo VIII.

SEZIONE 2

SISTEMA DI INDIVIDUAZIONE PRECOCE E DI ESCLUSIONE

Articolo 131

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione attraverso l'individuazione dei rischi e l'imposizione di sanzioni amministrative

1. Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione istituisce e gestisce un sistema di individuazione precoce e di esclusione che applica nei confronti di partecipanti e destinatari.

Tale sistema mira a facilitare:

- a) l'individuazione precoce dei partecipanti e dei destinatari che rappresentano un rischio per gli interessi finanziari dell'Unione;
- b) l'esclusione dei partecipanti e dei destinatari che si trovino in una delle situazioni che danno luogo all'esclusione elencate all'articolo 132, paragrafo 1;
- c) l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti di un destinatario conformemente all'articolo 134.

Il sistema di individuazione precoce e di esclusione si applica anche:

- a) alle entità sulla cui capacità il candidato o l'offerente intende fare affidamento o ai subappaltatori di un contraente;

- b) a qualsiasi persona o entità che riceve fondi dell'Unione in caso di esecuzione del bilancio a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), sulla base delle informazioni comunicate conformemente all'articolo 150, paragrafo 4. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari, in mancanza di norme e procedure completamente equivalenti alle norme e procedure di cui all'articolo 149, paragrafo 4, lettera d), i destinatari finali e gli intermediari forniscono alla persona o all'entità che esegue i fondi dell'Unione a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), una dichiarazione sull'onore firmata che conferma che non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), o all'articolo 137, paragrafo 1, lettere b) e c), né in una situazione ritenuta a queste equivalente in seguito alla valutazione svolta conformemente all'articolo 149, paragrafo 4;
 - c) a qualsiasi persona o entità che riceve fondi dell'Unione a titolo degli strumenti finanziari attuati in via eccezionale conformemente all'articolo 61, paragrafo 1, lettera a). I destinatari finali forniscono agli intermediari finanziari una dichiarazione sull'onore firmata che conferma che non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), o all'articolo 137, paragrafo 1, lettere b) e c);
 - d) ai partecipanti o destinatari su cui le entità che eseguono il bilancio conformemente all'articolo 62 hanno fornito informazioni conformemente all'articolo 138, paragrafo 2, lettera d).
2. La decisione di registrare informazioni nel sistema di individuazione precoce, di escludere e/o di irrogare una sanzione pecuniaria è adottata dall'ordinatore responsabile. Le informazioni relative a tali decisioni sono registrate nella banca dati di cui all'articolo 138, paragrafo 1. Se tale decisione è adottata a norma dell'articolo 132, paragrafo 4, le informazioni registrate nella banca dati comprendono anche le informazioni relative alle persone di cui all'articolo 132, paragrafo 4.
3. La decisione di esclusione o di irrogazione di sanzioni pecuniarie può essere basata su una sentenza definitiva o su una decisione amministrativa definitiva nelle situazioni di cui all'articolo 132, paragrafo 1, oppure su una qualificazione giuridica preliminare dell'istanza di cui all'articolo 139, nelle situazioni di cui all'articolo 132, paragrafo 2, al fine di garantire una valutazione centralizzata di dette situazioni. Nei casi di cui all'articolo 137, l'ordinatore responsabile dispone il rigetto di un partecipante nell'ambito di una determinata procedura.

Articolo 132

Criteri di esclusione e sanzioni amministrative

1. L'ordinatore responsabile esclude una persona o un'entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1, dalla partecipazione alle procedure di attribuzione disciplinate dal presente regolamento o dalla possibilità di essere selezionata per l'esecuzione dei fondi dell'Unione se:
- a) la persona o l'entità è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi o regolamenti dell'Unione europea o nazionali;
 - b) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto applicabile;
 - c) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità si è resa colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione da essa esercitata o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora

dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:

- i) per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;
 - ii) per aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
 - iii) per aver violato i diritti di proprietà intellettuale;
 - iv) per aver tentato di influenzare l'iter decisionale dell'ordinatore responsabile nel corso della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;
 - v) per aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;
- d) è stato accertato da una sentenza definitiva che la persona o l'entità è colpevole di:
- i) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995³⁷;
 - ii) corruzione, quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 maggio 1997³⁸, e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio³⁹, nonché corruzione quale definita nel diritto applicabile;
 - iii) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio⁴⁰;
 - iv) riciclaggio dei proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹;
 - v) reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio⁴², ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'articolo 4 di detta decisione;
 - vi) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani quali definite all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴³;

³⁷ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.

³⁸ GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1.

³⁹ Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato ([GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54](#)).

⁴⁰ Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata ([GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42](#)).

⁴¹ Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ([GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15](#)).

⁴² Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo ([GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3](#)).

⁴³ Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI ([GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1](#)).

- e) la persona o l'entità ha evidenziato significative carenze nell'ottemperare ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio;
- f) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio⁴⁴.

2. In mancanza di una sentenza definitiva o, se del caso, di una decisione amministrativa definitiva nei casi di cui al paragrafo 1, lettere c), d) e f), o nel caso di cui al paragrafo 1, lettera e), l'ordinatore responsabile esclude la persona o l'entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1, in base a una qualificazione giuridica preliminare delle condotte di cui a dette lettere, tenuto conto dei fatti accertati o di altre risultanze figuranti nella raccomandazione dell'istanza di cui all'articolo 139.

La qualificazione preliminare di cui al primo comma lascia impregiudicata la valutazione della condotta della persona o entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1, in questione da parte delle autorità competenti degli Stati membri a norma del diritto nazionale. In seguito alla notifica di una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva, l'ordinatore responsabile rivede senza indugio la sua decisione di escludere la persona o l'entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1, e/o di irrogare una sanzione finanziaria nei confronti di un destinatario. Nei casi in cui la durata dell'esclusione non sia stabilita dalla sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva, spetta all'ordinatore responsabile stabilirla in base ai fatti accertati e alle risultanze e tenuto conto della raccomandazione dell'istanza di cui all'articolo 139.

Qualora detta sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva non consideri la persona o l'entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1, colpevole della condotta oggetto di qualificazione giuridica preliminare in base alla quale essa è stata esclusa, l'ordinatore responsabile pone fine senza indugio a tale esclusione e/o rimborsa, se opportuno, le eventuali sanzioni pecuniarie irrogate.

I fatti e le risultanze di cui al primo comma includono, in particolare:

- a) fatti accertati nel contesto di revisioni contabili o indagini svolte dalla Corte dei conti, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode o dal servizio di revisione contabile interna, o di altre verifiche, revisioni contabili o controlli effettuati sotto la responsabilità dell'ordinatore;
- b) decisioni amministrative non definitive che possono includere misure disciplinari adottate dall'organo di vigilanza competente responsabile della verifica dell'applicazione dei principi di deontologia professionale;
- c) decisioni di entità e persone che eseguono i fondi dell'Unione a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), o di entità che eseguono il bilancio a norma dell'articolo 62;
- d) decisioni della Commissione concernenti la violazione delle norme in materia di concorrenza dell'Unione o decisioni di un'autorità nazionale competente concernenti la violazione del diritto della concorrenza dell'Unione o nazionale.

3. Le decisioni dell'ordinatore responsabile adottate conformemente agli articoli da 131 a 138 o, se del caso, le raccomandazioni dell'istanza di cui all'articolo 139 sono adottate conformemente al principio di proporzionalità e tenendo conto, in particolare:

- a) della gravità della situazione, ivi compresa la sua incidenza sugli interessi finanziari e sull'immagine dell'Unione;

⁴⁴ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità ([GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1](#)).

- b) del tempo trascorso dal verificarsi della condotta in questione;
 - c) della sua durata e ricorrenza;
 - d) dell'intenzione o del grado di negligenza;
 - e) dell'entità limitata dell'importo interessato ai fini del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo;
 - f) di altre circostanze attenuanti, quali il livello di collaborazione della persona o dell'entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1, in questione con la pertinente autorità competente e il suo contributo all'indagine riconosciuto dall'ordinatore responsabile o la comunicazione della situazione di esclusione per mezzo della dichiarazione di cui all'articolo 133, paragrafo 1.
4. L'ordinatore responsabile esclude la persona o l'entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1 qualora:
- a) una persona fisica o giuridica che è membro dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale persona o entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1, o che ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti di tali persone o entità, si trovi in una o più delle situazioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a f);
 - b) una persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità illimitata dei debiti di tale persona o entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1, si trovi in una o più delle situazioni di cui al paragrafo 1, lettera a) o b);
 - c) una persona fisica che è essenziale per l'aggiudicazione o l'attribuzione ovvero per l'esecuzione dell'impegno giuridico si trovi in una o più delle situazioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a f).
5. Nei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'ordinatore responsabile può escludere a titolo provvisorio una persona o un'entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1, senza previa raccomandazione dell'istanza di cui all'articolo 139, qualora la sua partecipazione a una procedura di aggiudicazione o di attribuzione ovvero la sua selezione ai fini dell'esecuzione dei fondi dell'Unione costituisca una grave e imminente minaccia per gli interessi finanziari dell'Unione. In tali casi, l'ordinatore responsabile sottopone immediatamente la questione all'istanza e adotta la decisione definitiva entro 14 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell'istanza.
6. L'ordinatore competente, tenuto conto, se del caso, della raccomandazione dell'istanza di cui all'articolo 139, non esclude una persona o un'entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1, dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione o di attribuzione e dalla possibilità di essere selezionata per eseguire i fondi dell'Unione ove:
- a) la persona o l'entità abbia adottato le misure correttive indicate al paragrafo 7 in misura sufficiente a dimostrare la sua affidabilità. La presente lettera non si applica nel caso di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo;
 - b) sia indispensabile per garantire la continuità del servizio per un periodo di tempo limitato e in attesa dell'adozione delle misure correttive di cui al paragrafo 7;
 - c) una tale esclusione sia sproporzionata in base ai criteri di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Inoltre, il paragrafo 1, lettera a), del presente articolo non si applica in caso di acquisto di forniture, a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che sta definitivamente liquidando l'attività commerciale oppure dal liquidatore di un fallimento, un concordato preventivo o una procedura analoga ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione europea o nazionali.

Nei casi di non esclusione di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo, l'ordinatore responsabile specifica i motivi in base ai quali non ha escluso la persona o l'entità di cui al paragrafo 131, paragrafo 1, e ne informa l'istanza di cui all'articolo 139.

7. Le misure di cui al paragrafo 6 che pongono rimedio alla situazione di esclusione possono includere, in particolare:
 - a) misure volte a individuare l'origine delle situazioni che determinano l'esclusione e provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale nel pertinente settore di attività della persona o entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1, che siano idonei a correggere la condotta e a impedire che essa si verifichi nuovamente;
 - b) la prova che la persona o entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1, abbia adottato misure per compensare o risarcire il danno o il pregiudizio arrecato agli interessi finanziari dell'Unione dai fatti sottostanti che danno origine alla situazione di esclusione;
 - c) la prova che la persona o entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1, abbia effettuato o garantito il pagamento delle ammende irrogate dall'autorità competente o delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali e assistenziali di cui al paragrafo 1, lettera b).
8. L'ordinatore responsabile, tenuto conto, se del caso, della raccomandazione riveduta dell'istanza di cui all'articolo 139, rivede senza indugio la sua decisione di escludere una persona o entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1 di propria iniziativa o su richiesta di tale persona o entità qualora questa abbia adottato misure correttive sufficienti a dimostrare la sua affidabilità o abbia fornito nuovi elementi comprovanti che non sussiste più la situazione di esclusione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 133

Dichiarazione e prova dell'assenza di situazioni di esclusione

1. I partecipanti dichiarano se si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 132, paragrafo 1, o all'articolo 137, paragrafo 1 e, se del caso, se hanno adottato le misure correttive di cui all'articolo 132, paragrafo 6, lettera a).

Il candidato od offerente fornisce la stessa dichiarazione firmata da un subappaltatore o da qualsiasi altra entità sulla cui capacità intende fare affidamento, secondo il caso. Qualora un'entità sulla cui capacità il candidato od offerente intende fare affidamento o un subappaltatore di un contraente si trovi in una situazione di esclusione, l'ordinatore responsabile esige che il candidato od offerente proceda alla sua sostituzione.

L'ordinatore responsabile non richiede tale dichiarazione se essa è già stata presentata in occasione di un'altra procedura di aggiudicazione o di attribuzione, purché la situazione non sia cambiata e che non sia trascorso più di un anno dalla data di emissione della dichiarazione.

L'ordinatore responsabile può rinunciare alle prescrizioni di cui al primo e secondo comma per i contratti di valore molto modesto da definire nell'allegato.
2. Se l'ordinatore responsabile lo esige e qualora ciò sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura, il partecipante, l'entità sulla cui capacità il candidato od offerente intende fare affidamento o il subappaltatore di tale candidato o offerente forniscono:
 - a) adeguata prova che non si trovano in nessuna delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 132, paragrafo 1;
 - b) informazioni sulle persone fisiche o giuridiche che sono membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza del partecipante o che hanno poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti di tale partecipante e adeguata

prova che una o più di tali persone non si trovano in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettere da c) a f);

- c) adeguata prova che le persone fisiche o giuridiche che si assumono la responsabilità illimitata dei debiti di tale partecipante non si trovano in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettere a) o b).

- 3. Come prova sufficiente del fatto che un partecipante o un'entità di cui al paragrafo 2 non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettere a), c), d) o f), l'ordinatore responsabile accetta un estratto recente del casellario giudiziale o, in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato di recente da un'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato in cui il partecipante o l'entità sono stabiliti, da cui risulti che non si trovano in una di tali situazioni.

Come prova sufficiente del fatto che un partecipante o un'entità di cui al paragrafo 2 non si trova nella situazione di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettere a) o b), l'ordinatore responsabile accetta un certificato rilasciato di recente dalla competente autorità dello Stato interessato. Se lo Stato interessato non rilascia il certificato, il partecipante può presentare una dichiarazione giurata resa dinanzi a un'autorità giudiziaria o a un notaio o, in mancanza di questa, una dichiarazione solenne pronunciata dinanzi a un'autorità amministrativa o a un organismo professionale qualificato dello Stato in cui il partecipante o l'entità sono stabiliti.

- 4. L'ordinatore responsabile esenta un partecipante o un'entità di cui al paragrafo 2 dall'obbligo di presentare le prove documentali di cui ai paragrafi 2 e 3:
 - a) se può accedervi gratuitamente in una banca dati nazionale;
 - b) se tali prove gli sono già state presentate ai fini di un'altra procedura, purché la documentazione sia ancora valida e che non sia trascorso più di un anno dalla data di emissione dei documenti;
 - c) in caso di impossibilità materiale, riconosciuta dall'ordinatore responsabile, di fornire tali prove.
- 5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano alle persone e alle entità che eseguono i fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), né agli organismi di cui agli articoli 69 e 70.

Articolo 134

Sanzioni pecuniarie

- 1. Per garantire un effetto deterrente, l'ordinatore responsabile, tenuto conto, se del caso, della raccomandazione dell'istanza di cui all'articolo 139, può irrogare una sanzione pecuniaria nei confronti di un destinatario con cui è stato concluso un impegno giuridico e che si trovi in una situazione di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettere c), d), e) o f).

Per quanto riguarda le situazioni di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettere c), d), e) e f), la sanzione pecuniaria può essere irrogata in alternativa a una decisione di escludere un destinatario, qualora tale esclusione sia sproporzionata in base ai criteri di cui all'articolo 132, paragrafo 3.

Per quanto riguarda le situazioni di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettere c), d), e) e f), la sanzione pecuniaria può essere irrogata in aggiunta a un'esclusione che è necessaria per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, qualora il destinatario abbia adottato una condotta sistematica e ricorrente nell'intento di ottenere indebitamente fondi dell'Unione.

- 2. L'importo della sanzione pecuniaria non supera il 10% del valore complessivo dell'impegno giuridico. Nel caso di una convenzione di sovvenzione stipulata con più beneficiari, la sanzione

pecuniaria non supera il 10% dell'importo della sovvenzione cui il beneficiario interessato ha diritto conformemente alla convenzione di sovvenzione.

Articolo 135

Durata dell'esclusione e termine di prescrizione

1. La durata dell'esclusione non è superiore a nessuno dei seguenti periodi:
 - a) l'eventuale periodo stabilito dalla sentenza definitiva o dalla decisione amministrativa definitiva di uno Stato membro;
 - b) cinque anni nei casi di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera d);
 - c) tre anni nei casi di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettere c), e) ed f).

Una persona o entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1, è esclusa fintantoché si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettere a) e b).

2. Il termine di prescrizione per l'esclusione di una persona o entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1 e/o per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei suoi confronti è di cinque anni a decorrere da una delle date seguenti:
 - a) la data della condotta che ha determinato l'esclusione o, in caso di atti continui o ripetuti, la data alla quale la condotta è cessata, nei casi di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e);
 - b) la data della sentenza definitiva di un organo giurisdizionale nazionale o della decisione amministrativa definitiva nei casi di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettere b), c) e d).

Il termine di prescrizione è interrotto da un atto di un'autorità nazionale, della Commissione, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, dell'istanza di cui all'articolo 139 o di qualsiasi entità che partecipa all'esecuzione del bilancio, se tale atto è notificato alla persona o entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1, e riguarda indagini o procedimenti giudiziari. Un nuovo termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno successivo all'interruzione.

Ai fini dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera f), si applica il termine di prescrizione per l'esclusione di una persona o entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1, e/o per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti di un destinatario di cui all'articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

Qualora la condotta della persona o dell'entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1 di cui trattasi rientri in più di uno dei motivi elencati all'articolo 132, paragrafo 1, si applica il termine di prescrizione previsto per il motivo più grave.

Articolo 136

Pubblicazione dell'esclusione e delle sanzioni pecuniarie

1. Per rafforzare, se necessario, l'effetto deterrente dell'esclusione e/o della sanzione pecuniaria, la Commissione pubblica sul proprio sito internet, fatta salva la decisione dell'ordinatore responsabile, le seguenti informazioni relative all'esclusione e, se del caso, alla sanzione pecuniaria nei casi di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettere c), d), e) e f):
 - a) il nome della persona o dell'entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1, di cui trattasi;
 - b) la situazione di esclusione;
 - c) la durata dell'esclusione e/o l'importo della sanzione pecuniaria.

Qualora la decisione sull'esclusione e/o la sanzione pecuniaria sia stata adottata in base alla qualificazione preliminare di cui all'articolo 132, paragrafo 2, la pubblicazione indica che non vi

è sentenza definitiva o, se del caso, decisione amministrativa definitiva. In tali casi, le informazioni relative a eventuali ricorsi, al loro stato e al loro esito così come qualsiasi decisione riveduta dell'ordinatore responsabile sono pubblicate senza indugio. Qualora sia stata irrogata una sanzione pecuniaria, la pubblicazione indica altresì se la sanzione è stata pagata.

La decisione di pubblicare le informazioni è adottata dall'ordinatore responsabile a seguito della pertinente sentenza definitiva o, se del caso, della decisione amministrativa definitiva o a seguito della raccomandazione dell'istanza di cui all'articolo 139, secondo il caso. Tale decisione diviene efficace tre mesi dopo la sua notificazione alla persona o all'entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1, di cui trattasi.

Le informazioni pubblicate sono rimosse non appena termina l'esclusione. In caso di sanzione pecuniaria, la pubblicazione è rimossa sei mesi dopo il pagamento di tale sanzione.

Conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001, in ordine ai dati personali l'ordinatore responsabile informa la persona o l'entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1, di cui trattasi in merito ai diritti conferitile dalle norme in vigore sulla protezione dei dati personali e alle procedure di cui dispone per esercitarli.

2. In nessuno dei seguenti casi possono essere pubblicate le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo:
 - a) qualora occorra garantire la riservatezza dell'indagine o di un procedimento giudiziario nazionale;
 - b) qualora la pubblicazione arrechi un danno sproporzionato alla persona o all'entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1, di cui trattasi o sia altrimenti sproporzionata, in base ai criteri di proporzionalità di cui all'articolo 132, paragrafo 3, e rispetto all'importo della sanzione pecuniaria;
 - c) qualora siano interessate persone fisiche, a meno che la pubblicazione dei dati personali sia giustificata a titolo eccezionale, fra l'altro, dalla gravità della condotta o dalla sua incidenza sugli interessi finanziari dell'Unione. In tali casi, la decisione di pubblicare le informazioni è presa tenendo debitamente conto del diritto alla vita privata e degli altri diritti previsti dal regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 137

Rigetto nell'ambito di una procedura di aggiudicazione o di attribuzione

1. Nell'ambito di una procedura di aggiudicazione o di attribuzione, l'ordinatore responsabile rigetta un partecipante che:
 - a) si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 132;
 - b) abbia reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della partecipazione alla procedura o non abbia fornito tali informazioni;
 - c) abbia precedentemente partecipato alla preparazione dei documenti utilizzati nella procedura di aggiudicazione o di attribuzione, se ciò comporta una violazione del principio di parità di trattamento, inclusa una distorsione della concorrenza non altrimenti risolvibile.

L'ordinatore responsabile comunica agli altri partecipanti alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione le informazioni pertinenti scambiate nel quadro del coinvolgimento del partecipante alla preparazione della procedura di aggiudicazione o di attribuzione di cui alla lettera c) od ottenute a seguito di tale coinvolgimento. L'ordinatore responsabile fissa termini adeguati per la ricezione delle offerte o delle domande. Prima di tale rigetto, al partecipante è offerta la possibilità di dimostrare che il suo coinvolgimento nella preparazione della procedura di aggiudicazione o di attribuzione non viola il principio della parità di trattamento.

2. L'articolo 129, paragrafo 1, si applica a meno che il rigetto sia stato motivato, conformemente al paragrafo 1, lettera a), da una decisione di esclusione adottata nei confronti del partecipante in seguito all'esame delle sue osservazioni.

Articolo 138

Sistema di individuazione precoce e di esclusione

1. Le informazioni scambiate nell'ambito del sistema di individuazione precoce e di esclusione di cui all'articolo 131 sono centralizzate in una banca dati creata dalla Commissione (la "banca dati") e sono gestite nel rispetto del diritto alla vita privata e degli altri diritti previsti dal regolamento (CE) n. 45/2001.

Le informazioni relative ai casi di individuazione precoce, di esclusione e/o di sanzione pecuniaria sono registrate nella banca dati dall'ordinatore responsabile previa notifica alla persona o entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1, di cui trattasi. Tale notifica può essere differita in via eccezionale, qualora motivi preminenti e legittimi impongano di garantire la riservatezza dell'indagine o dei procedimenti giudiziari nazionali, fino a che tali motivi preminenti e legittimi a tutela della riservatezza non vengano meno.

In conformità del regolamento (CE) n. 45/2001, una persona o entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1, soggetta al sistema di individuazione precoce e di esclusione ha il diritto di essere informata in merito ai dati conservati nella banca dati, facendone richiesta alla Commissione.

Le informazioni contenute in tale banca dati sono aggiornate, se del caso, in seguito a rettifica, cancellazione o modifica dei dati. Tali informazioni sono pubblicate soltanto a norma dell'articolo 136.

2. Il sistema di individuazione precoce e di esclusione di cui all'articolo 131, paragrafo 1, del presente regolamento si basa sulle informazioni di cui all'articolo 132, paragrafo 2, quarto comma, nonché sulla trasmissione di informazioni alla Commissione, da parte in particolare:
- a) dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵, ove un'indagine dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode portata a termine o in corso dimostri che potrebbe essere opportuno adottare misure o azioni precauzionali per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, nel pieno rispetto dei diritti procedurali e fondamentali e della protezione degli informatori;
 - b) di un ordinatore della Commissione, di un ufficio europeo istituito dalla Commissione o di un'agenzia esecutiva;
 - c) di un'istituzione, un ufficio europeo o un'agenzia diversi da quelli di cui alla lettera b) del presente paragrafo, di un organismo o di una persona incaricata dell'esecuzione delle azioni PESG;
 - d) delle entità che eseguono il bilancio conformemente all'articolo 62, nei casi individuati di frodi e/o irregolarità e relativo seguito, ove richiesto dalla normativa settoriale;
 - e) delle entità o persone che eseguono i fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), nei casi individuati di frodi e/o irregolarità e relativo seguito.
3. Ad eccezione dei casi in cui le informazioni devono essere comunicate in conformità della normativa settoriale, le informazioni da comunicare a norma del paragrafo 2 del presente articolo comprendono:
- a) gli estremi dell'entità o della persona di cui trattasi;

⁴⁵

GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1.

- b) una sintesi dei rischi individuati o dei fatti in questione;
 - c) ogni informazione che possa essere d'ausilio all'ordinatore nell'esecuzione della verifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo o nell'adozione di una decisione di esclusione di cui all'articolo 132, paragrafi 1 o 2, o di una decisione di irrogazione di una sanzione pecuniaria di cui all'articolo 134;
 - d) se del caso, eventuali misure particolari necessarie a garantire la riservatezza delle informazioni trasmesse, comprese misure per la salvaguardia degli elementi di prova a tutela dell'indagine o dei procedimenti giudiziari nazionali.
4. La Commissione trasmette senza indugio le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo ai propri ordinatori e a quelli delle sue agenzie esecutive, a tutte le altre istituzioni, organismi, uffici europei e agenzie tramite la banca dati di cui al paragrafo 1, al fine di consentire loro di eseguire le necessarie verifiche in relazione alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione in corso e agli impegni giuridici in vigore.
- Nell'eseguire tali verifiche l'ordinatore responsabile esercita i suoi poteri a norma dell'articolo 73 ed entro i limiti delle prescrizioni della procedura di aggiudicazione o di attribuzione e delle disposizioni contrattuali.
- Il periodo di conservazione delle informazioni relative ai casi di individuazione precoce trasmesse a norma del paragrafo 3 non è superiore a un anno. Se, durante tale periodo, l'ordinatore responsabile richiede all'istanza di formulare una raccomandazione in un caso di esclusione o di sanzione pecuniaria, il periodo di conservazione può essere prolungato fino a quando l'ordinatore responsabile non ha adottato una decisione.
5. L'ordinatore responsabile può adottare una decisione di esclusione e/o di irrogazione di una sanzione pecuniaria e la decisione di pubblicare le relative informazioni soltanto dopo aver ottenuto la raccomandazione dell'istanza, qualora tale decisione si basi sulla qualificazione preliminare di cui all'articolo 132, paragrafo 2.
6. A tutte le entità che partecipano all'esecuzione del bilancio conformemente all'articolo 61 la Commissione conferisce l'accesso alle informazioni relative alle decisioni di esclusione a norma dell'articolo 132 per consentire loro di verificare se il sistema segnali un'esclusione, al fine di prendere tali informazioni in considerazione, come opportuno e sotto la propria responsabilità, per l'aggiudicazione di contratti nell'esecuzione del bilancio.
7. Nell'ambito della relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio di cui all'articolo 325, paragrafo 5, TFUE, la Commissione fornisce informazioni aggregate sulle decisioni adottate dagli ordinatori ai sensi degli articoli da 131 a 138. Tale relazione fornisce inoltre ulteriori informazioni in merito alle decisioni adottate dagli ordinatori ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 6, lettera b), e dell'articolo 136, paragrafo 2, e alle decisioni degli ordinatori di discostarsi dalla raccomandazione dell'istanza ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 6, ultimo comma.

Le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo sono fornite nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e, in particolare, non consentono l'identificazione della persona o dell'entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1 di cui trattasi.

Articolo 139

Istanza

- 1. L'istanza si riunisce su richiesta di un ordinatore di un'istituzione, degli organismi dell'Unione, degli uffici europei nonché degli organismi e delle persone incaricati di eseguire azioni specifiche nel settore della PESC, a norma del titolo V del TUE.
- 2. L'istanza si compone di:

- a) un presidente permanente di alto livello e indipendente nominato dalla Commissione;
- b) due rappresentanti permanenti della Commissione in quanto proprietaria del sistema, che esprimono una posizione congiunta e
- c) un rappresentante dell'ordinatore richiedente.

La composizione dell'istanza è tale da garantire le competenze giuridiche e tecniche appropriate. L'istanza è assistita da un segretariato permanente, fornito dalla Commissione, il quale garantisce la gestione corrente dell'istanza.

- 3. Il presidente viene scelto tra gli ex membri della Corte dei conti, della Corte di giustizia o gli ex funzionari che hanno ricoperto almeno la qualifica di direttore generale in un'istituzione dell'Unione diversa dalla Commissione. È selezionato in funzione delle sue qualità personali e professionali, della sua vasta esperienza in materia giuridica e finanziaria e della sua comprovata competenza, indipendenza e integrità. Il suo mandato ha durata quinquennale e non è rinnovabile. Il presidente è nominato con la qualifica di consigliere speciale ai sensi dell'articolo 5 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea. Il presidente presiede tutte le sessioni dell'istanza ed esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Non deve sussistere conflitto d'interessi tra le sue funzioni di presidente dell'istanza e altri eventuali incarichi ufficiali.
- 4. La Commissione adotta il regolamento interno dell'istanza.
- 5. L'istanza garantisce il diritto della persona o dell'entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1, di cui trattasi di presentare osservazioni sui fatti o sulle risultanze di cui all'articolo 132, paragrafo 2, sulla qualificazione giuridica preliminare e prima di adottare le sue raccomandazioni. L'opportunità di presentare osservazioni può essere differita in via eccezionale, qualora motivi preminenti e legittimi impongano di garantire la riservatezza dell'indagine o dei procedimenti giudiziari nazionali, fino quando tali motivi legittimi non vengano meno.
- 6. La raccomandazione dell'istanza di escludere e/o irrogare una sanzione pecuniaria contiene, se del caso, i seguenti elementi:
 - a) i fatti o le risultanze di cui all'articolo 132, paragrafo 2, e la loro qualificazione giuridica preliminare;
 - b) una valutazione della necessità di irrogare una sanzione pecuniaria e il relativo importo;
 - c) una valutazione della necessità di escludere la persona o l'entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1, di cui trattasi e, in tal caso, la durata proposta di tale esclusione;
 - d) una valutazione della necessità di pubblicare le informazioni relative alla persona o all'entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1, oggetto dell'esclusione e/o della sanzione pecuniaria;
 - e) una valutazione delle eventuali misure correttive adottate dalla persona o dall'entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1.

Qualora preveda di adottare una decisione più severa di quella che è stata raccomandata dall'istanza, l'ordinatore responsabile provvede affinché una decisione sia adottata nel debito rispetto del diritto di essere ascoltati e delle norme sulla protezione dei dati personali.

Qualora decida di discostarsi dalla raccomandazione dell'istanza, l'ordinatore responsabile motiva la sua decisione all'istanza.

- 7. L'istanza rivede la propria raccomandazione durante il periodo di esclusione su richiesta dell'ordinatore responsabile nei casi di cui all'articolo 132, paragrafo 8, o in seguito alla notifica di una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva in cui sono stabiliti i motivi

dell'esclusione nei casi in cui tale sentenza o decisione non fissi la durata dell'esclusione di cui all'articolo 132, paragrafo 2, secondo comma.

8. L'istanza notifica senza indugio all'ordinatore responsabile richiedente la propria raccomandazione riveduta e, a seguito della notifica, l'ordinatore responsabile rivede la sua decisione.
9. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per rivedere una decisione con la quale l'ordinatore esclude una persona o un'entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1, e/o irroga una sanzione pecuniaria a un destinatario, anche annullando l'esclusione o riducendone o aumentandone la durata e/o annullando, riducendo o aumentando la sanzione pecuniaria irrogata. L'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio non si applica qualora la decisione dell'ordinatore di esclusione o di irrogazione di una sanzione pecuniaria sia adottata sulla base delle raccomandazioni dell'istanza.

Articolo 140

Eccezioni applicabili al Centro comune di ricerca

Gli articoli da 131 a 139 non si applicano al Centro comune di ricerca.

SEZIONE 3

SISTEMI INFORMATICI E AMMINISTRAZIONE ELETTRONICA

Articolo 141

Gestione elettronica delle operazioni

1. Qualora le entrate e le spese o gli scambi di documenti siano gestiti mediante sistemi informatici, le firme possono essere apposte mediante una procedura informatizzata o elettronica che garantisca un'autenticazione sufficiente del firmatario. Tali sistemi informatici comprendono una descrizione completa e aggiornata del sistema che definisce il contenuto di tutti i campi di dati, precisa il modo in cui ogni singola operazione è trattata e illustra dettagliatamente il modo in cui il sistema informatico garantisce l'esistenza di una pista di controllo completa per ogni operazione.
2. Previo accordo delle istituzioni e degli Stati membri interessati, la trasmissione di documenti tra di essi può essere effettuata per via elettronica.

Articolo 142

Amministrazione elettronica ("e-Government")

1. Le istituzioni, le agenzie esecutive e gli organismi di cui agli articoli 69 e 70 istituiscono e applicano norme uniformi per lo scambio elettronico di informazioni con i partecipanti. In particolare, elaborano e applicano quanto più possibile soluzioni per la presentazione, l'archiviazione e il trattamento dei dati presentati nelle procedure di aggiudicazione e di attribuzione e a tal fine realizzano un unico "spazio di interscambio dei dati elettronici" per i partecipanti.
2. Nell'esecuzione concorrente tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sono effettuati secondo le modalità indicate nelle norme settoriali. Tali norme garantiscono l'interoperabilità dei dati raccolti o ricevuti e trasmessi nell'ambito della gestione del bilancio.

Articolo 143
Sistemi di scambio elettronico

1. Tutte le comunicazioni con i destinatari, comprese la stipulazione degli impegni giuridici e ogni loro modifica, possono avvenire tramite sistemi di scambio elettronici.
2. Tali sistemi di scambio elettronici soddisfano i seguenti requisiti:
 - a) l'accesso al sistema e ai documenti trasmessi tramite il sistema è riservato esclusivamente alle persone autorizzate;
 - b) soltanto le persone autorizzate possono firmare per via elettronica o trasmettere un documento tramite il sistema;
 - c) le persone autorizzate devono essere identificate nel sistema mediante procedure prestabilite;
 - d) ora e data dell'operazione elettronica devono essere precisate;
 - e) dev'essere garantita l'integrità dei documenti;
 - f) dev'essere garantita la disponibilità dei documenti;
 - g) se del caso, dev'essere garantita la riservatezza dei documenti;
 - h) dev'essere assicurato il rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati personali a norma del regolamento (CE) n. 45/2001.
3. Ai dati inviati o ricevuti tramite siffatto sistema si applica la presunzione giuridica dell'integrità dei dati e dell'esattezza della data e dell'ora di invio o ricezione indicata dal sistema.

Un documento inviato o notificato tramite siffatto sistema è considerato equivalente a un documento cartaceo, è ammissibile come prova in un procedimento giudiziario, è considerato originale e a esso si applica la presunzione giuridica di autenticità e integrità, purché non contenga elementi dinamici in grado di modificarlo automaticamente.

La firma elettronica di cui al paragrafo 2, lettera b), ha effetto legale equivalente alla firma autografa.

Articolo 144
Presentazione del fascicolo di partecipazione

1. Le modalità di presentazione dei fascicoli di partecipazione sono stabilite dall'ordinatore responsabile, che può scegliere una modalità di presentazione esclusiva.

I mezzi di comunicazione prescelti sono tali da garantire una reale concorrenza e il rispetto delle seguenti condizioni:

 - a) che ogni offerta o domanda contenga tutte le informazioni necessarie per la sua valutazione;
 - b) che sia garantita l'integrità dei dati;
 - c) che sia garantita la riservatezza del fascicolo di partecipazione;
 - d) che siano rispettati i requisiti in materia di protezione dei dati personali a norma del regolamento (CE) n. 45/2001.
2. La Commissione garantisce con mezzi appropriati e conformemente all'articolo 142, paragrafo 1, che i partecipanti possano presentare il fascicolo di partecipazione e qualsiasi documento giustificativo in formato elettronico. Qualsiasi sistema di comunicazione elettronica usato a sostegno di comunicazioni e scambi di informazioni ha carattere non discriminatorio, è comunemente disponibile, è compatibile con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della

comunicazione (TIC) generalmente in uso e non limita l'accesso dei partecipanti alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione.

3. I dispositivi di ricezione elettronica dei fascicoli di candidatura garantiscono, mediante mezzi tecnici e opportune procedure, che:
 - a) il partecipante possa essere autenticato con certezza;
 - b) l'ora e la data esatte della ricezione del fascicolo di partecipazione possano essere stabilite con precisione;
 - c) soltanto le persone autorizzate abbiano accesso ai dati trasmessi in base ai presenti requisiti e possano fissare o modificare le date di apertura;
 - d) nelle diverse fasi della procedura di aggiudicazione o di attribuzione soltanto le persone autorizzate possano avere accesso alla totalità dei dati trasmessi e possano dare l'accesso ai dati secondo quanto previsto dalla procedura;
 - e) si possa ragionevolmente assicurare che qualsiasi tentativo di violare una qualsiasi delle condizioni di cui alle lettere da a) ad e) possa essere rilevato.

Il primo comma non si applica ai contratti di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 169, paragrafo 1.

4. Quando l'ordinatore responsabile autorizza la presentazione per via elettronica dei fascicoli di partecipazione, i documenti elettronici inviati tramite tali sistemi sono considerati essere gli originali.
5. Quando la presentazione avviene per lettera, i partecipanti possono scegliere di presentare il fascicolo di partecipazione:
 - a) per via postale oppure tramite corriere, nei quali casi fa fede il timbro postale o la data della ricevuta di deposito;
 - b) mediante consegna presso gli uffici dell'ordinatore responsabile direttamente da parte del partecipante o tramite un suo mandatario, nel qual caso la prova è costituita dalla ricevuta di consegna.
6. Presentando il fascicolo di partecipazione, i partecipanti accettano di ricevere la comunicazione dell'esito della procedura per via elettronica.
7. I paragrafi da 1 a 6 non si applicano alla selezione delle persone o entità che eseguono i fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c).

CAPO 3

NORME APPLICABILI ALL'ESECUZIONE DIRETTA

Articolo 145 *Comitato di valutazione*

1. I fascicoli di partecipazione sono valutati da un comitato di valutazione.
2. Il comitato di valutazione è nominato dall'ordinatore responsabile.

Il comitato è composto da almeno tre persone.
3. I membri del comitato incaricato di valutare le domande di sovvenzione o le offerte rappresentano almeno due entità organizzative delle istituzioni o degli organismi di cui agli articoli 67, 69 e 70, senza rapporto gerarchico tra loro; almeno uno di essi non deve dipendere dall'ordinatore responsabile. Presso le rappresentanze e le unità locali al di fuori dell'Unione e negli organismi di cui agli articoli 67, 69 e 70, se mancano entità distinte non si applica l'obbligo

dell'assenza di rapporto gerarchico tra le entità organizzative. L'unità locale è, ad esempio, una delegazione, un ufficio o un'antenna dell'Unione in un paese terzo.

Esperti esterni possono assistere il comitato, su decisione dell'ordinatore responsabile.

I membri del comitato possono essere esperti esterni se tale possibilità è prevista dall'atto di base.

4. I membri del comitato incaricato di valutare le domande nell'ambito di un concorso a premi possono essere persone di cui al paragrafo 3, primo comma, o esperti esterni.
5. I membri del comitato di valutazione e gli esperti esterni rispettano gli obblighi stabiliti dall'articolo 59.

Articolo 146

Chiarimento e correzione del fascicolo di partecipazione

L'ordinatore responsabile può correggere gli evidenti errori materiali presenti nei fascicoli di partecipazione, dopo che il partecipante ha confermato la correzione proposta.

Qualora il partecipante ometta di presentare prove o dichiarazioni, il comitato di valutazione o, se del caso, l'ordinatore responsabile chiede, salvo in casi debitamente motivati, al partecipante di fornire le informazioni mancanti o di chiarire i documenti giustificativi.

Tali informazioni, chiarimenti o conferme non modificano in modo sostanziale il fascicolo di partecipazione.

Articolo 147

Garanzie

1. Tranne che per i contratti di valore modesto e per le sovvenzioni di valore modesto, l'ordinatore responsabile può, se lo ritiene proporzionato e previa analisi dei rischi, esigere una garanzia da parte:
 - a) dei contraenti o dei beneficiari, al fine di limitare i rischi finanziari collegati al versamento dei prefinanziamenti ("garanzia sul prefinanziamento");
 - b) dei contraenti, al fine di garantire il rispetto degli obblighi contrattuali sostanziali nel caso di lavori, forniture o servizi complessi ("garanzia di esecuzione");
 - c) dei contraenti, al fine di garantire la regolare esecuzione del contratto durante il periodo di responsabilità contrattuale ("ritenuta di garanzia").

Il JRC è esonerato dalla costituzione di garanzie.

In alternativa alla richiesta di una garanzia sul prefinanziamento, nel caso delle sovvenzioni l'ordinatore responsabile può decidere di frazionare il pagamento in più versamenti.

2. L'ordinatore responsabile decide se la garanzia deve essere costituita in euro o nella valuta del contratto o della convenzione di sovvenzione.
3. La garanzia è fornita da una banca o da un istituto finanziario autorizzato che l'ordinatore responsabile accetta.

Su richiesta del contraente o del beneficiario e previa accettazione da parte dell'ordinatore responsabile:

- a) la garanzia di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), può essere sostituita da una fideiussione con vincolo di solidarietà prestata da un terzo;

- b) la garanzia di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere sostituita da una garanzia solidale, irrevocabile e incondizionata dei beneficiari che sono parti della medesima convenzione di sovvenzione.
- 4. La garanzia rende la banca o l'istituto finanziario o il terzo garanti in solido irrevocabilmente o garanti a prima richiesta delle obbligazioni del contraente o del beneficiario.
- 5. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto o della convenzione di sovvenzione l'ordinatore responsabile venga a conoscenza del fatto che un garante non è o non è più autorizzato a rilasciare garanzie conformemente al diritto nazionale applicabile, egli esige che il contraente o il beneficiario sostituisca la garanzia fornita da tale garante.

Articolo 148

Garanzia sul prefinanziamento

- 1. La garanzia copre un importo non superiore all'importo del prefinanziamento.
- 2. La garanzia è svincolata man mano che il prefinanziamento è detratto dai pagamenti intermedi o dai pagamenti a saldo versati al contraente o al beneficiario conformemente alle clausole contrattuali o alle condizioni della convenzione di sovvenzione.

TITOLO VI

Esecuzione indiretta

Articolo 149 *Esecuzione indiretta*

1. La selezione delle entità e delle persone che eseguono i fondi dell'Unione o le garanzie di bilancio a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), è trasparente, giustificata dalla natura dell'azione e non dà luogo a conflitti d'interessi. Per le entità di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), punti ii), v), vi) e vii), nell'ambito della selezione si tiene conto anche della loro capacità operativa e finanziaria.

Qualora l'entità o la persona sia indicata in un atto di base, la scheda finanziaria di cui all'articolo 33 comprende una giustificazione articolata della scelta di quella particolare entità o persona.

Nel caso di esecuzione da parte di una rete, che comporta la designazione di almeno un organismo o entità per Stato membro o paese interessato, tale designazione è effettuata dallo Stato membro o dal paese interessato conformemente all'atto di base. In tutti gli altri casi, la Commissione designa tali organismi o entità di concerto con gli Stati membri o paesi interessati.

2. Le entità e le persone che eseguono i fondi dell'Unione o le garanzie di bilancio a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), rispettano i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, non discriminazione e visibilità dell'azione dell'Unione. Qualora la Commissione istituisca accordi di partenariato finanziario conformemente all'articolo 126, tali principi vengono ribaditi in tali accordi.
3. Preliminarmente alla firma di accordi di contributo, di accordi di finanziamento o di accordi di garanzia, la Commissione garantisce un grado di tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalente a quello assicurato quando la Commissione attua i fondi a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera a). A tal fine, essa procede a una valutazione dei sistemi e delle procedure utilizzati dalle entità o dalle persone che eseguono i fondi dell'Unione, qualora intenda fare affidamento su di loro per l'attuazione dell'azione, o applica misure di controllo appropriate.
4. Conformemente al principio di proporzionalità e tenendo in debita considerazione la natura dell'azione e i rischi finanziari connessi, la Commissione verifica che le entità e le persone che eseguono i fondi UE a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c),
 - a) istituiscano e garantiscano il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente fondato sulle migliori pratiche internazionali e che consenta in particolare di prevenire, individuare e rettificare le irregolarità e le frodi;
 - b) utilizzino una contabilità che fornisca tempestivamente dati precisi, completi e attendibili;
 - c) siano sottoposte a una revisione contabile esterna indipendente, svolta, conformemente alle pertinenti norme internazionalmente riconosciute, da un servizio di revisione contabile funzionalmente indipendente dall'entità o persona di cui trattasi;
 - d) applichino adeguate norme e procedure di erogazione di finanziamenti a terzi, comprendenti adeguate procedure di revisione, norme per il recupero dei fondi indebitamente erogati e norme di esclusione dal beneficio dei finanziamenti;
 - e) pubblichino le opportune informazioni sui destinatari;
 - f) garantiscano una protezione dei dati personali equivalente a quella di cui all'articolo 5.

Inoltre, di concerto con le entità o le persone, la Commissione può valutare altre norme e procedure, quali le pratiche contabili che le entità utilizzano per le spese amministrative. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione può decidere di fare affidamento su tali norme e procedure.

Le entità o le persone le cui norme e procedure sono state sottoposte a valutazione informano senza indugio la Commissione in merito ad eventuali modifiche sostanziali apportate alle proprie norme, sistemi o procedure che possono incidere sull'attendibilità della valutazione della Commissione.

5. Qualora tali entità o persone rispettino soltanto parzialmente i requisiti di cui al paragrafo 4, la Commissione adotta opportune misure di vigilanza per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione. Tali misure sono specificate nei pertinenti accordi.
6. La valutazione ex ante può non essere richiesta:
 - a) per gli organismi di cui agli articoli 69 e 70 e per le persone di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), punto viii), che hanno adottato regole finanziarie previo accordo della Commissione;
 - b) per i paesi terzi o gli organismi da essi designati, nella misura in cui la Commissione mantiene responsabilità a livello di gestione finanziaria che garantiscono una sufficiente tutela degli interessi finanziari dell'Unione, oppure
 - c) per le procedure richieste specificatamente dalla Commissione, comprese le proprie o quelle specificate in atti di base.
7. Qualora i sistemi e le procedure delle entità o delle persone di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), vengano valutati come appropriati, i contributi dell'Unione a tali entità o persone possono essere eseguiti conformemente alle disposizioni del presente titolo. Qualora tali entità o persone partecipino a un invito a presentare proposte, esse si attengono alle norme dell'invito a presentare proposte, conformemente al titolo VIII. In tal caso, l'ordinatore può decidere di firmare un accordo di contributo o un accordo di finanziamento invece di una convenzione di sovvenzione.

Articolo 150

Esecuzione

1. Le entità e le persone che eseguono i fondi dell'UE o garanzie di bilancio trasmettono alla Commissione la seguente documentazione:
 - a) una relazione sull'esecuzione dei fondi dell'Unione o della garanzia di bilancio, anche riguardo all'adempimento delle condizioni o al conseguimento dei risultati di cui all'articolo 121, paragrafo 1, lettera e);
 - b) qualora il contributo sia destinato al rimborso delle spese sostenute, i rispettivi conti relativi a tali spese;
 - c) una dichiarazione di gestione relativa alle informazioni di cui alla lettera a) e, se opportuno, alla lettera b), attestante che:
 - i) le informazioni sono presentate correttamente e sono complete ed esatte;
 - ii) il contributo dell'Unione europea è stato utilizzato per le finalità previste, definite negli accordi di contributo, negli accordi di finanziamento o negli accordi di garanzia ed eventualmente nella pertinente normativa settoriale;
 - iii) i sistemi di controllo predisposti offrono le necessarie garanzie quanto alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;

- d) un riepilogo delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati, comprese un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi, così come le azioni correttive avviate o programmate.

Nel caso di azioni che si concludono prima della fine dell'esercizio interessato, la relazione finale sulle attività in questione può sostituire la dichiarazione di gestione di cui alla lettera c), purché sia presentata anteriormente al 15 febbraio dell'esercizio successivo a quello interessato.

La documentazione di cui al primo comma è corredata del parere di un organismo di revisione contabile indipendente elaborato conformemente alle pertinenti norme internazionalmente riconosciute. Detto parere accerta se i sistemi di controllo istituiti funzionano correttamente e sono efficaci in termini di costi e se le operazioni sottostanti sono legittime e regolari. Il parere riferisce altresì se l'esercizio di revisione contabile mette in dubbio le asserzioni contenute nella dichiarazione di gestione di cui al primo comma, lettera c). In mancanza di tale parere, l'ordinatore può cercare di ottenere un livello di certezza equivalente tramite altri mezzi indipendenti.

La documentazione di cui al primo comma è trasmessa alla Commissione entro il 15 febbraio dell'esercizio successivo. Il parere di cui al terzo comma è trasmesso alla Commissione entro il 15 marzo.

Gli obblighi stabiliti nel presente paragrafo lasciano impregiudicati gli accordi conclusi con il gruppo BEI, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi. Per quanto riguarda la dichiarazione di gestione, tali accordi prevedono almeno l'obbligo per tali entità di trasmettere ogni anno alla Commissione l'attestazione che, nell'esercizio interessato, il contributo dell'Unione è stato utilizzato e contabilizzato rispettando i requisiti di cui all'articolo 149, paragrafi 3 e 4, e gli obblighi previsti da tali accordi. Se l'azione attuata non supera i 18 mesi, tale attestazione può essere integrata nella relazione finale.

2. Le entità e le persone che eseguono i fondi dell'UE o garanzie di bilancio sono tenute a:
 - a) rispettare le norme pertinenti e la legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, di lotta contro il terrorismo, di frode fiscale e di evasione fiscale;
 - b) non utilizzare né avviare meccanismi di elusione fiscale, in particolare sistemi di pianificazione fiscale aggressiva, o pratiche non conformi ai principi di buona governance fiscale stabiliti dalla normativa dell'Unione europea o dalle raccomandazioni, comunicazioni e istruzioni ufficiali della Commissione;
 - c) non essere stabilite in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni e, per quanto riguarda l'esecuzione degli strumenti finanziari e delle garanzie di bilancio, non mantenere relazioni commerciali con entità costituite in tali territori.
3. La Commissione verifica che i fondi dell'Unione o le garanzie di bilancio siano stati utilizzati conformemente alle condizioni stabilite nei pertinenti accordi. Qualora i costi sostenuti dall'entità o dalla persona vengano rimborsati sulla base di un'opzione semplificata in materia di costi conformemente all'articolo 121, lettere da b) a d), si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 175, paragrafi da 1 a 4, e degli articoli da 176 a 178. Qualora i fondi dell'Unione o le garanzie di bilancio siano stati utilizzati in violazione degli obblighi previsti dai pertinenti accordi, si applica l'articolo 127.
4. Per le azioni finanziate da più donatori, qualora il contributo dell'Unione sia destinato al rimborso delle spese, la procedura di cui al paragrafo 3 consiste nella verifica dell'utilizzo, da parte dell'entità, di un importo corrispondente a quello versato dalla Commissione per l'azione

interessata, conformemente alle condizioni stabilite nella pertinente convenzione di sovvenzione o nel pertinente accordo di contributo o di finanziamento.

5. Gli accordi di contributo, gli accordi di finanziamento o gli accordi di garanzia definiscono chiaramente le responsabilità e gli obblighi dell'entità che esegue dei fondi dell'UE, compresi gli obblighi di cui all'articolo 124, le condizioni relative al versamento del contributo nonché, se del caso, la remunerazione, la quale dovrebbe eventualmente basarsi sulla performance. Tali accordi contengono inoltre le norme in materia di rendicontazione alla Commissione sull'esecuzione dei compiti assegnati, sui risultati attesi, comprensivi degli indicatori per misurare la performance e l'obbligo per le entità che eseguono i fondi UE di informare senza indugio la Commissione su eventuali casi individuati di frode e di irregolarità e sulle azioni che si intendono adottare.
6. Tutti gli accordi di contributo, accordi di finanziamento e accordi di garanzia sono messi a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio, se questi le richiedono.
7. L'articolo 150 non si applica al contributo dell'Unione alle entità oggetto di una procedura di discarico distinta, a norma degli articoli 69 e 70, eccezion fatta per eventuali accordi di contributo ad hoc.

Articolo 151

Esecuzione indiretta con le organizzazioni internazionali

1. Per organizzazioni internazionali si intendono le organizzazioni internazionali del settore pubblico istituite mediante accordi internazionali e le agenzie specializzate istituite da tali organizzazioni. Tali accordi sono trasmessi alla Commissione nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 149, paragrafo 3, svolta dalla Commissione.
2. Sono assimilate alle organizzazioni internazionali le seguenti organizzazioni:
 - a) il Comitato internazionale della Croce rossa;
 - b) la Federazione internazionale delle Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.
3. La Commissione può adottare una decisione debitamente motivata che assimila un'organizzazione senza scopo di lucro a un'organizzazione internazionale purché questa soddisfi le seguenti condizioni:
 - a) sia dotata di personalità giuridica e di organi di governo autonomi;
 - b) sia stata costituita per svolgere compiti specifici di interesse internazionale generale;
 - c) almeno sei Stati membri aderiscano all'organizzazione senza scopo di lucro;
 - d) fornisca adeguate garanzie finanziarie;
 - e) operi sulla base di una struttura permanente e in conformità con sistemi, norme e procedure che possono essere valutati a norma dell'articolo 149, paragrafo 3.
4. Quando le organizzazioni internazionali eseguono fondi nel quadro dell'esecuzione diretta, si applicano gli accordi di verifica con esse conclusi.

Articolo 152

Esecuzione indiretta con i paesi terzi

1. La Commissione può eseguire il bilancio in partenariato con un paese terzo di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), punto i), mediante la firma di un accordo di finanziamento che descrive l'intervento dell'Unione nel paese terzo e stabilisce il metodo di esecuzione di ciascuna parte dell'azione.

2. Per la parte dell'azione eseguita indirettamente dal paese terzo o dagli organismi da esso designati, l'accordo di finanziamento, oltre agli elementi di cui all'articolo 150, paragrafo 4, definisce chiaramente i ruoli e le responsabilità del paese terzo e della Commissione nell'esecuzione dei fondi. L'accordo di finanziamento stabilisce inoltre le norme e le procedure applicate dal paese terzo nell'esecuzione dei fondi dell'Unione europea.

Articolo 153

Operazioni di blending

1. Le operazioni di blending sono le operazioni finanziate nell'ambito di meccanismi o piattaforme di blending.
2. Quando gli strumenti finanziari sono attuati nell'ambito di un meccanismo di blending, si applica il titolo X.
3. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari utilizzati all'interno dei meccanismi di blending, si considera che l'articolo 202, paragrafo 1, lettera h), risulti soddisfatto se viene effettuata una valutazione ex ante prima della costituzione del meccanismo di blending.
4. Relativamente al meccanismo di blending sono redatte relazioni annuali a norma dell'articolo 241, che tengono conto di tutti gli strumenti finanziari in esso raggruppati.

TITOLO VII

APPALTI PUBBLICI E CONCESSIONI

CAPO 1

Disposizioni comuni

Articolo 154

Principi applicabili agli appalti pubblici e ambito di applicazione

1. Tutti gli appalti pubblici finanziati interamente o parzialmente dal bilancio rispettano i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione.
2. Tutti i contratti sono messi a gara assicurando la più ampia concorrenza, salvo nel caso di ricorso alla procedura di cui all'articolo 158, paragrafo 1, lettera d).

Il valore stimato di un contratto non può essere stabilito con l'intenzione di eludere le norme applicabili e nessun contratto può essere frazionato a tal fine.

L'amministrazione aggiudicatrice divide un contratto in lotti ogniquale volta sia opportuno tenendo debitamente conto di un'ampia concorrenza.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici non ricorrono a contratti quadro in modo improprio o in modo tale che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza.
4. Il JRC può ricevere finanziamenti imputati su stanziamenti diversi da quelli per la ricerca e lo sviluppo tecnologico nell'ambito della sua partecipazione a procedure di aggiudicazione degli appalti finanziate, in tutto o in parte, dal bilancio.
5. Le norme in materia di appalti stabilite dal presente regolamento non si applicano alle attività del JRC per conto terzi, tranne i principi di trasparenza e di parità di trattamento.

Articolo 155

Allegato sugli appalti ed esercizio della delega

Le disposizioni dettagliate concernenti le procedure di appalto figurano nell'allegato del presente regolamento. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare l'allegato a norma dell'articolo 261.

Articolo 156

Contratti misti e vocabolario comune per gli appalti pubblici

1. Un contratto misto avente per oggetto due o più tipi di appalti (lavori, forniture o servizi) o concessioni (lavori o servizi), o avente per oggetto sia appalti che concessioni, è aggiudicato secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione.
2. Nel caso di appalti misti che constano di forniture e servizi, l'oggetto principale è determinato raffrontando i valori rispettivi delle forniture e dei servizi.

Un contratto riguardante un solo tipo di appalto (lavori, forniture o servizi) e concessioni (lavori o servizi) è aggiudicato secondo le disposizioni applicabili all'appalto pubblico.
3. Il presente titolo non si applica ai contratti di assistenza tecnica conclusi con la BEI o il Fondo europeo per gli investimenti.

4. Ogni riferimento alle nomenclature nel contesto degli appalti pubblici è effettuato sulla base del "Vocabolario comune per gli appalti pubblici" di cui al regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁶.

Articolo 157
Misure di pubblicità

1. Per le procedure di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 169, paragrafo 1, o all'articolo 172, l'amministrazione aggiudicatrice pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*:
 - a) un bando di gara per avviare la procedura, tranne nel caso della procedura di cui all'articolo 158, paragrafo 1, lettera d);
 - b) un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura.
2. Le procedure di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 169, paragrafo 1, o all'articolo 172 sono oggetto di un'adeguata pubblicità.
3. La pubblicazione di talune informazioni relative all'aggiudicazione di un contratto può essere omessa qualora la divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, o sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali degli operatori economici oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra di loro.

Articolo 158
Procedure di appalto

1. Le procedure di aggiudicazione di contratti di concessione o di appalti pubblici, compresi i contratti quadro, assumono una delle seguenti forme:
 - a) procedura aperta;
 - b) procedura ristretta, anche tramite un sistema dinamico di acquisizione;
 - c) concorso di progettazione;
 - d) procedura negoziata, anche senza previa pubblicazione;
 - e) dialogo competitivo;
 - f) procedura competitiva con negoziazione;
 - g) partenariato per l'innovazione;
 - h) procedure che comportano un invito a manifestare interesse.
2. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta.
3. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure competitive con negoziazione e nei partenariati per l'innovazione, qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice. L'amministrazione aggiudicatrice invita a presentare un'offerta tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione e che non rientrano in alcuna delle situazioni di cui agli articoli 132 e 137.

Fatto salvo il primo comma, l'amministrazione aggiudicatrice può limitare il numero di candidati da invitare a partecipare alla procedura sulla base di criteri di selezione oggettivi e non

⁴⁶ Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) (GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1).

discriminatori, indicati nel bando di gara o nell'invito a manifestare interesse. Il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza.

4. In tutte le procedure che comportano una negoziazione, l'amministrazione aggiudicatrice negozia con gli offerenti le offerte iniziali e le eventuali offerte successive o parti di esse, tranne le offerte finali, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri precisati nei documenti di gara non sono soggetti a negoziazione.

Un'amministrazione aggiudicatrice può aggiudicare un contratto sulla base dell'offerta iniziale senza negoziazione qualora abbia indicato, nei documenti di gara, che si riserva la possibilità di farlo.

5. L'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere:
- a) alla procedura aperta o ristretta per qualunque acquisto;
 - b) a procedure che comportano un invito a manifestare interesse per contratti di valore inferiore alla soglia di cui all'articolo 169, paragrafo 1, per preselezionare candidati da invitare a presentare offerte in risposta a futuri inviti ristretti a presentare offerte o per stilare un elenco di potenziali offerenti da invitare a presentare domande di partecipazione od offerte;
 - c) a un concorso di progettazione per acquisire un piano o un progetto selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara;
 - d) al partenariato per l'innovazione per sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano;
 - e) alla procedura competitiva con negoziazione o al dialogo competitivo per contratti di concessione, per i contratti di servizi di cui all'allegato XIV della direttiva 2014/24/UE, nei casi in cui sono state presentate solo offerte irregolari o inaccettabili in risposta a una procedura aperta o ristretta dopo il completamento della procedura iniziale e per i casi in cui ciò sia giustificato da circostanze specifiche legate, tra l'altro, alla natura o alla complessità dell'oggetto del contratto o al tipo specifico di contratto, come ulteriormente precisato nell'allegato del presente regolamento;
 - f) alle procedure negoziate per contratti di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 169, paragrafo 1, o alla procedura negoziata senza previa pubblicazione, solo per tipi specifici di acquisti che esulano dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE oppure in circostanze eccezionali chiaramente definite nell'allegato del presente regolamento.
6. Il sistema dinamico di acquisizione è aperto per tutta la sua durata a ogni operatore economico che soddisfa i criteri di selezione.

L'amministrazione aggiudicatrice segue le norme relative alla procedura ristretta per gli appalti tramite un sistema dinamico di acquisizione.

Articolo 159

Appalto interistituzionale e appalto congiunto

1. Nei casi in cui un contratto o un contratto quadro riveste interesse per due o più istituzioni, agenzie esecutive od organismi di cui agli articoli 69 e 70 e ogniqualvolta vi è la possibilità di migliorare l'efficienza, le amministrazioni aggiudicatrici interessate hanno la facoltà di eseguire la procedura e la gestione del susseguente contratto o contratto quadro su base interistituzionale sotto la guida di una delle amministrazioni aggiudicatrici.

Possono partecipare alle procedure interistituzionali anche gli organismi e le persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, nonché l'Ufficio del segretario del Consiglio superiore delle scuole europee.

Le condizioni stabilite da un contratto quadro sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici individuate a tale fine nei documenti di gara e gli operatori economici parti del contratto quadro.

2. Nei casi in cui un contratto o un contratto quadro è necessario per l'attuazione di un'azione comune fra un'istituzione e una o più amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri, la procedura di appalto può essere condotta congiuntamente dall'istituzione e dalle amministrazioni aggiudicatrici.

Con gli Stati dell'EFTA e con i paesi candidati all'adesione all'Unione si può procedere a un appalto congiunto, se tale possibilità è stata specificamente prevista in un trattato bilaterale o multilaterale.

In caso di procedura di appalto congiunta si applicano le disposizioni procedurali delle istituzioni.

Quando l'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro detiene o gestisce una quota del valore stimato totale del contratto pari o superiore al 50%, oppure in altri casi debitamente motivati, l'istituzione può decidere che all'appalto congiunto si applichino le norme procedurali dell'amministrazione aggiudicatrice dello Stato membro, purché tali norme possano essere considerate equivalenti a quelle dell'istituzione.

L'istituzione e l'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro, di uno Stato dell'EFTA o di un paese candidato all'adesione all'Unione che svolgono congiuntamente l'appalto si accordano, in particolare, sulle modalità pratiche della valutazione delle richieste di partecipazione o delle offerte, sull'aggiudicazione del contratto, sul diritto da applicare al contratto e sul giudice competente in caso di controversie.

Articolo 160

Preparazione di una procedura di appalto

1. Prima dell'avvio di una procedura di appalto, l'amministrazione aggiudicatrice può svolgere una consultazione preliminare di mercato ai fini della preparazione della procedura.
2. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice individua l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle sue esigenze e illustrando le caratteristiche richieste dei lavori, delle forniture o dei servizi da acquistare e specifica i criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione applicabili. L'amministrazione aggiudicatrice indica altresì quali elementi definiscono i requisiti minimi che tutte le offerte devono soddisfare. I requisiti minimi comprendono il rispetto degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale applicabili elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Articolo 161

Aggiudicazione dei contratti

1. I contratti sono aggiudicati sulla base dei criteri di aggiudicazione, purché l'amministrazione aggiudicatrice abbia verificato che:
 - a) l'offerta è conforme ai requisiti minimi precisati nei documenti di gara;
 - b) il candidato od offerente non si trova in situazione di esclusione ai sensi dell'articolo 132 o di rigetto ai sensi dell'articolo 137;
 - c) il candidato od offerente soddisfa i criteri di selezione indicati nei documenti di gara e non è soggetto a conflitti d'interessi che possono influire negativamente sull'esecuzione del contratto.

2. L'amministrazione aggiudicatrice applica i criteri di selezione per valutare la capacità del candidato od offerente. I criteri di selezione possono riguardare unicamente la capacità giuridica e normativa per esercitare l'attività professionale, la capacità economica e finanziaria e la capacità tecnica e professionale. Il JRC è considerato conforme ai criteri di capacità finanziaria.
3. L'amministrazione aggiudicatrice applica i criteri di aggiudicazione per valutare l'offerta.
4. L'amministrazione aggiudicatrice procede all'aggiudicazione dei contratti sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, applicando uno dei tre metodi di aggiudicazione, vale a dire prezzo più basso, costo più basso o miglior rapporto qualità/prezzo.

Per il metodo del costo più basso, l'amministrazione aggiudicatrice segue un approccio costo/efficacia, compreso il calcolo del costo del ciclo di vita.

Per il miglior rapporto qualità/prezzo, l'amministrazione aggiudicatrice tiene conto del prezzo o costo o di altri criteri di qualità connessi all'oggetto del contratto.

Articolo 162

Presentazione, comunicazione elettronica e valutazione

1. L'amministrazione aggiudicatrice stabilisce i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione in conformità al punto 24 dell'allegato e tenendo conto della complessità dell'acquisto, in modo che gli operatori economici dispongano di un congruo periodo di tempo per preparare l'offerta.
2. Se ritenuto opportuno e proporzionato, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere dagli offerenti una garanzia affinché le offerte presentate non siano ritirate prima della firma del contratto. La garanzia richiesta è pari all'1 - 2% del valore stimato totale del contratto.
3. L'amministrazione aggiudicatrice apre tutte le domande di partecipazione e le offerte. Tuttavia respinge:
 - a) le domande di partecipazione e le offerte che non rispettano il termine per la ricezione, senza aprirle;
 - b) le offerte pervenute già aperte, senza esaminarne il contenuto.
4. L'amministrazione aggiudicatrice valuta tutte le domande di partecipazione od offerte non respinte nella fase di apertura di cui al paragrafo 3 sulla base dei criteri indicati nei documenti di gara, al fine di aggiudicare il contratto oppure di procedere a un'asta elettronica.
5. L'ordinatore può rinunciare alla nomina del comitato di valutazione a norma dell'articolo 145, paragrafo 2, nei seguenti casi:
 - a) se il valore del contratto è inferiore alle soglie di cui all'articolo 169, paragrafo 1;
 - b) in funzione di un'analisi dei rischi nei casi di cui al punto 11.1, lettere c) ed e), lettera f), punti i) e iii), e lettera h), dell'allegato;
 - c) in funzione di un'analisi dei rischi alla riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un contratto quadro;
 - d) per le procedure nel campo delle azioni esterne di valore pari o inferiore a 20 000 EUR.
6. Le domande di partecipazione e le offerte che non rispettano tutte le prescrizioni minime figuranti nei documenti di gara sono respinte.

Articolo 163
Contatti durante la procedura di appalto

1. Prima della scadenza del termine per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte l'amministrazione aggiudicatrice può comunicare informazioni supplementari circa i documenti di gara se si accorge di un errore o di un'omissione nella redazione o su richiesta dei candidati od offerenti. Le informazioni fornite sono comunicate a tutti i candidati od offerenti.
2. Dopo la scadenza del termine per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte, tutti i casi in cui hanno avuto luogo contatti e i casi debitamente motivati in cui non sono stati presi contatti, di cui all'articolo 146, sono registrati nel fascicolo relativo alla gara.

Articolo 164
Decisione di aggiudicazione e informazione dei candidati od offerenti

1. L'ordinatore responsabile designa l'aggiudicatario del contratto, nel rispetto dei criteri di selezione e di aggiudicazione indicati nei documenti di gara.
2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica a ogni candidato od offerente la cui domanda di partecipazione od offerta è stata respinta i motivi del rigetto, nonché la durata del periodo di status quo di cui all'articolo 169, paragrafo 2.

Per l'aggiudicazione di contratti specifici nell'ambito di un contratto quadro con riapertura del confronto competitivo, l'amministrazione aggiudicatrice informa gli offerenti dell'esito della valutazione.

3. L'amministrazione aggiudicatrice comunica a ogni offerente che non si trova in situazione di esclusione, che non è respinto ai sensi dell'articolo 137, la cui offerta è conforme ai documenti di gara e che ne fa domanda per iscritto, le informazioni seguenti:
 - a) il nome dell'aggiudicatario, o degli aggiudicatari nel caso di un contratto quadro, e, a eccezione del caso di un contratto specifico nell'ambito di un contratto quadro con riapertura del confronto competitivo, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta prescelta, il prezzo pagato o il valore del contratto, a seconda del caso;
 - b) l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.

Tuttavia, l'amministrazione aggiudicatrice può decidere di non divulgare talune informazioni qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico ovvero pregiudichi i legittimi interessi commerciali degli operatori economici o possa distorcere la concorrenza leale tra loro.

Articolo 165
Annullamento della procedura di appalto

Fino al momento della firma del contratto l'amministrazione aggiudicatrice può annullare la procedura di appalto, senza che i candidati o gli offerenti abbiano diritto ad alcun risarcimento.

La decisione è motivata ed è resa nota ai candidati o offerenti con la massima tempestività.

Articolo 166
Esecuzione e modifiche del contratto

1. L'esecuzione del contratto non ha inizio prima che lo stesso sia stato firmato.
2. L'amministrazione aggiudicatrice può modificare un contratto o un contratto quadro senza organizzare una procedura di appalto soltanto nei casi di cui al paragrafo 3 e purché la modifica non muti l'oggetto del contratto o del contratto quadro.

3. Un contratto, un contratto quadro o un contratto specifico nell'ambito di un contratto quadro può essere modificato senza una nuova procedura di appalto nei seguenti casi:
- a) se si sono resi necessari lavori, forniture o servizi supplementari da parte del contraente originario che non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - i) un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi tecnici legati ai requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti;
 - ii) un cambiamento del contraente comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice una consistente maggiorazione dei costi;
 - iii) l'eventuale aumento di prezzo, ivi compreso il valore complessivo netto delle successive modifiche, non è superiore al 50% del valore del contratto iniziale;
 - b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - i) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non poteva prevedere;
 - ii) l'eventuale aumento di prezzo non è superiore al 50% del valore del contratto iniziale;
 - c) se il valore della modifica è al di sotto delle soglie seguenti:
 - i) le soglie di cui all'articolo 169, paragrafo 1, e al punto 38 dell'allegato del presente regolamento per quanto concerne le azioni esterne applicabili al momento della modifica;
 - ii) il 10% del valore del contratto iniziale per i contratti pubblici di servizi e forniture e per i contratti di concessione di lavori o servizi e il 15% del valore del contratto iniziale per i contratti pubblici di lavori;
 - d) se i requisiti minimi della procedura di appalto iniziale non sono modificati. In tal caso qualsiasi modifica successiva del valore è conforme alle condizioni di cui alla lettera c) del presente comma, a meno che tale modifica di valore non risulti dalla rigorosa applicazione dei documenti di gara o delle disposizioni contrattuali.

Il valore del contratto iniziale non tiene conto delle revisioni del prezzo.

Il valore complessivo netto di più modifiche successive ai sensi del primo comma, lettera c), del presente paragrafo non supera alcuna soglia ivi stabilita.

L'amministrazione aggiudicatrice applica ex post le misure di pubblicità di cui all'articolo 157.

Articolo 167

Garanzia di esecuzione e ritenuta di garanzia

1. La garanzia di esecuzione ammonta al massimo al 10% del valore totale dell'appalto.
Essa è integralmente svincolata dopo il collaudo definitivo dei lavori, delle forniture o dei servizi complessi, entro un termine conforme all'articolo 114, paragrafo 1, che deve essere specificato nel contratto. La garanzia può essere svincolata parzialmente o integralmente dopo il collaudo provvisorio dei lavori, delle forniture o dei servizi complessi.
2. La ritenuta di garanzia, corrispondente al massimo al 10% del valore totale dell'appalto, può essere costituita mediante trattenuta all'atto dei pagamenti intermedi man mano che questi vengono effettuati oppure mediante trattenuta all'atto del pagamento finale.

Non può essere fatto ricorso alla ritenuta di garanzia in un contratto nell'ambito del quale è stata richiesta una garanzia di esecuzione che non è stata svincolata.

3. Il contraente può presentare richiesta, subordinata all'approvazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, di sostituire la ritenuta di garanzia con una delle garanzie di cui all'articolo 147.
4. L'amministrazione aggiudicatrice svincola la ritenuta di garanzia dopo la scadenza del periodo di responsabilità contrattuale, entro un termine conforme all'articolo 114, paragrafo 1, che deve essere specificato nel contratto.

CAPO 2

Disposizioni relative agli appalti aggiudicati dalle istituzioni per proprio conto

Articolo 168

L'amministrazione aggiudicatrice

1. Le istituzioni dell'Unione, le agenzie esecutive e gli organismi ai sensi degli articoli 69 e 70 sono considerati amministrazioni aggiudicatrici per i contratti che aggiudicano per proprio conto, salvo quando acquistano da una centrale di committenza. I servizi di dette istituzioni non sono considerati amministrazioni aggiudicatrici se concludono tra loro accordi a livello di servizi.

Dette istituzioni delegano, a norma dell'articolo 58, i poteri necessari per esercitare la funzione di amministrazione aggiudicatrice.
2. Ciascun ordinatore delegato o sottodelegato nell'ambito di ciascuna istituzione valuta se sono raggiunte le soglie di cui all'articolo 169, paragrafo 1.

Articolo 169

Soglie applicabili e periodo di status quo

1. Ai fini dell'aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione, l'amministrazione aggiudicatrice rispetta le soglie stabilite all'articolo 4, lettere a) e b), della direttiva 2014/24/UE all'atto della selezione di una procedura di cui all'articolo 158, paragrafo 1, del presente regolamento. Tali soglie determinano le misure in materia di pubblicità di cui all'articolo 157, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.
2. Fatte salve le eccezioni e condizioni specificate nell'allegato del presente regolamento, nel caso di contratti il cui valore superi le soglie di cui al paragrafo 1 l'amministrazione aggiudicatrice non firma il contratto o il contratto quadro con l'aggiudicatario prima che sia trascorso un periodo di status quo.
3. Il periodo di status quo ha una durata di 10 giorni se si usano mezzi di comunicazione elettronici, di 15 giorni se si usano altri mezzi.

Articolo 170

Norme in materia di accesso agli appalti

1. La partecipazione alle procedure di appalto è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati e a tutte le persone fisiche e giuridiche stabilite in un paese terzo che abbia concluso un accordo particolare con l'Unione nel settore degli appalti pubblici, secondo il disposto di detto accordo. La partecipazione è inoltre aperta alle organizzazioni internazionali.
2. Ai fini dell'articolo 154, paragrafo 4, il JRC è considerato una persona giuridica stabilita in uno Stato membro.

Articolo 171

Norme dell'Organizzazione mondiale del commercio in materia di appalti

Qualora sia applicabile l'accordo plurilaterale sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, la procedura di appalto è aperta anche agli operatori economici stabiliti negli Stati che hanno ratificato tale accordo, alle condizioni da esso previste.

CAPO 3

Disposizioni relative agli appalti nel campo delle azioni esterne

Articolo 172

Aggiudicazione degli appalti per l'azione esterna

1. Agli appalti di cui al presente capo si applicano le disposizioni del titolo VII, capo 1, relative alle disposizioni generali sugli appalti, salve le disposizioni specifiche sulle modalità di aggiudicazione degli appalti esterni previste nell'allegato. Agli appalti di cui al presente capo non si applicano gli articoli da 168 a 171.

L'articolo 157 e l'articolo 158, paragrafo 1, lettere a) e b), si applicano solo a partire da:

- a) 300 000 EUR per gli appalti di servizi e di forniture;
 - b) 5 000 000 EUR per gli appalti di lavori.
2. Il presente capo si applica:
 - a) agli appalti non aggiudicati dalla Commissione per proprio conto;
 - b) agli appalti aggiudicati da entità o persone a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), nei casi previsti dagli accordi di contributo o dalle convenzioni di finanziamento di cui all'articolo 149.
 3. Le procedure di aggiudicazione degli appalti sono stabilite negli accordi di finanziamento di cui all'articolo 152.
 4. Il presente capo non si applica ad azioni previste da atti di base settoriali specifici relativi agli aiuti in situazioni di crisi umanitaria, alle operazioni di protezione civile e alle azioni di aiuto umanitario.

Articolo 173

Norme in materia di accesso agli appalti

1. La partecipazione alle procedure di appalto è aperta a parità di condizioni a tutti i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati e a tutte le altre persone fisiche e giuridiche secondo le disposizioni specifiche previste negli atti di base che disciplinano il settore della cooperazione interessato. La partecipazione è inoltre aperta alle organizzazioni internazionali.
2. Nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 2, possono essere ammessi a partecipare alle gare anche cittadini di paesi terzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in circostanze eccezionali debitamente giustificate dall'ordinatore responsabile.
3. In caso di applicazione di un accordo relativo all'apertura del mercato degli appalti di beni o servizi cui partecipa l'Unione, le procedure di appalto per contratti finanziati tramite il bilancio sono aperte anche alle persone fisiche e giuridiche stabilite in paesi terzi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, alle condizioni definite in tale accordo.

TITOLO VIII SOVVENZIONI

CAPO 1

Ambito di applicazione e forma delle sovvenzioni

Articolo 174

Ambito di applicazione e forma delle sovvenzioni

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle sovvenzioni attribuite in regime di esecuzione diretta.
2. Le sovvenzioni sono contributi finanziari diretti a carico del bilancio, accordati a titolo di liberalità, per finanziare quanto segue:
 - a) un'azione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo di una politica dell'Unione ("sovvenzioni di un'azione");
 - b) oppure il funzionamento di un organismo avente un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica dell'Unione e la sostiene ("sovvenzioni di funzionamento").

Nel caso di una sovvenzione di funzionamento, la sovvenzione assume la forma di contributo finanziario al programma di lavoro dell'organismo.

3. Le sovvenzioni possono assumere una delle forme di cui all'articolo 121, paragrafo 1. Quando la sovvenzione assume la forma di cui all'articolo 121, paragrafo 1, lettera e), non si applicano le disposizioni in materia di ammissibilità e verifica dei costi di cui al presente titolo.
4. Ogni istituzione può accordare sovvenzioni per attività di comunicazione se ciò è giustificato dalla natura di dette attività.
5. Il Centro comune di ricerca (JRC) può ricevere finanziamenti imputati su stanziamenti diversi da quelli per la ricerca e lo sviluppo tecnologico nell'ambito della sua partecipazione a procedure di attribuzione delle sovvenzioni finanziate, in tutto o in parte, dal bilancio. In tali casi non si applicano l'articolo 191, paragrafo 4, per quanto riguarda la capacità finanziaria, e l'articolo 189, paragrafo 1, lettere da a) a d).

Articolo 175

Somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso

1. Il presente articolo si applica alle sovvenzioni che assumono la forma di somme forfettarie, costi unitari o finanziamenti a tasso fisso di cui all'articolo 121, paragrafo 1, lettera b), c) o d).
2. Laddove possibile e opportuno, le somme forfettarie, i costi unitari o i tassi fissi sono determinati in modo tale da consentirne il pagamento al conseguimento di realizzazioni concrete.
3. Salvo disposizioni diverse dell'atto di base, il ricorso a somme forfettarie, costi unitari o finanziamenti a tasso fisso è autorizzato dall'ordinatore responsabile, che agisce secondo una procedura prestabilita all'interno di ciascuna istituzione.
4. Nell'autorizzazione figurano almeno:
 - a) una giustificazione concernente l'adeguatezza di tali forme di finanziamento in considerazione della natura delle azioni o dei programmi di lavoro sovvenzionati nonché dei rischi di irregolarità e frode e dei costi del controllo;

- b) l'individuazione dei costi o delle categorie di costi coperti dalle somme forfettarie, dai costi unitari o dai finanziamenti a tasso fisso, ad esclusione dei costi non ammissibili in conformità delle norme applicabili dell'Unione;
 - c) la descrizione dei metodi per determinare le somme forfettarie, i costi unitari o i finanziamenti a tasso fisso. Tali metodi si basano su uno dei seguenti elementi:
 - i) dati statistici, analoghi mezzi obiettivi o valutazioni di esperti; oppure
 - ii) un approccio beneficiario per beneficiario, facendo riferimento a dati storici certificati o verificabili del beneficiario o alle sue consuete pratiche contabili;
 - d) ove possibile, le condizioni essenziali che attivano il pagamento, compreso, se del caso, il conseguimento delle realizzazioni;
 - e) la descrizione delle condizioni atte a garantire il rispetto del principio della sana gestione finanziaria e la ragionevole osservanza del principio del cofinanziamento;
 - f) ove le somme forfettarie, i costi unitari e i tassi fissi non siano fondati sulle realizzazioni, la giustificazione del motivo per cui non è possibile od opportuno un approccio fondato sulle realizzazioni.
5. L'autorizzazione si applica per la durata del programma o dei programmi, salvo altrimenti disposto dalla decisione di autorizzazione.
- L'autorizzazione può disciplinare il ricorso a somme forfettarie, costi unitari o tassi fissi applicabili al di là di un programma di finanziamento specifico ove la natura delle attività o delle spese permetta un approccio comune. La decisione di autorizzazione può essere adottata:
- a) dagli ordinatori responsabili ove tutte le attività in questione rientrino nella loro sfera di competenza;
 - b) dalla Commissione ove opportuno alla luce della natura delle attività o delle spese, oppure del numero di ordinatori interessati.
6. L'ordinatore responsabile può autorizzare o imporre il finanziamento dei costi indiretti del beneficiario mediante applicazione di tassi fissi, sino al massimale del 7% del totale dei costi diretti ammissibili per l'azione. Con decisione motivata della Commissione può essere autorizzato un tasso fisso più elevato.
7. I proprietari di PMI e altre persone fisiche che non ricevono uno stipendio possono dichiarare costi ammissibili a livello di personale per il lavoro svolto personalmente nell'ambito di un'azione o di un programma di lavoro, sulla base dei costi unitari autorizzati conformemente ai paragrafi da 1 a 6.
8. I beneficiari possono dichiarare costi a livello di personale per l'attività svolta da volontari nell'ambito di un'azione o di un programma di lavoro, sulla base dei costi unitari autorizzati conformemente ai paragrafi da 1 a 6.

Articolo 176

Somme forfettarie uniche

- 1. Una somma forfettaria può coprire la totalità dei costi ammissibili di un'azione o di un programma di lavoro ("somma forfettaria unica").
- 2. Le somme forfettarie uniche possono essere determinate sulla base del bilancio di previsione. Il bilancio rispetta i principi di economia, efficienza ed efficacia. L'osservanza di tali principi è verificata ex ante al momento della valutazione della domanda di sovvenzione.

3. Quando autorizza somme forfettarie uniche, l'ordinatore responsabile si attiene alle disposizioni dell'articolo 175.

Articolo 177

Verifiche e controlli sui beneficiari in relazione a somme forfettarie, costi unitari e tassi fissi

1. L'ordinatore responsabile verifica, al più tardi prima del pagamento a saldo, il rispetto delle condizioni che attivano il pagamento delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi, compreso, ove richiesto, il conseguimento delle realizzazioni. Inoltre, il rispetto di tali condizioni può essere oggetto di controlli ex post.
Gli importi delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso determinati ex ante applicando il metodo autorizzato dall'ordinatore responsabile o dalla Commissione conformemente all'articolo 175 non sono rimessi in discussione da controlli ex post, fatto salvo il diritto dell'ordinatore responsabile di ridurre la sovvenzione conformemente all'articolo 127, paragrafo 4. Ove le somme forfettarie, i costi unitari o i tassi fissi sono stabiliti in base alle consuete pratiche contabili del beneficiario, si applica l'articolo 179, paragrafo 2.
2. Le condizioni che attivano il pagamento delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi non richiedono la rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario.
3. L'erogazione della sovvenzione sulla base di somme forfettarie, costi unitari o finanziamenti a tasso fisso non pregiudica il diritto di accesso ai registri dei beneficiari ai fini degli articoli 178 e 124.

Articolo 178

Valutazione periodica delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi

Il metodo di determinazione delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi, i dati sottostanti e i conseguenti importi sono valutati periodicamente e, se del caso, adeguati conformemente all'articolo 175.

Articolo 179

Consuete pratiche contabili del beneficiario

1. Quando è autorizzato il ricorso alle consuete pratiche contabili del beneficiario, l'ordinatore responsabile può valutare la conformità di tali pratiche ex ante rispetto alle condizioni di cui all'articolo 175, paragrafo 4, o mediante una strategia appropriata di controlli ex post.
2. Se la conformità delle consuete pratiche contabili del beneficiario alle condizioni di cui all'articolo 175, paragrafo 4, è stata stabilita ex ante, gli importi delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso determinati dall'applicazione di queste pratiche non sono rimessi in discussione da controlli ex post. Ciò non pregiudica la facoltà dell'ordinatore responsabile di ridurre la sovvenzione conformemente all'articolo 127, paragrafo 4.
3. L'ordinatore responsabile può ritenere le consuete pratiche contabili del beneficiario conformi alle condizioni di cui all'articolo 175, paragrafo 4, se esse sono accettate dalle autorità nazionali nell'ambito di regimi di finanziamento analoghi.

Articolo 180

Costi ammissibili

1. Le sovvenzioni non superano un massimale globale espresso in termini di valore assoluto, fissato ove possibile in base ai costi ammissibili stimati. Fatto salvo l'atto di base, le sovvenzioni possono inoltre essere espresse in percentuale dei costi ammissibili stimati.

Ove, a causa delle specificità di un'azione, le sovvenzioni possano essere espresse solo in termini di valore assoluto, la verifica dei costi ammissibili è effettuata conformemente all'articolo 150, paragrafo 3.

2. Fatto salvo il tasso massimo di cofinanziamento specificato nell'atto di base:
 - a) la sovvenzione non supera i costi ammissibili;
 - b) ove i costi ammissibili stimati comprendano costi relativi all'attività dei volontari di cui all'articolo 175, paragrafo 8, la sovvenzione non supera i costi ammissibili stimati diversi da quelli relativi all'attività dei volontari.
3. Sono costi ammissibili i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario di una sovvenzione che soddisfino tutti i seguenti criteri:
 - a) sono sostenuti nel corso della durata dell'azione o del programma di lavoro, ad eccezione dei costi inerenti alle relazioni finali e ai certificati di revisione contabile;
 - b) sono indicati nel bilancio stimato totale dell'azione o del programma di lavoro;
 - c) sono necessari per attuare l'azione o il programma di lavoro oggetto della sovvenzione;
 - d) sono identificabili e verificabili, in particolare sono iscritti nei registri contabili del beneficiario e sono determinati secondo i principi contabili vigenti nello Stato nel quale è stabilito il beneficiario e secondo le consuete pratiche contabili del beneficiario stesso;
 - e) soddisfano le disposizioni della legislazione tributaria e sociale applicabili;
 - f) sono ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.
4. Gli inviti a presentare proposte precisano le categorie di costi considerati ammissibili al finanziamento dell'Unione.

Salvo diversamente disposto dall'atto di base e in aggiunta al paragrafo 3, le seguenti categorie di costi sono ammissibili se l'ordinatore responsabile li ha dichiarati tali in base all'invito a presentare proposte:

- a) i costi relativi a una garanzia di prefinanziamento depositata dal beneficiario della sovvenzione, ove detta garanzia sia richiesta dall'ordinatore responsabile ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 1;
- b) i costi inerenti ai certificati relativi ai rendiconti finanziari e alle relazioni sulla verifica operativa ove tali certificati o relazioni siano richiesti dall'ordinatore responsabile;
- c) l'IVA quando non è recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA applicabile ed è versata da un beneficiario diverso da un soggetto non passivo come definito dall'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio⁴⁷.

L'IVA è considerata non recuperabile se a norma del diritto nazionale è imputabile a una delle seguenti attività:

- i) attività esenti senza diritto a detrazione;
- ii) attività che non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA;
- iii) attività di cui ai punti i) o ii) in relazione alle quali l'IVA non è detraibile bensì rimborsata tramite regimi specifici di rimborso o fondi di compensazione non

⁴⁷

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

previsti dalla direttiva 2006/112/CE, anche qualora tale regime o fondo sia istituito dalla normativa nazionale sull'IVA.

L'IVA relativa alle attività di cui all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE è considerata assolta da un beneficiario diverso da un soggetto non passivo come definito dall'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della medesima direttiva, a prescindere dal fatto che lo Stato membro interessato consideri o no tali attività come attività della pubblica amministrazione svolte da enti di diritto pubblico;

- d) i costi di ammortamento, purché effettivamente sostenuti dal beneficiario;
 - e) i costi relativi alle retribuzioni del personale delle amministrazioni nazionali nella misura in cui essi sono correlati ai costi di attività che la pubblica autorità interessata non svolgerebbe se il progetto in questione non venisse realizzato.
5. I costi sostenuti dalle entità affiliate a un beneficiario di cui all'articolo 181 possono essere considerati ammissibili, salvo se dichiarati inammissibili dall'ordinatore responsabile in base all'invito a presentare proposte. Si applicano cumulativamente le seguenti condizioni:
- a) le entità in questione sono individuate nella convenzione di sovvenzione;
 - b) le entità interessate si attengono alle norme applicabili al beneficiario ai sensi della convenzione di sovvenzione per quanto concerne l'ammissibilità dei costi e i diritti di verifiche e di revisioni contabili da parte della Commissione, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode e della Corte dei conti.

Articolo 181

Entità affiliate e beneficiario unico

1. Ai fini del presente titolo, le seguenti entità sono considerate entità affiliate al beneficiario:
- a) entità che costituiscono il beneficiario ai sensi del paragrafo 2;
 - b) entità che soddisfano i criteri di ammissibilità, che non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 132, paragrafo 1, e all'articolo 137, paragrafo 1, e che hanno un legame con il beneficiario, in particolare un rapporto giuridico o di capitale, che non è limitato all'azione né instaurato al solo scopo della sua attuazione.

Le disposizioni del titolo V, capo 2, sezione 2, si applicano altresì alle entità affiliate.

2. Se più entità soddisfano i criteri per ottenere una sovvenzione e insieme costituiscono una sola entità, tale entità può essere considerata beneficiario unico, anche quando è specificatamente istituita allo scopo di attuare l'azione da finanziare con la sovvenzione.

CAPO 2

Principi

Articolo 182

Principi generali applicabili alle sovvenzioni

Le sovvenzioni rispettano i seguenti principi:

- a) parità di trattamento;
- b) trasparenza;
- c) cofinanziamento;
- d) divieto di cumulo e di doppio finanziamento;
- e) non retroattività.

Articolo 183

Trasparenza

1. Le sovvenzioni sono accordate a seguito della pubblicazione di inviti a presentare proposte, tranne nei casi di cui all'articolo 188.
2. Tutte le sovvenzioni accordate nel corso di un esercizio sono oggetto di pubblicazione conformemente all'articolo 36, paragrafi da 1 a 4.
3. Dopo la pubblicazione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, su loro richiesta, una relazione riguardante:
 - a) il numero di richiedenti dell'anno precedente;
 - b) il numero e la percentuale delle domande accolte nell'ambito di ciascun invito a presentare proposte;
 - c) la durata media della procedura dalla data di chiusura dell'invito a presentare proposte fino all'attribuzione della sovvenzione;
 - d) il numero e l'importo delle sovvenzioni per le quali si è derogato all'obbligo di pubblicazione ex post nel corso dell'ultimo esercizio conformemente all'articolo 36, paragrafo 4.

Articolo 184

Cofinanziamento

1. Le sovvenzioni sono soggette al regime del cofinanziamento. Pertanto, le risorse necessarie alla realizzazione dell'azione o del programma di lavoro non provengono interamente dalla sovvenzione.

Il cofinanziamento può assumere la forma di risorse proprie del beneficiario, di redditi generati dall'azione o dal programma di lavoro ovvero di contributi finanziari o in natura di terzi.
2. I contributi in natura da parte di terzi sotto forma di attività di volontariato di cui all'articolo 175, paragrafo 8, sono presentati come costi ammissibili nel bilancio di previsione. Essi sono presentati separatamente rispetto agli altri costi ammissibili.

Gli altri contributi in natura da parte di terzi sono presentati separatamente rispetto ai contributi ai costi ammissibili nel bilancio di previsione. Il loro valore approssimativo è indicato nel bilancio di previsione e non è modificato successivamente.
3. In deroga al paragrafo 1, un'azione esterna può essere finanziata integralmente dalla sovvenzione quando ciò sia indispensabile per la sua realizzazione. In tal caso, la decisione di attribuzione riporta la motivazione.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano agli abbuoni dei tassi d'interessi e ai sussidi per le commissioni di garanzia.

Articolo 185

Principio del divieto di cumulo e di doppio finanziamento

1. Per una stessa azione può essere accordata una sola sovvenzione a carico del bilancio, a favore di uno stesso beneficiario, a meno che non autorizzino altrimenti i pertinenti atti di base.

Un beneficiario può ricevere una sola sovvenzione di funzionamento a carico del bilancio per esercizio.

Un'azione può essere oggetto di un finanziamento congiunto su linee di bilancio distinte di competenza di diversi ordinatori.

2. Il richiedente informa immediatamente gli ordinatori di eventuali richieste multiple e sovvenzioni multiple relative alla stessa azione o allo stesso programma di lavoro.
3. In nessun caso il bilancio finanzia due volte i medesimi costi.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano:
 - a) agli aiuti corrisposti a persone fisiche a fini di studio, ricerca, formazione o istruzione;
 - b) agli aiuti diretti corrisposti a persone fisiche estremamente bisognose, come i disoccupati e i rifugiati.

Articolo 186

Principio di non retroattività

1. Salvo diversamente disposto dal presente articolo, le sovvenzioni non sono attribuite retroattivamente.
2. Può essere assegnata una sovvenzione per un'azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione di sovvenzione.

In tali casi, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili, tranne:

 - a) in casi eccezionali debitamente giustificati previsti nell'atto di base, oppure
 - b) in caso di estrema urgenza per le misure di cui all'articolo 188, lettera a) o b), in relazione a cui un intervento rapido dell'Unione sarebbe di grande importanza. Nei summenzionati casi i costi sostenuti da un beneficiario prima della data di presentazione della domanda sono ammissibili al finanziamento dell'Unione alle seguenti condizioni:
 - i) i motivi della deroga sono debitamente giustificati dall'ordinatore responsabile;
 - ii) la convenzione di sovvenzione fissa esplicitamente la data d'ammissibilità a una data anteriore a quella di presentazione della domanda.
3. È esclusa la sovvenzione retroattiva per azioni già concluse.
4. Nel caso di sovvenzioni di funzionamento, la convenzione di sovvenzione è firmata entro sei mesi dall'inizio dell'esercizio del beneficiario. I costi ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di presentazione della domanda di sovvenzione né all'inizio dell'esercizio del beneficiario.

CAPO 3

Procedura di attribuzione e convenzione di sovvenzione

Articolo 187

Contenuto e pubblicazione degli inviti a presentare proposte

1. Gli inviti a presentare proposte precisano quanto segue:
 - a) gli obiettivi perseguiti;
 - b) i criteri di ammissibilità, di esclusione, di selezione e di attribuzione e i relativi documenti giustificativi;
 - c) le modalità del finanziamento dell'Unione, in particolare le forme di sovvenzione;
 - d) le modalità e il termine ultimo di presentazione delle proposte;

- e) la data prevista entro la quale tutti i richiedenti sono informati in merito ai risultati della valutazione della loro domanda e la data indicativa per la firma delle convenzioni di sovvenzione.

2. Le date di cui al paragrafo 1, lettera e), sono fissate sulla base dei periodi seguenti:

- a) per informare tutti i richiedenti dei risultati della valutazione della loro domanda, un massimo di sei mesi dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete;
- b) per firmare con i richiedenti le convenzioni di sovvenzione, un massimo di tre mesi dalla data in cui i richiedenti idonei sono stati informati.

Tali termini possono essere rettificati per tener conto del tempo necessario a rispettare le procedure specifiche eventualmente previste dall'atto di base ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁸ e può essere superato in casi eccezionali, debitamente giustificati, in particolare per azioni complesse, laddove vi sia un elevato numero di proposte o ritardi imputabili ai richiedenti.

L'ordinatore delegato riferisce nella sua relazione annuale di attività sui tempi medi per l'informazione dei richiedenti e la firma delle convenzioni di sovvenzione. Qualora vengano superati i termini di cui al primo comma, l'ordinatore delegato fornisce le motivazioni e, ove non risultino debitamente giustificate ai sensi del secondo comma, propone azioni correttive.

3. Gli inviti a presentare proposte sono pubblicati sul sito internet delle istituzioni dell'Unione e inoltre con ogni altro mezzo adeguato, in particolare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, qualora sia necessario garantire ulteriore pubblicità presso i potenziali beneficiari. Possono essere pubblicati previa adozione della decisione di finanziamento di cui all'articolo 108, anche nel corso dell'anno precedente l'esecuzione del bilancio. Ogni modifica del contenuto degli inviti a presentare proposte è pubblicata secondo le stesse modalità.

Articolo 188

Deroghe all'invito a presentare proposte

Possono essere assegnate sovvenzioni senza invito a presentare proposte soltanto nei seguenti casi:

- a) nell'ambito dell'aiuto umanitario, degli interventi di sostegno di emergenza, degli interventi di protezione civile o degli aiuti erogati per la gestione di una situazione di crisi;
- b) in altri casi d'urgenza eccezionali e debitamente giustificati;
- c) a favore di organismi che si trovano di diritto o di fatto in situazione di monopolio o a favore di organismi designati dagli Stati membri, sotto la loro responsabilità, qualora tali Stati membri si trovino di diritto o di fatto in situazione di monopolio;
- d) a favore di organismi indicati in un atto di base, ai sensi dell'articolo 56, come beneficiari di una sovvenzione, o a favore di organismi designati dagli Stati membri, sotto la loro responsabilità, qualora tali Stati membri siano indicati come beneficiari di una sovvenzione in un atto di base;
- e) nel settore della ricerca e sviluppo tecnologico, a favore di organismi indicati nel programma di lavoro di cui all'articolo 108, quando l'atto di base prevede esplicitamente tale possibilità, e a condizione che il progetto non rientri nell'ambito di un invito a presentare proposte;

⁴⁸

Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- f) per attività aventi speciali caratteristiche che esigono un particolare tipo di organismo, per la sua competenza tecnica, l'alto grado di specializzazione o i poteri amministrativi, purché tali attività non rientrino nell'ambito di un invito a presentare proposte. Ove il particolare tipo di organismo in questione sia uno Stato membro, la sovvenzione può altresì essere assegnata senza invito a presentare proposte all'organismo designato dallo Stato membro, sotto la sua responsabilità, ai fini dell'attuazione dell'azione;
- g) a favore della BEI o del Fondo europeo per gli investimenti per le azioni di assistenza tecnica. In tali casi non si applica l'articolo 189, paragrafo 1, lettere da a) a d).

I casi di cui al primo comma, lettere c) ed f), sono debitamente giustificati nella decisione di attribuzione.

Articolo 189

Contenuto delle domande di sovvenzione

1. La domanda di sovvenzione contiene:

- a) informazioni sullo status giuridico del richiedente;
- b) una dichiarazione sull'onore del richiedente ai sensi dell'articolo 133, paragrafo 1, e sul rispetto dei criteri di ammissibilità e di selezione;
- c) le informazioni necessarie per dimostrare la capacità finanziaria e operativa del richiedente di realizzare l'azione o il programma di lavoro oggetto della sua proposta nonché, se deciso dall'ordinatore responsabile sulla base di un'analisi dei rischi, i documenti giustificativi a conferma di tali informazioni, quali il conto profitti e perdite e il bilancio patrimoniale dell'ultimo esercizio chiuso.

Tali informazioni e documenti giustificativi non sono richiesti ai richiedenti cui a norma dell'articolo 191, paragrafo 5, non si applica la verifica della capacità finanziaria od operativa. Inoltre, i documenti giustificativi non sono richiesti per le sovvenzioni di valore modesto;

- d) quando la domanda riguarda la sovvenzione di un'azione per un importo superiore a 750 000 EUR oppure una sovvenzione di funzionamento d'importo superiore a 100 000 EUR, è presentata, se esiste, la relazione di revisione contabile effettuata da un revisore dei conti esterno riconosciuto; la presentazione di tale relazione è obbligatoria nei casi in cui il diritto dell'Unione o la legislazione nazionale impongono la revisione legale. La relazione certifica i conti riguardanti l'ultimo esercizio per il quale sono disponibili. In tutti gli altri casi, il richiedente presenta un'autocertificazione, firmata dal suo rappresentante legale, della validità dei suoi conti riguardanti l'ultimo esercizio per il quale sono disponibili.

Il primo comma si applica soltanto alla prima domanda presentata dallo stesso beneficiario presso un ordinatore responsabile nel corso di uno stesso esercizio finanziario.

In caso di convenzioni tra la Commissione e più beneficiari, le soglie di cui al primo comma si applicano a ciascun beneficiario.

Nel caso dei partenariati di cui all'articolo 126, paragrafo 4, la relazione di revisione contabile di cui al primo comma, relativa agli ultimi due esercizi per i quali sono disponibili i conti, dev'essere presentata prima della firma dell'accordo relativo al partenariato finanziario quadro.

In funzione di una valutazione dei rischi, l'ordinatore responsabile può rinunciare a imporre l'obbligo di cui al primo comma agli istituti d'istruzione e di formazione e, nel caso di convenzioni con più beneficiari, ai beneficiari che hanno accettato responsabilità in solido o ai quali non sono attribuite responsabilità finanziarie.

Il primo comma non si applica agli organismi pubblici e alle organizzazioni internazionali di cui all'articolo 151;

e) la descrizione dell'azione o del programma di lavoro e il bilancio di previsione che, ove possibile:

- i) è in pareggio tra entrate e spese,
- ii) indica i costi ammissibili stimati dell'azione o del programma di lavoro.

In deroga al punto i), in casi debitamente motivati il bilancio di previsione può includere gli accantonamenti per imprevisti o per eventuali variazioni dei tassi di cambio;

f) l'indicazione delle fonti e degli importi dei finanziamenti dell'Unione ricevuti o chiesti per la stessa azione o parte dell'azione ovvero per il funzionamento nel corso dello stesso esercizio nonché ogni altro finanziamento ricevuto o chiesto per la stessa azione.

2. La domanda può essere suddivisa in più parti che possono essere presentate in fasi diverse conformemente all'articolo 193, paragrafo 2.

Articolo 190

Criteri di ammissibilità

1. I criteri di ammissibilità stabiliscono le condizioni di partecipazione agli inviti a presentare proposte.
2. Sono ammessi a partecipare a un invito a presentare proposte i seguenti richiedenti:
 - a) persone giuridiche;
 - b) persone fisiche, se lo esigono la natura o le caratteristiche dell'azione o l'obiettivo perseguito dal richiedente;
 - c) entità non aventi personalità giuridica a norma del rispettivo diritto nazionale, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in nome dell'entità e offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche. In particolare, il richiedente possiede capacità finanziarie e operative equivalenti a quelle di una persona giuridica. I rappresentanti del richiedente dimostrano che tali condizioni sono soddisfatte.
3. L'invito a presentare proposte può stabilire criteri di ammissibilità supplementari, che sono determinati tenendo in debito conto gli obiettivi dell'azione e rispettano i principi di trasparenza e di non discriminazione.
4. Ai fini dell'articolo 174, paragrafo 4, e del presente articolo il JRC è considerato una persona giuridica stabilita in uno Stato membro.

Articolo 191

Criteri di selezione

1. I criteri di selezione permettono di valutare la capacità del richiedente di realizzare l'azione o il programma di lavoro proposti.
2. Il richiedente deve disporre di fonti di finanziamento stabili e sufficienti per mantenere la sua attività durante il periodo sovvenzionato e partecipare al suo finanziamento ("capacità finanziaria").
3. Il richiedente deve disporre delle competenze e qualificazioni professionali richieste per portare a termine l'azione o il programma di lavoro proposti, salvo disposizioni speciali dell'atto di base ("capacità operativa").

4. La verifica della capacità finanziaria e operativa si basa in particolare sull'analisi di ogni informazione o documento giustificativo di cui all'articolo 189.
- L'ordinatore responsabile chiede al richiedente di fornire un'adeguata documentazione qualora nell'invito a presentare proposte non siano stati prescritti documenti giustificativi ed egli abbia dubbi sulla capacità finanziaria od operativa del richiedente.
- In caso di partenariati la verifica è effettuata conformemente all'articolo 126, paragrafo 6.
5. La verifica della capacità finanziaria non concerne:
- a) le persone fisiche beneficiarie di aiuti per l'istruzione;
 - b) le persone fisiche più bisognose e che ricevono aiuti diretti;
 - c) gli enti pubblici;
 - d) le organizzazioni internazionali;
 - e) le persone o entità che chiedono abbuoni dei tassi d'interessi e sussidi per le commissioni di garanzia ove tali sconti e sussidi mirino a rafforzare la capacità finanziaria di un beneficiario o a produrre un reddito.
6. In funzione della sua valutazione del rischio, l'ordinatore responsabile può derogare all'obbligo di verificare la capacità operativa di enti pubblici od organizzazioni internazionali.

Articolo 192
Criteri di attribuzione

I criteri di attribuzione permettono di:

- a) valutare la qualità delle proposte presentate a fronte degli obiettivi e delle priorità fissati;
- b) assegnare le sovvenzioni alle azioni o ai programmi di lavoro che rendono massima l'efficacia globale del finanziamento dell'Unione.

Articolo 193
Procedura di valutazione

- 1. Le proposte sono valutate sulla base dei criteri di selezione e di attribuzione preventivamente annunciati, al fine di individuare quelle che possono beneficiare di un finanziamento.
- 2. All'occorrenza, l'ordinatore responsabile divide la procedura in più fasi. Le norme procedurali sono indicate nell'invito a presentare proposte.

I richiedenti la cui proposta è respinta in una delle fasi sono informati a norma del paragrafo 7.

Nel corso di una medesima procedura non sono richiesti più di una volta gli stessi documenti e informazioni.

- 3. Il comitato di valutazione di cui all'articolo 145 o eventualmente l'ordinatore responsabile può chiedere al richiedente, conformemente all'articolo 146, di fornire informazioni supplementari o chiarimenti riguardo ai documenti giustificativi presentati. L'ordinatore responsabile mette opportunamente agli atti i contatti avuti con i richiedenti nel corso della procedura.
- 4. Alla fine dei lavori del comitato di valutazione, i membri firmano un verbale che riprende tutte le proposte esaminate, con la valutazione della loro qualità e l'indicazione di quelle che possono beneficiare di un finanziamento.

Se necessario, il verbale determina una classifica delle proposte esaminate e fornisce raccomandazioni circa l'importo massimo da attribuire ed eventuali modifiche non sostanziali della domanda di sovvenzione.

Il verbale è conservato a fini di riferimento ulteriore.

5. L'ordinatore responsabile può invitare il richiedente a modificare la proposta alla luce delle raccomandazioni del comitato di valutazione. L'ordinatore responsabile mette opportunamente agli atti i contatti avuti con i richiedenti nel corso della procedura.
6. Sulla base della valutazione, l'ordinatore responsabile prende una decisione che comprende almeno quanto segue:
 - a) l'oggetto e l'importo globale della decisione;
 - b) il nome dei richiedenti prescelti, il titolo delle azioni, gli importi considerati e le motivazioni della scelta, anche quando si discosta dal parere del comitato di valutazione;
 - c) i nominativi dei richiedenti esclusi e i motivi dell'esclusione.
7. L'ordinatore responsabile informa per iscritto il richiedente del seguito riservato alla sua domanda. In caso di mancata attribuzione della sovvenzione, l'istituzione interessata comunica i motivi del rifiuto. I richiedenti esclusi sono informati quanto prima del risultato della valutazione della propria domanda, e in ogni caso entro 15 giorni di calendario dalla comunicazione ai richiedenti prescelti.
8. Per le sovvenzioni a norma dell'articolo 188 si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) le disposizioni dei paragrafi 2 e 4 del presente articolo e quelle dell'articolo 145 non sono obbligatorie,
 - b) l'ordinatore responsabile può riunire il contenuto della relazione di valutazione e della decisione di attribuzione in un unico documento e firmarlo.

Articolo 194

Convenzione di sovvenzione

1. Le sovvenzioni formano oggetto di una convenzione scritta.
2. La convenzione di sovvenzione comprende almeno:
 - a) la descrizione dell'azione o, per una sovvenzione di funzionamento, del programma di lavoro, insieme alla descrizione dei risultati attesi;
 - b) l'importo massimo del finanziamento dell'Unione espresso in euro, il bilancio di previsione dell'azione o del programma di lavoro e la forma della sovvenzione;
 - c) le norme in materia di presentazione di relazioni e pagamenti e le norme in materia di appalti di cui all'articolo 198;
 - d) l'accettazione da parte del beneficiario degli obblighi di cui all'articolo 124;
 - e) le disposizioni in materia di visibilità dell'intervento finanziario dell'Unione, tranne in casi debitamente motivati in cui la pubblicità non sia possibile ovvero opportuna;
 - f) la precisazione che il diritto applicabile è il diritto dell'Unione, integrato se necessario dal diritto nazionale indicato nella convenzione di sovvenzione. Le convenzioni concluse con organizzazioni internazionali possono prevedere delle deroghe;
 - g) il giudice o il tribunale arbitrale competente per le controversie.
3. Gli obblighi pecuniari di entità o persone diverse dagli Stati membri derivanti dall'attuazione di una convenzione di sovvenzione hanno carattere esecutivo ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 2.
4. Le modifiche delle convenzioni di sovvenzione non hanno per oggetto o per effetto l'introduzione di variazioni che possano rimettere in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione o violare il principio della parità di trattamento dei richiedenti.

CAPO 4

Esecuzione delle sovvenzioni

Articolo 195

Importo della sovvenzione ed estensione delle risultanze delle revisioni contabili

1. L'importo della sovvenzione diventa definitivo soltanto dopo l'approvazione da parte dell'ordinatore responsabile delle relazioni finali e, se del caso, dei conti, fatti salvi ulteriori revisioni contabili, controlli e indagini da parte dell'istituzione interessata, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode o della Corte dei conti europea. L'articolo 127, paragrafo 4, si applica anche dopo che l'importo della sovvenzione è diventato definitivo.
2. Qualora dalle verifiche o dalle revisioni contabili emergano irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi sistemiche o ricorrenti imputabili al beneficiario, che incidono in modo rilevante su una serie di sovvenzioni attribuite a tale beneficiario a condizioni analoghe, l'ordinatore responsabile può sospendere l'esecuzione della convenzione di sovvenzione o dei pagamenti di tutte le sovvenzioni interessate ovvero, se del caso, porre fine alle convenzioni di sovvenzione con detto beneficiario, proporzionalmente alla gravità delle risultanze.

L'ordinatore responsabile può, inoltre, ridurre le sovvenzioni, rigettare i costi inammissibili e recuperare, se necessario, gli importi indebitamente versati a titolo di tutte le sovvenzioni interessate da irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi sistemiche o ricorrenti, di cui al primo comma, che possono essere oggetto di revisioni contabili, controlli e indagini in conformità delle convenzioni di sovvenzione interessate.
3. L'ordinatore responsabile stabilisce gli importi che devono essere ridotti o recuperati, ove possibile e realizzabile, sulla base dei costi indebitamente dichiarati ammissibili per ogni sovvenzione in questione, previa accettazione delle relazioni e dei rendiconti finanziari riveduti presentati dal beneficiario.
4. Qualora non sia possibile o realizzabile quantificare con precisione l'importo dei costi non ammissibili per ogni sovvenzione in questione, gli importi da ridurre o recuperare possono essere determinati estrapolando il tasso di riduzione o di recupero applicato alle sovvenzioni per le quali le irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi sistemiche o ricorrenti sono stati dimostrate, o, laddove i costi non ammissibili non possano servire come base per la determinazione degli importi da ridurre o recuperare, applicando un tasso fisso, sulla base del principio di proporzionalità. Al beneficiario è accordata la possibilità di proporre un metodo o un tasso alternativo debitamente motivato prima che sia effettuata la riduzione o il recupero.

Articolo 196

Giustificativi delle richieste di pagamento

1. L'ordinatore responsabile specifica quali documenti giustificativi devono corredare le richieste di pagamento.
2. Per ogni sovvenzione, il prefinanziamento può essere frazionato in più versamenti nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria. La richiesta di un nuovo versamento di prefinanziamento è corredata della dichiarazione del beneficiario sull'utilizzo del prefinanziamento precedente. Il versamento è effettuato integralmente se è stato utilizzato almeno il 70% dell'importo totale del prefinanziamento precedente. Altrimenti, il versamento è ridotto in misura equivalente agli importi non ancora utilizzati, fino al raggiungimento di tale soglia.
3. Il beneficiario autocertifica che le informazioni figuranti nelle richieste di pagamento sono complete, affidabili e veritiere, fatto salvo l'obbligo di fornire i documenti giustificativi. Inoltre,

egli certifica che i costi sostenuti sono ammissibili a norma della convenzione di sovvenzione e che le richieste di pagamento sono corroborate da documenti giustificativi adeguati e verificabili.

4. L'ordinatore responsabile può esigere, come giustificativo dei pagamenti intermedi o del pagamento a saldo di qualsiasi importo, un certificato relativo ai rendiconti finanziari dell'azione o del programma di lavoro e ai relativi conti. Tale certificato è richiesto in base a una valutazione dei rischi tenendo conto, in particolare, dell'ammontare della sovvenzione, dell'importo del pagamento, della natura del beneficiario e della natura delle attività sovvenzionate.

Il certificato è rilasciato da un revisore dei conti esterno riconosciuto o, nel caso di organismi pubblici, da un pubblico ufficiale competente e indipendente.

Nel certificato si attesta, secondo la metodologia approvata dall'ordinatore responsabile e sulla base di procedure concordate conformi ai principi internazionali, che i costi dichiarati dal beneficiario nei rendiconti finanziari sui quali si basa la richiesta di pagamento rispondono a verità, sono accuratamente registrati e sono ammissibili a norma della convenzione di sovvenzione. In casi specifici e debitamente motivati, l'ordinatore responsabile può richiedere il certificato sotto forma di parere o in un altro formato previsto dai principi internazionali.

5. In funzione di una valutazione dei rischi, l'ordinatore responsabile può richiedere, a sostegno di qualsiasi pagamento, una relazione sulla verifica operativa, redatta da un terzo indipendente riconosciuto dall'ordinatore responsabile. La relazione sulla verifica attesta che la verifica operativa è stata svolta secondo una metodologia approvata dall'ordinatore responsabile e precisa se l'azione o il programma di lavoro sono stati effettivamente attuati conformemente alle condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione.

Articolo 197

Sostegno finanziario a terzi

Quando l'esecuzione di un'azione o di un programma di lavoro richiede la concessione di un sostegno finanziario a terzi, il beneficiario può concederlo purché le condizioni per la concessione siano rigorosamente definite nella convenzione di sovvenzione conclusa tra il beneficiario e la Commissione, in modo da evitare l'esercizio di poteri discrezionali da parte del beneficiario.

Il margine discrezionale è considerato escluso se la convenzione di sovvenzione specifica quanto segue:

- a) l'importo massimo del sostegno finanziario che può essere versato a terzi, che non è superiore a 60 000 EUR, e i criteri da applicare per determinare l'importo esatto. Tale soglia può essere superata qualora fosse altrimenti impossibile o eccessivamente difficile conseguire gli obiettivi delle azioni;
- b) i diversi tipi di attività che possono beneficiare del sostegno finanziario, sulla base di un elenco tassativo;
- c) la definizione delle persone o delle categorie di persone che possono beneficiare di tale sostegno finanziario e i criteri per attribuirlo.

Articolo 198

Appalti di esecuzione

1. Fatta salva l'applicazione delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE⁴⁹, quando l'attuazione dell'azione o del programma di lavoro richiede l'aggiudicazione di appalti, il beneficiario,

⁴⁹

Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

evitando ogni conflitto d'interessi, può aggiudicare l'appalto conformemente alle sue consuete pratiche in materia di acquisti, purché l'appalto venga aggiudicato all'offerta più vantaggiosa o, se del caso, all'offerta che presenta il prezzo più basso.

2. Quando l'attuazione dell'azione o del programma di lavoro richiede l'aggiudicazione di un appalto di valore superiore a 60 000 EUR, in casi debitamente giustificati l'ordinatore responsabile può prescrivere al beneficiario di osservare determinate norme specifiche oltre a quelle di cui al paragrafo 1.

Dette norme specifiche sono basate sulle norme contenute nel presente regolamento e sono proporzionate al valore degli appalti di cui trattasi, all'entità relativa del contributo dell'Unione rispetto al costo totale dell'azione e ai rischi. Le norme specifiche sono incluse nella convenzione di sovvenzione.

TITOLO IX PREMI

Articolo 199 Disposizioni generali

1. I premi rispettano i principi della trasparenza e della parità di trattamento e promuovono la realizzazione degli obiettivi strategici dell'Unione.
2. I premi non possono essere attribuiti direttamente, senza un concorso.
Possono essere pubblicati concorsi a premi con un valore unitario di 1 000 000 EUR o più solo se tali premi sono menzionati nella decisione di finanziamento di cui all'articolo 108 e dopo aver trasmesso al Parlamento europeo informazioni in merito ai premi stessi.
3. L'ammontare del premio non è correlato ai costi sostenuti dal vincitore.
4. Qualora l'attuazione di un'azione o di un programma di lavoro richieda l'attribuzione di premi a terzi da parte del beneficiario di una sovvenzione dell'Unione, il beneficiario in questione può attribuire detti premi purché i criteri di ammissibilità e attribuzione, l'ammontare dei premi e le modalità di pagamento siano definiti nella convenzione di sovvenzione conclusa tra il beneficiario e la Commissione, senza alcun margine discrezionale.

Articolo 200 Regole di concorso, attribuzione e pubblicazione

1. Le regole di concorso stabiliscono:
 - a) i criteri di ammissibilità;
 - b) le modalità e il termine ultimo di iscrizione dei richiedenti, se necessaria, e di presentazione delle domande;
 - c) i criteri di esclusione;
 - d) la responsabilità esclusiva del richiedente in caso di azioni legali inerenti alle attività svolte nell'ambito del concorso;
 - e) l'accettazione da parte dei vincitori degli obblighi di cui all'articolo 124 e degli obblighi in materia di pubblicità specificati dalle regole del concorso;
 - f) che al concorso si applica il diritto dell'Unione, integrato se necessario dal diritto nazionale indicato nelle regole del concorso;
 - g) il giudice o il tribunale arbitrale competente per le controversie;

- h) i criteri di attribuzione, tali da consentire di valutare la qualità delle domande rispetto agli obiettivi perseguiti e ai risultati attesi nonché di stabilire obiettivamente il vincitore;
- i) l'ammontare del premio o dei premi;
- j) le modalità di versamento dei premi ai vincitori dopo l'assegnazione.

Ai fini del primo comma, lettera a), i beneficiari di sovvenzioni dell'Unione sono ammissibili, se non altrimenti disposto dalle regole del concorso.

Ai fini del primo comma, lettera f), può essere prevista una deroga in caso di partecipazione di organizzazioni internazionali.

L'articolo 187, paragrafo 3, si applica *mutatis mutandis* alla pubblicazione dei concorsi.

2. Le regole di concorso possono fissare le condizioni di annullamento del concorso, in particolare nel caso in cui non ne possano essere conseguiti gli obiettivi.
3. I premi sono attribuiti dall'ordinatore responsabile a seguito della valutazione svolta dal comitato di cui all'articolo 145.

L'articolo 193, paragrafo 6, si applica *mutatis mutandis* alla decisione di attribuzione.

4. I richiedenti sono informati quanto prima del risultato della valutazione della propria domanda, e in ogni caso entro 15 giorni di calendario dalla decisione di attribuzione presa dall'ordinatore.

La decisione di attribuzione del premio è notificata al vincitore e costituisce l'impegno giuridico.

5. Tutti i premi attribuiti nel corso di un esercizio sono oggetto di pubblicazione conformemente all'articolo 36, paragrafi da 1 a 4.

Dopo la pubblicazione la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, su loro richiesta, una relazione riguardante:

- a) il numero di richiedenti dell'anno precedente;
- b) il numero di richiedenti e la percentuale di domande prescelte per ogni concorso;
- c) l'elenco degli esperti che hanno fatto parte dei comitati di valutazione dell'anno precedente, con indicazione della procedura con cui sono stati selezionati.

TITOLO X

STRUMENTI FINANZIARI, GARANZIE DI BILANCIO E ASSISTENZA FINANZIARIA

CAPO 1

Disposizioni comuni

Articolo 201

Ambito di applicazione e attuazione

1. L'Unione può costituire strumenti finanziari o fornire garanzie di bilancio ovvero assistenza finanziaria a carico del bilancio generale mediante un atto di base.
2. Gli Stati membri possono contribuire agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio o all'assistenza finanziaria dell'Unione. Se l'atto di base lo autorizza, possono contribuire anche altri terzi.
3. Quando gli strumenti finanziari sono attuati nell'ambito dell'esecuzione concorrente con gli Stati membri, si applica la normativa settoriale, fatto salvo l'articolo 208, paragrafo 2, secondo comma.
4. Quando gli strumenti finanziari o le garanzie di bilancio sono attuati indirettamente, la Commissione conclude accordi con le entità a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii), v) e vi). Tali entità possono, sotto la loro responsabilità, concludere accordi con intermediari finanziari selezionati secondo procedure equivalenti a quelle della Commissione. Esse recepiscono in tali accordi i requisiti stabiliti all'articolo 150, paragrafo 2.

Quando agli strumenti finanziari o alle garanzie di bilancio contribuiscono paesi terzi ai sensi del paragrafo 2, l'atto di base può prevedere la designazione di entità attuative o controparti ammissibili dei paesi interessati.

Articolo 202

Principi e condizioni applicabili agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio

1. Gli strumenti finanziari ovvero le garanzie di bilancio:
 - a) ovviano ai fallimenti del mercato oppure a situazioni di investimento non ottimali e forniscono un sostegno proporzionato soltanto ai destinatari finali ritenuti economicamente vitali nel momento in cui l'Unione concede il sostegno finanziario;
 - b) conseguono addizionalità evitando di sostituire il potenziale sostegno proveniente da altre fonti pubbliche o di mercato;
 - c) non falsano la concorrenza sul mercato interno e sono coerenti con le norme sugli aiuti di Stato;
 - d) conseguono un effetto leva o moltiplicatore mobilitando un investimento globale che supera l'entità del contributo o della garanzia dell'Unione. La forchetta di valori obiettivo dell'effetto leva e moltiplicatore si basa su una valutazione ex ante per il corrispondente strumento finanziario o la corrispondente garanzia di bilancio;
 - e) assicurano la presenza di un interesse comune delle entità attuative o delle controparti che partecipano all'attuazione a conseguire gli obiettivi strategici definiti nel pertinente atto di base, con disposizioni quali requisiti di investimento congiunto, obblighi di condivisione

dei rischi o incentivi finanziari, prevenendo nel contempo un conflitto d'interessi con altre attività delle entità o controparti;

- f) assicurano che la remunerazione dell'Unione sia coerente con la condivisione del rischio tra gli attori finanziari partecipanti e gli obiettivi strategici dello strumento finanziario o della garanzia di bilancio;
- g) prevedono che ogni remunerazione delle entità attuative o delle controparti che partecipano all'attuazione sia legata alle prestazioni. Gli onorari basati sulle prestazioni comprendono le spese amministrative destinate a remunerare l'entità o la controparte per il lavoro svolto nell'attuazione di uno strumento finanziario o di una garanzia di bilancio e, se del caso, incentivi legati alle politiche per promuovere la realizzazione degli obiettivi strategici o promuovere la performance finanziaria dello strumento finanziario o della garanzia di bilancio. Possono essere rimborsate le spese straordinarie;
- h) si fondano su valutazioni ex ante, singolarmente o come parte di un programma, conformemente all'articolo 32. La valutazione ex ante spiega la scelta del tipo di operazione finanziaria tenendo conto degli obiettivi strategici perseguiti e dei rischi finanziari e risparmi connessi per il bilancio dell'Unione.

2. Salvo diversamente specificato in un atto di base, le entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera i), rispettano i seguenti principi:

- a) sono utilizzate per lo stesso strumento finanziario o la stessa garanzia di bilancio durante l'intero periodo di attuazione dell'operazione, fatto salvo l'articolo 208, paragrafo 5;
- b) al termine del periodo di attuazione di uno strumento finanziario o di una garanzia di bilancio, ogni importo ancora da liquidare proveniente dal bilancio dell'Unione è restituito al bilancio;
- c) fatta salva la lettera b), l'importo ancora da liquidare delle entrate con destinazione specifica autorizzate da un atto di base di cui è prevista l'abrogazione o la scadenza può essere conteggiato all'atto della fissazione dell'importo delle risorse destinate a un altro strumento finanziario nel relativo atto di base;
- d) sono conteggiate all'atto della determinazione degli stanziamenti assegnati a uno strumento finanziario o a una garanzia di bilancio nel bilancio annuale.

Le entrate destinate a uno strumento finanziario o una garanzia di bilancio possono essere stornate a favore di un altro strumento finanziario o di un'altra garanzia di bilancio mediante un atto di base.

3. L'ordinatore responsabile dello strumento finanziario, della garanzia di bilancio o dell'intervento di assistenza finanziaria redige un rendiconto finanziario per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre in conformità dell'articolo 232 e nel rispetto delle norme contabili di cui al titolo XIII e dei principi contabili internazionali del settore pubblico (IPSAS).

Per gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio attuati indirettamente l'ordinatore responsabile verifica che i rendiconti finanziari non sottoposti a revisione relativi al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre ed elaborati nel rispetto delle norme contabili di cui all'articolo 79 e degli IPSAS, nonché tutte le informazioni necessarie per produrre i rendiconti finanziari ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 2, siano presentati dalle entità a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii,) v) e vi) entro il 15 febbraio dell'anno successivo e che i rendiconti finanziari sottoposti a revisione siano presentati entro il 15 maggio dell'anno successivo.

Articolo 203
Responsabilità finanziaria dell'Unione

1. La responsabilità finanziaria dell'Unione non supera mai:
 - a) per uno strumento finanziario: l'importo dell'impegno di bilancio a esso corrispondente;
 - b) per una garanzia di bilancio: l'importo della garanzia di bilancio autorizzato dall'atto di base;
 - c) per l'assistenza finanziaria: l'importo massimo del prestito assunto e i corrispondenti interessi che la Commissione è abilitata a negoziare per finanziare il prestito autorizzato dall'atto di base.
2. Le garanzie di bilancio e l'assistenza finanziaria possono generare per l'Unione una passività potenziale superiore agli attivi finanziari previsti a copertura della responsabilità finanziaria dell'Unione.
3. La valutazione annuale della sostenibilità delle passività potenziali derivanti dalle garanzie di bilancio o dall'assistenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione, di cui all'articolo 39, paragrafo 5, lettera j), è svolta entro i limiti fissati dal regolamento sul quadro finanziario pluriennale previsto all'articolo 312, paragrafo 2, del TFUE ed entro i limiti del massimale relativo agli stanziamenti annuali di pagamento definito all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea.

Articolo 204
Copertura delle passività finanziarie

1. Per le garanzie di bilancio e l'assistenza finanziaria ai paesi terzi, un atto di base fissa un tasso di copertura in percentuale dell'importo della responsabilità finanziaria autorizzata.

L'atto di base stabilisce che il tasso di copertura sia rivisto con cadenza almeno triennale.
2. Il tasso di copertura è fissato sulla scorta di una valutazione qualitativa e quantitativa dei rischi finanziari derivanti da una garanzia di bilancio o dall'assistenza finanziaria a un paese terzo, che la Commissione effettua conformemente al principio di prudenza, ossia senza sovrastimare attività e profitti né sottostimare passività e perdite.
3. Per gli strumenti finanziari è prevista, se del caso, la copertura per rispondere a pagamenti futuri relativi a un impegno di bilancio dello strumento finanziario in questione.
4. Confluiscono nella copertura le seguenti risorse:
 - a) i contributi provenienti dal bilancio generale dell'Unione;
 - b) gli utili sulle risorse investite;
 - c) gli importi recuperati dai debitori inadempienti secondo la procedura di recupero stabilita nell'accordo di garanzia o di prestito;
 - d) le entrate e ogni altro pagamento ricevuto dall'Unione in virtù dell'accordo di garanzia o di prestito;
 - e) se del caso, i contributi in denaro contante degli Stati membri e di terzi ai sensi dell'articolo 201, paragrafo 2.
5. La copertura è utilizzata per i seguenti pagamenti:
 - a) attivazione della garanzia di bilancio;
 - b) obbligazioni di pagamento relative a un impegno di bilancio per uno strumento finanziario;

- c) obbligazioni finanziarie derivanti dall'assunzione di prestiti ai sensi dell'articolo 213, paragrafo 1;
 - d) se del caso, altre spese connesse all'attuazione degli strumenti finanziari, delle garanzie di bilancio e dell'assistenza finanziaria ai paesi terzi.
6. I contributi aggregati di cui al paragrafo 3, lettera a), non superano l'importo indicato all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a).
7. Allorché il finanziamento fornito tramite la garanzia di bilancio supera l'importo della copertura di cui al paragrafo 1, le risorse di cui al paragrafo 3, lettere b), c) e d), connesse a tale garanzia sono utilizzate, nei limiti del periodo ammissibile previsto nell'atto di base e fatto salvo l'articolo 206, paragrafo 3, per ripristinare la garanzia di bilancio all'ammontare iniziale.
8. La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio e può proporre idonee misure di ricostituzione o un aumento del tasso di copertura nei seguenti casi:
- a) se in conseguenza dell'attivazione della garanzia di bilancio i relativi accantonamenti scendono al di sotto del 30% del tasso di copertura di cui al paragrafo 1 o se una valutazione dei rischi effettuata dalla Commissione fa ritenere che possano scendere al di sotto di tale tasso nell'arco di un anno;
 - b) se un paese che beneficia dell'assistenza finanziaria dell'Unione non è in grado di pagare a scadenza.

Articolo 205

Fondo comune di copertura

1. Gli accantonamenti a copertura delle passività finanziarie derivanti dagli strumenti finanziari, dalle garanzie di bilancio o dall'assistenza finanziaria sono depositati in un fondo comune di copertura attuato direttamente dalla Commissione.
2. I profitti o le perdite globali derivanti dall'investimento delle risorse sono ripartiti proporzionalmente tra i rispettivi strumenti finanziari, garanzie di bilancio o assistenza finanziaria.

La Commissione tiene un importo minimo di risorse del fondo in denaro contante o equivalenti di liquidità in conformità con le norme prudenziali e le previsioni di pagamento fornite dagli ordinatori degli strumenti finanziari, delle garanzie di bilancio o dell'assistenza finanziaria.

La Commissione può sottoscrivere contratti di vendita con patto di riacquisto, garantiti dagli attivi del fondo comune di copertura, per effettuare versamenti dal fondo quando tale procedura può essere ragionevolmente considerata più vantaggiosa per il bilancio dell'Unione rispetto alla cessione di elementi dell'attivo nell'arco temporale della richiesta di pagamento. La durata o il periodo di rinnovo dei contratti di vendita con patto di riacquisto collegati a un pagamento sono limitati alla durata minima necessaria per minimizzare la perdita per il bilancio.

3. A norma dell'articolo 76, primo comma, lettera d), e dell'articolo 83, paragrafi 1 e 2, il contabile stabilisce le procedure applicabili alle operazioni in entrate e in spese e alle attività e passività connesse al fondo comune di copertura.

Articolo 206

Tasso di copertura effettivo

1. La copertura delle garanzie di bilancio e dell'assistenza finanziaria ai paesi terzi nel fondo comune di copertura è basata su un tasso di copertura effettivo. Tale tasso fornisce un livello di tutela rispetto alle passività finanziarie dell'Unione equivalente a quello che sarebbe fornito dai rispettivi tassi di copertura se le risorse fossero depositate e gestite separatamente.

Ai fini dei paragrafi 2 e 3, i rispettivi tassi di copertura sono adeguati proporzionalmente in funzione del tasso di copertura effettivo.

2. Il tasso di copertura effettivo è calcolato ogni anno dalla Commissione tenendo conto, se del caso, della fase iniziale di costituzione della copertura a norma dell'articolo 204, paragrafo 1. Esso costituisce il riferimento per il calcolo dei contributi provenienti dal bilancio generale dell'Unione ai sensi dell'articolo 204, paragrafo 4, lettera a).
3. In seguito al calcolo del tasso di copertura annuo effettivo a norma dell'articolo 39, paragrafo 5, lettera h), nel quadro della procedura annuale di bilancio sono effettuati i seguenti storni:
 - a) ogni eccedenza degli accantonamenti relativi a una garanzia di bilancio o all'assistenza finanziaria a un paese terzo è stornata a favore di altre garanzie di bilancio o assistenza finanziaria a paesi terzi con coperture insufficienti;
 - b) ogni eccedenza del saldo generale del fondo è stornata a favore del bilancio generale dell'Unione;
 - c) ogni ricostituzione del fondo avviene in frazioni annue nell'arco di un periodo massimo di tre anni, fatto salvo l'articolo 204, paragrafo 7.
4. La Commissione definisce, previa consultazione del contabile, gli orientamenti applicabili alla fissazione del tasso di copertura effettivo e alla gestione patrimoniale nel rispetto di adeguate norme prudenziali ed escludendo le operazioni su derivati a fini speculativi.

L'adeguatezza degli orientamenti è oggetto di valutazione indipendente ogni tre anni.

Articolo 207

Relazione annuale

La Commissione riferisce con cadenza annuale in merito agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all'assistenza finanziaria, alle passività potenziali e al fondo comune di copertura a norma dell'articolo 242.

CAPO 2

Disposizioni specifiche

SEZIONE 1

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 208

Norme e attuazione

1. In deroga all'articolo 201, paragrafo 1, gli strumenti finanziari possono essere costituiti, in casi debitamente giustificati, senza essere autorizzati per mezzo di un atto di base, a condizione che siano inclusi nel bilancio ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera e).
2. Quando gli strumenti finanziari sono combinati con un sostegno complementare del bilancio dell'Unione, comprese le sovvenzioni, in un unico accordo, il presente titolo si applica all'intera misura. Le relazioni sono presentate a norma dell'articolo 242.

Quando uno strumento finanziario è costituito allo scopo di attuare l'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1303/2013 con il contributo di una garanzia di bilancio dell'Unione, si applica il presente titolo ad eccezione dell'articolo 201, paragrafo 1. Esso è attuato a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c).

3. La Commissione garantisce una gestione armonizzata degli strumenti finanziari, in particolare nel settore della contabilità, della rendicontazione, del monitoraggio e della gestione del rischio finanziario.
4. Quando l'Unione partecipa a uno strumento finanziario con una quota di minoranza, la Commissione garantisce l'osservanza del presente titolo, nel rispetto del principio di proporzionalità, sulla base dell'entità e del valore della partecipazione dell'Unione allo strumento. Nonostante quanto precede, la Commissione garantisce il rispetto dell'articolo 124.
5. Qualora ritengano che uno strumento finanziario non abbia raggiunto i suoi obiettivi in modo efficace, il Parlamento europeo o il Consiglio possono chiedere alla Commissione di presentare una proposta di atto di base rivisto al fine di chiudere lo strumento. Nel caso della chiusura dello strumento finanziario i nuovi importi rimborsati allo strumento a norma dell'articolo 202, paragrafo 2, sono considerati entrate generali e reimmessi nel bilancio.
6. L'obiettivo degli strumenti finanziari o di un raggruppamento di strumenti finanziari a livello di meccanismo e, se del caso, la loro forma giuridica specifica e il luogo di registrazione sono pubblicati sul sito della Commissione.
7. Le entità che attuano gli strumenti finanziari possono aprire conti fiduciari a norma dell'articolo 82, paragrafo 3, per conto dell'Unione. Tali entità trasmettono i relativi estratti conto al servizio competente della Commissione. I pagamenti su conti fiduciari sono effettuati dalla Commissione sulla base di richieste di pagamento debitamente motivate da previsioni di spesa, tenendo conto dei saldi disponibili sui conti fiduciari e della necessità di evitare saldi eccessivi su tali conti.

Articolo 209

Strumenti finanziari attuati direttamente dalla Commissione

1. Gli strumenti finanziari possono essere attuati direttamente a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera a), con le seguenti modalità:
 - a) un veicolo di investimento dedicato al quale la Commissione partecipa insieme ad altri investitori pubblici o privati al fine di incrementare l'effetto leva del contributo dell'Unione;
 - b) prestiti, garanzie, partecipazioni e altri strumenti di condivisione dei rischi diversi dagli investimenti in veicoli di investimento dedicati, forniti direttamente ai destinatari finali o tramite intermediari finanziari.
2. I veicoli di investimento dedicati di cui alla lettera a) sono istituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro. Nell'ambito dell'azione esterna essi possono anche essere istituiti conformemente alla legislazione di un paese terzo. I gestori di tali veicoli sono tenuti, per legge o per contratto, ad agire con la diligenza di un gestore professionale e in buona fede.
3. I gestori dei veicoli di investimento dedicati di cui al paragrafo 2 e gli intermediari finanziari o i destinatari finali degli strumenti finanziari sono selezionati tenendo conto della natura dello strumento finanziario che sarà attuato, dell'esperienza e della capacità operativa e finanziaria delle entità interessate nonché della sostenibilità economica dei progetti dei destinatari finali. La scelta è trasparente, giustificata da ragioni oggettive e non dà luogo a conflitti d'interessi.

Articolo 210

Trattamento dei contributi in regime di esecuzione concorrente

1. È tenuta una contabilità separata per i contributi agli strumenti finanziari costituiti a norma della presente sezione provenienti da fondi in regime di esecuzione concorrente.

2. I contributi dei fondi attuati in regime di esecuzione concorrente sono iscritti in una contabilità separata e utilizzati conformemente agli obiettivi dei rispettivi fondi per azioni e destinatari finali compatibili con il programma o i programmi da cui provengono i contributi.
3. Ai contributi dei fondi in regime di esecuzione concorrente agli strumenti finanziari costituiti a norma della presente sezione si applica la normativa settoriale. Nonostante quanto precede le autorità di gestione possono basarsi su una valutazione ex ante preesistente, svolta a norma dell'articolo 202, paragrafo 1, lettera h), per decidere di contribuire a uno strumento finanziario esistente.

SEZIONE 2

GARANZIE DI BILANCIO

Articolo 211

Norme in materia di garanzie di bilancio

1. L'atto di base definisce:
 - a) l'importo della garanzia di bilancio che non può mai essere superato, fatto salvo l'articolo 201, paragrafo 2;
 - b) le tipologie di operazioni coperte dalla garanzia di bilancio.
2. I contributi degli Stati membri alle garanzie di bilancio ai sensi dell'articolo 201, paragrafo 2, possono essere forniti sotto forma di garanzie o in contanti.

Un importo superiore a quello di cui paragrafo 1, lettera a), è accordato per conto dell'Unione. I pagamenti relativi alle attivazioni delle garanzie sono effettuati, ove necessario, dagli Stati membri o terzi contributori su base pari passu. La Commissione firma con i contributori un accordo contenente, in particolare, le disposizioni relative alle condizioni di pagamento.

Articolo 212

Attuazione delle garanzie di bilancio

1. Le garanzie di bilancio sono irrevocabili, incondizionate e a richiesta per le tipologie di operazioni coperte.
2. Le garanzie di bilancio sono attuate a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), o, in casi eccezionali, a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera a).
3. La garanzia di bilancio può coprire soltanto le operazioni di finanziamento e investimento che soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 202, paragrafo 1, lettere da a) a d).
4. Le controparti contribuiscono con risorse proprie alle operazioni coperte dalla garanzia di bilancio.
5. La Commissione sottoscrive con la controparte un accordo di garanzia. La concessione della garanzia di bilancio è subordinata all'entrata in vigore dell'accordo di garanzia.
6. Le controparti comunicano con cadenza annuale alla Commissione:
 - a) la valutazione del rischio e le informazioni relative alla classificazione delle operazioni coperte dalla garanzia di bilancio nonché gli inadempimenti attesi;
 - b) l'obbligazione finanziaria in essere dell'Unione derivante dalla garanzia di bilancio, ripartita per singola operazione e misurata conformemente alle norme contabili dell'Unione di cui all'articolo 79 o ai principi internazionali riconosciuti per il settore pubblico;
 - c) il totale dei profitti o delle perdite derivanti dalle operazioni coperte dalla garanzia di bilancio.

SEZIONE 3

ASSISTENZA FINANZIARIA

Articolo 213 *Norme e attuazione*

1. L'assistenza finanziaria dell'Unione a Stati membri o paesi terzi assume la forma di un prestito o di una linea di credito o di ogni altro strumento ritenuto idoneo a garantire l'efficacia del sostegno. A tal fine, il pertinente atto di base conferisce alla Commissione il potere di reperire le risorse necessarie assumendo prestiti per conto dell'Unione sui mercati dei capitali o presso istituti finanziari.
2. L'assunzione e l'erogazione di prestiti non comportano a carico dell'Unione cambiamenti di scadenza né la espongono a rischi di tasso d'interesse o ad altri rischi commerciali.
3. L'assistenza finanziaria è erogata in euro, tranne in casi debitamente giustificati.
4. L'assistenza finanziaria è attuata direttamente dalla Commissione.
5. La Commissione sottoscrive con il paese beneficiario un accordo contenente disposizioni che:
 - a) assicurano che il paese beneficiario verifichi a cadenza regolare che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente, adotti misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprenda azioni legali per il recupero dei fondi concessi a titolo di assistenza finanziaria dell'Unione che siano stati oggetto di appropriazione indebita;
 - b) assicurano la tutela degli interessi finanziari dell'Unione;
 - c) autorizzano espressamente la Commissione, l'OLAF e la Corte dei conti a esercitare i loro diritti conformemente all'articolo 124;
 - d) assicurano che l'Unione abbia diritto al rimborso anticipato del prestito qualora si riscontri che, in relazione alla gestione dell'assistenza finanziaria dell'Unione, il paese beneficiario è stato coinvolto in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
 - e) assicurano che tutte le spese sostenute dall'Unione in relazione a un'assistenza finanziaria siano a carico del paese beneficiario.
6. Ove possibile, la Commissione versa il prestito a rate purché siano rispettate le condizioni cui è subordinata l'assistenza finanziaria. Qualora tali condizioni non siano soddisfatte, la Commissione sospende o cancella temporaneamente l'erogazione dell'assistenza finanziaria.
7. I fondi raccolti ma non ancora erogati non possono essere utilizzati per scopi diversi dalla prestazione di assistenza finanziaria al paese beneficiario. A norma dell'articolo 83, paragrafi 1 e 2, il contabile stabilisce le procedure per la custodia dei fondi.

TITOLO XI

CONTRIBUTI AI PARTITI POLITICI EUROPEI

Articolo 214 *Disposizioni generali*

1. Ai fini del presente regolamento, per partiti politici europei si intendono le entità registrate come tali a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁰.
2. Possono essere concessi contributi finanziari diretti a carico del bilancio ai partiti politici europei affinché possano contribuire a formare una coscienza politica europea e a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione, ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

Articolo 215 *Principi*

1. I contributi sono utilizzati solo per il rimborso della percentuale di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 dei costi di funzionamento dei partiti politici europei direttamente connessi agli obiettivi di tali partiti, come specificato all'articolo 17, paragrafo 5, e all'articolo 21 di tale regolamento.
2. I contributi possono essere utilizzati per rimborsare spese connesse a contratti conclusi da partiti politici europei, a condizione che all'atto dell'aggiudicazione di tali contratti non vi fossero conflitti d'interessi.
3. I contributi non sono utilizzati per concedere, direttamente o indirettamente, vantaggi personali, in denaro o in natura, ad alcun membro o dipendente di un partito politico europeo. I contributi non sono utilizzati per finanziare, direttamente o indirettamente, attività di terzi, in particolare partiti politici nazionali o fondazioni politiche a livello europeo o nazionale, sotto forma di sovvenzioni, donazioni, prestiti o altri accordi simili. I contributi non sono utilizzati per gli scopi esclusi dall'articolo 22 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
4. I contributi sono subordinati al rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, conformemente ai criteri di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
5. I contributi sono concessi dal Parlamento europeo su base annuale e sono pubblicati a norma dell'articolo 36, paragrafo 2, del presente regolamento e dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
6. I partiti politici europei che ricevono un contributo non ricevono, direttamente o indirettamente, altri fondi provenienti dal bilancio. In particolare, sono vietate le donazioni attinte ai bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo. La stessa spesa non può, in nessuna circostanza, essere finanziata due volte dal bilancio.
7. Se, alla fine di un esercizio finanziario per il quale ha ricevuto una sovvenzione di funzionamento, una fondazione politica europea ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 realizza un'eccedenza di entrate rispetto alle spese, può riportare all'esercizio successivo la parte di tale eccedenza corrispondente al massimo al 25% delle entrate totali di quell'esercizio, a condizione che tale parte sia usata entro il primo trimestre di tale esercizio successivo.

⁵⁰ Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee.

Articolo 216
Aspetti di bilancio

I contributi sono versati dalla sezione del bilancio relativa al Parlamento europeo. Gli stanziamenti destinati a organismi o esperti indipendenti esterni di revisione contabile di cui all'articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 sono imputati direttamente al bilancio del Parlamento europeo.

Articolo 217
Bando per la presentazione delle domande di contributi

1. I contributi sono concessi in esito a bando per la presentazione delle domande di contributi pubblicato ogni anno almeno sul sito web del Parlamento europeo.
2. A un partito politico europeo può essere concesso un solo contributo all'anno.
3. Un partito politico europeo può ricevere un contributo solo se ne fa richiesta nei termini e nel rispetto delle condizioni stabilite nel bando per la presentazione delle domande di contributi.
4. Il bando per la presentazione delle domande di contributi stabilisce a quali condizioni un richiedente può ricevere un contributo ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, nonché i criteri di esclusione.
5. Il bando per la presentazione delle domande di contributi determina, almeno, la natura delle spese che possono essere rimborsate mediante il contributo.
6. Il bando per la presentazione delle domande di contributi richiede un bilancio di previsione.

Articolo 218
Procedura di attribuzione

1. Le domande di contributi sono presentate per iscritto entro il termine stabilito, e, se del caso, in formato elettronico protetto.
2. I contributi non sono concessi ai richiedenti che, al momento della procedura di attribuzione, si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 132, paragrafo 1, e all'articolo 137 né a quelli che sono registrati come esclusi nella banca dati di individuazione precoce e di esclusione di cui all'articolo 138.
3. I richiedenti sono tenuti ad attestare che non si trovano in una delle situazioni di cui al paragrafo 2.
4. L'ordinatore responsabile può essere assistito da un comitato ai fini della valutazione delle domande di contributo. L'ordinatore responsabile precisa le regole in materia di composizione, nomina e funzionamento di detto comitato e le regole volte a prevenire i conflitti d'interessi.
5. Le domande che soddisfano i criteri di ammissibilità e di esclusione sono selezionate in base ai criteri di cui all'articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
6. La decisione dell'ordinatore responsabile in merito alle domande precisa almeno:
 - a) l'oggetto e l'importo globale dei contributi;
 - b) il nome dei richiedenti selezionati e gli importi accettati per ognuno di essi;
 - c) i nomi dei richiedenti esclusi e le motivazioni di tale esclusione.
7. L'ordinatore responsabile informa per iscritto i richiedenti del seguito riservato alle rispettive domande. Se la domanda di contributo è respinta o gli importi richiesti non sono concessi in parte o in tutto, l'ordinatore responsabile comunica i motivi del rifiuto della richiesta o della mancata attribuzione degli importi richiesti, con riferimento in particolare ai criteri di ammissibilità e di attribuzione di cui al paragrafo 1 e all'articolo 217, paragrafo 4. Se la domanda

è respinta, l'ordinatore responsabile informa il richiedente dei mezzi amministrativi e/o di ricorso giurisdizionale a sua disposizione previsti dall'articolo 129, paragrafo 2, del presente regolamento.

8. I contributi formano oggetto di un accordo scritto.

Articolo 219 *Forma dei contributi*

1. I contributi possono assumere una delle seguenti forme:
 - a) rimborso di una percentuale delle spese rimborsabili effettivamente sostenute;
 - b) rimborso sulla base di costi unitari;
 - c) somme forfettarie;
 - d) finanziamenti a tasso fisso;
 - e) finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni in questione in base a uno dei seguenti elementi:
 - i) rispetto di determinate condizioni ex ante;
 - ii) conseguimento dei risultati misurato in riferimento alle tappe fondamentali precedentemente fissate o mediante indicatori di performance;
 - f) una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a e).
2. Possono essere rimborsate solo le spese che soddisfano i criteri stabiliti nel bando per la presentazione delle domande di contributi e che non sono state sostenute prima della data di presentazione della domanda.
3. L'accordo di cui all'articolo 218, paragrafo 8, contiene disposizioni che consentono di verificare l'osservanza delle condizioni per l'attribuzione di somme forfettarie, finanziamenti a tasso fisso, costi unitari o finanziamenti non collegati ai costi.
4. I contributi sono versati nella loro totalità, sotto forma di un unico prefinanziamento, a meno che l'ordinatore responsabile decida altrimenti in casi debitamente giustificati.

Articolo 220 *Garanzie*

L'ordinatore responsabile può, se lo ritiene opportuno e proporzionato, caso per caso e previa analisi dei rischi, esigere che il partito politico europeo costituisca una garanzia anticipata per limitare i rischi finanziari connessi al pagamento del prefinanziamento solo quando, alla luce dell'analisi dei rischi, tale partito risulta esposto al rischio imminente di trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettere a) e d), del presente regolamento o quando una decisione dell'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, istituita a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 ("Autorità"), è stata comunicata al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, di tale regolamento.

L'articolo 148 si applica mutatis mutandis alle garanzie che possono essere richieste nei casi di cui al primo comma del presente articolo per i pagamenti di prefinanziamento a favore dei partiti politici europei.

Articolo 221 *Uso dei contributi*

1. I contributi sono spesi a norma dell'articolo 215.

2. Qualsiasi parte del contributo non utilizzata entro l'esercizio finanziario cui si riferisce tale contributo (anno n) è utilizzata per le spese rimborsabili sostenute entro il 31 dicembre dell'anno n+1. La parte rimanente del contributo non spesa entro tale data è recuperata conformemente al titolo IV, capo 6.
3. I partiti politici europei rispettano il tasso massimo di cofinanziamento stabilito all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Gli importi che rimangono dai contributi del precedente esercizio non possono essere utilizzati per finanziare la parte che i partiti politici europei sono tenuti a fornire dalle risorse proprie. I contributi di terzi a eventi congiunti non sono considerati parte delle risorse proprie di un partito politico europeo.
4. I partiti politici europei utilizzano la parte del contributo che non è stata usata entro l'esercizio finanziario cui si riferisce tale contributo prima di utilizzare i contributi concessi dopo tale esercizio.
5. L'interesse maturato sui pagamenti di prefinanziamento è considerato parte del contributo.

Articolo 222

Relazione sull'uso dei contributi

1. A norma dell'articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, il partito politico europeo presenta all'ordinatore responsabile, per approvazione, la relazione annuale sull'utilizzo del contributo e il bilancio annuale.
2. L'ordinatore responsabile redige la relazione annuale di attività di cui all'articolo 73, paragrafo 9, del presente regolamento sulla base della relazione annuale e del bilancio annuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Per redigere la relazione possono essere utilizzati altri documenti giustificativi.

Articolo 223

Importo del contributo

1. L'importo del contributo diventa definitivo soltanto dopo l'approvazione della relazione annuale e del bilancio annuale di cui all'articolo 222, paragrafo 1, da parte dell'ordinatore responsabile. L'approvazione della relazione annuale e del bilancio annuale non pregiudica controlli successivi da parte dell'Autorità.
2. L'importo non speso del prefinanziamento diventa definitivo soltanto dopo che è stato utilizzato dal partito politico europeo per pagare spese rimborsabili che soddisfano i criteri definiti nel bando per la presentazione di domande di contributi.
3. Quando il partito politico europeo non si conforma agli obblighi che gli incombono in relazione all'uso dei contributi, i contributi sono sospesi, ridotti o revocati dopo aver dato al partito politico europeo la possibilità di presentare osservazioni.
4. Prima di effettuare un pagamento l'ordinatore responsabile verifica che il partito politico europeo continui a essere iscritto nel registro di cui all'articolo 7 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e che non sia stato oggetto di una delle sanzioni previste all'articolo 27 di tale regolamento tra la data della domanda e la fine dell'esercizio finanziario cui si riferisce il contributo.
5. Quando il partito politico europeo non è più iscritto nel registro di cui all'articolo 7 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 o è stato oggetto di una delle sanzioni previste all'articolo 27 di tale regolamento, l'ordinatore responsabile può sospendere, ridurre o revocare il contributo e recuperare gli importi indebitamente versati conformemente all'accordo di cui all'articolo 218, paragrafo 8, in proporzione alla gravità degli errori, delle irregolarità, delle frodi

o di altra violazione degli obblighi relativi all'uso del contributo, dopo aver dato al partito politico europeo la possibilità di presentare osservazioni.

Articolo 224 *Controlli e sanzioni*

1. L'accordo di cui all'articolo 215, paragrafo 8, prevede espressamente che il Parlamento europeo eserciti i suoi poteri di controllo dei documenti e dei locali e che l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Corte dei conti esercitino i rispettivi poteri e competenze, di cui all'articolo 124, su tutti i partiti politici europei che hanno ricevuto fondi dell'Unione, nonché sui loro contraenti e subappaltatori.
2. L'ordinatore responsabile può irrogare sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive secondo quanto previsto agli articoli 132 e 133 del presente regolamento e all'articolo 27 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
3. Le sanzioni di cui al paragrafo 2 possono altresì essere irrogate ai partiti politici europei che, al momento della presentazione della domanda di contributo o dopo aver ricevuto il contributo, abbiano reso false dichiarazioni fornendo le informazioni richieste dall'ordinatore responsabile oppure non abbiano fornito tali informazioni.

Articolo 225 *Tenuta di registri*

1. I partiti politici europei tengono tutti i registri e i documenti giustificativi relativi al contributo per cinque anni a decorrere dall'ultimo pagamento relativo al contributo.
2. La documentazione inerente alle revisioni contabili, ai ricorsi, ai contenziosi e alle transazioni derivanti dall'utilizzo del contributo o alle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode se comunicata al destinatario è conservata fino alla conclusione di tali revisioni, ricorsi, contenziosi, transazioni o indagini.

Articolo 226 *Selezione degli organismi o esperti esterni di revisione contabile*

Gli organismi o esperti indipendenti esterni di revisione contabile di cui all'articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 sono selezionati mediante una procedura d'appalto pubblica. La durata del contratto non può superare i cinque anni. Dopo due contratti consecutivi si ritiene che sussista un conflitto d'interessi che potrebbe influire negativamente sullo svolgimento della revisione contabile.

Titolo XII

Altri strumenti di esecuzione del bilancio

Articolo 227

Fondi fiduciari

1. Per le azioni di emergenza, di post-emergenza o tematiche la Commissione può costituire, previa comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio, fondi fiduciari in base a un accordo concluso con altri donatori. L'atto costitutivo di ciascun fondo fiduciario indica gli obiettivi dello stesso. La decisione della Commissione che istituisce il fondo fiduciario comprende la descrizione degli obiettivi del fondo, la giustificazione della costituzione conformemente al paragrafo 3, l'indicazione della durata e gli accordi preliminari con gli altri donatori.
2. La Commissione presenta i progetti di decisione relativi alla costituzione, alla proroga e alla liquidazione di un fondo fiduciario dell'Unione al comitato competente ove previsto nell'atto di base a norma del quale è erogato il contributo dell'Unione al fondo fiduciario dell'Unione.
3. I fondi fiduciari dell'Unione rispettano le condizioni seguenti:
 - a) esiste un valore aggiunto dell'intervento dell'Unione: i fondi fiduciari sono costituiti e attuati a livello dell'Unione solo se i loro obiettivi, in particolare a motivo della loro portata o dei loro effetti potenziali, possono essere meglio conseguiti a livello di Unione che non a livello nazionale;
 - b) i fondi fiduciari dell'Unione determinano per l'Unione chiara visibilità politica e vantaggi gestionali nonché un migliore controllo da parte dell'Unione dei rischi e dei pagamenti dei contributi dell'Unione e degli altri donatori. Non dovrebbero essere creati se si limitano a duplicare altri canali esistenti di finanziamento o altri strumenti simili senza fornire alcuna addizionalità.
4. Per ciascun fondo fiduciario dell'Unione è istituito un comitato, presieduto dalla Commissione, che garantisce un'equa rappresentanza dei donatori e degli Stati membri non contribuenti in qualità di osservatori, e decide in merito all'impiego dei fondi. Le norme per la composizione del comitato e il suo regolamento interno sono fissati nell'atto costitutivo del fondo fiduciario adottato dalla Commissione e al quale i donatori hanno aderito. Tali norme comprendono l'obbligo di ottenere il voto favorevole della Commissione nella decisione finale sull'utilizzo dei fondi.
5. I fondi fiduciari dell'Unione sono costituiti per una durata limitata stabilita dall'atto costitutivo. Tale durata può essere prorogata con decisione della Commissione su richiesta del comitato del fondo fiduciario interessato.

Il Parlamento europeo e/o il Consiglio può chiedere alla Commissione, laddove opportuno, di interrompere gli stanziamenti per tale fondo fiduciario o di rivedere l'atto costitutivo al fine di liquidarlo. In tal caso, i fondi rimanenti sono restituiti proporzionalmente al bilancio a titolo di entrate generali e agli Stati membri contribuenti e agli altri donatori.

Articolo 228

Attuazione dei fondi fiduciari

1. I fondi fiduciari dell'Unione sono attuati secondo i principi della sana gestione finanziaria, trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento, nonché conformemente agli obiettivi specifici definiti in ciascun atto costitutivo.

2. Le azioni finanziate dai fondi fiduciari dell'Unione possono essere eseguite direttamente dalla Commissione a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera a), e in regime di esecuzione indiretta con le entità a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), punti i), ii), iii), v) e vi).
3. I fondi sono impegnati ed erogati dagli agenti finanziari della Commissione previsti al titolo IV, capo 4. Il contabile del fondo fiduciario dell'Unione è il contabile della Commissione. Egli è incaricato di definire procedure contabili e il piano contabile comuni a tutti i fondi fiduciari dell'Unione. Il revisore interno della Commissione, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Corte dei conti europea esercitano nei confronti del fondo fiduciario le stesse competenze attribuite loro nei confronti di altre azioni svolte dalla Commissione.
4. I contributi dell'Unione e dei donatori non sono integrati nel bilancio bensì versati in un apposito conto bancario. Il contabile procede all'apertura e alla chiusura dell'apposito conto bancario del fondo fiduciario. Tutte le operazioni effettuate durante l'esercizio sul conto bancario di cui al terzo comma sono debitamente registrate nei conti relativi al fondo fiduciario.

I contributi dell'Unione sono trasferiti su tale conto sulla base delle richieste di pagamento debitamente giustificate da previsioni di esborso, tenendo conto del saldo disponibile sul conto e della conseguente necessità di pagamenti aggiuntivi. Le previsioni di esborso devono essere fornite su base annuale o, se del caso, semestrale.

I contributi versati da altri donatori sono presi in considerazione quando sono incassati sul conto bancario specifico del fondo fiduciario e per l'importo in euro risultante dalla conversione all'atto dell'accredito sul conto bancario specifico. Gli interessi maturati sul conto bancario specifico del fondo fiduciario sono investiti nel fondo fiduciario stesso, salvo se altrimenti disposto nell'atto costitutivo del fondo fiduciario.

5. La Commissione è autorizzata a utilizzare il 5% massimo degli importi raccolti nel fondo fiduciario per coprire le proprie spese di gestione a decorrere dagli anni in cui i contributi di cui al paragrafo 4 hanno iniziato a essere utilizzati. Per la durata del fondo fiduciario tali spese di gestione sono assimilate a entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b).

Due volte l'anno l'ordinatore provvede alla rendicontazione finanziaria degli interventi effettuati da ogni fondo fiduciario.

I fondi fiduciari sono sottoposti annualmente a una revisione contabile esterna indipendente.

Articolo 229

Ricorso al sostegno di bilancio

1. Qualora previsto dai pertinenti atti di base, la Commissione può fornire sostegno di bilancio a un paese terzo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
 - a) la gestione delle pubbliche finanze del paese terzo risulta sufficientemente trasparente, affidabile ed efficace;
 - b) il paese terzo ha predisposto politiche settoriali o nazionali sufficientemente credibili e pertinenti;
 - c) il paese terzo ha predisposto politiche macroeconomiche orientate alla stabilità;
 - d) il paese terzo ha predisposto un accesso sufficiente e tempestivo a informazioni di bilancio complete e solide.
2. Il pagamento del contributo dell'Unione si basa sul rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, compreso il miglioramento della gestione delle finanze pubbliche. Inoltre, alcuni pagamenti possono essere subordinati al raggiungimento, misurato da indicatori di performance obiettivi,

delle tappe fondamentali che esprimono i risultati e i progressi in materia di riforme realizzati nel corso del tempo nei rispettivi settori.

3. Le corrispondenti convenzioni di finanziamento concluse con il paese terzo prevedono:
 - a) l'obbligo per il paese terzo di trasmettere alla Commissione informazioni affidabili e tempestive che le consentano di valutare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2;
 - b) opportune disposizioni a norma delle quali il paese terzo deve impegnarsi a rimborsare immediatamente in tutto o in parte i finanziamenti erogati per la relativa operazione, qualora sia accertato che il pagamento dei fondi pertinenti dell'Unione è viziato da gravi irregolarità imputabili al paese terzo.

Per procedere al rimborso di cui al primo comma può essere applicato l'articolo 99, paragrafo 1, secondo comma.

4. La Commissione sostiene lo sviluppo delle capacità di controllo parlamentare e di revisione contabile nei paesi terzi, nonché il rafforzamento della trasparenza e dell'accesso del pubblico alle informazioni.

Articolo 230

Esperti esterni retribuiti

1. Per valori inferiori alle soglie stabilite all'articolo 169, paragrafo 1, possono essere selezionati in base alla procedura di cui al paragrafo 3 esperti esterni retribuiti, incaricati di assistere le istituzioni nella valutazione delle domande di sovvenzione, dei progetti e delle offerte nonché di fornire pareri e consulenza in casi specifici.
2. Questi esperti sono retribuiti sulla base di un importo fisso preventivamente annunciato e sono scelti in funzione della loro capacità professionale. La selezione avviene in base a criteri di selezione che rispettano i principi di non discriminazione, parità di trattamento e assenza di conflitto d'interessi.
3. Un invito a manifestare interesse è pubblicato sul sito internet dell'istituzione interessata.

L'invito a manifestare interesse comprende una descrizione dei compiti, la durata e le condizioni di retribuzione fissate.

In esito all'invito a manifestare interesse è redatto un elenco di esperti. Tale elenco rimane valido per un periodo non superiore a cinque anni dalla pubblicazione o per la durata del programma pluriennale attinente ai compiti.
4. Ogni persona fisica interessata può presentare la sua candidatura in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità dell'invito a manifestare interesse, a eccezione degli ultimi tre mesi.
5. Gli esperti retribuiti con gli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico sono assunti secondo le procedure definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel momento in cui adottano ciascun programma quadro di ricerca o conformemente alle corrispondenti regole di partecipazione. Ai fini del titolo V, capo 2, sezione 2, tali esperti sono considerati destinatari ai sensi dell'articolo 2.

Articolo 231

Esperti non retribuiti

Le istituzioni possono rimborsare le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dalle persone invitate dalle istituzioni o munite di mandato delle istituzioni o, se del caso, versare loro qualsiasi altra indennità.

Articolo 232
Quote di adesione e altre sottoscrizioni

L'Unione può versare quote a titolo di sottoscrizioni presso gli organismi dei quali è membro o osservatore.

Articolo 233
Altri strumenti

Possono essere utilizzati altri strumenti per il pagamento:

- a) delle spese per i membri del personale delle istituzioni, compresi i contributi alle associazioni dei deputati ed ex deputati del Parlamento europeo, e dei contributi alle scuole europee;
- b) delle spese relative ai mercati della pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- c) degli aiuti erogati a titolo di assistenza macrofinanziaria.

TITOLO XIII

CONTI ANNUALI E ALTRA RENDICONTAZIONE FINANZIARIA

CAPO 1

Conti annuali

SEZIONE 1: QUADRO CONTABILE

Articolo 234

Struttura contabile

I conti annuali sono preparati per ciascun esercizio, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Tali conti comprendono:

- a) gli stati finanziari, che presentano le informazioni finanziarie in ottemperanza delle norme contabili di cui all'articolo 79;
- b) i conti di bilancio, che presentano le informazioni contenute nella contabilità di bilancio delle istituzioni;
- c) i conti annuali consolidati, che presentano, in ottemperanza delle norme contabili di cui all'articolo 79 e in particolare del principio della rilevanza, il consolidamento delle informazioni finanziarie contenute negli stati finanziari e nei conti di bilancio degli organismi di cui all'articolo 69 e degli altri organismi che soddisfano i criteri di consolidamento contabile.

Articolo 235

Stati finanziari

1. Gli stati finanziari sono presentati in milioni di euro e, in ottemperanza delle norme contabili di cui all'articolo 79, comprendono:
 - a) il bilancio finanziario, che presenta l'intera situazione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre dell'esercizio precedente;
 - b) il conto economico, che presenta il risultato economico dell'esercizio precedente;
 - c) la situazione dei flussi di cassa, che fa apparire gli incassi e gli esborsi dell'esercizio e la situazione finale di tesoreria;
 - d) la situazione di variazione dell'attivo netto, che presenta una sintesi dei movimenti che durante l'esercizio hanno interessato le riserve e gli utili accantonati.
2. Le note degli stati finanziari completano e commentano le informazioni fornite negli stati di cui al paragrafo 1, fornendo tutte le informazioni supplementari prescritte dalle norme contabili di cui all'articolo 79.
3. Dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di trasmissione della contabilità generale, il contabile procede alle correzioni che, senza comportare esborsi o incassi a carico dell'esercizio, sono necessarie per una presentazione regolare e fedele dei conti. Tali correzioni rispettano le norme contabili di cui all'articolo 79.

SEZIONE 2

CONTI DI BILANCIO

Articolo 236 *Conti di bilancio*

I conti di bilancio sono presentati in milioni di euro. Essi comprendono:

- a) le relazioni che presentano in forma aggregata la totalità delle operazioni di bilancio dell'esercizio in entrate e in spese;
- b) il risultato di bilancio, calcolato sulla base del pertinente regolamento sulle risorse proprie in vigore;
- c) le note esplicative, che completano e commentano le informazioni fornite nelle relazioni.

SEZIONE 3

CALENDARIO DEI CONTI ANNUALI

Articolo 237 *Conti provvisori*

- 1. I contabili delle altre istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 234 comunicano i loro conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1° marzo che segue l'esercizio chiuso.
- 2. I contabili delle altre istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 234 comunicano inoltre al contabile della Commissione, entro il 1° marzo che segue l'esercizio chiuso, le informazioni contabili necessarie a fini di consolidamento, secondo le modalità e il formato stabiliti dal contabile della Commissione.
- 3. Il contabile della Commissione consolida tali conti provvisori con quelli provvisori della Commissione e trasmette per via elettronica alla Corte dei conti, entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso, i conti provvisori della Commissione e i conti provvisori consolidati dell'Unione.

Articolo 238 *Approvazione dei conti definitivi*

- 1. La Corte dei conti formula, entro il 1° giugno, le sue osservazioni sui conti provvisori delle istituzioni diverse dalla Commissione e di ciascuno degli organismi di cui all'articolo 234 e, entro il 15 giugno, le sue osservazioni sui conti provvisori della Commissione e sui conti provvisori consolidati dell'Unione.
- 2. I contabili delle altre istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 234 comunicano al contabile della Commissione, entro il 15 giugno, le informazioni contabili necessarie a fini di consolidamento, secondo le modalità e il formato stabiliti dal contabile della Commissione.

Le istituzioni diverse dalla Commissione e ogni organismo di cui all'articolo 234 comunicano i rispettivi conti definitivi al contabile della Commissione, alla Corte dei conti, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1° luglio.
- 3. I contabili di ogni istituzione e organismo di cui all'articolo 234 trasmettono altresì alla Corte dei conti, e in copia al contabile della Commissione, contemporaneamente a tali conti definitivi, una dichiarazione a essi relativa.

I conti definitivi sono corredati di una nota redatta dal contabile, nella quale questi dichiara che i conti definitivi sono stati elaborati nel rispetto del presente titolo e dei principi, delle norme e dei metodi contabili applicabili descritti nelle note agli stati finanziari.

4. Il contabile della Commissione redige i conti consolidati definitivi in base alle informazioni presentategli a norma del paragrafo 2 del presente articolo dalle istituzioni diverse dalla Commissione e dagli organismi di cui all'articolo 234. I conti consolidati definitivi sono corredati di una nota redatta dal contabile della Commissione, nella quale questi dichiara che i conti consolidati definitivi sono stati elaborati nel rispetto del presente titolo e dei principi, delle norme e dei metodi contabili descritti nelle note agli stati finanziari.
5. La Commissione approva i conti consolidati definitivi e i propri conti definitivi e li trasmette, per via elettronica, entro il 31 luglio al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.
Entro la stessa data il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti una dichiarazione relativa ai conti consolidati definitivi.
6. I conti consolidati definitivi sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro il 15 novembre, corredati della dichiarazione d'affidabilità fornita dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 287 TFUE e dell'articolo 106 *bis* del trattato Euratom.

CAPO 2

Relazioni integrate in materia finanziaria e di responsabilità

Articolo 239

Relazioni integrate in materia finanziaria e di responsabilità

1. Entro il 31 luglio che segue l'esercizio chiuso la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio un insieme integrato di relazioni in materia finanziaria e di responsabilità, che comprende:
 - a) i conti annuali consolidati di cui all'articolo 238;
 - b) la relazione annuale sulla gestione e il rendimento, che presenta:
 - i) una sintesi delle relazioni annuali di attività per l'esercizio precedente e le relazioni annuali di attività di ciascun ordinatore delegato a norma dell'articolo 73, paragrafo 9;
 - ii) la valutazione delle finanze dell'Unione basata sui risultati conseguiti, di cui all'articolo 318 TFUE;
 - c) la relazione sulle azioni preventive e correttive concernenti il bilancio dell'UE, che presenta l'incidenza finanziaria delle misure adottate per tutelare il bilancio dell'UE dalle spese che violano il diritto applicabile;
 - d) la relazione sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea (lotta contro la frode) di cui all'articolo 325 TFUE, elaborata in cooperazione con gli Stati membri, che illustra le misure adottate per combattere la frode e le altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
 - e) la relazione sulle revisioni contabili interne di cui all'articolo 116, paragrafo 7;
 - f) la relazione sul seguito dato al discarico, di cui all'articolo 253, paragrafo 3.
2. L'insieme integrato di relazioni in materia finanziaria e di responsabilità di cui al paragrafo 1 è messo a disposizione della Corte dei conti.

CAPO 3

Rendicontazione di bilancio e altra rendicontazione finanziaria

Articolo 240

Relazione mensile sull'esecuzione del bilancio

Il contabile della Commissione, oltre agli stati e alle relazioni annuali di cui agli articoli 235 e 236, trasmette una volta al mese al Parlamento europeo e al Consiglio dati in cifre sull'esecuzione del bilancio, per quanto concerne sia le entrate che le spese relative all'insieme degli stanziamenti disponibili.

I dati sono messi a disposizione entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla fine di ogni mese tramite il sito internet della Commissione.

Articolo 241

Relazione annuale sulla gestione di bilancio e finanziaria

1. Ogni istituzione e organismo di cui all'articolo 234 prepara una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio.

Essi mettono la relazione a disposizione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Corte dei conti entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso.

2. La relazione di cui al paragrafo 1 fornisce una sintesi degli storni di stanziamenti fra le varie voci del bilancio.

Articolo 242

Relazione annuale sugli strumenti finanziari, le garanzie di bilancio e l'assistenza finanziaria

La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio in merito agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all'assistenza finanziaria, alle passività potenziali e al fondo comune di copertura a norma dell'articolo 39, paragrafi 4 e 5, e dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera d). Tali informazioni sono contemporaneamente messe a disposizione della Corte dei conti.

Articolo 243

Relazione sulle questioni contabili

Entro il 15 settembre di ogni anno il contabile trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente informazioni concernenti gli attuali rischi osservati, le tendenze generali constatate, i nuovi problemi contabili incontrati, i progressi compiuti su aspetti contabili, compresi quelli evocati dalla Corte dei conti, e le informazioni relative ai recuperi.

Articolo 244

Relazione sui fondi fiduciari

Conformemente all'articolo 39, paragrafo 5, la Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività sostenute dai fondi fiduciari dell'Unione, sulla loro attuazione e sulle loro prestazioni, nonché sui relativi conti.

Il comitato del fondo fiduciario approva la relazione annuale del fondo fiduciario redatta dall'ordinatore. Approva altresì i conti definitivi preparati dal contabile. Il comitato presenta i conti definitivi redatti dal contabile al Parlamento europeo e al Consiglio nell'ambito della procedura di discarico della Commissione.

La Commissione pubblica le informazioni sui destinatari a norma dell'articolo 36.

TITOLO XIV

REVISIONE CONTABILE ESTERNA E DISCARICO

CAPO 1

Revisione contabile esterna

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione informano la Corte dei conti, con la massima tempestività, di tutte le decisioni e di tutte le norme da essi emanati a norma degli articoli 12, 15, 20, 27, 28, 30 e 41.

1. L'esame da parte della Corte dei conti della legittimità e della regolarità delle entrate e delle spese è effettuato rispetto ai trattati, al bilancio, al presente regolamento, agli atti delegati adottati a norma del presente regolamento e a tutti gli altri atti emanati in esecuzione dei trattati. Tale esame tiene conto del carattere pluriennale dei programmi e dei relativi sistemi di vigilanza e controllo.
2. Nell'assolvimento delle proprie attribuzioni la Corte dei conti ha facoltà di prendere conoscenza, secondo il disposto dell'articolo 249, di tutti i documenti e di tutte le informazioni relativi alla gestione finanziaria dei servizi o organismi riguardanti le operazioni finanziate o cofinanziate dall'Unione. Essa ha il potere di sentire qualsiasi agente responsabile di un'operazione di spesa o di entrata e di avvalersi di tutte le procedure di revisione contabile riconosciute a detti servizi o organismi. Il controllo negli Stati membri si effettua di concerto con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non dispongono delle necessarie competenze, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza.

Per raccogliere tutte le informazioni necessarie all'assolvimento dei compiti ad essa affidati dai trattati o dagli atti adottati in esecuzione dei medesimi, la Corte dei conti, qualora lo richieda, può essere presente alle operazioni di controllo effettuate nel quadro dell'esecuzione del bilancio da parte o per conto di un'istituzione.

Su richiesta della Corte dei conti ogni istituzione autorizza gli organismi finanziari che detengono averi dell'Unione a far sì che la Corte stessa possa accertarsi della corrispondenza dei dati esterni con la situazione contabile.

3. Per l'assolvimento del suo compito, la Corte dei conti notifica alle istituzioni e alle autorità alle quali si applica il presente regolamento i nominativi dei membri del suo personale autorizzati a effettuare controlli presso di esse.

Articolo 248

Verifiche relative a titoli e fondi

La Corte dei conti provvede a che tutti i titoli e i fondi depositati o in cassa siano verificati mediante attestazioni sottoscritte dai depositari o mediante verbali di situazioni di cassa e di portafoglio. Essa può procedere a tali verifiche direttamente.

Articolo 249

Diritto di accesso della Corte dei conti

1. La Commissione, le altre istituzioni, gli organismi che gestiscono entrate o spese a nome dell'Unione, nonché i destinatari, accordano alla Corte dei conti ogni agevolazione e le forniscono tutte le informazioni di cui essa ritenga di aver bisogno per l'assolvimento dei suoi compiti. Mettono a disposizione della Corte dei conti tutti i documenti relativi all'aggiudicazione e all'esecuzione degli appalti finanziati dal bilancio e ogni conto relativo a movimenti di denaro o di materiali, ogni documento contabile o giustificativo e i relativi documenti amministrativi, ogni documentazione relativa alle entrate e alle spese, ogni inventario, ogni organigramma che la Corte dei conti ritenga necessario per la verifica, in base a documenti o a revisioni sul posto, della relazione sul risultato dell'esecuzione del bilancio e finanziaria e, per lo stesso scopo, ogni documento e tutti i dati stabiliti o conservati elettronicamente.

Gli organismi di controllo interni e gli altri servizi di controllo delle amministrazioni nazionali interessate accordano alla Corte dei conti ogni agevolazione di cui essa ritenga di aver bisogno per l'assolvimento dei suoi compiti.

2. I funzionari le cui operazioni sono soggette alle verifiche della Corte dei conti sono tenuti a:
 - a) aprire le loro casse, esibire denari, valori e materiali di qualsiasi natura, i documenti giustificativi della loro gestione di cui sono depositari, nonché libri e registri e qualsiasi altro documento attinente;
 - b) esibire la corrispondenza e qualunque altro documento necessario alla completa esecuzione della revisione contabile di cui all'articolo 247.

La comunicazione delle informazioni di cui al primo comma, lettera b), comma può essere chiesta solo dalla Corte dei conti.

3. La Corte dei conti è abilitata a verificare i documenti relativi alle entrate e alle spese dell'Unione, detenuti dai servizi delle istituzioni e, in particolare, dai servizi responsabili delle decisioni su tali entrate e spese, dagli organismi che gestiscono entrate o spese in nome dell'Unione e dalle persone fisiche o giuridiche beneficiarie di pagamenti provenienti dal bilancio.
4. La verifica della legittimità e regolarità delle entrate e delle spese e il controllo della sana gestione finanziaria si estendono all'impiego, da parte degli organismi esterni alle istituzioni, dei fondi dell'Unione riscossi a titolo di contributi.
5. Qualsiasi finanziamento dell'Unione a destinatari esterni alle istituzioni è subordinato all'accettazione scritta, da parte di tali destinatari o, in mancanza di questa, da parte dei

contraenti o dei subappaltatori, di una revisione contabile eseguita dalla Corte dei conti sull'uso dei finanziamenti accordati.

6. La Commissione fornisce alla Corte dei conti, qualora questa le richieda, tutte le informazioni sull'assunzione e sull'erogazione di prestiti.
7. L'uso di sistemi informatici integrati non ha l'effetto di limitare l'accesso da parte della Corte dei conti ai documenti giustificativi.

Articolo 250

Relazione annuale della Corte dei conti

1. La Corte dei conti trasmette entro il 15 giugno alla Commissione e alle istituzioni interessate le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare nella relazione annuale. Tali osservazioni rimangono riservate e sono oggetto di una procedura in contraddittorio. Tutte le istituzioni inviano le proprie risposte alla Corte dei conti entro il 15 ottobre. Le altre istituzioni inviano contemporaneamente le proprie risposte alla Commissione.

2. Nella relazione annuale figura una valutazione della sana gestione finanziaria.

3. La relazione annuale comporta tante suddivisioni quante sono le istituzioni. La Corte dei conti può aggiungere tutte le presentazioni di sintesi o osservazioni di portata generale che ritiene adeguate.

La Corte dei conti adotta tutte i provvedimenti necessari affinché le risposte delle istituzioni alle sue osservazioni siano pubblicate accanto a ciascuna osservazione alla quale si riferiscono o dopo di essa.

4. La Corte dei conti invia alle autorità preposte al discarico e alle altre istituzioni, entro il 15 novembre, la propria relazione annuale corredata delle risposte delle istituzioni e ne cura la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 251

Relazioni speciali della Corte dei conti

1. La Corte dei conti trasmette all'istituzione o all'organismo interessati le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare in una relazione speciale. Tali osservazioni rimangono riservate e sono oggetto di una procedura in contraddittorio.

In generale, entro sei settimane dalla trasmissione di dette osservazioni, l'istituzione o l'organismo interessati comunicano alla Corte dei conti le proprie eventuali risposte a tali osservazioni. Tale termine è sospeso, in casi debitamente giustificati, in particolare qualora, durante la procedura in contraddittorio, l'istituzione o l'organismo interessati necessitino di un seguito da parte degli Stati membri per mettere a punto la loro risposta.

Le risposte dell'istituzione o dell'organismo interessati riguardano direttamente ed esclusivamente le osservazioni della Corte dei conti.

La Corte dei conti provvede a che le relazioni speciali siano elaborate e adottate entro un congruo periodo di tempo che, in termini generali, non supera i 13 mesi.

Le relazioni speciali corredate delle risposte delle istituzioni o degli organismi interessati sono trasmesse senza indugio al Parlamento europeo e al Consiglio, ognuno dei quali decide, eventualmente d'intesa con la Commissione, quale seguito darvi.

La Corte dei conti adotta tutte i provvedimenti necessari affinché le risposte date alle sue osservazioni da ciascuna istituzione e ciascun organismo siano pubblicate accanto a ciascuna

osservazione alla quale si riferiscono o dopo di essa e pubblica il calendario per l'elaborazione della relazione speciale.

2. I pareri di cui all'articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, del TFUE che non riguardano proposte o progetti nell'ambito della procedura di consultazione legislativa possono essere pubblicati dalla Corte dei conti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La Corte dei conti decide in merito a tale pubblicazione dopo aver consultato l'istituzione che ha chiesto il parere o l'istituzione cui il parere si riferisce. I pareri pubblicati sono corredati di eventuali commenti delle istituzioni interessate.

CAPO 2

Discarico

Articolo 252

Calendario della procedura di discarico

1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione, entro il 15 maggio dell'anno $n + 2$, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n .
2. Se la data di cui al paragrafo 1 non può essere rispettata, il Parlamento europeo o il Consiglio informano la Commissione dei motivi per cui la decisione ha dovuto essere differita.
3. Qualora il Parlamento europeo rinvii la decisione di discarico, la Commissione si adopera per adottare al più presto misure che consentano e facilitino la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla decisione.

Articolo 253

Procedura di discarico

1. La decisione di discarico riguarda i conti della totalità delle entrate e delle spese dell'Unione, nonché il relativo saldo, e l'attivo e il passivo dell'Unione descritti nel bilancio finanziario.
2. In vista del discarico il Parlamento europeo esamina, successivamente al Consiglio, i conti, gli stati finanziari e la relazione di valutazione di cui all'articolo 318 TFUE. Esamina anche la relazione annuale della Corte dei conti, corredata delle risposte delle istituzioni controllate, nonché le sue relazioni speciali pertinenti, riguardo all'esercizio interessato, e la sua dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni.
3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in causa, conformemente all'articolo 319 TFUE.

Articolo 254

Misure di follow-up

1. A norma dell'articolo 319 TFUE e dell'articolo 106 *bis* del trattato Euratom, la Commissione, le altre istituzioni e gli organismi di cui agli articoli 69 e 70 del presente regolamento adottano ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico del Parlamento europeo e ai commenti che accompagnano la raccomandazione di discarico adottata dal Consiglio.
2. Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, le istituzioni e gli organismi di cui al paragrafo 1 riferiscono in merito alle misure adottate a seguito di tali osservazioni e commenti, in particolare sulle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio. Gli Stati

membri cooperano con la Commissione informandola delle misure da essi adottate per dare seguito alle osservazioni, affinché essa ne tenga conto nella sua relazione. Le relazioni delle istituzioni sono trasmesse anche alla Corte dei conti.

Articolo 255

Disposizioni specifiche riguardanti il SEAE

Al SEAE si applicano le procedure di cui all'articolo 319 TFUE e agli articoli 252, 253 e 254 del presente regolamento. Il SEAE coopera pienamente con le istituzioni coinvolte nella procedura di discarico e fornisce, se del caso, ogni informazione supplementare necessaria, anche partecipando a riunioni degli organismi competenti.

TITOLO XV

STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 256 *Disposizioni generali*

1. Gli stanziamenti amministrativi sono stanziamenti non dissociati.
2. Gli stanziamenti amministrativi di cui al presente titolo sono quelli definiti dall'articolo 45, paragrafo 3.

Gli impegni di bilancio corrispondenti a stanziamenti amministrativi di natura comune a diversi titoli e gestiti complessivamente possono essere iscritti complessivamente nei conti di bilancio in base alla classificazione sommaria per natura di cui all'articolo 45, paragrafo 3.

Le spese corrispondenti sono iscritte nelle linee di bilancio di ciascun titolo secondo la medesima ripartizione degli stanziamenti.
3. Le spese amministrative risultanti da contratti conclusi per periodi superiori alla durata dell'esercizio, in conformità delle pratiche locali o perché relativi alla fornitura di materiale di dotazione, sono imputate al bilancio dell'esercizio nel corso del quale sono effettuate.
4. Le garanzie locative offerte dalle istituzioni assumono la forma di una garanzia bancaria o di un deposito su un conto bancario bloccato a nome dell'istituzione e del locatore e sono costituite in euro, salvo casi debitamente motivati.

Tuttavia, se per le locazioni in paesi terzi non fosse possibile avvalersi di una di tali forme di garanzia locativa, l'ordinatore responsabile può accettare di fornire altre forme di garanzia, purché esse assicurino un'equivalente tutela degli interessi finanziari dell'Unione.
5. Possono essere versati anticipi al personale e ai membri delle istituzioni conformemente allo statuto e alle disposizioni specifiche concernenti i membri delle istituzioni.

Articolo 257 *Pagamenti anticipati*

Le spese di cui all'articolo 11, paragrafo 2, che, in virtù di disposizioni legali o contrattuali, sono effettuate in anticipo, come i canoni di locazione, possono dar luogo a decorrere dal 1° dicembre a un pagamento a valere sugli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. In questo caso non si applica il limite di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 258 *Disposizioni specifiche riguardanti i progetti immobiliari*

1. Ogni istituzione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1° giugno di ogni anno, un documento di lavoro sulla sua politica immobiliare che include le seguenti informazioni:
 - a) per ogni edificio, la spesa e la superficie coperte dagli stanziamenti delle linee di bilancio corrispondenti. La spesa comprende i costi di sistemazione degli edifici. Non comprende invece le spese;
 - b) la prevedibile evoluzione della programmazione globale della superficie e delle ubicazioni per gli anni successivi, con una descrizione dei progetti immobiliari in fase di progettazione già identificati;
 - c) le condizioni e i costi definitivi nonché le informazioni utili per quanto riguarda la realizzazione di nuovi progetti immobiliari già presentati al Parlamento europeo e al

Consiglio secondo la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 e non inclusi nei documenti di lavoro dell'anno precedente.

2. Per qualsiasi progetto immobiliare che possa comportare conseguenze finanziarie significative per il bilancio, l'istituzione informa quanto prima il Parlamento europeo e il Consiglio della superficie immobiliare necessaria e del programma provvisorio prima che abbia luogo qualsiasi esplorazione del mercato locale nel caso di contratti immobiliari o prima della pubblicazione dei bandi di gara nel caso di lavori di costruzione.
3. Per qualsiasi progetto immobiliare che possa comportare conseguenze finanziarie significative per il bilancio, l'istituzione presenta il progetto immobiliare, segnatamente una stima dettagliata dei costi e il finanziamento previsto, compreso l'eventuale ricorso alle entrate con destinazione specifica di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera g), nonché un elenco dei progetti di contratto destinati a essere utilizzati, e chiede l'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio prima della conclusione dei contratti. Su richiesta dell'istituzione, i documenti presentati concernenti il progetto immobiliare sono trattati in via riservata.

Salvo in casi di forza maggiore, il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano sul progetto immobiliare entro quattro settimane dal suo ricevimento da parte delle due istituzioni.

Il progetto immobiliare si considera approvato alla scadenza del termine di quattro settimane, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non adottino una decisione contraria alla proposta entro tale periodo.

Se durante tale periodo di quattro settimane il Parlamento europeo e/o il Consiglio avanzano obiezioni debitamente giustificate, tale periodo è prorogato una volta di due settimane.

Se il Parlamento europeo e/o il Consiglio adottano una decisione contraria al progetto immobiliare, l'istituzione interessata ritira la proposta e può presentarne una nuova.

4. In casi di forza maggiore le informazioni di cui al paragrafo 2 possono essere presentate unitamente al progetto immobiliare. Il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano sul progetto immobiliare entro due settimane dal suo ricevimento da parte delle due istituzioni. Il progetto immobiliare si considera approvato alla scadenza del termine di due settimane, a meno che il Parlamento europeo e/o il Consiglio non adottino una decisione contraria alla proposta entro tale periodo.
5. Sono considerati progetti immobiliari che possono comportare conseguenze finanziarie significative per il bilancio:
 - a) l'acquisto di terreni;
 - b) l'acquisto, la vendita, la ristrutturazione, la costruzione di edifici o qualsiasi progetto che abbinati questi elementi da realizzarsi durante lo stesso periodo, che implica un importo superiore a 3 000 000 EUR;
 - c) qualsiasi nuovo contratto immobiliare (inclusi l'usufrutto, i contratti di locazione a lungo termine e il rinnovo di contratti immobiliari esistenti a condizioni meno favorevoli) non coperto dalla lettera b) con un costo annuale di almeno 750 000 EUR;
 - d) la proroga o il rinnovo di contratti immobiliari esistenti (inclusi l'usufrutto e i contratti di locazione a lungo termine) a condizioni identiche o più favorevoli con un costo annuale di almeno 3 000 000 EUR.

Il presente paragrafo si applica anche ai progetti immobiliari di natura interistituzionale nonché alle delegazioni dell'Unione.

Le soglie di 750 000 EUR o di 3 000 000 EUR di cui alle lettere b), c) e d) comprendono i costi di sistemazione dell'edificio. Per i contratti di locazione e di usufrutto, tali soglie tengono conto dei costi di sistemazione dell'edificio ma non delle altre spese.

6. Fatto salvo l'articolo 16, un progetto di acquisto immobiliare può essere finanziato mediante un prestito previa approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio.

I prestiti sono contratti e rimborsati conformemente al principio della sana gestione finanziaria e tenendo in debita considerazione l'interesse finanziario dell'Unione europea.

Se l'istituzione propone di finanziare l'acquisto mediante un prestito, il piano finanziario che deve essere presentato, unitamente alla richiesta di approvazione preventiva dell'istituzione interessata, precisa in particolare il livello massimo del finanziamento, il periodo di finanziamento, il tipo di finanziamento, le condizioni finanziarie e i risparmi ottenuti rispetto ad altri tipi di condizioni contrattuali.

Il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano, previa richiesta di approvazione preventiva, entro un periodo di quattro settimane, prorogabile una volta di due settimane, dal suo ricevimento da parte delle due istituzioni. L'acquisto tramite un prestito è da considerarsi respinto se il Parlamento europeo e il Consiglio non lo approvano esplicitamente entro tale termine.

Articolo 259

Procedura di informazione tempestiva e procedura di approvazione preventiva

1. La procedura di informazione tempestiva prevista all'articolo 258, paragrafo 2, e la procedura di approvazione preventiva prevista all'articolo 258, paragrafo 3, non si applicano all'acquisizione di terreni a titolo gratuito o per un importo simbolico.
2. Le procedure di informazione tempestiva e di approvazione preventiva previste all'articolo 258, paragrafi da 1 a 5, non si applicano agli edifici residenziali. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono chiedere all'istituzione responsabile di trasmettere informazioni relative agli edifici residenziali.
3. In circostanze politiche eccezionali o urgenti le informazioni tempestive di cui all'articolo 258, paragrafo 2, relative ai progetti immobiliari concernenti delegazioni dell'Unione o uffici ubicati in paesi terzi possono essere presentate unitamente al progetto immobiliare a norma dell'articolo 258, paragrafo 3. In tali casi le procedure di informazione tempestiva e di approvazione preventiva sono espletate quanto prima.
4. La procedura di approvazione preventiva prevista all'articolo 258, paragrafi 3 e 4, non si applica ai contratti preparatori o agli studi necessari per valutare i costi dettagliati e il finanziamento del progetto immobiliare.

TITOLO XVI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 260

Richieste di informazioni del Parlamento europeo e del Consiglio

Per le questioni di bilancio di loro rispettiva competenza il Parlamento europeo e il Consiglio possono ottenere la comunicazione di qualsiasi informazione o giustificazione pertinente.

Articolo 261

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 155, 69 e 70 è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo che termina il 31 dicembre 2020. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi due anni prima del 31 dicembre 2020. La delega di potere è tacitamente prorogata per i periodi corrispondenti ai successivi quadri finanziari pluriennali, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo di validità del corrispondente quadro finanziario pluriennale.
3. La delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono il giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro conformemente ai principi stabiliti dall'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
6. L'atto delegato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

PARTE SECONDA

MODIFICHE DELLA NORMATIVA SETTORIALE

Articolo 262

Modifiche del regolamento (CE) n. 2012/2002

Il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio⁵¹ è così modificato:

1. all'articolo 4, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Qualora abbia concluso che ricorrono le condizioni per concedere un contributo finanziario del Fondo, la Commissione presenta senza indugio al Parlamento europeo e al Consiglio le proposte necessarie per mobilitare il Fondo. Tali proposte comprendono:

 - a) tutte le informazioni disponibili di cui al paragrafo 1;
 - b) tutte le altre informazioni pertinenti in possesso della Commissione;
 - c) una prova che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2;
 - d) un giustificativo degli importi proposti.";
2. all'articolo 4, il paragrafo 4 è così modificato:

"4. Una volta che la decisione di mobilitare il Fondo è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione relativa alla concessione del contributo finanziario del Fondo e versa immediatamente tale contributo finanziario in un'unica rata allo Stato beneficiario. Se è stato erogato un anticipo a norma dell'articolo 4 bis è versato soltanto il saldo.".

Articolo 263

Modifiche del regolamento (UE) n. 1296/2013

Il regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵² è così modificato:

1. all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Agli assi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, si applicano in media, per l'intero periodo del programma, le seguenti percentuali indicative:

 - a) almeno il 18% all'asse "Progress";
 - b) almeno il 18% all'asse "EURES";
 - c) almeno il 18% all'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale";
2. l'articolo 14 è così modificato:
 - a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

⁵¹ Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).

⁵² Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238).

"1. L'asse Progress sostiene le azioni di una o più delle sezioni tematiche elencate alle lettere a), b) e c):

- a) occupazione, in particolare la lotta contro la disoccupazione giovanile;
- b) protezione e inclusione sociali nonché riduzione e prevenzione della povertà;
- c) condizioni di lavoro.";

b) il paragrafo 2 è così modificato:

"2. Una quota rilevante della dotazione complessiva per l'asse "Progress" è destinata alla promozione della sperimentazione sociale come metodo per testare e valutare soluzioni innovative in vista di una loro utilizzazione su più ampia scala.";

3. l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Articolo 19

Sezioni tematiche e finanziamento

L'asse EURES sostiene le azioni di una o più delle sezioni tematiche elencate alle lettere a), b) e c):

- a) trasparenza delle offerte e delle domande di lavoro e delle relative informazioni per chi cerca e per chi offre lavoro;
- b) sviluppo di servizi di assunzione e collocamento dei lavoratori mediante l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro a livello di Unione, in particolare i programmi mirati di mobilità;
- c) partenariati transfrontalieri.";

4. l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"Articolo 25

Sezioni tematiche e finanziamento

L'asse Microfinanza e imprenditoria sociale sostiene le azioni di una o più delle sezioni tematiche elencate alle lettere a) e b):

- a) microfinanziamenti per le categorie vulnerabili e le microimprese;
- b) imprenditoria sociale.";

5. l'articolo 33 è soppresso.

Articolo 264

Modifiche del regolamento (UE) n. 1301/2013

Il regolamento (UE) n. 1301/2013 è così modificato:

1. all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dal seguente:

"investimenti nello sviluppo del potenziale endogeno attraverso investimenti fissi in attrezzature e infrastrutture, tra cui infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile, servizi alle imprese, sostegno a organismi di ricerca e innovazione e investimenti in tecnologie e nella ricerca applicata nelle imprese;"

2. all'articolo 5, paragrafo 9, è aggiunta la seguente lettera e):

"e) sostenendo l'accoglienza e l'integrazione socioeconomica di migranti e rifugiati;"

3. nella tabella dell'allegato I, il testo che inizia con "Infrastrutture sociali" fino alla fine della tabella è sostituito dal seguente:

"Infrastrutture sociali

Assistenza all'infanzia e istruzione	persone	Capacità dell'infrastruttura per l'assistenza all'infanzia o l'istruzione sostenuta
Sanità	persone	Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati
Edilizia abitativa	alloggi	Abitazioni ripristinate
	alloggi	Abitazioni ripristinate, di cui per migranti e rifugiati (esclusi i centri di accoglienza)
Migranti e rifugiati	persone	Capacità dell'infrastruttura a sostegno di migranti e rifugiati (esclusi gli alloggi)

Indicatori specifici per lo sviluppo urbano

	persone	Popolazione che vive in aree con strategie di sviluppo urbano integrato
	metri quadrati	Spazi aperti creati o ripristinati in aree urbane
	metri quadrati	Edifici pubblici o commerciali costruiti o ristrutturati in aree urbane

Articolo 265

Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:

1. l'articolo 2 è così modificato:

- a) il punto 10 è sostituito dal seguente:

"10) "beneficiario": un organismo pubblico o privato o una persona fisica, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; e, nel quadro dei regimi di aiuti di Stato, quali definiti al punto 13 del presente articolo, l'organismo che riceve l'aiuto; e, nel quadro degli strumenti finanziari ai sensi del

titolo IV della parte II del presente regolamento, l'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi;"

b) il punto 31 è sostituito dal seguente:

"31) "strategia macroregionale": un quadro integrato che potrebbe essere sostenuto dai fondi SIE, tra gli altri, per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale;"

2. all'articolo 4, paragrafo 7, il riferimento "articolo 59 del regolamento finanziario" è sostituito da "articolo 62 del regolamento finanziario";

3. all'articolo 4, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. La Commissione e gli Stati membri rispettano il principio della sana gestione finanziaria di cui agli articoli 31, 34, paragrafo 1, e 59 del regolamento finanziario.";

4. all'articolo 9 è aggiunto il seguente comma:

"Le priorità stabilite per ciascuno dei fondi SIE nelle norme specifiche del fondo riguardano, in particolare, l'uso appropriato di ciascun fondo nei settori della migrazione e dell'asilo.";

5. all'articolo 16 è aggiunto il seguente paragrafo 4 bis:

"4 bis. Se del caso, lo Stato membro trasmette ogni anno, entro il 31 gennaio, un accordo di partenariato modificato in seguito all'approvazione, da parte della Commissione, delle modifiche di uno o più programmi nell'anno civile precedente conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, secondo comma.

La Commissione adotta ogni anno, entro il 31 marzo, una decisione recante conferma che le modifiche dell'accordo di partenariato rispecchiano le modifiche di uno o più programmi approvate dalla Commissione nell'anno civile precedente.

La decisione può comprendere la modifica di altri elementi dell'accordo di partenariato conformemente alla proposta di cui al paragrafo 4, purché la proposta sia stata presentata alla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno civile precedente.";

6. è inserito il seguente articolo 30 bis:

"Articolo 30 bis

1. Una parte della dotazione dei fondi SIE di uno Stato membro può essere trasferita, su richiesta dello Stato membro e di concerto con la Commissione, a uno o più strumenti istituiti a norma del regolamento finanziario o di regolamenti settoriali specifici o per rafforzare la capacità di rischio del FEIS ai sensi dell'articolo 125 del regolamento finanziario. La richiesta di trasferimento della dotazione dei fondi SIE dovrebbe essere presentata entro il 30 settembre.

2. Possono essere trasferite solo le dotazioni finanziarie di anni futuri figuranti nel piano di finanziamento di un programma.

3. La richiesta è corredata di una proposta di modifica del programma o dei programmi da cui sarà effettuato il trasferimento. Le modifiche corrispondenti del programma e dell'accordo di partenariato sono apportate in conformità dell'articolo 30, paragrafo 2, che fissa l'importo totale trasferito per ogni anno pertinente alla Commissione.";

7. all'articolo 32, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
- "4. Se il comitato di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo istituito ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, ritiene che l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo selezionata richieda la partecipazione di più di un fondo, può designare, conformemente alle norme e secondo le procedure nazionali, un fondo capofila per sostenere tutti i costi di preparazione, di gestione e di animazione ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, lettere a, d) ed e), relativi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.";
8. all'articolo 34, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- "3. I gruppi di azione locale svolgono i seguenti compiti:
- a) rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
 - b) elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria che eviti conflitti d'interessi, garantisca che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che non sono autorità pubbliche e consenta la selezione mediante procedura scritta;
 - c) elaborare e approvare criteri oggettivi non discriminatori di selezione delle operazioni che garantiscano la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
 - d) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o una procedura permanente di presentazione di progetti;
 - e) ricevere e valutare le domande di sostegno;
 - f) selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
 - g) verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e svolgere attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.
- I gruppi di azione locale che svolgono compiti non contemplati dalle lettere da a) a g) che rientrano nelle competenze dell'autorità di gestione, dell'autorità di certificazione o dell'organismo pagatore sono designati come organismi intermedi conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.";
9. all'articolo 36, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- "3. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può delegare a uno o più organismi intermedi, compresi enti locali, organismi di sviluppo regionale o organizzazioni non governative, determinati compiti connessi alla gestione e all'attuazione di un ITI conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.";
10. l'articolo 37 è così modificato:
- a) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dal seguente:
- "c) una stima delle risorse pubbliche e private aggiuntive che lo strumento finanziario ha la possibilità di raccogliere, fino al livello del destinatario finale (effetto moltiplicatore previsto), compresa, se del caso, una valutazione della necessità e del livello di trattamento differenziato, inteso ad attrarre risorse

complementari da investitori privati e/o una descrizione del meccanismo che sarà impiegato per stabilire la necessità e l'entità di tale trattamento differenziato, quale una procedura di valutazione competitiva o adeguatamente indipendente;";

b) il primo comma del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"La valutazione ex ante di cui al paragrafo 2 può tener conto della valutazione ex ante svolta a norma dell'articolo 202, paragrafo 1, lettera h), del regolamento finanziario ed essere eseguita in fasi. In ogni caso, è completata prima che l'autorità di gestione decida di erogare contributi del programma a uno strumento finanziario.";

11. l'articolo 38 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera c):

"c) gli strumenti finanziari che consentono di abbinare tale contributo a prodotti finanziari della BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici.";

b) il paragrafo 4 è così modificato:

i) il primo comma è così modificato:

- le lettere b) e c) sono sostituite dal seguente:

"b) affidare compiti di esecuzione, tramite l'aggiudicazione diretta di un contratto:

i) alla BEI;

ii) a un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione;

iii) a una banca o a un istituto finanziario di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale e soddisfano tutte le condizioni seguenti:

- non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla banca o sull'istituto in questione;
- operano con un mandato pubblico, conferito dall'autorità competente di uno Stato membro a livello nazionale o regionale, per lo svolgimento di attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi SIE;
- svolgono le loro attività di sviluppo in regioni e settori per i quali l'accesso ai finanziamenti da fonti di mercato non è generalmente disponibile o non sufficiente;
- operano su una base di non massimizzazione dei profitti per garantire la sostenibilità finanziaria a lungo termine;
- non ricevono direttamente depositi dal pubblico e
- sono soggetti alla vigilanza di un'autorità indipendente conformemente al diritto nazionale;

c) affidare compiti di esecuzione a un altro organismo di diritto pubblico o privato, o";

- è aggiunta la seguente lettera d):

"d) assumere direttamente compiti di esecuzione, in caso di strumenti finanziari costituiti esclusivamente da prestiti o garanzie. In tal caso l'autorità di gestione è considerata il beneficiario quale definito all'articolo 2, punto 10).";

ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Nell'attuare lo strumento finanziario, gli organismi di cui al primo comma, lettere da a) a d), garantiscono la conformità al diritto applicabile, comprese le norme relative ai fondi SIE, agli aiuti di Stato, agli appalti pubblici e norme pertinenti, nonché alla legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, lotta al terrorismo e contrasto della frode e dell'evasione fiscale. Tali organismi non usano né avviano meccanismi di elusione fiscale, in particolare sistemi di pianificazione fiscale aggressiva, o pratiche non conformi ai criteri di buona governance fiscale stabiliti dalla normativa dell'UE, comprese le raccomandazioni e comunicazioni della Commissione o qualsiasi costituzione in mora da parte della Commissione. Tali organismi non sono stabiliti né intrattengono, per quanto riguarda l'esecuzione delle operazioni finanziarie, rapporti commerciali con entità costituite in giurisdizioni che non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione di norme fiscali convenute a livello internazionale in materia di trasparenza e scambio di informazioni. Questi organismi possono, sotto la loro responsabilità, concludere accordi con intermediari finanziari per l'esecuzione delle operazioni finanziarie. Essi recepiscono gli obblighi di cui al presente comma nei loro contratti con gli intermediari finanziari selezionati per partecipare all'esecuzione delle operazioni finanziarie nell'ambito dei suddetti accordi.";

c) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dal seguente:

"5. Gli organismi di cui al paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), quando attuano fondi di fondi, possono a loro volta affidare parte dell'attuazione a intermediari finanziari, a condizione che tali organismi si assumano la responsabilità di garantire che gli intermediari finanziari soddisfano i criteri di cui all'articolo 150, paragrafo 2, e all'articolo 202, paragrafi 2 e 4, del regolamento finanziario. Gli intermediari finanziari sono selezionati mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, evitando conflitti d'interessi.

6. Gli organismi di cui al paragrafo 4, primo comma, lettere b) e c), ai quali sono stati affidati compiti di esecuzione aprono conti fiduciari a proprio nome e per conto dell'autorità di gestione o configurano lo strumento finanziario come un capitale separato nell'ambito dell'istituto finanziario. Nel caso di un capitale separato, si opera una distinzione contabile tra le risorse del programma investite nello strumento finanziario e le altre risorse disponibili nell'istituto finanziario. Le attività detenute su conti fiduciari e tali capitali separati sono gestiti secondo il principio della sana gestione finanziaria, applicando opportune norme prudenziali, e dispongono di adeguata liquidità.";

d) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. Per gli strumenti finanziari attuati a norma del paragrafo 4, primo comma, lettera d), i termini e le condizioni per i contributi dei programmi agli strumenti

finanziari sono definiti in un documento strategico a norma dell'allegato IV che sarà esaminato dal comitato di sorveglianza.";

12. l'articolo 39 è così modificato:

a) la frase introduttiva del primo comma del paragrafo 2 è sostituita dal seguente:

"Gli Stati membri possono ricorrere al FESR e al FEASR durante il periodo di ammissibilità indicato all'articolo 65, paragrafo 2, per fornire un contributo finanziario agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento attuati indirettamente dalla Commissione con la BEI a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), punto iii), e dell'articolo 201, paragrafo 4, del regolamento finanziario, per quanto riguarda le seguenti attività:";

b) al paragrafo 4:

i) la lettera a) è sostituita dal seguente:

"a) in deroga all'articolo 37, paragrafo 2, si basa su una valutazione ex ante a livello dell'Unione, effettuata dalla BEI e dalla Commissione, o, qualora siano disponibili dati più recenti, su una valutazione ex ante a livello nazionale o regionale effettuata dallo Stato membro partecipante.

Sulla base delle fonti di dati disponibili in materia di finanziamento del debito da parte del settore bancario e sulle PMI, la valutazione ex ante contempla, tra l'altro, un'analisi del fabbisogno di finanziamento delle PMI al livello pertinente, le condizioni e il fabbisogno di finanziamento delle PMI nonché un'indicazione del deficit di finanziamento delle PMI, un profilo della situazione economica e finanziaria del settore delle PMI al livello pertinente, la massa critica minima dei contributi aggregati, una forcella del volume totale stimato di prestiti generato da tali contributi nonché il valore aggiunto;"

ii) la lettera b) è sostituita dal seguente:

"b) è fornito da ogni Stato membro partecipante in quanto elemento di un asse prioritario separato nell'ambito di un programma, nel caso di un contributo del FESR, o di un unico programma nazionale dedicato per contributo finanziario del FESR e del FEASR a sostegno dell'obiettivo tematico di cui all'articolo 9, primo comma, punto 3);";

c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. In deroga all'articolo 41, paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda i contributi finanziari di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le domande di pagamento degli Stati membri alla Commissione sono effettuate sulla base del 100% degli importi che gli Stati membri devono versare alla BEI in conformità del calendario definito nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), del presente articolo. Tali domande di pagamento si basano sugli importi richiesti dalla BEI ritenuti necessari per coprire gli impegni nell'ambito di accordi di garanzia o operazioni di cartolarizzazione da concludere nei tre mesi successivi. I pagamenti degli Stati membri alla BEI sono effettuati prontamente e in ogni caso prima che la BEI sottoscriva gli impegni.";

d) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. Alla chiusura del programma, la spesa ammissibile di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere a) e b), equivale all'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario, corrispondente:

- a) per le attività di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), del presente articolo, alle risorse di cui all'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettera b);
- b) per le attività di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), all'importo aggregato del nuovo finanziamento del debito risultante dalle operazioni di cartolarizzazione, versato alle o a beneficio delle PMI ammissibili entro il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2.";

13. è inserito il seguente articolo 39 bis

"Articolo 39 bis

Contributo dei fondi SIE agli strumenti finanziari che consentono di abbinare tale contributo a prodotti finanziari della BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici

1. Gli Stati membri possono ricorrere ai fondi SIE per fornire un contributo agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), al fine di attrarre investimenti supplementari del settore privato.
2. Il contributo di cui al paragrafo 1 non supera il 25% del sostegno complessivo fornito ai destinatari finali. Nelle regioni meno sviluppate di cui all'articolo 120, paragrafo 3, lettera b), il contributo finanziario può superare il 25%, ove ciò sia debitamente giustificato dalla valutazione ex ante, ma non deve superare il 50%. Il sostegno complessivo di cui al presente paragrafo comprende l'importo totale dei nuovi prestiti e dei prestiti garantiti nonché degli investimenti azionari o quasi-azionari forniti ai destinatari finali. Dei prestiti garantiti di cui al presente paragrafo si tiene conto solo nella misura in cui le risorse dei fondi SIE sono impegnate per contratti di garanzia calcolati in base a una prudente valutazione ex ante dei rischi a copertura di un ammontare multiplo di nuovi prestiti.
3. In deroga all'articolo 37, paragrafo 2, i contributi ai sensi del paragrafo 1 possono basarsi sulla valutazione preparatoria, compresa la dovuta diligenza, eseguita dalla BEI ai fini del suo contributo al prodotto finanziario nell'ambito del FEIS.
4. Le relazioni presentate dalle autorità di gestione a norma dell'articolo 46 sulle operazioni finanziarie che comprendono strumenti finanziari ai sensi del presente articolo si basano sulle informazioni conservate dalla BEI per le proprie relazioni a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento FEIS, integrate dalle informazioni supplementari richieste a norma dell'articolo 46, paragrafo 2.
5. Quando contribuisce agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), l'autorità di gestione può:
 - a) investire nel capitale di un'entità giuridica nuova o già esistente incaricata della realizzazione di investimenti in destinatari finali coerenti con gli obiettivi dei rispettivi fondi SIE, che svolgeranno compiti di esecuzione;
 - b) affidare compiti di esecuzione a un istituto finanziario, che apre un conto fiduciario a proprio nome e per conto dell'autorità di gestione o configura un capitale separato nell'ambito dell'istituto finanziario per il contributo del programma. Nel caso di un capitale separato, si opera una distinzione contabile tra le risorse del programma investite nello strumento finanziario e le altre risorse disponibili nell'istituto finanziario. Le attività detenute su conti fiduciari e tali capitali separati sono gestiti secondo il principio della sana gestione finanziaria, applicando opportune norme prudenziali, e dispongono di adeguata liquidità.

Ai fini del presente articolo, uno strumento finanziario può anche assumere la forma o far parte di una piattaforma di investimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento FEIS, purché la piattaforma di investimento assuma la forma di una società veicolo o di un conto gestito.

6. Nell'attuare gli strumenti finanziari a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), gli organismi di cui al paragrafo 2 del presente articolo garantiscono la conformità al diritto applicabile, comprese le norme relative ai fondi SIE, agli aiuti di Stato, agli appalti pubblici e norme pertinenti, nonché alla legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, lotta al terrorismo e contrasto della frode e dell'evasione fiscale. Tali organismi non usano né avviano meccanismi di elusione fiscale, in particolare sistemi di pianificazione fiscale aggressiva, o pratiche non conformi ai criteri di buona governance fiscale stabiliti dalla normativa dell'UE, comprese le raccomandazioni e comunicazioni della Commissione o qualsiasi costituzione in mora da parte della Commissione. Tali organismi non sono stabiliti né intrattengono, per quanto riguarda l'esecuzione delle operazioni finanziarie, rapporti commerciali con entità costituite in giurisdizioni che non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione di norme fiscali convenute a livello internazionale in materia di trasparenza e scambio di informazioni. Questi organismi possono, sotto la loro responsabilità, concludere accordi con intermediari finanziari per l'esecuzione delle operazioni finanziarie. Essi recepiscono gli obblighi di cui al presente paragrafo nei loro contratti con gli intermediari finanziari selezionati per partecipare all'esecuzione delle operazioni finanziarie nell'ambito dei suddetti accordi.

7. Gli organismi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, quando attuano fondi di fondi, possono a loro volta affidare parte dell'attuazione a intermediari finanziari, a condizione che tali organismi si assumano la responsabilità di garantire che gli intermediari finanziari soddisfano i criteri di cui all'articolo 201, paragrafo 4, e all'articolo 202, paragrafi 1 e 2, del regolamento finanziario. Gli intermediari finanziari sono selezionati mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, evitando conflitti d'interessi.

8. Quando le autorità di gestione utilizzano le risorse di programmi finanziati da fondi SIE per contribuire a uno strumento esistente di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), il cui gestore dei fondi è già stato selezionato dalla BEI, da istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o da una banca o un istituto finanziario di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale e soddisfano le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), punto iii), tali autorità affidano i compiti di esecuzione al gestore dei fondi tramite aggiudicazione di un contratto diretto.

9. In deroga all'articolo 41, paragrafi 1 e 2, per i contributi agli strumenti finanziari a norma del paragrafo 8 del presente articolo le domande di pagamento intermedio sono scaglionate in conformità del calendario di pagamento definito nell'accordo di finanziamento. Il calendario di pagamento di cui alla prima frase corrisponde al calendario di pagamento concordato per gli altri investitori nello stesso strumento finanziario.

10. I termini e le condizioni per i contributi a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), sono definiti in accordi di finanziamento conformemente all'allegato IV ai livelli seguenti:

- a) ove applicabile, tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione e l'organismo che attua il fondo di fondi;
- b) tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione o, ove applicabile, tra l'organismo che attua il fondo di fondi e l'organismo che attua lo strumento finanziario.

11. Per i contributi a norma del paragrafo 1 a piattaforme di investimento che ricevono contributi da strumenti istituiti a livello di Unione, è garantita la coerenza con le norme sugli aiuti di Stato in conformità dell'articolo 202, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario.

12. Nel caso degli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), che assumono la forma di uno strumento di garanzia, i fondi SIE possono concorrere alle componenti relative alle prime perdite (junior) e/o seconde perdite (mezzanine) dei portafogli di prestiti coperti anche dalla garanzia dell'Unione a titolo del FEIS.

13. Nell'ambito di un programma possono essere stabiliti un asse prioritario separato, per il FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP, e un tipo di operazione separato, per il FEASR, con un tasso di cofinanziamento massimo del 100% per sostenere le operazioni realizzate attraverso gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c).

14. In deroga all'articolo 70 e all'articolo 93, paragrafo 1, i contributi di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere utilizzati per originare nuovi finanziamenti mediante debito e equity nell'intero territorio dello Stato membro a prescindere dalle categorie di regioni, salvo se diversamente previsto nell'accordo di finanziamento.

15. La Commissione procede entro la fine del 2019 a un riesame dell'applicazione del presente articolo e presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.";

14. l'articolo 40 è così modificato:

- a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

"1. Le autorità designate conformemente all'articolo 124 del presente regolamento e all'articolo 65 del regolamento FEASR non effettuano verifiche sul posto a livello della BEI o delle altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione per gli strumenti finanziari da loro attuati.

Le autorità designate effettuano tuttavia verifiche a norma dell'articolo 125, paragrafo 5, a livello degli altri organismi che attuano gli strumenti finanziari nella giurisdizione del rispettivo Stato membro e, ove necessario, a livello del destinatario finale.

La BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscono alle autorità designate relazioni di controllo unitamente a ciascuna domanda di pagamento. Forniscono inoltre alla Commissione e alle autorità designate una relazione annuale di audit redatta dai revisori esterni di tali organismi.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione relativo ai modelli delle relazioni di controllo e delle relazioni annuali di audit di cui al primo comma del presente paragrafo.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

2. Fatti salvi l'articolo 127 e l'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli organismi responsabili dell'audit dei programmi non effettuano verifiche a livello della BEI o delle altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione per gli strumenti finanziari da loro attuati.

Gli organismi responsabili dell'audit dei programmi effettuano verifiche delle operazioni e dei sistemi di gestione e di controllo a livello degli altri organismi che attuano gli strumenti finanziari nella giurisdizione dei rispettivi Stati membri e a livello dei destinatari finali ove siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 40, paragrafo 3.

La Commissione può effettuare verifiche a livello degli organismi di cui al paragrafo 1 ove concluda che questo è necessario per ottenere una ragionevole garanzia in considerazione dei rischi individuati.";

b) è inserito il seguente paragrafo 5 bis:

"5 bis. In deroga all'articolo 143, paragrafo 4, del presente regolamento e all'articolo 56, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, nelle operazioni che comprendono strumenti finanziari, il contributo soppresso a norma dell'articolo 143, paragrafo 2, del presente regolamento o a norma dell'articolo 56, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 a seguito di un'irregolarità isolata può essere riutilizzato nell'ambito della stessa operazione alle seguenti condizioni:

a) se l'irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello del destinatario finale, il contributo soppresso può essere riutilizzato solo per altri destinatari finali nell'ambito dello stesso strumento finanziario;

b) se l'irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello dell'intermediario finanziario in un fondo di fondi, il contributo soppresso può essere riutilizzato solo per altri intermediari finanziari o per altri destinatari finali nell'ambito dello stesso strumento finanziario.

Se l'irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello dell'organismo che attua il fondo di fondi, il contributo soppresso non può essere riutilizzato nell'ambito della stessa operazione.

Laddove sia effettuata una rettifica finanziaria per un'irregolarità sistemica, il contributo soppresso non può essere riutilizzato per nessuna operazione interessata da tale irregolarità sistemica.";

15. all'articolo 41, paragrafo 1, la frase introduttiva del primo comma è sostituita dal seguente:

"1. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere a) e c), e gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), attuati a norma dell'articolo 38 paragrafo 4, lettere a) e b), sono effettuate domande scaglionate di pagamento intermedio per i contributi del programma erogati allo strumento finanziario durante il periodo di ammissibilità stabilito all'articolo 65, paragrafo 2 (il "periodo di ammissibilità") in ottemperanza alle seguenti condizioni:";

16. all'articolo 42, paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Ove i costi e le commissioni di gestione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), e al paragrafo 2 del presente articolo siano applicati dall'organismo che

attua il fondo di fondi o dagli organismi che attuano gli strumenti finanziari a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere a) e b), questi non superano i massimali definiti nell'atto delegato di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Mentre i costi di gestione comprendono voci di costo dirette o indirette rimborsate dietro prove di spesa, le commissioni di gestione si riferiscono a un prezzo concordato per servizi resi definito attraverso un processo di mercato competitivo, se del caso. I costi e le commissioni di gestione si fondano su una metodologia di calcolo basata sulla performance.";

17. è inserito il seguente articolo 43 bis:

"Articolo 43 bis

Trattamento differenziato degli investitori

1. Il sostegno dei fondi SIE agli strumenti finanziari investito nei destinatari finali e le plusvalenze e gli altri rendimenti, quali interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti generati dagli investimenti, che sono imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE, possono essere impiegati per il trattamento differenziato di investitori privati e della BEI quanto utilizza la garanzia dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2015/1017. Questo trattamento differenziato è giustificato dalla necessità di attrarre fondi di contropartita privati.
2. La necessità e il livello del trattamento differenziato di cui al paragrafo 1 sono stabiliti nella valutazione ex ante.
3. Il trattamento differenziato non supera quanto necessario per creare gli incentivi volti ad attrarre fondi di contropartita privati. Esso non compensa in eccesso gli investitori privati e la BEI quando utilizza la garanzia dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2015/1017. L'allineamento degli interessi è garantito mediante un'adeguata condivisione dei rischi e dei profitti.
4. Il trattamento differenziato degli investitori privati lascia impregiudicate le norme UE sugli aiuti di Stato.";

18. all'articolo 44, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fatto salvo l'articolo 43 bis, le risorse rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti o dello sblocco delle risorse impegnate per i contratti di garanzia, compresi i rimborsi in conto capitale, le plusvalenze e gli altri rendimenti, quali interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti generati dagli investimenti, che sono imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE, sono reimpiegate per le seguenti finalità, a concorrenza degli importi necessari e nell'ordine concordato nei pertinenti accordi di finanziamento:

- a) ulteriori investimenti attraverso lo stesso strumento finanziario o altri strumenti finanziari, conformemente agli specifici obiettivi definiti nell'ambito di una priorità;
- b) se del caso, per coprire le perdite nell'importo nominale del contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario risultanti da un interesse negativo, se tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi che attuano gli strumenti finanziari;
- c) se del caso, rimborso dei costi di gestione sostenuti e pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario.";

19. all'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, le lettere g) e h) sono sostituite dal seguente:

"g) gli interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e le risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44 e gli importi utilizzati per il trattamento differenziato di cui all'articolo 43 bis;" "h) i progressi compiuti nel conseguimento dell'atteso effetto leva degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e delle partecipazioni;"

20. all'articolo 56, il paragrafo 5 è soppresso;

21. all'articolo 57, il paragrafo 3 è soppresso;

22. all'articolo 58, il paragrafo 1 è così modificato:

a) il riferimento "articolo 60 del regolamento finanziario" è sostituito da "articolo 149 del regolamento finanziario";

b) alla fine del paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

"A seconda della finalità, le misure di cui al presente articolo possono essere finanziate mediante spese operative o amministrative.";

23. l'articolo 59 è così modificato:

a) è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

"Ogni fondo SIE può sostenere operazioni di assistenza tecnica ammissibili ai sensi di uno degli altri fondi SIE.";

b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono attuare le azioni di cui al paragrafo 1 tramite l'aggiudicazione diretta di un contratto:

i) alla BEI;

ii) a un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione;

iii) a una banca o un istituto finanziario di proprietà dello Stato definiti all'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), punto iii).";

24. l'articolo 61 è così modificato:

a) al paragrafo 3, dopo la lettera a) è inserita una nuova lettera a bis):

"applicazione di una percentuale forfettaria di entrate nette stabilita da uno Stato membro per un settore o sottosettore non contemplato dalla lettera a). Prima che sia applicata la percentuale forfettaria, l'autorità di audit responsabile si accerta che tale percentuale sia stata stabilita secondo un metodo giusto, equo e verificabile basato su dati storici o criteri oggettivi.";

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"In alternativa all'applicazione dei metodi di cui al paragrafo 3, il tasso massimo di cofinanziamento di cui all'articolo 60, paragrafo 1, può, su richiesta di uno Stato membro, essere ridotto per una priorità o misura nell'ambito del quale tutte le operazioni che ricevono un sostegno in virtù di tale priorità o misura potrebbero applicare un tasso forfettario uniforme conformemente al paragrafo 3, primo comma, lettera a). Tale riduzione non è inferiore all'importo calcolato moltiplicando il tasso massimo di cofinanziamento dell'Unione applicabile in virtù delle norme specifiche

del fondo per il pertinente tasso forfettario di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera a).";

c) la lettera h) del paragrafo 7 è sostituita dal seguente:

"alle operazioni per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell'allegato II del regolamento FEASR o nel regolamento FEAMP";

25. l'articolo 65 è così modificato:

a) al paragrafo 8:

i) la lettera h) è sostituita dal seguente:

"h) alle operazioni per le quali gli importi o i tassi di sostegno sono definiti nell'allegato II del regolamento FEASR o nel regolamento FEAMP, ad eccezione delle operazioni per le quali è fatto riferimento al presente paragrafo nel regolamento FEAMP, o"

ii) la lettera i) è sostituita dal seguente:

"i) alle operazioni per le quali i costi totali ammissibili non superino i 100 000 EUR.";

b) il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

"11. Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la spesa dichiarata in una domanda di pagamento per uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma. L'importo della spesa da indicare in una domanda di pagamento di un fondo SIE può essere calcolato per ciascun fondo SIE su base proporzionale conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno.";

26. l'articolo 67 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera c) è sostituita dal seguente:

"somme forfettarie;"

ii) è inserita la lettera e):

"e) finanziamenti che non sono legati ai costi delle operazioni pertinenti ma si basano sul rispetto delle condizioni connesse alla realizzazione di progressi nell'attuazione o nel conseguimento degli obiettivi dei programmi. Le modalità dettagliate relative alle condizioni di finanziamento e alla loro applicazione sono definite in atti delegati adottati in base al conferimento di poteri di cui al paragrafo 5.";

b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. Nel caso di operazioni o progetti che non rientrano nella prima frase del paragrafo 4 e che ricevono sostegno dal FESR e dal FSE, le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile per le quali il sostegno pubblico non supera 100 000 EUR assumono la forma di tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi, fatta eccezione per le operazioni che ricevono sostegno nell'ambito di un regime di aiuti di Stato che non costituisce un aiuto de minimis.";

c) il paragrafo 5 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dal seguente:

"a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:

i) su dati statistici o altre informazioni oggettive;

ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari;

iii) sull'applicazione delle consuete pratiche contabili dei singoli beneficiari o

iv) su progetti di bilancio redatti caso per caso e approvati ex ante dall'autorità di gestione, ove il sostegno pubblico non superi 100 000 EUR;"

ii) è aggiunto il seguente comma:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alla definizione delle tabelle standard di costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b) e d), dei relativi metodi di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo e della forma di sostegno di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera e).";

27. l'articolo 68 è sostituito dal seguente:

"Articolo 68

Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile

Laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti, questi ultimi si possono calcolare forfettariamente in uno dei seguenti modi:

a) un tasso forfettario fino al 25% dei costi diretti ammissibili, a condizione che sia calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell'ambito di regimi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;

b) un tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;

c) un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alla definizione del tasso forfettario e dei relativi metodi di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo.";

28. sono inseriti i seguenti articoli 68 bis e 68 ter:

"Articolo 68 bis

Costi per il personale in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile

1. I costi diretti per il personale di un'operazione possono essere calcolati in base a un tasso forfettario fino al 20% dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi per il personale.

2. Ai fini della determinazione dei costi per il personale, la tariffa oraria può essere calcolata dividendo per 1720 ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati, per le persone che lavorano a tempo pieno, o per la quota proporzionale corrispondente di 1720 ore, per le persone che lavorano a tempo parziale. Il numero complessivo di ore dichiarate per persona per un anno non deve superare le ore utilizzate per il calcolo della tariffa oraria.

3. Qualora non siano disponibili, i costi annui lordi per l'impiego possono essere desunti dai costi lordi per l'impiego documentati disponibili o dal contratto di lavoro, debitamente adeguati in base a un periodo di 12 mesi.

4. I costi per il personale relativi a persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell'ambito dell'operazione con un numero fisso di ore al mese possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi lordi per l'impiego, corrispondente a una percentuale fissa del tempo di lavoro nell'ambito dell'operazione, senza l'obbligo di istituire un sistema separato di registrazione dell'orario di lavoro. Il datore di lavoro rilascia per ciascun dipendente un documento che stabilisce la percentuale fissa del tempo di lavoro da riservare all'operazione.

Il primo comma non si applica ai programmi a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea."

"Articolo 68 ter

Finanziamento a tasso forfettario dei costi diversi dai costi per il personale

1. Un tasso forfettario fino al 40% dei costi diretti ammissibili per il personale può essere utilizzato per coprire i costi ammissibili residui di un'operazione senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile. Per le operazioni sostenute dal FSE, le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti sono considerate costi ammissibili aggiuntivi non inclusi nel tasso forfettario.

2. Il tasso forfettario di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è applicato qualora i costi per il personale siano stati calcolati in base a un tasso forfettario.";

29. l'articolo 70 è così modificato:

a) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. Le operazioni riguardanti la prestazione di servizi a cittadini o imprese che coprono l'intero territorio di uno Stato membro sono considerate ubicate in tutte le aree del programma all'interno di uno Stato membro. In questi casi, le spese sono assegnate proporzionalmente alle aree del programma interessate, secondo criteri oggettivi diversi dall'assegnazione del bilancio a tali aree.

Il presente paragrafo non si applica al programma nazionale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e al programma specifico per l'istituzione e la gestione della rete rurale nazionale di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013.";

b) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dal seguente:

b) l'importo complessivo destinato dal programma a operazioni ubicate fuori dall'area del programma non supera il 15% del sostegno del FESR, del Fondo di coesione, del FEASR e del FEAMP a livello di priorità al momento del consenso del comitato di sorveglianza di cui alla lettera c);";

c) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. Per i fondi e il FEAMP, qualora le operazioni attuate fuori dall'area del programma in conformità del paragrafo 2 apportino benefici sia all'esterno che all'interno dell'area del programma, le spese sono assegnate proporzionalmente a queste aree secondo criteri oggettivi diversi dall'assegnazione del bilancio alle aree del programma.";

d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per le operazioni concernenti attività di assistenza tecnica o attività di comunicazione e promozionali, e per le operazioni che rientrano nell'obiettivo tematico di rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, è possibile sostenere spese al di fuori dell'Unione, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a), e rispettati gli obblighi di gestione, controllo e audit riguardanti l'operazione.

Per le operazioni che rientrano nell'obiettivo tematico di rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione devono inoltre essere soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera b).";

30. all'articolo 71, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai contributi forniti a o da strumenti finanziari, al leasing ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 né a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.";

31. all'articolo 75, paragrafo 1, il riferimento "articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario" è sostituito da "articolo 62, paragrafo 5, del regolamento finanziario";

32. l'articolo 76 è così modificato:

a) al secondo comma, il riferimento "articolo 84 del regolamento finanziario" è sostituito da "articolo 108 del regolamento finanziario";

b) al quarto comma, il riferimento "articolo 16 del regolamento finanziario" è sostituito da "articolo 15 del regolamento finanziario";

33. all'articolo 79, paragrafo 2, il riferimento "articolo 68, paragrafo 3, del regolamento finanziario" è sostituito da "articolo 80, paragrafo 2, del regolamento finanziario";

34. all'articolo 83, paragrafo 1, lettera c), il riferimento "articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario" è sostituito da "articolo 62, paragrafo 5, del regolamento finanziario";

35. all'articolo 84, il riferimento "articolo 59, paragrafo 6, del regolamento finanziario" è sostituito da "articolo 62, paragrafo 6, del regolamento finanziario";

36. all'articolo 98, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"Il FESR e il FSE possono finanziare, in modo complementare e entro un limite del 10% del finanziamento dell'Unione per ciascun asse prioritario di un programma operativo, parte di un'operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro fondo sulla base delle norme applicate a tale fondo, a condizione che tali costi siano necessari per la buona esecuzione dell'operazione e siano direttamente associati a essa.";

37. l'articolo 102 è così modificato:

a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. La spesa relativa a un grande progetto può essere inclusa in una domanda di pagamento successivamente alla presentazione per l'approvazione di cui al paragrafo 2. Qualora la Commissione non approvi il grande progetto selezionato dall'autorità di gestione, la dichiarazione di spesa successiva al ritiro della domanda da parte dello Stato membro o all'adozione della decisione della Commissione è rettificata di conseguenza.";

b) è aggiunto il seguente paragrafo 6 bis:

"6 bis. Qualora un grande progetto sia valutato da esperti indipendenti a norma del paragrafo 1, la spesa relativa al progetto può essere inclusa in una domanda di pagamento dopo che l'autorità di gestione ha informato la Commissione dell'avvenuta comunicazione agli esperti indipendenti delle informazioni richieste a norma dell'articolo 101.

Se l'analisi qualitativa indipendente non è stata trasmessa alla Commissione entro 6 mesi dalla comunicazione delle informazioni agli esperti indipendenti o se la valutazione è negativa, le spese corrispondenti sono ritirate e la dichiarazione di spesa è rettificata di conseguenza.";

38. all'articolo 104, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

"2. La spesa pubblica destinata a un piano d'azione comune è pari ad almeno 5 000 000 EUR o al 5% del sostegno pubblico al programma operativo o a uno dei programmi partecipanti, se inferiore.";

"3. Il paragrafo 2 non si applica alle operazioni sostenute a titolo dell'IOG, al primo piano d'azione comune presentato da uno Stato membro nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e al primo piano d'azione comune presentato da un programma nell'ambito dall'obiettivo Cooperazione territoriale europea.";

39. all'articolo 105, paragrafo 2, la seconda frase è soppressa;

40. all'articolo 106, il primo comma è così modificato:

a) il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1) una descrizione degli obiettivi del piano d'azione comune e di come contribuisce agli obiettivi del programma o delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, degli orientamenti di massima delle politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio di cui gli Stati membri devono tener conto nelle politiche per l'occupazione a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE;"

b) il punto 2 è soppresso;

c) il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3) una descrizione dei progetti o dei tipi di progetti previsti, unitamente ai target intermedi, ove pertinente, e finali in termini di realizzazioni e risultati legati agli indicatori comuni per asse prioritario, ove pertinente.";

d) i punti 6 e 7 sono soppressi;

e) il punto 8 è sostituito dal seguente:

"8) le sue disposizioni di esecuzione, comprendenti:

- a) le informazioni sulla selezione del piano d'azione comune da parte dell'autorità di gestione conformemente all'articolo 125, paragrafo 3;
 - b) le modalità di conduzione del piano d'azione comune conformemente all'articolo 108;
 - c) le modalità di sorveglianza e valutazione del piano d'azione comune, comprese le disposizioni volte a garantire la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati sul conseguimento dei target intermedi, delle realizzazioni e dei risultati;"
 - e) al punto 9, la lettera b) è soppressa;
41. all'articolo 107, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- "3. La decisione di cui al paragrafo 2 indica il beneficiario e gli obiettivi del piano d'azione comune, i target intermedi, ove pertinente, e finali in termini di realizzazioni e risultati, i costi per conseguire tali target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati e il piano di finanziamento per ciascun programma operativo e asse prioritario, compreso l'importo complessivo ammissibile e l'ammontare della spesa pubblica, il periodo di esecuzione del piano d'azione comune e, se pertinente, la copertura geografica e i gruppi di destinatari del piano d'azione comune.";
42. all'articolo 108, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
- "Lo Stato membro o l'autorità di gestione istituisce un comitato direttivo del piano d'azione comune, che può essere diverso dal comitato di sorveglianza dei pertinenti programmi operativi. Il comitato direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e riferisce all'autorità di gestione. Ove pertinente, l'autorità di gestione informa il comitato di sorveglianza competente dei risultati del lavoro svolto dal comitato direttivo e dei progressi nell'attuazione del piano d'azione comune, a norma dell'articolo 110, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 125, paragrafo 2, lettera a).";
43. all'articolo 109, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- "I pagamenti al beneficiario di un piano d'azione comune si basano su somme forfettarie o tabelle standard di costi unitari.";
44. all'articolo 110, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dal seguente:
- "a) la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni, fatto salvo l'articolo 34, paragrafo 3, lettera c);";
45. l'articolo 114 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- "1. L'autorità di gestione o lo Stato membro preparano un piano di valutazione per uno o più programmi operativi. Il piano di valutazione è presentato al comitato di sorveglianza al più tardi entro un anno dall'adozione del programma operativo. Nel caso dei programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), adottati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, il piano di valutazione è presentato al comitato di sorveglianza al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.";
- b) il paragrafo 4 è soppresso;
46. all'articolo 115, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Norme dettagliate concernenti le misure di informazione e comunicazione destinate al pubblico e le misure di informazione rivolte ai beneficiari potenziali e ai beneficiari sono contenute nell'allegato XII.";

47. l'articolo 119 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'ammontare dei fondi destinato all'assistenza tecnica è limitato al 4% dell'importo complessivo dei fondi assegnato ai programmi operativi al momento dell'adozione dei programmi operativi di uno Stato membro nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.";

b) al paragrafo 2, la prima frase è soppressa;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nel caso dei fondi strutturali, qualora le dotazioni di cui al paragrafo 1 siano utilizzate a sostegno di operazioni di assistenza tecnica riguardanti nel loro insieme più di una categoria di regioni, le spese relative alle operazioni possono essere eseguite nell'ambito di un asse prioritario che combina diverse categorie di regioni e assegnate su base proporzionale tenendo conto delle rispettive assegnazioni alle diverse categorie di regioni del programma operativo o della dotazione nell'ambito di ciascuna categoria di regioni come percentuale della dotazione complessiva destinata allo Stato membro.";

48. all'articolo 122, paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario non può essere recuperato per colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al bilancio dell'Unione. Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l'importo che deve essere recuperato presso il beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo dei fondi a un'operazione in un esercizio contabile.";

49. all'articolo 123, paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Nel caso dei fondi e del FEAMP, purché sia rispettato il principio della separazione delle funzioni, l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, se del caso, e l'autorità di audit possono fare parte della stessa autorità pubblica o dello stesso organismo pubblico.";

50. all'articolo 125, il paragrafo 4 è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dal seguente:

"a) verifica che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti e che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione e

i) qualora i costi debbano essere rimborsati ai sensi dell'articolo 67, primo comma, lettera a), che l'importo della spesa dichiarata dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato pagato;

ii) nel caso di costi rimborsati a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario;"

- b) alla lettera e), il riferimento "articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario" è sostituito da "articolo 62, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario";
51. all'articolo 126, primo comma, lettera b), il riferimento "articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario" è sostituito da "articolo 62, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario";
52. l'articolo 127 è così modificato:
- a) al paragrafo 1, terzo comma, il riferimento "articolo 59, paragrafo 5, secondo comma del regolamento finanziario" è sostituito da "articolo 62, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento finanziario"; b) al paragrafo 5, lettera a), il riferimento "articolo 59, paragrafo 5, secondo comma del regolamento finanziario" è sostituito da "articolo 62, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento finanziario";
53. all'articolo 134, paragrafo 1 bis, secondo comma, il riferimento "articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario" è sostituito da "articolo 20, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario";
54. all'articolo 137, paragrafo 1, il riferimento "articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario" è sostituito da "articolo 62, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario";
55. all'articolo 138, il riferimento "articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario" è sostituito da "articolo 62, paragrafo 5, del regolamento finanziario";
56. all'articolo 139, paragrafo 7, il riferimento "articolo 177, paragrafo 3, del regolamento finanziario" è sostituito da "articolo 20, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario";
57. all'articolo 140, paragrafo 3, è aggiunta la seguente frase:
- "Se i documenti sono conservati su supporti per i dati comunemente accettati secondo la procedura di cui al paragrafo 5, gli originali non sono necessari.";
58. all'articolo 145, paragrafo 7, lettera a), il riferimento "articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario" è sostituito da "articolo 62, paragrafo 5, del regolamento finanziario";
59. all'articolo 147, paragrafo 1, il riferimento "articolo 73 del regolamento finanziario" è sostituito da "articolo 89 del regolamento finanziario";
60. all'articolo 152 è aggiunto un nuovo paragrafo 4:
- "Qualora un invito a presentare proposte sia pubblicato prima dell'entrata in vigore del regolamento XXX/YYYY che modifica il presente regolamento, l'autorità di gestione (o il comitato di sorveglianza per i programmi che rientrano nell'obiettivo Cooperazione territoriale europea) può decidere di non applicare l'obbligo di cui all'articolo 67, paragrafo 2 bis, per un massimo di 6 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento XXX/YYYY. Se il documento che specifica le condizioni per il sostegno è fornito al beneficiario entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento XXX/YYYY, l'autorità di gestione può decidere di non applicare le disposizioni modificate.";
61. l'allegato IV è così modificato:
- a) la frase introduttiva della sezione 1 è sostituita dal seguente:

"Qualora uno strumento finanziario sia attuato a norma dell'articolo 39 bis e dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere a) e b), l'accordo di finanziamento comprende i termini e le condizioni per i contributi del programma allo strumento finanziario e comprende almeno gli elementi seguenti:";

b) il punto i) della sezione 1 è sostituito dal seguente:

"le disposizioni relative al riutilizzo delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE fino alla fine del periodo di ammissibilità conformemente all'articolo 44 e, ove pertinente, le disposizioni sul trattamento differenziato di cui all'articolo 43 bis;"

c) la lettera c) della sezione 2 è sostituita dal seguente:

"c) l'uso e il riutilizzo di risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE conformemente agli articoli 43, 44 e 45 e, ove pertinente, le disposizioni sul trattamento differenziato di cui all'articolo 43 bis;"

62. l'allegato XII è così modificato:

a) nella sottosezione 2.2 è aggiunto il seguente punto:

"6. Le responsabilità specificate nella presente sottosezione si applicano dal momento in cui viene fornito al beneficiario il documento che specifica le condizioni per il sostegno all'operazione di cui all'articolo 125, paragrafo 3, lettera c).";

b) nella sottosezione 3.1, paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dal seguente:

"f) la responsabilità dei beneficiari di informare il pubblico circa lo scopo dell'operazione e il sostegno all'operazione da parte dei fondi, conformemente alla sottosezione 2.2, dal momento in cui viene fornito al beneficiario il documento che specifica le condizioni per il sostegno all'operazione di cui all'articolo 125, paragrafo 3, lettera c). L'autorità di gestione può chiedere ai potenziali beneficiari di proporre, nelle domande, attività di comunicazione indicative, proporzionali alla dimensione dell'operazione.".

Articolo 266

Modifiche del regolamento (UE) n. 1304/2013

Il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵³ è così modificato:

1. all'articolo 13, paragrafo 2, è inserito il seguente comma:

"Qualora le operazioni di cui al primo comma, lettera a), apportino benefici anche all'area del programma in cui sono attuate, le spese sono assegnate proporzionalmente a queste aree secondo criteri oggettivi diversi dall'assegnazione del bilancio alle aree del programma.";

2. l'articolo 14 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è soppresso;

b) il paragrafo 4 è soppresso;

3. all'allegato I, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

⁵³

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

"1) Indicatori comuni di output per i partecipanti

Per "partecipanti"⁵⁴ si intendono le persone che beneficiano direttamente di un intervento dell'FSE, che possono essere identificate e alle quali è possibile chiedere di fornire informazioni circa le loro caratteristiche e per le quali sono previste spese specifiche. Le altre persone non sono considerate come partecipanti. Tutti i dati sono suddivisi per genere.

Gli indicatori comuni di output per i partecipanti sono:

- i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata*,
- i disoccupati di lungo periodo*,
- le persone inattive*,
- le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione*,
- i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi*,
- le persone di età inferiore a 25 anni*,
- le persone di età superiore a 54 anni*,
- le persone di età superiore a 54 anni che sono disoccupate, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattive e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione*,
- i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2)*,
- i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4)*,
- i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)*,
- i migranti, i partecipanti di origine straniera e le minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom)**,
- i partecipanti con disabilità**,
- le altre persone svantaggiate**.

Il numero totale dei partecipanti sarà calcolato automaticamente sulla base degli indicatori di output.

⁵⁴

Le autorità di gestione predispongono un sistema che registra e memorizza i dati su singoli partecipanti in formato elettronico di cui all'articolo 125, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Le modalità di trattamento dei dati adottate dagli Stati membri devono essere conformi alle disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31), in particolare gli articoli 7 e 8.

I dati comunicati per gli indicatori contrassegnati da * sono dati personali ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 95/46/CE. Il loro trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento (articolo 7, lettera c), della direttiva 95/46/CE). Per la definizione di responsabile del trattamento, si veda l'articolo 2 della direttiva 95/46/CE.

I dati comunicati per gli indicatori contrassegnati da ** sono una categoria particolare di dati ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 95/46/CE. Purché siano previste le opportune garanzie, gli Stati membri possono, per motivi di interesse pubblico rilevante, stabilire ulteriori deroghe oltre a quelle previste dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE sulla base della legislazione nazionale o di una decisione dell'autorità di controllo (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE).

Tali dati sui partecipanti a un'operazione sostenuta dall'FSE sono comunicati nelle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 50, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 111, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013;

- i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa*,
- le persone provenienti da zone rurali*⁵⁵,
- i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro*,
- i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro e con figli a carico*,
- i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico*.

I dati sui partecipanti a norma dei due indicatori di cui sopra saranno forniti nelle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013. I dati sui partecipanti a norma degli ultimi tre indicatori di cui sopra saranno forniti nelle relazioni di cui all'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013. I dati dei cinque indicatori di cui sopra sono raccolti sulla base di un campione rappresentativo di partecipanti all'interno di ogni priorità d'investimento. La validità interna è garantita in modo tale che i dati possano essere generalizzati a livello di priorità di investimento."

Articolo 267

Modifiche del regolamento (UE) n. 1305/2013

Il regolamento (UE) n. 1305/2013 è così modificato:

1. all'articolo 2, paragrafo 1, il secondo comma è così modificato:
 - a) la lettera n) è sostituita dal seguente:

"n) "giovane agricoltore": una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda; l'insediamento può avvenire individualmente o insieme ad altri agricoltori;"
 - b) la lettera r) è sostituita dal seguente:

"r) "foresta": un terreno avente un'estensione superiore a 0,5 ettari caratterizzato dalla presenza di alberi di altezza superiore a 5 metri e da una copertura della volta superiore al 10%, o di alberi che possono raggiungere queste soglie in situ, e che non comprende i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico ai sensi del paragrafo 2;"
 - c) è aggiunta la seguente lettera s):

"s) "data di insediamento": la data in cui il processo di insediamento inizia mediante una o più azioni che devono essere effettuate dal richiedente.";
2. all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), il punto ii) è sostituito dal seguente:

⁵⁵

I dati sono raccolti al livello delle unità amministrative più piccole (unità amministrative locali 2), a norma del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

3. "ii) una tabella recante, per ogni misura, per ogni tipo di intervento con un'aliquota specifica di sostegno del FEASR, per il tipo di operazione di cui all'articolo 39 bis e per l'assistenza tecnica, il contributo totale dell'Unione preventivato e l'aliquota di sostegno applicabile. Se del caso, l'aliquota di sostegno del FEASR è scomposta tra le regioni meno sviluppate e le altre regioni;"; all'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"Il sostegno nell'ambito della presente misura può inoltre coprire i costi derivanti dalle attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori, relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità sovvenzionato ai sensi del paragrafo 1. In deroga all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, queste attività possono essere svolte solo nel mercato interno.";

4. all'articolo 17, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dal seguente:

"b) riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca; il prodotto ottenuto dalla trasformazione può essere un prodotto che non rientra in tale allegato; ove sia fornito sostegno sotto forma di strumenti finanziari, il fattore di produzione può essere anche un prodotto che non rientra nell'allegato I del TFUE, purché l'investimento contribuisca a una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;"

5. l'articolo 19 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La domanda di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è presentata entro 24 mesi dalla data di insediamento.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è subordinato alla presentazione di un piano aziendale. L'attuazione del piano aziendale inizia al più tardi entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto. Il piano aziendale ha una durata massima di cinque anni.

Per i giovani agricoltori che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), l'attuazione del piano aziendale inizia dopo la data di insediamento. Il piano aziendale prevede che i giovani agricoltori siano conformi all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, relativo agli agricoltori in attività, entro 18 mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto.

Gli Stati membri definiscono la o le azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera s), nei programmi di sviluppo rurale.

Gli Stati membri fissano le soglie minima e massima per beneficiario per l'ammissibilità al sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii). La soglia minima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è superiore alla soglia massima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii). Il sostegno è limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa.";

b) è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

"4 bis. In deroga all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), può essere erogato anche sotto forma di strumenti finanziari o abbinando sovvenzioni e strumenti finanziari.";

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è erogato in almeno due rate. Le rate possono essere decrescenti. Per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), il versamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale.";

6. all'articolo 20 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.";

7. l'articolo 36 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è così modificato:

- i) la lettera c) è sostituita dal seguente:

"c) uno strumento di stabilizzazione del reddito, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori di tutti i settori a seguito di un drastico calo di reddito.";

- ii) è aggiunta la seguente lettera d):

"d) uno strumento di stabilizzazione del reddito, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori di un settore specifico a seguito di un drastico calo di reddito.";

- b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini del paragrafo 1, lettere b), c) e d), per "fondo di mutualizzazione" si intende un regime riconosciuto dallo Stato membro conformemente al proprio ordinamento nazionale,

che permette agli agricoltori affiliati di assicurarsi e di beneficiare di pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale o a seguito di un drastico calo del reddito.";

- c) al paragrafo 5, il secondo comma è soppresso;

8. all'articolo 38, paragrafo 3, il terzo comma è soppresso;

9. l'articolo 39 è così modificato:

- a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Articolo 39

Strumento di stabilizzazione del reddito per gli agricoltori di tutti i settori";

- b) al paragrafo 4, lettera b), l'ultima frase è soppressa;

10. è inserito il seguente articolo 39 bis:

"Articolo 39 bis

Strumento di stabilizzazione del reddito per gli agricoltori di un settore specifico

"1. Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), è concesso soltanto in casi debitamente motivati e se il calo di reddito è superiore al 20% del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera

d), per "reddito" si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione compensano in misura inferiore al 70% la perdita di reddito subita dal produttore nell'anno in cui quest'ultimo diventa ammissibile all'assistenza in questione.

2. Ai fini del sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), si applica l'articolo 39, paragrafi da 2 a 5.";

11. l'articolo 45 è così modificato:

a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il capitale di esercizio accessorio e collegato a un nuovo investimento, che riceve il sostegno del FEASR tramite uno strumento finanziario istituito conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013, può essere considerato una spesa ammissibile. Tale spesa ammissibile non può essere superiore al 30% dell'importo totale delle spese ammissibili per l'investimento. La relativa domanda deve essere debitamente motivata.";

b) è aggiunto il seguente paragrafo 7:

"7. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.";

12. l'articolo 49 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

"In deroga a quanto precede, in casi eccezionali e debitamente motivati in cui non sia possibile stabilire i criteri di selezione a causa del tipo di intervento, l'autorità di gestione può definire un altro metodo di selezione che deve essere descritto nel programma di sviluppo rurale previa consultazione del comitato di monitoraggio.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le autorità degli Stati membri competenti per la selezione degli interventi garantiscono che questi ultimi, fatta eccezione per gli interventi di cui agli articoli 18, paragrafo 1, lettera b), 24, paragrafo 1, lettera d), da 28 a 31, 33, 34 e da 36 a 39 bis, siano selezionati conformemente ai criteri di cui al paragrafo 1 e secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata.";

c) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.";

13. all'articolo 59, il paragrafo 4 è così modificato:

a) la lettera f) è sostituita dal seguente:

"f) al 100% per un importo di 100 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato all'Irlanda, per un importo di 500 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato al Portogallo e per un importo di 7 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato a Cipro.";

b) alla lettera g), l'ultima frase è sostituita dal seguente:

"Tuttavia per le spese pubbliche totali eseguite durante il periodo di programmazione è rispettata l'aliquota di sostegno del FEASR applicabile senza tale deroga;"

c) è aggiunta la seguente lettera h):

"h) al tasso di partecipazione di cui all'articolo 39 bis, paragrafo 13, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per lo strumento finanziario di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento.";

14. l'articolo 60 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. In deroga all'articolo 65, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione, compresi cambiamenti bruschi e significativi derivanti dalla migrazione o dall'accoglienza dei rifugiati, i programmi di sviluppo rurale possono disporre che l'ammissibilità delle spese conseguenti a modifiche dei programmi possa decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento.";

b) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Ad eccezione delle spese generali di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera c), per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE si considerano ammissibili soltanto le spese sostenute previa presentazione di una domanda all'autorità competente. Gli Stati membri possono tuttavia prevedere nei loro programmi che siano ammissibili anche le spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione, compresi cambiamenti bruschi e significativi derivanti dalla migrazione o dall'accoglienza dei rifugiati, e che sono state sostenute dal beneficiario dopo il verificarsi dell'evento.";

15. all'articolo 62, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se l'aiuto è concesso sulla base dei costi standard o dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento (per quanto riguarda il mancato guadagno e le spese di manutenzione) e degli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo, un organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del programma effettua i calcoli o conferma l'esattezza e l'adeguatezza degli stessi. Una dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli è acclusa al programma di sviluppo rurale.";

16. all'articolo 74, la lettera a) è sostituita dal seguente:

"a) è consultato ed emette un parere, prima della pubblicazione del pertinente invito a presentare proposte, in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;".

Articolo 268

Modifiche del regolamento (UE) n. 1306/2013

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 è così modificato:

1. l'articolo 26 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è soppresso;

b) i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dal seguente:

"3. Entro il 30 giugno dell'anno civile in relazione al quale si applica il tasso di adattamento, la Commissione adotta atti di esecuzione volti a fissare il tasso di adattamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2.

4. Fino al 1° dicembre dell'anno civile in relazione al quale si applica il tasso di adattamento, la Commissione può, in base ai nuovi elementi in suo possesso, adottare atti di esecuzione volti ad adeguare il tasso di adattamento fissato conformemente al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2.

5. Gli Stati membri rimborsano gli stanziamenti riportati conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario ai beneficiari finali ai quali è stato applicato il tasso di adattamento nell'esercizio al quale sono riportati gli stanziamenti.

Il rimborso di cui al primo comma si applica soltanto ai beneficiari finali negli Stati membri in cui nell'esercizio precedente si applicava la disciplina finanziaria.";

2. all'articolo 38, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. In caso di procedimento giudiziario o di ricorso amministrativo aventi effetto sospensivo, il termine di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2, allo scadere del quale interviene il disimpegno automatico, è interrotto, per l'importo corrispondente alle operazioni interessate, per la durata di tale procedimento o ricorso amministrativo, a condizione che la Commissione riceva dallo Stato membro un'informazione motivata entro il 31 gennaio dell'anno N + 4.";

3. all'articolo 43, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dal seguente:

"a) gli importi che, in applicazione dell'articolo 40, dell'articolo 41, paragrafo 2, dell'articolo 51 per quanto riguarda le spese del FEAGA e degli articoli 52 e 54, devono essere versati al bilancio dell'Unione, con i relativi interessi;"

4. all'articolo 54, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono a carico dello Stato membro interessato, fermo restando l'obbligo per lo Stato membro di dare corso ai procedimenti di recupero in applicazione dell'articolo 58.

Qualora, nell'ambito del procedimento di recupero, un verbale amministrativo o giudiziario avente carattere definitivo constati l'assenza di irregolarità, lo Stato membro interessato dichiara ai Fondi, come spesa, l'onere finanziario di cui si è fatto carico in applicazione del primo comma.

Tuttavia, qualora per ragioni non imputabili allo Stato membro interessato, il recupero non abbia potuto aver luogo entro il termine di cui al primo comma e l'importo da recuperare superi 1 milione di EUR, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro, prorogare il termine per un periodo non superiore alla metà del termine originario.";

5. all'articolo 63, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

"Qualora l'inosservanza riguardi norme nazionali o dell'Unione sugli appalti pubblici, la parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata è determinata in funzione della gravità dell'inosservanza e secondo il principio di proporzionalità, tenendo conto degli orientamenti elaborati dalla Commissione per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito dell'esecuzione concorrente in caso di inosservanza delle norme in materia di appalti pubblici. La legalità e la regolarità dell'operazione sono interessate solo fino al livello della parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata.".

Articolo 269
Modifiche del regolamento (UE) n. 1307/2013

Il regolamento (UE) n. 1307/2013 è così modificato:

1. all'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

"Se uno Stato membro si avvale della facoltà prevista all'articolo 36, paragrafo 4, secondo comma, il massimale nazionale stabilito nell'allegato II per tale Stato membro per l'anno rispettivo può essere superato di un importo calcolato conformemente a detto paragrafo.";
2. all'articolo 9 sono aggiunti i seguenti paragrafi 7 e 8:

"7. A decorrere dal 2018, gli Stati membri possono decidere che solo uno o due dei tre criteri elencati al paragrafo 2, terzo comma, possono essere invocati da persone o associazioni di persone che rientrano nell'ambito di applicazione del primo o del secondo comma del paragrafo 2 per dimostrare che sono agricoltori in attività. Gli Stati membri comunicano tale decisione alla Commissione entro il 1° agosto 2017.

8. Gli Stati membri possono decidere di non applicare più le disposizioni del presente articolo a decorrere dal 2018. Essi comunicano tale decisione alla Commissione entro il 1° agosto 2017.";
3. all'articolo 36, paragrafo 4, sono aggiunti i seguenti commi:

"Per ciascuno Stato membro, l'importo calcolato in conformità del primo comma del presente paragrafo può essere aumentato al massimo del 3% del rispettivo massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II previa deduzione dell'importo derivante dall'applicazione dell'articolo 47, paragrafo 1, per l'anno pertinente. Quando uno Stato membro applica tale aumento, la Commissione tiene conto di tale aumento nel fissare il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento unico per superficie in conformità del primo comma del presente paragrafo. A tal fine, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1° agosto 2017 le percentuali annue di cui l'importo calcolato a norma del paragrafo 1 del presente articolo deve essere aumentato ogni anno civile a decorrere dal 2018.

Gli Stati membri possono rivedere la loro decisione di cui al secondo comma su base annua e comunicano alla Commissione qualsiasi decisione basata su tale revisione entro il 1° agosto dell'anno che precede la sua applicazione.";
4. all'articolo 50, il paragrafo 9 è soppresso;
5. all'articolo 51, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Se l'importo totale del pagamento per i giovani agricoltori chiesto in uno Stato membro in un dato anno supera il massimale del 2% fissato a norma del paragrafo 1

del presente articolo, gli Stati membri fissano un limite massimo applicabile al numero di diritti all'aiuto attivati dall'agricoltore o al numero di ettari ammissibili dichiarati dall'agricoltore per rispettare la percentuale massima del 2% fissata al paragrafo 1 del presente articolo. Gli Stati membri rispettano tale limite nell'applicare i paragrafi 6, 7 e 8 dell'articolo 50.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli eventuali limiti applicati a norma del primo comma entro il 15 settembre dell'anno successivo a quello in cui sono state presentate le domande di aiuto in relazione alle quali sono stati applicati i limiti.";

6. all'articolo 52 è aggiunto il seguente paragrafo 10:

"10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 riguardo a misure volte a evitare che i beneficiari del sostegno accoppiato facoltativo mantengano il livello di produzione nonostante squilibri strutturali del mercato in un settore disponendo che il sostegno possa continuare a essere versato fino al 2020 in base alle unità di produzione per le quali è stato concesso il sostegno accoppiato facoltativo in un precedente periodo di riferimento.".

Articolo 270

Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 è così modificato:

1. l'articolo 33 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dal seguente: "f) prevenzione e gestione delle crisi, anche mediante la fornitura di servizi di coaching ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori;"

b) al paragrafo 3 è inserito il seguente punto i):

"i) fornitura di servizi di coaching ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori;"

2. all'articolo 34, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il limite del 50% di cui al paragrafo 1 è portato al 100% nei seguenti casi:

a) ritiri dal mercato di ortofrutticoli in volume non superiore al 5% della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori, sempreché i prodotti ritirati vengano smaltiti nei seguenti modi:

i) distribuzione gratuita ad opere di beneficenza o enti caritativi, a tal fine autorizzati dagli Stati membri, per attività a favore di persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa della mancanza dei necessari mezzi di sussistenza;

ii) distribuzione gratuita ad istituti di pena, scuole, istituti di istruzione pubblica e colonie di vacanze, nonché ad ospedali e case di riposo per anziani designati dagli Stati membri, i quali prendono tutti i provvedimenti necessari affinché i quantitativi così distribuiti si aggiungano a quelli normalmente acquistati da tali collettività;

b) azioni connesse al coaching di altre organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori degli Stati membri di cui all'articolo 35, paragrafo 1.";

3. l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 35
Aiuto finanziario nazionale*

1. Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Grecia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria possono concedere alle organizzazioni di produttori, su richiesta, un aiuto finanziario nazionale non superiore all'1% del rispettivo valore della produzione commercializzata. Tale aiuto si aggiunge al fondo di esercizio.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per modificare il paragrafo 1 aggiungendo gli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente basso e depennando gli Stati membri in cui questa situazione non sussiste più.";
4. l'articolo 188 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 188
Procedura di assegnazione dei contingenti tariffari*

1. La Commissione rende pubblici, attraverso idonea pubblicazione su internet, i risultati dell'assegnazione dei contingenti tariffari per le domande notificate tenendo conto dei contingenti tariffari disponibili e delle domande notificate.
2. Ove pertinente, la pubblicazione di cui al paragrafo 1 contiene anche un riferimento alla necessità di respingere le domande pendenti, sospendere la presentazione delle domande o assegnare i quantitativi non utilizzati.
3. Gli Stati membri rilasciano titoli di importazione per i quantitativi richiesti entro i contingenti tariffari di importazione, fatti salvi i rispettivi coefficienti di attribuzione e previa pubblicazione della Commissione ai sensi del paragrafo 1."

*Articolo 271
Modifiche del regolamento (UE) n. 1309/2013*

Il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁶ è così modificato:

1. all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. In deroga all'articolo 2, gli Stati membri richiedenti possono fornire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG per un determinato numero di NEET di età inferiore ai 25 anni o, qualora gli Stati membri lo decidano, di età inferiore ai 30 anni, alla data di presentazione della domanda, uguale al numero dei beneficiari interessati, dando la priorità ai collocati in esubero o la cui attività sia cessata, a condizione che almeno una parte degli esuberanti ai sensi dell'articolo 3 si verifichi in regioni di livello NUTS 2 che nel 2012 registravano tassi di disoccupazione giovanile superiori al 25% per la fascia di età 15-24 anni e, per gli Stati membri in cui il tasso di disoccupazione giovanile è aumentato di oltre il 30% nel 2012, in regioni di livello NUTS 2 che nel 2012 registravano tassi di disoccupazione giovanile superiori al 20%. Il sostegno può essere fornito ai NEET di età inferiore ai 25 anni o, qualora gli Stati membri lo decidano, di età inferiore ai 30 anni, in regioni di livello NUTS 2 che nel 2012 registravano tassi di disoccupazione

⁵⁶ Regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 347).

giovanile superiori al 25% per la fascia di età 15-24 anni e, per gli Stati membri in cui il tasso di disoccupazione giovanile è aumentato di oltre il 30% nel 2012, in regioni di livello NUTS 2 che nel 2012 registravano tassi di disoccupazione giovanile superiori al 20%.";

2. all'articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"I compiti di cui al paragrafo 1 sono eseguiti conformemente al regolamento finanziario.";

3. all'articolo 15, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Qualora abbia concluso che sono soddisfatte le condizioni per fornire un contributo finanziario a valere sul FEG, la Commissione presenta una proposta di mobilitazione. La decisione di mobilitare il FEG è adottata congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro un mese dalla presentazione della proposta agli stessi. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei suoi membri e dei tre quinti dei voti espressi.

Gli storni relativi al FEG sono effettuati conformemente all'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento finanziario."

Articolo 272

Modifiche del regolamento (UE) n. 1316/2013

Il regolamento (UE) n. 1316/2013 è così modificato:

1. è inserito il seguente capo:

*" Capo V bis
Blending*

Articolo 16 bis

Meccanismi di blending dell'MCE

1. Nell'ambito del presente regolamento possono essere istituiti, in conformità dell'articolo 153 del regolamento finanziario, meccanismi di blending per uno o più settori dell'MCE.

2. I meccanismi di blending dell'MCE sono attuati a norma dell'articolo 6, paragrafo 3.

3. Il contributo complessivo del bilancio dell'Unione ai meccanismi di blending dell'MCE non supera il 10% della dotazione finanziaria complessiva dell'MCE di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

4. Il sostegno fornito sotto forma di sovvenzioni nell'ambito dei meccanismi di blending dell'MCE è conforme ai criteri di ammissibilità e alle condizioni per l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 7. L'importo dell'assistenza finanziaria da concedere alle operazioni di blending sostenute mediante un meccanismo di blending dell'MCE è modulato sulla base di un'analisi dei costi-benefici e della necessità di massimizzare l'effetto leva dei finanziamenti dell'Unione.

5. L'Unione, qualsiasi Stato membro e altri investitori possono contribuire ai meccanismi di blending dell'MCE, purché la Commissione approvi le eventuali specifiche dei criteri di ammissibilità delle operazioni di blending e/o la strategia di investimento del meccanismo che dovessero eventualmente rendersi necessarie alla

luce del contributo aggiuntivo. Queste risorse aggiuntive sono utilizzate dalla Commissione in conformità del paragrafo 2.

6. Le operazioni di blending che beneficiano del sostegno erogato mediante un meccanismo di blending dell'MCE sono selezionate sulla base della scadenza e perseguono una diversificazione settoriale ai sensi degli articoli 3 e 4 e una ripartizione geografica equilibrata tra gli Stati membri. Esse:

- a) presentano un valore aggiunto europeo;
- b) rispondono agli obiettivi della strategia Europa 2020.

7. Le operazioni di blending in paesi terzi possono beneficiare del sostegno erogato mediante un meccanismo di blending dell'MCE se sono necessarie per la realizzazione di un progetto di interesse comune.";

2. all'articolo 17, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'importo della dotazione finanziaria è compreso tra l'80% e il 95% delle risorse di bilancio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a).";

3. all'articolo 22, dopo il secondo comma è inserito il seguente comma:

"La suddetta certificazione della spesa non è obbligatoria per le sovvenzioni attribuite in base al regolamento (UE) n. 283/2014 sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni.".

Articolo 273

Modifiche del regolamento (UE) n. 223/2014

Il regolamento (UE) n. 223/2014 è così modificato:

1. all'articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. I paragrafi da 1 a 3 non si applicano ai fini della modifica di elementi di un programma operativo che rientrano rispettivamente nelle sottosezioni 3.5 e 3.6 e nella sezione 4 dei modelli di programma operativo di cui all'allegato I.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi decisione di cui al primo comma entro un mese dalla data della decisione. La decisione indica la data della sua entrata in vigore, che non è anteriore alla data della sua adozione.";

2. all'articolo 25, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera e):

"e) norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari.";

3. l'articolo 26 è così modificato:

a) al paragrafo 2, le lettere d) e e) sono sostituite dal seguente:

"d) le spese sostenute dalle organizzazioni partner per la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio e la distribuzione delle donazioni di prodotti alimentari, nonché per le attività di sensibilizzazione direttamente correlate";

"e) le spese per le misure di accompagnamento svolte e dichiarate dalle organizzazioni partner che forniscono, direttamente o nell'ambito di accordi di cooperazione, prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti, a una percentuale forfettaria del 5% delle spese di cui alla lettera a) o del

5% del valore dei prodotti alimentari smaltiti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1308/2013.";

b) è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis. Fatto salvo il paragrafo 2, una riduzione delle spese ammissibili di cui al paragrafo 2, lettera a), dovuta all'inosservanza del diritto applicabile da parte dell'organismo responsabile dell'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base non determina una riduzione delle spese ammissibili degli altri organismi di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettere c) ed e).";

4. all'articolo 30, paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario non può essere recuperato per colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al bilancio dell'Unione. Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l'importo che deve essere recuperato dal beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo del Fondo a un'operazione in un esercizio contabile.";

5. all'articolo 32, il paragrafo 4 è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dal seguente:

"a) verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione e, qualora i costi debbano essere rimborsati a norma dell'articolo 25, primo comma, lettera a), che la spesa dichiarata dai beneficiari in relazione a tali costi sia stata sostenuta";

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera a bis):

"a bis) verifica che, nel caso di costi rimborsati a norma dell'articolo 25, primo comma, lettere b), c) e d), siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario.";

6. all'articolo 42, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il termine di pagamento di cui al paragrafo 2 può essere sospeso dall'autorità di gestione in uno dei seguenti casi debitamente motivati:

a) l'importo della domanda di pagamento non è dovuto o non sono stati prodotti i documenti giustificativi appropriati, tra cui la documentazione necessaria per le verifiche della gestione a norma dell'articolo 32, paragrafo 4, lettera a);

b) è stata avviata un'indagine in merito a un'eventuale irregolarità che incide sulla spesa in questione.

Il beneficiario interessato è informato per iscritto della sospensione e dei motivi della stessa.";

7. all'articolo 51, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Se i documenti sono conservati su supporti per i dati comunemente accettati secondo la procedura di cui al paragrafo 5 gli originali non sono necessari.".

Articolo 274
Modifiche del regolamento (UE) n. 283/2014

Il regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁷ è così modificato:

1. all'articolo 2, paragrafo 1, la lettera e), è così modificata:
"servizi generici": servizi di gateway che collegano una o più infrastrutture nazionali a piattaforme di servizi chiave e servizi che aumentano la capacità di un'infrastruttura di servizi digitali dando accesso a centri di calcolo e strutture di archiviazione e gestione dati ad alte prestazioni.";
2. all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. Le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune nell'ambito delle infrastrutture di servizi digitali sono sostenute da:
 - a) appalti,
 - b) sovvenzioni e/o
 - c) strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 5."

Articolo 275
Modifiche del regolamento (UE) n. 652/2014

Il regolamento (UE) n. 652/2014 è così modificato:

1. all'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 4:
"4. In caso di approvazione di azioni pluriennali, gli impegni di bilancio possono essere ripartiti in frazioni annue. Laddove gli impegni di bilancio siano così ripartiti, la Commissione impegna le frazioni annue tenendo conto dello stato di avanzamento delle azioni, del fabbisogno stimato e delle disponibilità di bilancio.";
2. all'articolo 13, il paragrafo 5 è soppresso;
3. all'articolo 22, il paragrafo 5 è soppresso;
4. all'articolo 27, il paragrafo 5 è soppresso.

Articolo 276
Modifiche della decisione n. 541/2014/UE

All'articolo 4 della decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁸ è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. I programmi di finanziamento istituiti dai regolamenti (UE) n. 377/2014 e (UE) n. 1285/2013 e dalla decisione 2013/743/UE possono contribuire al finanziamento delle azioni di cui al paragrafo 1 nell'ambito di questi programmi e in conformità dei loro scopi e obiettivi. I contributi sono spesi in conformità del regolamento (UE) n. 377/2014."

⁵⁷ Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14).

⁵⁸ Decisione n. 541/2014/UE del Parlamento e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce un quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 227).

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 277

Disposizioni transitorie

Gli impegni giuridici relativi alle sovvenzioni che eseguono il bilancio dell'UE nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 possono continuare ad assumere la forma di decisioni di sovvenzione. Le disposizioni del titolo VIII applicabili alle convenzioni di sovvenzione si applicano, *mutatis mutandis*, alle decisioni di sovvenzione. La Commissione riesaminerà il ricorso alle decisioni di sovvenzione nell'ambito del quadro finanziario pluriennale post 2020 tenendo conto, in particolare, dei progressi compiuti a livello di firma elettronica e gestione elettronica delle sovvenzioni.

All'entrata in vigore del presente regolamento, le decisioni della Commissione che autorizzano l'uso di somme forfetarie, costi unitari o tassi fissi adottate a norma dell'articolo 124 del regolamento (UE) n. 966/2012 sono modificate dall'ordinatore responsabile a norma dell'articolo 175 del presente regolamento.

Gli accordi quadro vigenti possono essere riesaminati per garantire la conformità con l'articolo 126.

All'occorrenza, gli Stati membri presentano alla Commissione una richiesta di modifica del programma di sviluppo rurale per conformarsi all'articolo 2, paragrafo 1, lettera s), e all'articolo 19, paragrafi 4 e 4 bis, del regolamento (UE) n. 1305/2013 entro il 31 dicembre 2018.

Articolo 278

Riesame

Il presente regolamento è riesaminato ogniqualvolta risulta necessario e comunque al più tardi due anni prima della scadenza di ciascun quadro finanziario pluriennale.

Il riesame riguarda, tra l'altro, l'attuazione delle disposizioni del titolo VIII della parte prima e i termini fissati all'articolo 251.

Articolo 279

Abrogazione

Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 20XX.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato 2.

Articolo 280

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 20XX.

In deroga al secondo comma del presente articolo, l'articolo 265, paragrafo 11, lettere b) e c), l'articolo 265, paragrafo 12, lettere a), b), punto i), c) e d), l'articolo 265, paragrafo 14,

lettera b), l'articolo 265, paragrafi 17, 18, 20 e 21, l'articolo 265, paragrafo 24, lettera c), l'articolo 265, paragrafo 25, lettera a), punto i), l'articolo 265, paragrafo 46, l'articolo 265, paragrafo 48, l'articolo 265, paragrafo 49, l'articolo 50, lettera a), l'articolo 265, paragrafo 62, l'articolo 266, paragrafo 3, e l'articolo 273, paragrafo 3, lettera b), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

In deroga al secondo comma del presente articolo, gli articoli da 201 a 207 si applicano alle garanzie di bilancio e all'assistenza finanziaria, e gli articoli 205 e 206 si applicano agli strumenti finanziari, a decorrere dalla data di entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale post 2020.

In deroga al secondo comma del presente articolo, l'articolo 2, punto 9, e gli articoli 39, paragrafo 5, 211, 212 e 213 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale post 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.